This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ital 553.29

Harvard College Library

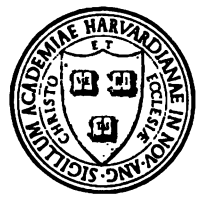

GIFT OF

Archibald Cary Coolidge, Ph.D.

(Class of 1887)

PROFESSOR OF HISTORY

Cava de Tirreni

Cava de Tirreni

Cava de' Tirreni, Italy—laws, statutes etc

GLI STATUTI INEDITI

DI

CAVA DEI TIRRENI

PER

GIOVANNI ABIGNENTE

PROFESSORE PAREGGIATO DI STORIA DEL DIRITTO
NELLA R. UNIVERSITÀ DI NAPOLI

VOLUME I.

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.°
Via del Corso, 307
TORINO — FIRENZE
Via di Po, 19 Via Tornabuoni, 20
1886

Ital 53.29

Harvard College Library
JUN 2 1913
Gift of
Prof. A. C. Coolidge

A

FRANCESCO SCHUPFER

PROFESSORE DI STORIA DEL DIRITTO

NELL' UNIVERSITÀ DI ROMA

CON RIVERENZA ED AFFETTO

A questo mio lavoro, unica prefazione può essere: che ho molto durato, e per oltre quattro anni, in ricerche faticose, sia per la natura de' documenti, disseminati in tante schede notarili antiche, e per la difficoltà de' caratteri, spesso resi inintelligibili dall'opera deleteria del tempo, sia perchè intesi ad uno studio organico degli elementi ricercati e dissepolti, anzichè ad una pubblicazione nuda o accompagnata da poche note.

No, non mi piacque pronunziare il *sine me... vade sed incultus...* di Ovidio, dopo tante vigilie, perchè avevo grande amore all' opera mia, e non mi sarebbe certo giunta gradita la taccia d' averla abbandonata per via, affinchè altri poi ne avesse goduto!

M' inchinerò al giudizio di quelli i quali durarono parimenti nell' ingrato ed inglorioso lavoro, non al giudizio de' compilatori, i quali vestono facilmente le spoglie altrui, mostrando una dottrina ed una coltura che non hanno.

E son certo... di un' accoglienza fredda o tepida, nello ambiente malsano in cui viviamo, atto alle glorie tribunizie, agli allori... pe' nuovi secentisti, al trionfo dell' utile sull' onesto.

E... diranno, quale utilità trarremo noi dalla ricerca degli statuti della Cava ?!...

PARTE PRIMA

GLI STATUTI DEL REGGIMENTO

DI

CAVA DEI TIRRENI

CAPITOLO I.

Città e Territorio

I. Alla piena comprensione dell' origine e della importanza degli Statuti Cavesi, è necessaria la cognizione esatta delle vicende storiche di Cava, specialmente nell' Evo Medio.

E, se tale necessità non apparisse evidente a prima vista, basterebbe conoscere lo scopo e la tela di questo lavoro, per convincersi che nessuna vaghezza di prolissità ci trasporta, sibbene il solo bisogno di intendere e fare intendere.

II. Nel territorio cavese, posto fra Salerno e Nocera dei Pagani, al dir di Strabone, sorgeva l' antica Marcina: *inter Sirenusas et Posidoniam* (*Pestum*) *Marcina est a Tyrrhenis condita, a Samnitibus habitata. Hinc per Nuceriam ad Pompejos usque ad isthmus est centum viginti amplius stadiorum.* (1)

Propriamente Marcina era in quella marina, posta fra Pesto (Posidonia) e le Sirenusse, ad uguale distanza, cioè sulla marina di Vietri.

Senza vagare, pel campo delle induzioni, sulla storia dell' antica Marcina, a noi basta fermare poche nozioni precise.

III. Marcina divenne una colonia romana, dacchè Livio

---

(1) Strabone. *Geog.* lib. V. pag. 251.

ci narra avere Q. Fabio console, nell'anno 446, espugnata Nocera ed occupato il territorio campano, rimasto fino allora a' Sanniti; e poichè la Campania antica giungeva al là del fiume Silaro, e, di quà era Marcina, ben può dedursi essere il territorio marcinese, nel 446, caduto sotto l' imperio romano.

Anche il Mommsen accenna alla conquista della Campania completata nell' anno 446, colle seguenti parole:

« Nell' anno seguente (446) gli Etruschi deposero le armi « e dopo essere allo stesso tempo investita per mare e per « terra, si diede nel medesimo anno, con favorevoli condi- « zioni, a' Romani, Nuceria, *ultima città della Campania* « che tenesse ancora coi Sanniti. » (1)

Il che manifestamente implica da una parte essersi nel 446 completata la conquista della Campania, colla città di Nocera e col territorio adiacente, nel quale era Marcina, e dall' altra che l' avere assediata per terra e per mare Nocera, vuol dire avere i Romani occupata la spiaggia posta alle spalle di Nocera istessa, là dove era sita Marcina, *inter Sirenusas et Posidoniam.*

IV. Il territorio di Marcina, solcato dal fiumicello *Bunea* era esteso.

Toccava da un lato Salerno, dall' altro Nocera. Antichi sembra fossero i villaggi di quel territorio, denominati *Cetara, Trasbonea, Passiano,* e *Priato,* e, più di tutti, il borgo *Metelliano,* da taluni scrittori ritenuto pel luogo ove abitò Q. Cecilio Metello, Console romano, in passando alla espugnazione dei Bruzii, nell' anno 548, da altri ritenuto luogo di delizia della famiglia Metellia.

Un autore patrio, l'Adinolfi, vuole che Marcina fosse stata distrutta da' Vandali nel 455 o poco appresso (2), e che gli abitanti si fossero rifugiati ne' vicini villaggi del territorio marcinese, specialmente nel Metelliano, ma questa opinione non è provata e non può assumersi a verità storica.

---

(1) Mommsen. *Storia romana.* Vol. I. pag. 375.

(2) Adinolfi. *Storia di Cava.* pag. 77.

V. Durante le dominazioni barbariche, e specialmente sotto i longobardi, i villaggi dianzi cennati ebbero incremento grandissimo, mentre quel che era rimasto di Marcina fu detto *loco Veteri*, ora Vietri sul Mare, dove nel 788 fu edificata una nuova città.

Nell' epoca medesima troviamo ripartito l' agro marcinese in tre distretti, *Metelliano*, di *Vetere* o Vietri e di *S. Adjutore*.

Il distretto Metelliano era il più ampio, poichè abbracciava il territorio fra la marina di Vietri, e lungo l' alveo del fiumicello Bunea e la via nocerina sino al monte S. Martino presso Nocera, girando su per i monti che confinano col territorio d' Amalfi, sino a raggiungere il primo punto di partenza.

Comprendeva i villaggi di *Metelliano*, oggi S. Cesario, il *Corpo* di *Cara*, villaggio surto all' epoca d' incremento del Monastero della Trinità, *Vetranto*, *Pasciano*, *Priato*, *Trasbonea*, *Albola*, *Raito*, *Bagnara*, *Fonti* e *Cetara*.

Il distretto di *Vetere* cominciava di là dal fiume Bunea, abbracciava l' attuale piano di Molina, e poi, retrocedendo pel monte Boturnino, perveniva alla vallata, e, proseguendo sino a Gallocanta, ritornava al mare.

Il distretto di S. Adjutore si estendea per tutto il tratto, tra Gallocanta presso Salerno, e Sapiola presso Nocera, al Nord del territorio marcinese.

Comprendeva il *Castrum S. Adjutoris*, che dicesi fondato da S. Adjutore come villaggio, e tutta la parte de' fortilizii costruita dai Longobardi, a difesa della via che menava a Salerno, sede del principato.

Comprendeva altresì varii casali e borgate, come quelli della *Maddalena*, *Casabori*, *Dupino*, *Quaranta*, *Arcara*, *Marini* e *Alessia*.

VI. Marino Freccia, nel suo libro *de subfeudis* (1), scrisse: *Episcopus Carensis exemptus est, Civitas recens est, soli Salernitani quondam situs, ab Heremo sub Cara montis con-*

(1) M. Freccia. *De subfeudis* lib. I. n. 34.

structo nomen sumpsit. In quo viri sanctissimi tenuerunt et tenent incolatum: cœnobium hodie habet celebre; loci est amœnitas, aeris salubritas.

E soggiunge:

Urbem appellata Blondus vetustatem magnam exhibet in eo loco, qui Mitilianus dicitur, et Sanctus Caesarius; sedes Normannorum ducum; fulget militibus utriusque disciplinae. Honorius tertius meminit in c. i. de off. jud. et Eugenius iij in c. insuper de testib.

E l'Adinolfi ne conchiude: che il monastero fu primo a trar nome dalla cava, che avea prestato il suolo alle celle de' benedettini; che il nome di Cava fu comunicato prima dal Monastero al Casale del Corpo, nel secolo XII; che, al cadere del secolo XIII, tal nome passò a tutta la parte occidentale e meridionale del territorio marcinese, che il titolo di *città della Cava* fu acquistato nella fine del secolo XIV. (1)

E per verità il nome di Monastero della Cava noi non lo troviamo nel Diploma di Guaimaro Principe di Salerno, in favore dell' Abate Adelferio, dell' anno 1025 (2); dacchè il diploma scritto da Alcæprando clerico, dice: *in quo ipsa ecclesia a nobo fundamine construere fecisti cum tuo espendio in nomine sancte et indibidue trinitatis a foras hanc salernitanam cibitatem* IN PERTINENTIA MITILIANENSE. *Et cripta ipsa vocatur arsicza* etc.

In una carta del 1030 (3), contenente locazione di terre, si parla del rettore della Chiesa di S. Nicola, *qui constructum est in locum beteri ubi gallucantu dicitur*, e di *una pecia de terra bacua, quod pars prephate hecclesie abet et pertinentes est abere in locum salictum* MITILIANENSE *finibus.*

Una carta del 1031 (4) con la quale Giovanni figlio di Man-

---

(1) ADINOLFI. Ibid. pag. 241.

(2) CODEX CAVENSIS. Vol. V. pag. 93. Doc. DCCLXIV.

(3) IBID. pag. 187. Doc. DCCCXXIV

(4) IBID. pag. 199. Doc. DCCCXXXII.

sone, locava a Mauro figlio di Martino, un fondo pertinente a sua moglie Senda, si parlava di questo fondo, sito *in locum qui dicitur ad forma* MITILIANENSE *finibus.*

Nell'anno 1032 (1) Madelmo e Griselaita conjugi, l'uno per la sua parte di proprietà, l'altra per la sua quarta parte, costituente il *morgencaph*, vendevano un fondo a Sergio presbitero. Madelmo parla del suo fondo in questa guisa:

Clarefacio ego jamdictus madelmus abere rebus in locum transboneja MITILIANENSE *finibus* . . .

Nell'anno 1033 (2) Jannacio e Marino Atrianense, germani, procedeano alla divisione de' loro beni, siti in Salerno, in Airola e nel territorio cavese, innanti al giudice longobardo Grimoaldo; e, nella carta, parlasi de' beni, i quali sono in communione, così:

Alia socia feci de tota et inclita rebus ipsorum germani de locum beteri, et de locum cetara, et de locum pasciano etc.

Anche il Diploma di Gisulfo II a favore di Leone Abate della SS. Trinità, dice: *Leo Abas et Monachi Monasteri Sanctae, et inseparabilis Trinitatis, foris hanc Civitatem constructi in loco, qui nominatur Mitilianus...;* e poi vi si indicano le terre e gli uomini, *Metellianenses*, e il luogo *Passiano*, e *Transboneja*, e *Albola*, e *Cetara*, e *Fonti*, e *Gallocanta*, ed il *Castrum S. Adjutoris*; ma non si parla mai di Cava.

Nell'anno 1055 troviamo una carta che accenna a tal nome; ed in altra carta del 1073, si legge: *Indolfus, Ginesolfus, Joannes et Durantus germani fili Siconi conspirati sumus pro Divina providentia et perreximus Romam ad Oratorium S. Pauli Apostoli, et invenimus ibi Dominum Petrum Abatem SS. Trinitatis de Cava, qui magnum honorem nobis fecit, et confessione ab illo de nostris facinoribus accepimus, et nimium onus pro nobis susce-*

---

(1) Codex Cavensis. pag. 212. Doc. DCCCXLII

(2) Ibid. pag. 229. Doc. DCCCL.

(3) Abignente. *Diritto Successorio* pag. 228. *Appendice.*

pit, et in Societate, et beneficio S. Monasterii SS. Trinitatis nos et nostros parentes accepit. (1)

Nel Diploma di Ruggiero Normanno del 1086, è scritto: *o venerabilis Abbas Domine Petre Monasterii Sancte, et Individue Trinitatis, quod conditum est foris hanc a Deo nobis concessam Salernitanam civitatem, juxta Metiliani Cavam . . .*

Lo stesso Ruggiero nell'altro suo Diploma del 1087 ed in quello del 1090, contenuto nella bolla di Papa Urbano II del 1092, non parla più della Cava.

Invece in una carta amalfitana del 1115 si legge:

Domino Petro Roberentissimo Abbati Monasterii religiosorum ac peritissimorum virorum, quod dedicatum est foris civitatem Salerni, ubi alla Caba dicitur, ad honorem SS. Trinitatis. (2)

Dal secolo XI troviamo adunque talvolta usato il nome di Cava, a proposito del Monastero, e solo nel secolo XIV e XV troviamo la città chiamata *della Cava*, come potrà rilevarsi da' documenti inediti, che verranno in seguito pubblicati, a conforto di questo lavoro.

VII. Le borgate e villaggi del territorio cavese crebbero rapidamente, sicchè, nel secolo XIII, ebbesi una nuova partizione del territorio istesso in quattro distretti: Metelliano, di S. Adjutore, del Corpo di Cava, e di Passiano.

Notisi che il distretto Metelliano comprese sempre Vietri colla sua marina, nonchè S. Cesario, Vetranto, Castagneto etc.

Solo nel 1806, con decreto 15 settembre, Vietri formò comune a se, indipendente dalla Cava.

Dall'antica Marcina adunque, come voglion taluni scrittori, germinò la Cava, che, prima composta di borgate meschine e sparpagliate, crebbe poi sino al punto da divenire città florente ed incantevole, celebre per la Badia, dalla quale prese nome, ricchezze ed impulso di civiltà.

---

(1) ADINOLFI. *Eod.* pag. 242.

(2) IBID...

CAPITOLO II.

Polizia Civile sotto i Longobardi.

(571-1075)

I. Degli ordinamenti civili di Cava, durante lo imperio romano e le tumultuose vicende barbariche, sino al dominio longobardo, non è utile discorrere; imperocchè se da una parte mancano documenti speciali, atti a confortare qualsiasi pensiero ed opinione, dall' altra non avrebbe la trattazione istessa alcun vero e certo rapporto con l' obbietto di questo lavoro.

Documenti, notizie, statuti... tutto si riferisce all' epoca longobarda, alla normanno-sveva, all' angioina ed aragonese, al Vicereame spagnuolo; resteremo quindi rigorosamente ne' limiti de' *fatti* certi ed indiscutibili.

II. Il territorio della Cava fu soggetto a' longobardi salernitani, e, poichè non eravi un gran centro abitato, ma piccoli e sparsi villaggi, questi dipesero onninamente dalle autorità di Salerno, nè ebbero magistrati proprii, essendo considerati come parte integrante della vicina capitale del principato.

E non vi troviamo infatti nè gastaldi, nè sculdasci, nè azionarî; invece tutto quel che attiene alla vita civile e giuridica troviamo concretato sotto l' immediata giurisdizione de' magistrati di Salerno.

Il primo documento che autorizza queste affermazioni è dell' anno 872 (1), sotto il principato di Guaiferio. Lupiciso, figlio di Lupo, permuta *(vicariatio)* con Ragimperto presbitero, un suo fondo sito nel territorio di Cava, *in loco Pria-*

---

(1) Codex Cavensis. Vol. I. pag. 99. Doc. LXXVI,

tu (1), e l'atto è rogato da *Poterico* notaio in Salerno: *Unde te Poterico notario tali tinore scribere rogabit, actum Salerno mense indictione feliciter.*

Ma assai più notevoli sono due documenti degli anni 881 ed 882 (2), sotto il principato di Guaimaro I.

Ermenando (*filius leoni de Priatu*), il quale risiedeva in *Priato* (Cava), *ubi resedeo in suprascriptum locum priato*, dona i suoi beni a Leomperto suo germano, *secundum legem de launegild*, e l'atto relativo è rogato in Salerno, *actum Salerno.*

Dunque un abitante del territorio cavese, residente in esso territorio, per stipulare l'atto di donazione, dovea portarsi in Salerno—ivi la *Curtis regia*, ivi i pubblici uffiziali, ivi il *notarius.*

Caratteristica è l'altra carta dell'anno 882. Rodelenda, figlia di Rodelupo e vedova di Polcaro, figlio di Lupo, dichiara di avere dal fu suo marito, *in die coniunctionis atque copulationis, secundum ritum et consuetudo gentis nostre langobardorum*, ricevuto il *morgencaph;* dichiara di volerne disporre a suo talento, ma di avere inteso dai dotti che non può ciò aver luogo, senza serbarsi le forme volute dalle leggi, e quindi volere ella seguire i dettami delle leggi stesse: *sic fecit notitiam lupicisi filio lupi et liodorisi filio porici, qui sunt propinquioribus parentis meis, et pariter perressimus in presentiam nandiperti gastaldi et omnibus illius adnuntiabit, ut per eius absolutionem liceret mee ipsam quartam partem vindere meamque faciendum utilitatibus.*

Ed allora Nandiperto gastaldo le dimanda, se ha altri parenti *mundualdi*, ed ella risponde che ha due figli, l'uno predato da' Saraceni, l'altro a Nocera, il quale non può venire in Salerno, perchè questa città trovasi assediata dai Saraceni istessi: *non potuit ac beniret pro ista genera-*

---

(1) *Priatu*, vernaculo idiomate, seu *Pregiato*, ob aeris amœnitatem vocatur unus ex vicis, quibus constat Municipium Cavae Tyrrhenorum. (Nota al Codex).

(2) Codex Cavensis. Vol. I. pag. 108 Doc. LXXXV- LXXXVI.

tiones barbaras saracenorum, unde in cibitate ista salernitana circumclusi sumus.

Nandiperto perciò, *pro timore omnipotenti dei et mercedem superius domini nostri et sue anime*, concede che Lupiciso e Liodoriso facciano da mundualdi, e fa procedere Rodelenda alla vendita della quarta parte, *quod legibus tollere debeo de rebus substantias ipsius polcari viri mei* IN LOCUM, QUE DICITUR MITILIANO, *ubi priatu bocatur*, a favore di Radelghiso.

Ora questo atto fu rogato in Salerno, da Inghelprando notajo, alla presenza di Nandiperto gastaldo, per Rodelenda moglie di Polcaro, abitante e proprietario di Mitiliano, villaggio di Cava; epperò è prova non dubbia, che gli abitanti del territorio cavese eran sottoposti alla giurisdizione delle autorità salernitane, mentre troviamo nel Codice Cavense moltissimi documenti, della stessa epoca, rogati in Nocera per Nocerini e innanti a giudici locali.

Nell' anno 897 (1) Ametruda monaca, *religiosa femina*, successa ne' beni del figliuolo Radelchi, morto senza eredi, volendo disporre di questi beni, si presentava a Castelchi, giudice e gastaldo in Salerno, per chiederne autorizzazione, ed ottenutala, in presenza di Castelchi e di Orso notajo, vendeva i beni tutti, i quali *ipse filio meus per duo scriptionis cartule hemtum habuit da leopenandus filio polcari, et da Rodelenda filia Rodelaupi, que est rebus ipsa in locum qui dicitur* MITILIANU, *ubi proprio priatu vocatur idest territoria, arbusta, pommiferis et infructiferis suis, ubicumque vel quomodocumque de rebus ipsa inbentus fuerit, cum inferius superiusque suis, cum proprie finis et biebus suis et usus aquarum, et cum omnia intro se habentibus.*

L' atto fu rogato in Salerno ed alla presenza del giudice e gastaldo Castelchi, il quale firmò, per primo, la *cartula venditionis;* e non è dubbio che Ametruda fosse cittadina

(1) CODEX CAVENSIS, Vol. I. pag. 137 Doc. CIX.

e proprietaria in quel di Cava, *mitilianu* o *priatu*, ed a contrarre la vendita, fosse stato necessario che ella si fosse portata in Salerno innanti al giudice e gastaldo, per esservi autorizzata.

E non bastano queste prove, dacchè ve ne ha di più concludenti.

Nell' anno 938 (1) ebbe luogo giudizio fra Johanniperto, pel cognato Pietro, Leomaro, pel nipote Giovanni, e Lindolfo, figlio di Adelperto, *in Sacratissimo Salernitano palatio, coram presentia rodelgrimi judici aliosque nobiliores homines ibidem astantibus*, per la divisione de' beni della eredità dell' avo Gisolfo, i quali beni eran siti in Mitiliano (Cava): *ipsa rebus de mitiliano, ubi modo illi residentes sunt seu et ubi nos residentes sumus*, ed erano parte in città e parte ne' casali.... *alias res tam intus civitate et foras casalibus.*

L' atto di divisione trovasi rogato da Pietro notajo e sottoscritto da Radelgrimo giudice in Salerno; e di conseguenza se ne traggono queste conclusioni: che cittadini di Mitiliano (Cava) litigarono per divisione di beni ereditarii, innanti al giudice Salernitano e nella *curtis regia* del Principe Guaimaro; che procedettero ad atto di divisione in Salerno, innanzi al giudice medesimo, pur essendo residenti e commoranti nei villaggi cavesi — cioè a dire, che i cavesi non aveano giurisdizione indipendente, nè aveano gastaldi, giudici, notai, che eran considerati come *salernitani cives.*

Una vendita dell' anno 947 (2), fatta da Leone, figlio di Rosa, a Stefano Lupo, e Giovanni, figli di Giovanni e Adelgario, Teoderico e Mirando, figli di Mauro, tutti cittadini cavesi, vendita di beni siti *in locum trasboneja, ubi proprio majano dicitur finibus mitilianensis*, è caratteristica; imperocchè vi si accenna allo avere chiesta ed ottenuta autorizzazione dal Principe Gisolfo di Salerno, e vi si

---

(1) Codex Cavensis. Vol. I. pag. 210 Doc. CLXIV.
(2) Ibid. Vol. I. pag. 226. Doc. CLXXV.

enuncia espressamente d'essersi rogato l'atto istesso *ante presentia ipsius iudicis* (Radelgrimo) *ceterisque subscriptorum testium... Salernitano palatio*, per mano di Pietro notajo.

Giovanni figlio di Adelgario e Adelgario figlio di Mauro, nell'anno 954 (1), addivenivano a convenzione con Leone ed Orso, figlio di Sergio Boccapizzola, intorno alla divisione del monte Grisolo *de locum Trasboneja ubi majano dicitur*, dopo aver litigato *in sacratissimo Salernitano palatio ante presentia radelgrimi judici et alii testes*. L'atto di convenzione trovasi rogato da Romoaldo notaro e sottoscritto da Radelgrimo giudice di Salerno.

Maraldo e Giaquinto, fratelli, donavano a Domnando e Giaquinto, figli di Amasiano orefice, i loro beni in Vetere (Vietri, allora territorio cavese) nell'anno 964 (2); e l'atto fu rogato da Antiperto notajo in Salerno.

Nell'anno 969, Pietro giudice emanava sentenza, *in sacratissimo Salernitano palatio*, per definire una lite che si agitava fra Orsolo Atrianense, figlio del quondam Marino giudice, e Giovanni Atrianense, figlio di Giovanni agnominato *Buccabitello*, per una casa *in locum beteri finibus Salernitanis, intus ipsa civitate qui fuit ibique in beteri*, e donata ad Orso da Adelmondo, figlio di Aghenardo. (3).

Nell'anno 972 Guaiferio monaco, Alferada monaca, vedova di Majone, figlio di Guaiferio, ed Aloara figlia di Alferada e di Majone, nonchè Pietro gastaldo, marito di Aloara, *pro remedium salutis anime eorum et predicti Majoni Castaldi*, donavano al Monastero di S. Arcangelo *in locum duliaria*, tutti i loro beni siti *in Pasciano et in mitiliano*. L'atto relativo trovasi rogato in Salerno da Radechi notaro. (4)

Ed altra donazione troviamo dello stesso anno 972 da Gio-

---

(1) Codex Cavensis. Vol. I. pag. 238 CLXXXIV.
(2) Ibid. Vol. II. pag. 18. Doc. CCXXVI.
(3) Ibid. pag. 61 Doc. CCLIX.
(4) Ibid. pag. 68. Doc. CCLXVI.

vanni e Leone, figli di Gutto Atrianense, ad Arechiso e Giaquinto gastaldi, di beni siti in Vetere, *ulter flubio Boneja*, i quali Giovanni e Leone, *ante subscripto notario et testes*, presentavano l'autorizzazione ottenuta dal Principe, *ostendimus concessionis a palatio, qualiter havemus licentiam et potestatem de rebus et causa nostra et judicandum, et omnia inde faciendum, qualiter voluerimus*, e facciano rogare l'atto in Salerno, da Radechi notaro. (1)

Giovanni e Leone Atrianense, figli di Gutto, e Riso, Roderico, Maraldo e Digisio figli di Maraldo, Leone e Giaquinto, nell'anno 975, *ut litem componerent*, prestavano scambievole fidejussione, *apud judicem Gaidonem* (giudice Salernitano) *circa possessionem cujusdam clusuriae et pistrini in loco Veteri et Transboneja.* (2)

Lamfreda, figlio di Magelgardo da Mitiliano, vendeva a Leone, figlio di Gutto, la quarta parte di un terreno spettantegli per successione, sito *in locum beteri ... ubi propio ad molina dicitur*; e la *cartula venditionis*, portante la data dell'anno 984, trovasi rogata a Salerno, da Giaquinto notaro. (3)

Ademario giudice spediva mandato, per mano di Giovanni Notaro, affinchè Pietro Atrianense, figlio di Sergio e Giovanni, figlio di Gutto, *in sacratissimo Salernitano palatio*, avessero composta una lite sorta fra loro.... *eo quod Joannes malo hordine introisset in rebus ipsius Petri, in Mitiliano ubi proprio dicitur Uliaria.* (4)

Nell'anno 994, Orso Fabro chiamato *caballaru*, donava e confermava al suo genero *Amelfrit*, una terra con vigna *in beteri ubi proprio gallucantu bocatur*, e la *cartula donationis* fu scritta da Alderiso notaro in Salerno.

Innanzi a Landenolfo, *comes*, ed in Salerno, nell'anno 995, litigarono Teuderico, avvocato della Chiesa di S. Maria, e

---

(1) Codex Cavensis. Vol. II. pag. 90. Doc. CCLXXXII.
(2) Ibid. pag. 69. Doc. CCLXVII.
(3) Ibid. pag. 204. Doc. CCCLXV.
(4) Ibid. pag. 205. Doc. CCCLXVI.

Disio figlio di Ingnone Presbitero, possessori di beni in Mitiliano (Cava), sostenendosi dalla Chiesa una usurpazione in suo danno fatta da Disio; e Landenolfo sentenziò: dovere esse parti dare garenzia (*guadiare*) di portarsi sopra luogo *cum judicem et notario*, per determinare i confini de' rispettivi fondi. (1)

Giaquinto figlio di Giovanni vendeva nell'anno 998 a Giovanni Atrianense figlio di Orso, una terra, *cum insitetum et aliquantum bacuum in locum transvoneja finibus militianense*, per otto tareni di oro, stipulandone l'atto relativo innanzi ad Alderiso notaro, in Salerno. (2)

Aloara *comitissa, filia Madelfrit comitis uxori Landoari comitis* e *Guaiferio comes filium ejus*, nel 1000, donavano solennemente al Monastero di S. Nicola *de Gallocanta* (sito nel territorio Cavense), dacchè esso Guaiferio era gravemente infermo ed in età minore, in virtù della legge XVI dell'anno 720 di Luitprando, molte terre e selve, site *in locis Priato, Draconea, monte Falertio et Albola ac duorum Molendinorum in Vetero Cavae.*

E la pergamena, riportata in parte nel Codice Cavense, finisce: *et taliter scribere rogavimus te dauferius notarium, actum Salerno.* (3)

Del 1008, aprile, sesta indizione, abbiamo un documento interessantissimo.

È un atto di divisione tra Madelmo, figlio di Giaquinto, Imperatissa di lui sorella e moglie di Sergio, e Pietro, figlio

---

(1) Codex Cavensis. Vol. III. pag. 22. Doc. CCCCLXXIV.

(2) Ibid. Vol. III. pag. 41. Doc. CCCCLXXXVII.

(3) Ibid. Vol. III. pag. 107. Doc. DXXXIV.

Questa carta è notevole per la sua precisa dizione, e per esservi riferita alla lettera la cennata legge di Luitprando. Vi si legge così: *et dum ego supradictus guaiferio a magna egritudo sum depreensum et infra etate me cognosco et in lege nostra langobardorum continet, ut si cuicumque ante decem et octo annos eveniat egritudo et se viderit ad mortis periculum tendere, potestatem aberet de rebus suis pro anime sue in sanctis locis, causa pietatis vel in synodochio judicare quod voluerit, et quod judicaverit rebus suam, stavilem debeat permanere.*

di Sergio ed Imperatissa, de' beni siti nel territorio cavense, Trasboneja, Raito, Albola etc.

Innanzi a Truppoaldo, *gastaldus et comes*, assistito da testimoni idonei, il quale si firma in ultimo *ego qui supra Truppoald Stolsaiz et comes*, si presentavano Madelmo, Imperatissa e Pietro, abitanti tutti e tre di Trasboneja (Cava), e comunicavano a Truppoaldo un memoratorio di divisione dell'anno 996, (decimo di Guaimaro) fra Madelmo e le sorelle Tucta ed Imperatissa, per mano di Romoaldo Notaro—il testamento di Roderiso presbitero, *qui Sasso bocabit actum Salerno, alchoin Notarius*, dell'anno 29 di Gisolfo, (962)—una cartula di permuta dell'anno 983, per Romoaldo notaro—una donazione dell'anno 980, da Madelmo ad Imperatissa, di molti suoi beni, innanzi ad Ademaro Giudice e Teodorico notaro—una permuta fra Madelmo ed Imperatissa di un fondo in Trasboneja con un altro in Salerno—una scritta di convenzione per servitù di passaggio, fra gli stessi subbietti, innanzi ad Adenolfo giudice—e, da ultimo, una *cartula donationis* di una terra, *in quo pergolatum et vinea factam abuerat in locum transbonege*, fra Madelmo e la sorella e cognato, Imperatissa e Sergio.

Dopo ciò le parti riconosceano solennemente tutte le scritture, memoratorii e cartule anzidette, confermavano la divisione fatta per mano di Romoaldo notaro, e stabilivano nuovi patti intorno ad un molino edificato da Madelmo e da Stefano, monaco, *in locum beteri*, ed intorno agli altri beni ed alle locazioni di questi, dando reciproca garenzia di starsene alla convenzione e minacciando della composizione di cento soldi di oro costantiniani il contravventore. (1)

Ebbene, qual dubbio potrebbe accamparsi intorno agli estremi che voglionsi provare, a base di questo documento, se essi ne rampollano in maniera evidentissima?

Si tratta di divisione ereditaria di beni siti nel territorio cavense, e fra persone abitanti quel territorio, di beni cioè

---

(1) Codex Cavensis. Vol. IV. pag. 103 a 107 Doc. DCII

siti in Transboneja, Mitiliano, Raito *et coetera*, e fra' figli e il nipote di Giaquinto, *genitor illorum in quo (loco Transbo nege) residentes fuit;* e questa divisione è fatta solennemente innanti allo *stolsaz* della Corte Salernitana, dacchè trattasi di beni pertinenti a donna e ad un minore, e l'esercizio del *mundeburdium regis* è evidentemente necessario.

Di conseguenza, non può contrastarsi che su questa importante pergamena possa concludersi: nel 1008 i cittadini ed abitanti del territorio cavese essere sempre soggetti alla giurisdizione salernitana, e non avere ancora giudici, gastaldi od azionarii proprii.

Anche nel 1013 Adelghisa, Fosca, Diletta e Berengario, abitanti nel territorio Salernitano, (non nella città di Salerno) donano ad Orso, figlio di Giovanni, i loro beni in Transboneja, innanti a Ragemprando giudice e per mano di Giaquinto notaro, con atto rogato in Salerno. (1)

E nel 1018 Leone Atrianense vendeva a Monda sua cognata, i suoi beni siti in Transboneja, *finibus mitilianense*, con atto per Notar Ademaro, rogato in Salerno. (2)

Nel 1020, innanzi a Giovanni, giudice Salernitano, Sergio Calendola ed Alfonso divideano beni siti *in loco Albole* (Cava). (3)

Pietro, figlio di Giovanni Virino, e Tauro, figlio di Pietro, vendevano a Monda, moglie di Giovanni Atrianense, una terra in Majano, *finibus mitilianense*, per due tareni d'oro, e l'atto relativo era rogato da Alderiso notaio in Salerno. (4)

Ma una pergamena assai notevole è quella del 1023, mese di maggio sesta indizione, dappoichè contiene l'autorizzazione del giudice Ragemprando, della Corte Salernitana, al minore Sergiolo figlio di Amato, per la vendita di un fondo, esercitandosi da Ragemprando istesso la prerogativa altissima del *mundeburdium regis*, la tutela cioè degli interessi de' minori.

---

(1) Codex Cavensis. Vol. IV. pag. 223. Doc. DCLXII.
(2) Ibid. Vol. V. pag. 7. Doc. DCCXIII.
(3) Ibid. Vol. V. pag. 24. Doc. DCCXXI.
(4) Ibid. Vol. V. pag. 52. Doc. DCCXXXIX.

E non può farsi a meno di ricorrere col pensiero alla bella legge di Luitprando (XVI anno 720), con la quale fu stabilito, inviarsi *personam deum timentem de sua presentia qui hoc opus sapienter consideret ut ad ipsum infantulum aliqua damnietas contra rationem aut per neglegentia minime perveniat.*

Ed è commovente la semplicità della narrazione che Ragemprando premette al suo responso; poichè quel giudice si esprime così: *et dixit michi ipse infantulus, ut fame et nuditatem aberet et non abere nullum remedium, quomodo bibere potere; in simul et dixit michi, ut ipse suo genitor a plurimis temporibus mortuus est, propterea benit ad nos ipse infantulus et dixit michi ut haberet ille una pecia de terra cum silbe cum aliquanta bineola deserta in locum beteri a super flubio boneja et a super bia qui pergit ad nuceria, et bolerent illam benumdare, ut tempus famis ebadere, et ille exinde bestire et calciare, ut de ipsa fame non moriantur.*

Quanta verità in questo barbaro idioma, quanta efficacia, e come si è lontani dalle frasi roboanti dei nostri tempi bugiardi! Ragemprando adunque concede la facoltà, e Sergiolo vende a Sergio, greco, il fondo, per otto soldi di oro, quattro tareni per soldo; e la sentenza e l'atto sono rogati in Salerno, da Giaquinto notaro. (1)

Fino all'anno 1023 adunque, non può dubitarsi che il territorio e gli abitanti della Cava furono interamente sottoposti alla giurisdizione de' longobardi di Salerno, furono considerati come parte della capitale del principato, senza avere magistrati proprii.

E si comprende perfettamente la ragione di un tal fatto, dacchè l'agro e i villaggi della Cava sono così vicini a Salerno da formarne parte integrante, tantoppiù quando si consideri, che per la Cava era l'unica via che menava a Napoli ed a Capua, e quella vallata, essendo di grande impor-

(1) Codex Cavensis. Vol. V pag. 66. Doc. DCCXLVIII.

tanza militare, dovea stimarsi utile da' principi longobardi esercitarvi la *immediata giurisdizione.*

II.—Nell'anno 1025 (Marzo. VII. Indizione) seguì un primo fatto di eccezionale importanza, in ordine alla polizia civile del territorio cavese, un fatto che inizia un êra nuova.

Guaimaro III e Guaimaro IV, padre e figlio, donarono a S. Alferio, Abate della Trinità di Cava e loro congiunto, una parte del territorio cavese, cioè a dire: la chiesa e il monastero della SS. Trinità con le terre, vigne, selve, arbusti, rupi, e tutto quel che era compreso ne' seguenti confini—fra il vallone *Giniolo* e il fiumicello *Selano*, dalle rupi sul Monastero, sino al *Sasso Vivo.*

Que' principi donarono, non solo la sudetta estensione di terreni *cum omni intro se habentibus et suis pertinentiis*, *et cum vice de viis et anditis,* colla clausola *ut amodo et semper in tua et de tuis successoribus, qui in ipsa ecclesia prefuerint, sint potestatis illud tenendum, dominandum, possidendum et omnia exinde faciendum quod volueritis...*; ma tutto ciò concessero colla esenzione assoluta *a pars reipubblicae in sua potestate et arbitrio, et non habeamus potestatem, nec nos nec successoribus nostris exinde tollere nec pensionem, nec censum, nec plateaticum, nec qualiscunque serbitium vel dationem.*

Inoltre concessero il fiume, colle rive, e col diritto di disporne a piacimento, di farvi chiuse e molini, di ricavarne ogni e qualsiasi utilità.

E fin qui non v'è altro che concessione di beni immobili e de' diritti di regalia, quello sul fiume Selano, e quelli per censi, plateatico o servizio qualsiasi da parte del concessionario; ma là dove si rivela intera la concessione feudale, si è proprio in fine della preziosa pergamena, dacchè vi si dice: *Item concedimus tibi jamdicto domno Adelferii abbati,* OMNIBUS LIBERIS ILLIS HOMINIBUS QUI IN OMNIBUS SUPRADICTIS REBUS SUNT, VEL FUERINT HABITANTES, UT SEMPER SINT LIBERI ABSOLUTI A PARS REIPUBLICÆ, *et non habeamus potestatem nec nos, nec successores nostros eorum tollere aut facere tollere pensionem, nec plateaticum,*

nec qualiscumque censa vel dationes, nec quolibet serbitium eorum tollere aut imponere vel exigere querantur; set semper a partibus reispubblicis securis et liberis persistant sub defensione et protectione tuaque domni adelferii abbati et de successoribus tuis qui in ipso monasterio prefuerint.

Ora da questo documento risultano gli estremi, gli elementi precipui di una concessione feudale, dappoichè v' ha la formola della perpetuità *(ut semper in tua et de tuis successoribus sint potestatis)*, vi ha la concessione di *beni immobili*, e vi ha la concessione della *giurisdizione sugli abitanti.* È vero che manca il vincolo di fedeltà e quello del militare servizio, ma è vero altresì che la prima condizione può ritenersi implicita e la seconda ripugnava alla piccola estensione del beneficio e al carattere del concessionario. Altronde ben si sà che il feudo, in queste nostre provincie, nato coi longobardi, fu organizzato e disciplinato dai Normanno-Svevi.

Quel che è certo, quel che non può revocarsi in dubbio, si è appunto che nel 1025 l' Abate di Cava ebbe giurisdizione piena su parte del territorio cavese e su parte degli abitanti del territorio medesimo.

III. — Gisulfo II principe di Salerno, nell' anno 1058, estese la concessione di Guaimaro, a tutto il territorio cavese, compreso il *Castrum Sancti Adjutoris,* Albola, Cetara e Fonti. (1)

Ed in forza della nuova concessione, la quale è evidentemente di natura feudale, dacchè è la prima cartula di quell' epoca, la quale parli di feudo, *(Similiter confirmamus sive demania sive feudalia fuerint, tam in vassallis quam in terris stabilibus, sive mobilibus)*, l'Abate acquistò la giurisdizione su tutti gli uomini del territorio di Cava: *Concedimus etiam* (dice il diploma) *ad honorem S. Trinitatis et reverentiam sanctitatis tuae, Pater Leo Abbas, et amore Domini Alferii qui fuit Pater noster spiritualis, et Ab-*

---

(1) Abignente. *Diritto Successorio.* pag. 227. Appendice.

bas jamdicti Monasterii, atque propter remissionem peccatorum nostrorum et Dominae Gemmae Principis nostrae, et Guaimarii filii nostri, ut omnes homines qui habitant, sive habitaverint in Castello S. Adjutoris, et pertinentia ejus, et in locis Passiano, Metiliano, et pertinentiis eorum, et in Transboneja, quam a nobis tenet Vibus Visconte, et in loco Albolae, Cetarae et Fontis, omnia tributa, pensiones angarias et perangarias tam pro terris, quas tenent intra fines inferius distinctos, quam pro personis eorum, atque salutes quas nostrae camerae, sive pro terris quas laborant juxta ritum regionis, vel Dominii debuerint, totas tibi, tuisque successoribus dent et exsolvant in perpetuum, remota omnium contradictione.

E più giù rifermasi quanto attiene alla giurisdizione sugli uomini del territorio:.... *et de omnibus morantibus et moraturis intra ipsum dominaberis* . . . . . .

Nulla nobis in ipso tenimento et in hominibus intra ipsum morantibus sive commoraturis jurisdictione sive potestate reservata.

. . . . . .

Et concedimus in eodem monasterio ut omnes liberi homines, quando ad habitandum in res ipsius monasterii intraverint et sui vassalli esse voluerint, nullum censum, angariam, vel pensionem, partibus nostrae reipubblicae facient sed quidquid nostrae Reipubblicae persolvere debuerint, tibi et successoribus tuis et partibus ipsius Monasterii dent et persolvant, aut Portaticum in nostro principatu vel Plateaticum et in hac civitate dent, tam si vendiderint aliquid, et emerint; quam et illi qui et ab ipso Monasterio, et ab eis emerint, seu quoque modo acceperint. Et concedimus in ipsi Monasterio, omnes res mortuorum et sine heredibus mortuorum quocumque rebus ipsius Monasterii conjunctae sunt et fuerint, ut tu et successores tui et partes ipsius Monasterii semper eas securiter habeatis ad faciendum quod volueritis de ipsis.

Giurisdizione piena adunque sul territorio e sugli uomini della Cava si ebbe concessa l'Abate Leone, diritto di acco-

mandarsi i nuovi abitanti del territorio istesso, e perfino il diritto della *Curtis Regia* longobarda, di succedere a quelli i quali non lasciassero eredi, o come orbi, in tutto o in parte, fossero considerati, secondo le leggi 153, 158, 159, 160, 163, 171, 174, etc., dello Editto di Rotari e le leggi 33 dell'anno 11.° e 77 dell'anno 14.° di Luitprando.

Esercitò l'Abate della Trinità questa giurisdizione, ed in qual maniera?

Creò magistrati, mutò la polizia civile nel territorio a lui concesso?

Son questi i problemi i quali si presentano subito innanzi alla mente, e che richiedono una soluzione, il più possibile precisa.

IV. Non risulta da alcun documento dell'epoca (1025 al 1123) che l'Abate della SS. Trinità avesse esercitata la giurisdizione, così come l'ebbe dai principi longobardi concessa, in tutta la sua pienezza, nè che avesse nominati notai e giudici ne' diversi casali.

Risulta invece da un atto del Febbraio 1032 (1), che Madelmo figlio di Giaquinto, possessore di beni *in locum transboneja mitilianense finibus*, vende una vigna con selva *in loco transboneja*, con l'approvazione della moglie Griselaita, pel quarto spettantele a titolo di *morgencaph*, a Sergio presbitero, figlio del fu Gregorio de Marciano, *coram presentiam Grimoaldi comiti et judici, et ipse comes et judex griselaita interrogavit et inquisivit, ne forte aliqua violentiam esset partibulam.*

L'atto di vendita fu rogato da Mirando notaio, in Salerno, e sottoscritto da Grimoaldo istesso, giudice Salernitano, e ciò dopo sette anni dacchè quel territorio erasi concesso all'Abate Cavense; il che induce nel pensiero che non fu esercitata interamente la giurisdizione dall'Abate medesimo, ne' primi tempi, e che gli abitanti al Monasterio soggetti, seguitarono di fatto a soggiacere alla giurisdizione salernitana.

---

(1) Codex Cavensis. vol. V. pag. 212 Doc. DCCCXLII.

Ma confessiamo pure che questa opinione non potrebbe essere accolta come sicura, sia perchè un sol documento non può essere tenuto per decisivo, e sia pure perchè potrebbe sostenersi che gli Abati esercitarono sì la giurisdizione sugli uomini della Cava, ma compatibilmente alle instituzioni nuove, le quali fu necessario stabilire, e compatibilmente allo sviluppo delle instituzioni medesime; imperocchè non ad un tratto poteano essi creare e giudici e notai, nè ad un tratto stringere in un pugno le forze e i subbietti asserviti al loro dominio.

Per verità a noi sembra più verosimile la opinione che verremo ora esponendo, perchè fondata sulla osservazione de' fatti.

I Normanni si impadronirono di Salerno nell' anno 1075, e noi fino a quest' epoca ed anche più oltre, cioè fino all' anno 1123, non troviamo traccia della giurisdizione esercitata dagli Abati.

E poichè all'epoca delle concessioni di Guaimaro (1125) e Gisulfo II (1058), gli Abati medesimi erano dedicati ed assorti più nelle cose spirituali e religiose che negli affari della politica (1), erano più intenti alla diffusione delle credenze che al dominio civile, ben si comprende come lo esercizio di questo dominio loro concesso, non fosse così vivo e forte, come quello d'un principe, e la giurisdizione sugli uomini del territorio si svolgesse a que' tempi in maniera del tutto imperfetta.

S. Alferio sottraevasi alle premurose cure, agli onori della Corte di Guaimaro III, e rifugiavasi nella Grotta Arsiccia o Cava metelliana, fondandovi il Monastero, dove in età longeva moriva (1050) digiunando e pregando; e S. Leone esercitava la carità verso gli abitanti poveri di quelle contrade, vendendo le legna de' boschi, per comprarne del pane.

A questi Abati virtuosi e pii, furono concesse da Guaimaro e Gisulfo terre, vassalli e giurisdizione; ma il carattere,

---

(1) P. Guillaume. *Essai Historique sur l' Abbaye de Cava* pag. 20 a 29.

omnibus cellis eisdem monasteriis pertinentibus; ut remoto omni requisitione pubblica vel conditione nostra fiscali in potestate sint semper prephati Domini Abbati et successorum ejus et partium ipsius monasterii. Et liceat ei et successoribus ejus et partium ipsius Monasterii contra omnes, etiam et contra nos, nostrosque heredes illos legaliter defendere et rationabiliter semper sub potestate predictis Monasteriis sunt habere. Et non liceat cuiquam de ejus hominibus, sine voluntate predicti Domini Abbatis et successorum ejus, de locis Monasteriorum, vel pertinentiis ejus in locum alium, sub nostra potestate transire vel transmutare; quod si aliquis presumpserit, liceat ipsi Domino Abbati et successorum ejus et partium ipsius Monasterii per hanc concessionis nostre et confirmationis cartulam ubique eos requirere et ad rem Monasteriorum revocare.

Etenim a Deo concessis nobis filiis nostris, vel a riccomitibus et auctoribus nostre Reipublice quolibet tempore de hac nostra concessione ulla contrarietas predictis Monasteriis inferatur.

Veramente la esenzione era stata concessa ripetutamente da Guaimaro e Gisulfo, sicchè questa di Roberto potrebbe apparire una inutile ripetizione; ma non sarà tale per chi si farà a considerare le condizioni politiche e sociali di quel tempo. A prescindere dalla necessità che ogni nuovo signore può e dee sentire, di rassodare il suo dominio sopra cose ed uomini non abituati al medesimo; ove si ricordino le procelle, le guerre atroci di quell' epoca, in cui i Normanni, fomentando le discordie fra gli ultimi principi longobardi, si impadronirono di queste provincie, mentre i Saraceni d'altra parte, nelle continue loro scorrerie, vi commettevano ogni sorta di rapine e di barbarie, si comprenderà altresì che i vassalli del Monastero, gli uomini abitanti il territorio di Cava, ora per necessità di protezione e difesa (che i religiosi non poteano fortemente e assiduamente accordare) ora per desiderio di maggiore libertá, sfuggivano, con frodi, alla giurisdizione della Badia Cavense.

E poichè quella triste condizione durò molti anni, e le frodi si ripetevano e generalizzavano, dovette parer necessaria una riconferma dell'antica concessione, tanto all'Abate quanto al Principe, con l'aggiunta assai significativa, per la quale si proibiva, in maniera assoluta, ai vassalli, di sfuggire al dominio del Cenobio ed accomandarsi ad altro signore.

III. Riccardo, figlio di Drogone, nel maggio 1081, donava al Monastero della Trinità i monasteri di S. Angelo, S. Caterina e S. Vito con tre vassalli di Mutula, e due di Massafra, e il diritto di pesca in tutte le terre del monastero, esente da qualsiasi peso o requisizione (1).

Il Duca Ruggiero, nel Maggio 1086, donava al Monastero medesimo il porto di Vietri, con tutte le sue pertinenze, col diritto di riscuotere tutti i fiscali dagli uomini o navigli, così come fin allora li avea riscossi la Corte Regia. E nell'ottobre dell'anno medesimo facea, in altro diploma, conferma delle concessioni precedenti sulle terre ed abitanti della Cava, in termini assai più espliciti:.... *concedimus in ipso Monasterio SS. Trinitatis omnes homines, qui habitant in loco Metiliano et in loco Passiano, atque in vicinis locis, et per fines, et vocabula, et pertinentias ipsorum locorum, intra hos videlicet fines, vel qui habitaturi sunt. . . . . cum uxoribus et filiis et omnibus rebus eorum stabilibus et immobilibus, ubique pertinentibus, et integras omnes res, quas nobis et nostrae reipublicae pertinuerit et pertinet in suprascriptis locis. . . . . quocumque modo, cum omnibus intra ipsas res habentibus, cunctisque earum pertinentiis, cum vice de viis earum et muniminibus ex eis continentibus.*
Donantes eisdem hominibus pro amore ipsius loci, ut in toto Principatu Salernitano a Fluvio qui dicitur Siler usque Fluvium de Schifato, non solvant plateaticum ad Monasterium praefatum de ipso plateatico, et de quocum-

(1) Guillaume. *Op. cit. App.* pag. XI.

que servitio, vel adhoamento in cunctis possessionibus suis, que modo habet, et in antea habebit, totaliter volumus esse liberum et exemptum.

Et si de vasallis nostri, vel aliorum dominorum ad dominium jam dicti Monasterii voluerint transire, aut in ipso se, et sua offerre, licite hoc facere possint sine contradictione alicujus, nisi fuerint serras, vel angarius etc., omnes ipsi homines, qui supradictum est, in supradictis locis per supradictos fines habitant, et habitaverint, quidquid nobis, et nostrae Reipublicae facere, dare et persolvere debuerint tibi, tuisque successoribus et parti vestri Monasterii faciant, dent et persolvent (1).

Conferma adunque del dominio, concessione nuova di tutto quel che nell'agro cavese non ancora era stato trasferito al Monastero, esenzione assoluta degli uomini della Cava, dal Salario al Sarno, da plateatico, adoamento ed ogni altro servizio, estensione da ultimo a tutti i vassalli del Principe e di altri signori, del diritto di accomandarsi o di offrire i proprii beni al Monastero medesimo.

IV. Lo stesso Ruggiero, nel maggio 1087, confermando le donazioni precedenti di Guaimaro, Gisulfo e di tutti gli altri successori e signori, e specialmente il *Castrum S. Adju-* [illegible] *quod omnes homines habitantes et* [illegible] *tenimentum et in praedictis* [illegible] *praedicto, omnia tribu-* [illegible] *angarias, tam reales quam* [illegible] *dare et persolvere ha-* [illegible] *et arma propria, ut ser-* [illegible] *ad nostras sub cer-* [illegible] *fiscali quaterno a-* [illegible] *Abbati tradi fe-* [illegible] *debuerint, dent et* [illegible] *ad ipsius requisi-* [illegible] *expedire; nulla nobis*

in ipso tenimento et in hominibus intra ipsum morantibus seu commoraturis aut successoribus nostris jurisdictione, sire potestate reservata.

..... concedimus et confirmamus ut libere ab hominibus, vaxallis ipsius Monasterii Tu et successores tui recipias juramentum et homagium fidelitatis sicut nos facimus et exigimus a vaxallis nostris, nulla licentia a Repubblica vel Curia super hoc petita, vel impetrata.

Nihil nobis et Reipubblicae nostrae in vaxallis ipsius Monasterii reservantes, nisi tantum criminalem potestatem . . . . . .

. . . . . .

Prohibemus, et sancimus in perpetuo, quod nullus sive vaxallus sive quivis alius aliquid de bonis, que ab eodem Monasterio tenent, vel habuerint, ubicumque fuerit, alicui rendere, pignorare seu in alium quomodolibet transferre, vel alienare presumat, partibus ipsius Monasterii irrequisitis; et si secus fiat, nullius firmitatis existat, longinquitate temporis in hoc aliquatenus non obstante, statuimus insuper ut nullus noster feudatarius, vel quivis alius preter Ecclesiasticam personam, habens bona stabilia, intra fines subscripti tenimenti, rendere seu alteri qualitercumque obbligare presumat, partibus ipsius Monasterii irrequisitis, et sin aliter factum fuerit, utrique contrahentes, careant jure suo, et partibus ipsius Monasterii liberum sit bona ipsa per se capere et tenere et satisfacere nostrae Curiae de Terris praetio competenti.

Indi conferma al Monastero il Feudo donato da Salperto, nonchè il *juspadronatus* su varie chiese di Erchia, Cetara, Majori, *et coetera*; e poi prosegue:

Propterea statuimus et edicto perpetuo confirmamus, ut nulla persona habens bona stabilia intra suprascriptum tenimentum possit bona ipsa legare vel in alium transferre partibus ipsius Monasterii irrequisitis, quoniam totum et merum dominium ipsius tenimenti, tibi tuisque successoribus, et partibus ipsius Monasterii in perpetuam elemosinam condonamus; et quicumque tenent, vel tenue-

que servitio, vel adhoamento in cunctis possessionibus suis, que modo habet, et in antea habebit, totaliter volemus esse liberum et exemptum.

Et si de vaxallis nostri, vel aliorum dominorum ad dominium jam dicti Monasterii voluerint transire, aut in ipso se, et sua offerre, licite hoc facere possint sine contrarietate alicujus, nisi fuerint servus, vel angarius etc., omnes ipsi homines, qui supradictum est, in supradictis locis per supradictos fines habitant, et habitaverint, quidquid nobis, et nostrae Reipublicae facere, dare et persolvere debuerint tibi, tuisque successoribus et parti vestri Monasterii faciant, dent et persolvent (1).

Conferma adunque del dominio, concessione nuova di tutto quel che nell'agro cavese non ancora era stato trasferito al Monastero, esenzione assoluta degli uomini della Cava, dal Silaro al Sarno, da plateatico, adoamento ed ogni altro servizio; estensione da ultimo a tutti i vassalli del Principe o di altri signori, del diritto di accomandarsi o di offrire i proprii beni al Monastero medesimo.

IV. Lo stesso Ruggiero, nel maggio 1087, confermando le donazioni precedenti di Guaimaro, Gisulfo e di tutti gli altri antecessori e signori, e specialmente il *Castrum S. Adjutoris*, soggiungeva: *ita quod omnes homines habitantes et habitaturi intra praedictum tenimentum et in praedictis locis sive casalibus atque castro praedicto, omnia tributa, pensiones, angarias et parangarias, tam reales quam personales, quas nostrae camerae dare et persolvere habuerint, tam ad eorum expensas et arma propria, ut servientes, qui defensati dicuntur, quam ad nostras sub certis diebus et tempore, sicut in nostro fiscali quaterno apertius declaratur, quem eidem Domino Abbati tradi fecimus, et assignari dare, et persolvere debuerint, dent et persolvant partibus ipsius Monasterii ad ipsius requisitionem, ubicumque eis visum fuerit expedire; nulla nobis*

---

(1) Adinolfi. *Op. cit.* pag. 289.

in ipso tenimento et in hominibus intra ipsum morantibus seu commoraturis aut successoribus nostris jurisdictione, sive potestate reservata.

..... concedimus et confirmamus ut libere ab hominibus, vaxallis ipsius Monasterii Tu et successores tui recipias juramentum et homagium fidelitatis sicut nos facimus et exigimus a vaxallis nostris, nulla licentia a Repubblica vel Curia super hoc petita, vel impetrata.

Nihil nobis et Reipubblicae nostrae in vaxallis ipsius Monasterii reservantes, nisi tantum criminalem potestatem . . . . . .

. . . . . .

Prohibemus, et sancimus in perpetuo, quod nullus sive vaxallus sive quivis alius aliquid de bonis, que ab eodem Monasterio tenent, vel habuerint, ubicumque fuerit, alicui vendere, pignorare seu in alium quomodolibet transferre, vel alienare presumat, partibus ipsius Monasterii irrequisitis; et si secus fiat, nullius firmitatis existat, longinquitate temporis in hoc aliquatenus non obstante, statuimus insuper ut nullus noster feudatarius, vel quivis alius preter Ecclesiasticam personam, habens bona stabilia, intra fines subscripti tenimenti, vendere seu alteri qualitercumque obbligare presumat, partibus ipsius Monasterii irrequisitis, et sin aliter factum fuerit, utrique contrahentes, careant jure suo, et partibus ipsius Monasterii liberum sit bona ipsa per se capere et tenere et satisfacere nostrae Curiae de Terris praetio competenti.

Indi conferma al Monastero il Feudo donato da Salperto, nonchè il *juspadronatus* su varie chiese di Erchia, Cetara, Majori, *et coetera*; e poi prosegue:

Propterea statuimus et edicto perpetuo confirmamus, ut nulla persona habens bona stabilia intra suprascriptum tenimentum possit bona ipsa legare vel in alium transferre partibus ipsius Monasterii irrequisitis, quoniam totum et merum dominium ipsius tenimenti, tibi tuisque successoribus, et partibus ipsius Monasterii in perpetuam elemosinam condonamus; et quicumque tenent, vel tenue-

rint bona stabilia ipsius Monasterii, quocumque titulo coram te, tuisque successoribus et partibus prefatis Monasterii de bonis ipsis possis Tu et successores tui auctoritate hujus nostri Privilegii, quoties juxta causa emerserit, ad tuum vel praedicti Monasterii examen, et judicum vocare, et pro ipsis et contra ipsos sententia libere pronunciare justitia mediante, appellatione super hoc ad nostrum auditorium penitus interdicta, jure positivo vel consuetudinario in hoc aliquatenus non obstante; et quoties dubitatio seu quaestio orta fuerit de bonis stabilibus existentibus intra territorium ipsius Monasterii, hujusmodi altercatio coram partibus praedicti Monasterii terminentur; sic super his tibi, tuisque successoribus indulgentes auctoritatem plenariam sicut nos tenentes feuda nostra, qualiter ea tenent Docturi, ad nostrum judicium cogimus et nos vocamus: Eximentes Monasterium ipsum, et vaxalles ipsius, quoad nos ab omni jugo servitutis, seu censu Marinariae: Indulgentes tibi et successoribus tuis liberam potestatem compellendi et revocandi ad ipsius Monasterii dominium praedictum servientes defensatos et eorum heredes quocumque suum transtulerint incolatum. (1).

Questo diploma di Ruggiero da taluni, come dall' Adinolfi, si volle interpretare non per concessione feudale, sol perchè vi si parla di *homines*, di *servi defensati* e non di vassalli. Forse quel bravo scrittore fu tratto a tale opinione dal soverchio amore pel natio loco e dal desiderio di dimostrare la perenne libertà de' cavesi, anche in tempi, nei quali tutti furono o vassalli regii, o vassalli dei baroni.

E non pensò che, se libertà si ebbero i suoi concittadini, nella ferrea epoca feudale, non fu già per mancanza di diritti negli Abati, ma per magnanimità de' medesimi.

Tutti i diplomi anteriori a quello del 1087 di Ruggiero normanno, tutti sono concessioni feudali, tutti intendono attribuire agli Abati la piena giurisdizione sugli uomini del

(1) Adinolfi *Op. cit.* pag. 290

territorio, senza distinzione di persone, senza distinzione fra gli abitanti della terra e gli uomini liberi, i quali, entrando ad abitare nelle terre del monastero, avessero voluto spontaneamente farsene vassalli (1).

Ma, se dubbio mai potesse sorgere, non sarebbe certamente a proposito del Diploma del 1087; imperocchè in esso, non solo si attribuiscono i diritti fiscali e la giurisdizione sugli uomini tutti, abitanti nel tenimento cavese, e non esclusivamente su' servi defensati, ma si parla ancora del giuramento ed omaggio di fedeltà, da prestarsi *ab hominibus, et vaxallis ipsius Monasterii,* senza licenza o permesso del Sovrano; della giurisdizione civile, della proibizione agli uomini del territorio, anche se feudatarii, di trasferire i beni ivi esistenti, *irrequisito Monasterio,* e vi si compendiano i diritti concessi, qualificandoli di *auctoritatem plenariam sicut Nos tenentes feuda nostra.*

Ora non può comprendersi, a nostro giudizio, una terra libera con uomini liberi, quando questi uomini, senza distinzione, debbano pagare i fiscali ad un signore, prestargli omaggio e fedeltà, servigii con armi e danaro, quando in essa terra, anche se vi dimori un feudatario, costui non possa vendere i beni, in essa siti, senza permesso di quel signore, quando infine il potere e il dominio di costui si assomiglia dal concedente al potere sovrano. Quella terra e quegli uomini non sono liberi verso il signore, nè possono dirsi cittadini di città regia, quando il Sovrano ha trasferiti in altri tutti i suoi diritti.

Divenne, è vero, Cava università di Regio Demanio; ma non per mancanza di diritti feudali nell'Abate della SS. Trinità, sibbene perchè quei religiosi stimarono miglior cosa l'ossequio e l'amore delle popolazioni, anzichè la cieca e servile loro obbedienza, perchè ne' tempi in cui i cittadini di di quel territorio tentarono sottrarsi alla giurisdizione del Monistero, non trovarono potenti ostacoli ne' miti successori

(1) Adinolfi. *op. cit.* pag. 263.

di S. Alferio, memori delle virtù antiche ed immuni della proterva fierezza de' baroni verso i vassalli.

V. Il diploma di Ruggiero del 1087 toglieva però agli Abati la giurisdizione criminale; ma, con diploma posteriore del 1092, che si rinviene consacrato nella Bolla del Papa Urbano II (1), fu riconcessa.

Difatti si legge: *et ut de ipsis hominibus liberam Curiam et forisfacturas omnes sine ullo Bajulo suo vel magistrato habeatis, et in Curia ipsius Monasterii per ejus summosam veniant ad justitiam faciendam et a judicibus quos eis statueritis, debeant rationabiliter judicari (quos et Notarios publicos statuendi liberam vobis tribuat facultatem) tam in causis civilibus, quam in criminalibus omnibus, praeter in illis causis de quibus condemnati legitime debent mori; De aliis autem criminalibus omnibus, de quibus penam aliam, absque morte, subire debebunt, quidquid volueritis faciatis: similiter et de Duellis causis intervenerint; appellationes vero si ipsis vestris hominibus fuerint opportune ad vestram Curiam appelletur, quoniam quidquid in predictis hominibus locorum ipsorum, et in Tenimento, in quo morantur, posset ipse Dux et ejus successores exigere, statuere et ordinare, statuendi ordinandi et exigendi vobis perpetuo tribuit potestatem.*

Ruggiero concesse ancora un'altro diritto agli Abati, quello cioè di liberare gli uomini del territorio dalla condanna di morte o da altro supplizio; rifermò quello di poter ricevere donazioni ed offerte di beni, e da ultimo ripetette la concessione di Gisulfo II, in ordine alle eredità vacanti: *Si vere aliquis tam de vaxallis ipsius Monasterii, quam de aliis tenens de bonis suis stabilibus vel mobilibus, sine herede legitimo et naturali decesserit, vel forisfactum fecerit, per quod ipsa ad manus Reipubblice de jure possint appellari, licitum sit vobis per vos, eadem bona ad*

---

(1) Adinolfi *Op. cit.* pag. 294.

vestrum dominium revocare, omnii sua heredum, successorum, suorumque officialium contradictione remota.

VI. Lungo sarebbe enumerare tutti i diplomi de' Normanni, in favore della Badia della Trinità; ma, poichè non tutti riguardano il territorio cavese, sibbene altri luoghi di queste provincie, esorbiteremmo dal compito nostro, ove ne facessimo parola.

Faremo quindi cenno del Diploma di Guglielmo il Malo all' Abate Marino, e dell'altro concesso da Baldovino IV Re di Gerusalemme.

Nell' Aprile 1154 adunque Guglielmo il Malo, in Palermo, innanzi a' magnati del regno, accolse Marino Abate, il quale gli mostrò i diplomi sin qui enumerati.

Il Re Normanno, dopo aver confermate le concessioni dei suoi antenati, soggiungeva: *libere et absolute in locis prefatis Monasterii et pertinenciarum eorumdem valent ipse (Abbas) et successores ejus Judicem et notarium pubblicum ordinare, nec non vassallum aut vassallos ipsius monasterii ad militiam promovere, nihil nobis in hominibus in locis ipsius monasterii, seu qui moraturi sunt, jurisdictionis vel honores reservantes; sed et totam et integram potestatem ipsi abbati et successoribus suis atque ipsi monasterio super hominibus eorumdem locorum in perpetuum concedimus et confirmamus adeo quod in nullo nobis et nostre reipubblice teneantur, nisi in criminali judicio tantum, quod nobis et prefate nostre reipubblice totaliter reservamus, sicut in suo privilegio dux Rogerius, noster proavus, constituit et mandavit.*

Viene adunque, con questo diploma, ultimo de' Normanni, rifermata la concessione feudale all' Abate Cavense, e più precisamente stabilita la sua giurisdizione piena su tutti gli uomini dimoranti nel territorio; solamente si fa eccezione di nuovo per la giurisdizione criminale, dacchè già era stata riavocata al potere regio da Ruggiero, nel celebre Parlamento di Ariano (1140), del quale Romualdo Guarna scrisse: *Rex Rogerius, perfectae pacis tranquillitate po-*

tius, pro conservanda pace, Camerarios et Iustitiarios per totam Terram instituit.

Da ultimo Baldovino IV di Gerusalemme, con diploma del dì 8 Novembre 1181 (1), accordava all'Abate di Cava la esenzione da tutti i diritti per i navigli del Monastero, i quali si recavano in quelle plaghe lontane. Il che ci dimostra lo sviluppo del commercio, a mezzo e per conto della Badìa, da' porti di Vietri e Fonti, dietro le concessioni avutene da' principi longobardi e normanni. Di un simile diploma concesso da Baldovino a' Pisani, nell'anno seguente 1182, riferisce il Muratori (2).

Abbiamo finora enumerate le diverse concessioni de' Normanni, ne abbiamo esaminata la estensione; ora a noi incombe il dovere di riscontrare se e come, da elementi indiscutibili di fatto, risultino applicati e svolti i diritti eminenti della Badìa, sul territorio e sugli abitanti di Cava.

VII. Quantunque non rifletta direttamente il territorio cavese, ma invece altri possedimenti del Monastero, è a riferirsi un prezioso elemento, che dimostra lo esercizio della giurisdizione criminale, da parte degli Abati.

Ex Priv. B. Simeonis. Abb. Cavensis mense Junio. Ann. 1138. Causae Criminales Vassallorum Cilenti per curiam Monasterii decernenda.

.....Volumus etiam pietatis ratione dictante pariter et firmamus, ut si quis ex istius Castri habitatoribus aliquid forte injuste commiserit, si justitiam inde plane facere voluerit ex praedicta parte Monasterii et Castelli ad detrimentum minime capiatur, et filium non fiat qui tollat de potestate patris et fratrem de potestate fratris usque quo illi remiserint ad Curiam. (3)

Inoltre, fra le pergamene dell' Archivio Cavense, (4) *Ex sententia Curiae Abbatialis Cavensis lata an. 1184*

---

(1) Guillaume. *Op. cit.* app. pag. XXXIX.
(2) Muratori. *Ant. Ital.* 30 t. II. Col. 909.
(3) Collect. pag. 317 a tergo.
(4) Archiv. Cav. 101 n. 180.

tempore B. Benincasa Ab, rinveniamo: *Continuatio possessionis Monasterii Cavensis decidendi causas et questiones quorumcumque adversus ipsum Monasterium.*

E dell' anno 1190, *mense Majo,* troviamo: (1) *Causae mixtae terrae Tramutolae sunt Monasterii Cavensis. Ex Dipl. Wilielmi Comitis Marsici filii Comitis Silvestri:*
Si vero aliquis hominum Ecclesiae minus fuerit aut de proprietate nostra vel civitatis nostrae Marsici usurpaverit, in Curia Ecclesiae judicetur et quidquid juris nobis exinde spectaverit per ipsius Ecclesiae Curiam impleatur.

Ed accostandoci al territorio di Cava, troviamo: che gli Abati destinarono al governo del *Castrum S. Adjutoris* un monaco, col titolo di *Magister, et Castellanus,* insieme ad un laico, il quale denominavasi *Gabarretta.* Un tale ordinamento rilevasi da un mandato di Procura dell' anno 1192, nel quale è detto così: *Ante me Ioannem Iudicem, Joannes qui dicitur de Marsico, Gabaretta Castelli S. Adiutoris, mandato Mathia Monachi Cavensis atque Castellano ejusdem Castelti..... pro parte ipsius Monasterii tradidit Hamodeo et Pascasius germanis filiisque quondam Wilielmi de Atenulfo, terra cum castaneto ipsi Monasterio pertinentem, in loco ubi dicitur a Caprile.*

Infine l' Adinolfi afferma (2) che il Casale di Trasboneja, nell'anno 1123, rendeva al Monastero due tareni di oro, per la bajulia minore ivi instituita dagli Abati.

L' Abate Rodolfo, memore delle grandi concessioni e dei grandi benefici che il Monastero avea ottenuti da' Normanni, scriveva:

Illustrissima Normandorum legitima Prosapia desiit, a qua Monasterii Cavensis gloria, originem ferme sumpsit et incrementum. Indi, dopo aver narrate le crudeltà di Enrico di Svevia, il quale *aeribusque candentibus multis*

---

(1) Collect. pag. 305.
(2) Adinolfi. *Op. cit.* pag. 265.

Baronibus disjecit oculos. Atque ut praefato Guilielmo successoris spem omnem adimeret, populumque sperantem frangeret, abscidi jussit misero genitalia...., soggiunge a testimoniare la gratitudine profonda verso la infelice dinastia estinta: *Quibus si pro collatis Cavensi Monasterio beneficiis non aliud retribuere possumus, praeter preces, quas pro illis coram Deo diu noctuque fundimus (qualis qualis est) eorum faustissimam memoriam* (1)

VIII. Possiamo adunque, senza tema di errori, dacchè ce ne affidano i documenti, affermare:

1. Che gli Abati della SS. Trinità ebbero da' Normanni riconfermata e più specialmente riconosciuta la potestà feudale sul territorio cavese, ed in certa epoca persino la giurisdizione criminale, col diritto di grazia per qualsiasi pena altrove riportata da' loro vassalli.

2. Che, dopo il Parlamento di Ariano (1140), tenuto da Ruggiero, il quale avocò a se l' alta sovranità e la giurisdizione criminale, organizzando e disciplinando i feudi, sarebbe stato incompatibile col diritto pubblico del Regno l' esercizio della giurisdizione criminale da parte degli Abati di Cava; e difatti dal Diploma del 1154 di Guglielmo il Malo risulta, che Ruggiero avea generalmente avocati quei diritti alla Corona e che, in esecuzione di quella legge, il nuovo Sovrano dichiarava, anche verso il Monastero, quella riserva.

3. Che il Monastero esercitava la sua giurisdizione sui diversi villaggi del territorio cavese, a mezzo di bajulie minori, e sul *Castrum S. Adjutoris* a mezzo di un monaco *Castellano* e di un civile, detto *Gabarretta*.

4. Che il Monastero avea la sua Curia, nella quale giudicava le liti e i delitti (criminalmente solo fin quando fu agli Abati permesso), e che questa Curia avea i suoi giudici e i suoi notai, mentre gli Abati aveano altresì il di-

---

(1) Rodul. *MS.* 61. pag. 123.

ritto di nominare i notai in tutte le loro terre; donde la numerosa ed inesplorata raccolta di pergamene e protocolli nell' Archivio della Badia, raccolta a noi conservata, conservata alla storia civile delle nostre contrade, da' benemeriti benedettini.

IX. Queste conclusioni, cui siamo pervenuti, dopo un esame, il più possibile, accurato, fu un momento in cui ci parvero gravemente minate e compromesse dalla recisa affermazione dell' Adinolfi (1); il quale, negando ogni soggezione degli uomini del territorio Cavese agli Abati della Trinità ed ogni diritto signorile degli Abati medesimi, pure affermandone la *omnimoda giurisdizione*, facea ritenere inconciliabili le concessioni feudali colla libertà di quegli abitanti, facea dubitare dello esercizio pieno della giurisdizione medesima.

E tantoppiù per quanto riferiva, in appoggio della sua opinione, certi capitoli di un Abate Filippo del 1131, stipulati cogli uomini della Cava e di S. Adjutore, ne' quali, affermava, si leggessero le seguenti parole:

Cum praedicto homines sint liberi, franchi, et exempti sicut alii homines de civitatibus demanialibus Regni, secundum antiquas libertates petunt. Eas ipsi observari per partes dicti monasterii; sed tantum mandatur eis secundum qualitatem personarum, seu conditionis eorum honorifice per partes dicti monasterii; sicut mandatur aliis hominibus de civitatibus demanialibus Regni franchis et liberis.

E non neghiamo che grande fu il nostro turbamento, per la disorientazione che subivano così le nostre ricerche, e che non lieve fu il dolore nostro, in vedere minato tutto l' edificio da questo documento, il quale avrebbe avuto grave ed eccezionale importanza.

Ma, surse in noi il sospetto che l' Adinolfi, o ingenuamente ovvero perchè all' intelletto suo facesse velo la pas-

---

(1) Adinolfi. *Op. cit.* pag. 264.

sione pel natio loco e per la sua tesi, della libertà piena degli uomini del territorio cavese, fosse incorso in grave errore; ed il sospetto fu avvalorato dai fatti.

Invero il primo Abate della Trinità, S. Alferio, esercitò la sua carica dal 1011 al 12 Aprile 1050.—S. Leone I dal 12 Aprile 1050 al 12 Luglio 1079—S. Pietro I dal 12 Luglio 1079 al 4 Marzo 1122 — S. Constabile dal 4 Marzo 1122 al 17 Febbraio 1124 — il Beato Simeone dal 4 Marzo 1124 al 16 Novembre 1141, e poi di seguito furono assunti Abati: Falcone, Marino, Benincasa, Ruggiero, Pietro II, Balsamo, Leonardo, Tomaso, Giacomo, Americo, Leone II, Rainaldo, Roberto, Bernardo de Starreriis e Filippo de Laya o de Haya, il quale esercitò la carica dal Dicembre 1316 al Dicembre 1331.

Ora nell' anno 1131 non era Abate della Cava nessun Filippo, era invece Abate il Beato Simeone, il quale successe a S. Costabile Gentilcore, nell' anno 1124, e visse sino all' anno 1141; e di conseguenza, se Capitoli si fossero stipulati fra i cavesi e l' Abate, avrebbero dovuto da Simeone stipularsi e non da altri.

Ma, dietro pazienti ricerche, abbiamo rinvenuti i capitoli dell' Abate Filippo de Haya coi cittadini cavesi, de' quali avremo ad intrattenerci in seguito *ex professo*, e con soddisfazione abbiam rilevato, che essi datano dal 1322, 7 marzo 5.ª indizione!

Per l' epoca normanna adunque riman fermo quanto più sopra venimmo affermando a base di irrefragabili documenti, riman fermo che gli Abati furono feudatarii e che si ebbero concesse tutte le prerogative da' Sovrani del tempo, e la piena giurisdizione su quel territorio.

Che, se in seguito, per loro magnanimità o per altra circostanza, vi rinunziarono a favore de' cavesi, formerà tutto ciò obbietto del nostro studio, però distinguendosi i tempi e le circostanze col massimo scrupolo, dacchè ci dorrebbe una accusa di inesattezza, siccome a noi è stato increscioso farla altrui.

CAPITOLO IV.

Polizia Civile sotto gli Svevi

(1194-1266.)

I. Quantunque i religiosi della Cava avessero tanto ottenuto da' Normanni ed a questi da tanti vincoli fossero stretti, nè la loro gratitudine avessero occultata, nè i beneficii, nè i legami e rapporti, nè il sentimento loro produssero reazione in danno della Badìa, da parte del Re Svevo.

La posizione del Monistero quasi inaccessibile e però atta a difesa efficacissima, i mezzi di cui disponeva l' Abate; la venerazione della quale il Cenobio era circondato presso tutte le popolazioni, lo mettevano al coperto da' grandi pericoli, ed ingenerarono nell' animo di Enrico VI. rispetto e favore, anzichè sentimenti di odio e di vendetta. Questo sovrano, così crudele verso i nuovi sudditi e verso i suoi nemici o sospetti di amicizia pei Normanni, volle prendere sotto l' alta sua protezione il Monastero Cavense, e ne fece solenne promessa all' Abate Pietro II., innanzi a' grandi dignitarii della sua Corte.

Forse fu atto di politica accorta questo del Re svevo; imperocchè non nudrivano per lui schiette simpatie le popolazioni di quelle contrade, e l' amicizia ed il favore degli Abati della SS. Trinità poteano essere elemento prezioso di conciliazione, e d' altra parte poteano determinare un moto centripeto intorno al nuovo sovrano, nella feudalità del Regno, in gran parte devota al Santo Cenobio, come ne fan fede le innumerevoli donazioni, anche perchè l' Abate era fra' più grandi e potenti baroni di queste provincie.

II. Il Diploma, mediante il quale la Badìa Cavense ottenne la protezione di Enrico di Svevia e la riconferma di tutti i privilegì e prerogative di cui fin allora avea goduto,

è del 24 Settembre 1195. XIII. Indizione (1), datato in Salerno, redatto *per manus Alberti Imperialis aule Protonotarij*, e firmato innanzi a' seguenti testimoni: *Henricus Wormatus episcopus, Gualterius Trojanus episcopus, Lodovvicus dux Bawarie, Philippus frater domini imperatoris, Lodovvicus comes de Wirtembe, Sifridus comes de Morle, Marquardus comes de Verigen, Robbertus de Durne, Hartimannus de Butigen, Henricus marescalcus de Kaledin et alii quamplures.* In esso, Enrico afferma anzitutto di tenere sotto la sua protezione e difesa il Monastero: *Cum Ecclesias Dei et loca mancipata, virosque religiosos in nostra protectione et defensione manutenemus..... Itaque notum fieri volumus universis Imperii nostri fidelibus tam futuris, quam presentibus, quod nos considerantes Religionem virorum venerabilium de Cava, Deo ibidem famulantium, ob spem divine remunerationis, omnia bona et possessiones et omnes res mobiles et immobiles, prememorato monasterio de Cava pertinentes prefato monasterio Imperiali auctoritate perpetuo corroboramus et confirmamus.*

Dopo di avere poi determinata e riconosciuta la esenzione assoluta della Badia da requisizioni e vessazioni di ogni sorta, soggiunge:

Statuimus etiam et presentis privilegij pagina districte precepimus, ut nulla omnino persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis contra hanc nostre confirmationis divalem paginam venire vel eam ausu temerario presumat violare. Quod qui facere attentaverit, nostre majestatis iram et indignationem, et eterni Judicis ultionem se non dubitet incursurum, et pro pena centum libras auri se sciat persoluturum, mediam partem Camere nostre, reliquam partem injuriam passis.

Questo diploma si riporta ai precedenti de' Normanni, di Ruggiero e de' due Guglielmi; ma è notevole da una parte

---

(1) Archiv. Cav. *Arc. Mag.* L. 40.

che in esso non si parla de' vassalli del Monistero e del potere feudale degli Abati, dall'altra che, se vi si parla di possibili violazioni de' diritti della Badia, vuol dire che, durante le guerre e le incertezze del governo, i soggetti avean cercato di sottrarsi alla dominazione, e i grandi avean cercato di usurpare, in danno del Cenobio.

E non avea dovuto altrimenti accadere, dacchè costretti a tenersi sulla difesa e in prudente riserva, durante le brevi ma sanguinose lotte fra Tancredi conte di Lecce ed Enrico VI, e durante le imprese vendicative di costui contro i baroni, gli Abati non aveano potuto tenere in freno tutti i loro vassalli, assai spesso lontani dal centro di azione, nè avean potuto impedire usurpazioni, di cui appena forse avean ricevuto notizia.

III. Durante la minore età di Federico II. il Monistero di Cava soffrì jatture di ogni genere; imperocchè da una parte troviamo una sosta in quello spirito di favori, fin allora così potente nelle popolazioni e nell'animo de' grandi, dal quale la Badia avea tratto origine e forza, e dall'altra riscontriamo le prove delle usurpazioni tentate o consumate in suo danno.

L'Arcivescovo di Salerno, il quale a' tempi dell'Abate Benincasa non avea potuto impadronirsi del porto di Vietri o Vetere, tentò impadronirsi, verso l'anno 1199, della Chiesa di S. Maria de Domno, situata in Salerno, la quale era stata agli Abati Cavesi donata da Guaimaro, signore di Giffoni, a tempo de' longobardi.

E, poichè l'autorità regia non era efficace, e forse anco perchè, morta Costanza madre di Federigo II e lasciato il minore sotto la tutela del Pontefice Innocenzo III (1198), era proprio a costui che il minacciato Abate di Cava dovea ricorrere, espose alla S. Sede la controversia e ne ottenne la Bolla del 13 Novembre 1199 (1), con la quale gli fu riconosciuto il diritto sulla Chiesa medesima, ma gli fu al-

(1) Archiv. Cav. — *Arc. Mag.* M. 3.

tresì imposto l' onere di 10 soldi costantini di oro, ogni anno, a favore dell' Arcivescovo Salernitano.

Il Vescovo di Capaccio si impadronì di S. Nicola di Mercatello e di altre Chiese del Monistero, nonostante le proteste dell'Abate; e lo stesso avvenne del Castello del Cilento detto *Castello dell' Abate,* del quale risulta: che *fuit occupatum, et detentum per inimicos Sanctae Romanae Ecclesiae, et Regis, et propter guerrae discrimina depopulutum.* (1)

Infine anche nel territorio cavese la Badìa subì jatture assai gravi, dacchè le fu tolto il *Castrum S.ti Adjutoris,* verso il 1204, probabilmente da quel Conte Diopoldo, castellano di Rocca d' Arce presso Aquino, il quale scorazzava nel territorio fra Napoli e Salerno (2).

Tanto disordine generale e rovinoso nel Regno, Federigo II stigmatizzava e spiegava nel Proemio alle sue Costituzioni: *Cum igitur regnum Siciliae....plerumque imbecillitatem etatis nostre, plerumque etiam propter absentiam nostram, preteritarum perturbationum incursibus extiterit hactenus lacessitum.* Mancava quella parola ordinatrice ed efficacemente imperiosa, senza di che, il Raumer (3) dice, il male si spaccia per bene, inganna gli imparziali e indebolisce i più potenti.

IV. Federigo II. colmò di favori la Badìa Cavense.

L'Abate Balsamo essendo andato a visitarlo a Messina, nell' anno 1209, ne ottenne una prova di singolare benevolenza; imperocchè derogando, nel fatto, al suo concetto legislativo, secondo il quale la giustizia dovea amministrarsi dal Re o da' suoi magistrati eletti e revocabili, e non giá dai Feudatarri, come fin allora abusivamente erasi praticato, nominollo Giustiziere a vita, affinchè i vassalli del Monastero non avessero a patire più le oppressioni de' va-

---

(1) Adinolfi— *Op. Cit.* pag. 205 — Archiv. Cav. — *Arch Mag.* M. 7.
(2) Riccardo di S. Germano. *Chron* —1197 a 1211—p. Muratori. §. *VII.*
(3) Raumer. *Geschicht e der Hohenstaufen und ihrer zeit;* Vol. III 369.

rii magistrati, i quali più non voleano riconoscere i diritti giurisdizionali degli Abati. (1)

..... *Notum facimus universis fidelibus nostris, tam presentibus quam futuris, quod cum Tu, Balsame, venerabilis Abbas Carensis, fidelis noster, ad nostram nuper accesseris devotus presentiam et in humilitatis spiritum supplicaris, ut quia, propter diversos justitiarios qui per contratam constituuntur, homines Carensis monasterii, indebitis sepe fatigantur molestiis etc.....*

Nos attendentes sinceritatem tue devotionis etc..... concedimus ac committimus tibi predicto abbati Justitiariatus officium super totam terram et homines monasterii tui.....

Post mortem vero tuam, hoc tantum tuis successoribus indulgemus, ut liceat eis quemcumque Justitiarium voluerint ex iis eligere, qui per curiam nostram constituti fuerint per contratam, et ipsum vocare, ut de hominibus ac terra Carensis monasterii cause, que emerserint, ordine judiciario terminentur.

Fu questa una formola trovata dal Re, per favorire Balsamo, senza apertamente scardinare gli ordinamenti dello Stato; imperocchè egli, nella Cost. I. 49 dal titolo: *Quod nullus prelatus, comes, baro officium justitiarii gerat,* osserva: *Hoc nostre majestatis edicto in perpetuo valituro firmiter inhibemus prelatis ecclesiarum, comitibus, baronibus et militibus et locorum universitatibus, ne justitiarii officium in terris suis gerere audeant vel gerendum alicui demandare, sed magistro justitiario, et justitiariis ab excellentia nostra statutis intendant*; e l'unico mezzo onde plausibilmente compiacere il suo diletto e fedele benedettino, era per fermo quello di investirlo della carica di giustiziero, affinchè non potesse sostenersi lo esercizio della giurisdizione degli Abati essere un abuso, aspramente condannato e vietato dalle leggi.

---

(1) Diploma di Federigo II. Dicembre 1209, III. Indict.—(Ex trans. auth. an. 1216. Arc. Mag. M. 8.) Arch. Cav.

Ma, poichè l'ufficio era personale, a salvare i diritti del Monistero anche per l'avvenire, non potendosi concedere cariche a persone future e non esistenti, qual mezzo si sarebbe escogitato? E Federico concesse agli Abati *pro tempore* il diritto di scegliersi un giustiziero, fra' nominati dalla Curia Regia, per giudicare i loro vassalli.

E Balsamo infatti esercitò il giustizierato, dacchè risulta aver sentenziato di un vassallo del Monastero, imputato di omicidio, rimesso alla sua Corte dallo Stratigoto di Salerno, che lo avea fatto arrestare. Ecco le parole della Cronaca (1): *Hoc anno (1216) Stratigotus Salerni, qui, hominem Vassallum dicti Monasterii, de homicidio inquisitum in vinculis detinebat, ad Abbatem Balsamum judicandum remittit, utpote a Rege Federico virtute privilegii anni 1209 supra relati Justitiarium in omnibus hominum et bonorum suorum causis electum, quocumque alio Justitiario escluso.*

Federigo II di altri beneficii colmò l'Abate Balsamo, imperocchè nell'anno 1221, Febbraio, con diploma solenne, riconobbe e confermò tutti i beni, le donazioni e i privilegî del Monastero, dichiarò libere le terre e gli uomini del Monastero medesimo da ogni servitù verso il Sovrano, *ab omni jugo servitutis vel adohamenti*, i vassalli esenti, *ab omni plateatico, portulatico ripatico, herbatico, atque ab omni exitura fundici seu doane perpetuo per totum predictum Regnum Siciliae penitus sit immune.*

Inoltre Federigo, in questo diploma, concesse e confermò: *omnes dignitates, bonos usus et approbatas consuetudines*, conservate sino allora dai vassalli del monastero e da' monaci stessi. (2)

Nell'anno 1229 da ultimo accordò, con diploma del 31 Ottobre, *Datum in Castris ante Soram combustam*, la sua alta protezione alla Badia e suoi vassalli, minacciando chiun-

---

(1) De Blasi.—*Chron.* an. 1216—Huillard-Bréholles, *Hist. Diplom.* Frider. II. fol. t. pag. 152.

(2) Huillard-Bréholles. *op. cit.* t. II. pag. 118.

que avesse ardito di molestare e turbare i monaci e gli uomini loro soggetti... *nostram indignacionem se noverit incursurum* (1); e, con diploma del Febbraio 1231 (2), accordò a' Vassalli medesimi, fino a che si mantenevano fedeli all'omaggio ligio dovuto al Monistero, il privilegio di pagare alla Curia Reale sole cent'oncie di oro l'anno; e ciò in considerazione dell'Abate Balsamo e de' suoi giusti lamenti, per essere state le terre della Badia desolate dalle lunghe guerre; il che del resto avrebbero potuto invocare tutte le altre popolazioni del regno!

V. L'Abate Leonardo, succeduto a Balsamo, fu altresì caro all'imperatore Svevo, e maggiormente quando si interpose per Federigo presso Innocenzo IV. a Lione, insieme all'Arcivescovo di Palermo, al Vescovo di Pavia ed all'Abate di Montecassino.

Con un diploma del 25 Gennaio 1234, Federigo ordinò ai suoi Stratigoti di Salerno di pagare puntualmente all'Abate le rendite dette di *Baliaggio*; con diploma del 4 Maggio 1234 dichiarò, che i vassalli di Roccapiemonte e Nocera dovessero ritenersi esenti da ogni imposizione; infine, con diploma del 30 Marzo 1235, confermò una sentenza di Tomaso Montenegro contro Teodora castellana di Polla, la quale avrebbe voluto sottomettere alla sua giurisdizione gli uomini di S. Pietro di Polla, da lungo tempo vassalli della Badia. (3)

Allontanatosi dal suo regno, per combattere Enrico suo figlio in Germania, e rimasti a governare, in suo nome, gli Arcivescovi di Palermo e Capua e il Vescovo di Ravello, in nome di costoro Angelo de Marra, giustiziero, ordinava nell'anno 1237 a' giudici di Nocera, di non molestare i religiosi della Badia, per la Chiesa di S. Lorenzo di Rostineto. (4)

---

(1) Archiv. Cav. *Arch. Mag.* M. 23.
(2) Huillard-Bréholles. *op. cit.* t. II. pag. 196. t. III pag. 168, 259.
(3) Huillard-Bréholles. *op. cit.* t. IV. pag. 519. 467. 533.
(4) Archiv. Cav. *Arch.* 4. n. 79.

Di Manfredi non si trova altro fuori che il diploma del 10 Aprile 1265, col quale riconobbe appartenere al Monistero il Porto di Vietri (1) e ne ordinò la restituzione immediata, dacchè egli ne avea prima ordinata ad Orso Rufolo, *quaestorum Magister*, l'apprensione, per parte della Doana Regia.

Bensì gli Annali Cavensi ci ricordano che Manfredi, nell' Ottobre del 1265, distrusse le terre di Cava e si fortificò nel *Castrum S.ti Adjutoris* e nel *Corpo di Cava*, per aspettarvi l'Angioino—*In hoc anno (1265) Carolus Comes Provinciae intravit Romam, XIII Kal. Junii et Senator effectus est. Nonis Decembri, Manfridus, qui vocatur rex, destruxit terram Cavae et depopulavit.*

Dopo tanti privilegi e favori.... tanto olio e tanta ruina!..

VI. Dagli elementi di fatto, fin qui esposti, qual concetto può trarsi in ordine alla polizia civile del territorio di Cava?

Non è dubbio che la giustizia civile fosse esercitata dagli Abati, e in loro nome da' Bajuli e giudici nominati dalla Curia Abbaziale, e revocabili a tempo.

Se ne hanno esempî irrrefragabili. Il Casale di Raparo, nell' anno 1260, si ebbe nominato a Bajulo Nicola qui *dicitur Gallardus filio q. Alfani*, il quale tenne sede *prope Quaranta.* (2)

Nell' Archivio Cavense troviamo inoltre: *Temporalis per Bajulos alias Capitaneos a Cavensi Monasterio constitutos regebatur—Anno 1263. Mense Martio VI Indictione. Nos Fr. Thomas Dei Gratia Cavensis Abbas ordinavimus et constituimus Constantinum filium Petri de S. Mauro Bajulum de eodem Casali hinc ad annos tres.* (3)

Quanto alla giurisdizione criminale, abbiamo già accennato allo esercizio che ne fece l' Abate Balsamo, nell' anno 1216, in forza del Diploma di Federigo II, col quale egli fu investito dell' ufficio di giustiziero a vita, per tutti i do-

---

(1) Arch. Cav. Arc. Mag. — N. n. 12.
(2) Adinolfi. *op. cit.* pag. 265.
(3) Collect. pag. 260 a tergo.

minii del Monastero; e non dubitiamo perciò di affermare, che durante la vita di Balsamo, dal 1209 al 1232, nessun giustiziero e nessun pubblico officiale si immischiò nelle liti criminali pe' soggetti al Monistero medesimo.

Ma il diploma di Federigo II, l'abbiamo già notato, pur volendo favorire immensamente la Badia, derogò, per quanto era possibile e compatibile cogli ordinamenti dello Stato, al principio sul quale riposava la costituzione delle giurisdizioni criminali. Gli Abati succeduti a Balsamo aveano il diritto solamente di scegliere, fra i giustizieri, quelli i quali loro convenissero, aveano il diritto di invigilarli, affinchè non angariassero i vassalli del Monastero; ma la giustizia penale fu irrevocabilmente amministrata da' pubblici officiali, ma il *merum imperium* fu agli Abati, come agli altri feudatarii, tolto, sebbene con forma diversa, sebbene raddolcito lo strappo, da una grande concessione attuale e da un favore speciale, consistente nel diritto di scelta, per lo avvenire.

Federigo II ordinava, con la Cost. I. 49, che nessuna città ardisse mai di nominarsi giustizieri, come nessun prelato o feudatario esercitasse la giurisdizione criminale o da altri in suo nome la facesse esercitare, e le Università minacciava così: *Quecumque universitas tales officiales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, et Omnes homines ejusdem angarii in perpetuum habeantur.*

E non potea fare più di quel che fece, per favorire gli Abati di Cava, e non potea trovare una formola più esatta di quella contenuta nel Diploma del 1209, per avocare al Re e suoi officiali il mero imperio, pur facendo le viste di concederlo!

Sicchè è a conchiudere, riguardo alla giurisdizione criminale, che gli Abati, dopo la morte di Balsamo, dal 1232 in poi mai più l'esercitarono, e che solamente vigilarono, per un certo tempo, i giustizieri ed attuarii della contrada.

VII. Tra le città demaniali del Registro di Federigo II,

non trovasi Cava de' Tirreni (1), nè avrebbe mai potuto trovarsi, dacchè quella contrada era soggetta agli Abati della SS. Trinità, come terra feudale.

Ma di essa avvenne quel che avvenne delle altre città feudali del mezzogiorno.

Federigo II, con la Costituzione *generalia jura*, riconobbe la personalità giuridica delle Università; ma proibì la nomina de' podestá, consoli, rettori etc...., ed invece ordinò che i Giustizieri e i Camerarii, i Bajuli e i Giudici amministrassero la giustizia; e, nel territorio cavese, già sappiamo come prima l' Abate Balsamo e poi il giustiziero dall' Abate prescelto giudicassero delle cause criminali, e delle civili i *bajuli*, nominati sempre dagli Abati. E non troviamo poi documenti atti a provare che, a' tempi del grande imperatore, Cava si fosse governata amministrativamente a mezzo di eletti e di un Sindaco.

E ci conferma in tale convinzione, il fatto della nuova partizione del territorio cavese, avvenuta verso la fine del secolo XIII, all' epoca Angioina; imperocchè è un segno evidente tanto del progresso ed accrescimento degli abitanti e de' varii casali, quanto del bisogno che gli uomini delle borgate sentivano di aggrupparsi e stringersi meglio. E ci conferma nella convinzione medesima il fatto che solo nel secolo XIV e nel secolo XV cominciasi a riscontrare il nome di Cava, per indicare l' università, mentre prima non trovansi altri nomi che delle borgate, e quel nome generico è impiegato a designare il monastero e le sue pertinenze; e ciò vuol dire che non ancora nel XIII secolo, sotto Federigo, era surta quell' autonomia amministrativa, ed anche lo scarso reggimento de' pochi eletti, per cui trovavasi il bisogno di una generica designazione, di un nome atto ad indicare la comunità.

Erano borgate e piccoli villaggi, erano casali dispersi per l'agro cavese, soggetti al lieve giogo degli Abati, benefattori più che dominatori, in tempi nei quali il Sovrano

---

(1) Faraglia. *Il Comune* — pag. 33. Nota.

avea dovuto far pesare la sua ferrea mano su' baroni del regno, fieri oppressori dei loro vassalli.

Venne più tardi l'ora, in cui i cavesi tentarono di erigersi a libera Università!

Nè la riconferma di Corrado, nel Parlamento di Foggia, delle immunità e libertà comunali, concesse dai due Guglielmi (1), poteano giovare ad una comunità che non ancora avea vita certa e che non avea avuto concessioni da' Normanni, ma invece era stata da questi concessa e confermata in feudo agli Abati; nè gli atti di Manfredi in favore di talune città del mezzogiorno (2) furono diretti a beneficio di quella contrada che egli saccheggiò e distrusse.

Il Pontefice avrebbe potuto, per gli uomini della Cava, fare quel che avea fatto per altre università del Regno, cui, nelle lotte e nelle convulsioni estreme della dominazione Sveva, atteggiandosi a liberale, e, nello intento di deprimere il partito ghibellino e propiziarsi le popolazioni, avea concesse autonomie e franchigie. (3) Ma, l'Abate della SS. Trinità era figlio diletto e potente della Chiesa, ed il Pontefice non avrebbe mai commesso un simile attentato alla potenza del Cenobio, che era in fondo potenza del cattolicesimo.

E difatti troviamo, è vero, documenti e Bolle papali in quest' epoca, ma tutte favorevoli al Monistero ed agli antichi suoi diritti, nessuna favorevole agli abitanti della contrada cavese.

Onorio IV, nel 12 dicembre 1218 (4), incaricava l'Abate della Trinità, Marino, di comporre il dissidio fra i presbiteri della terra di S. Severino e i laici di quella diocesi.

Innocenzo IV, nel 17 Novembre 1254 (5), accordava a' religiosi della Cava di potere ereditare e ritenere beni, meno i feudali. Lo stesso Pontefice, nel 3 dicembre 1254 (6), con-

(1) O. Hartwig. *Forsch. zur deutsch. Gesch.* L. VI. pag. 687.
(2) Faraglia. *Op. cit.* pag. 37.
(3) Ibid. pag. 39.
(4) Archiv Cav. *Arc. Mag.* M. 12.
(5) Ibid. *Arc. Mag.* M. 45.
(6) Ibid. *Arc. Mag.* M. 48.

fermava alla Badia i porti di Vietri e di Fonti, comminando la censura ecclesiastica contro i molestatori della Badia medesima.

Alessandro IV, con Bolla del 28 Gennajo 1255 (1), confermava all' Abate Leonardo tutti i privilegî e le possessioni ricevute sino allora da' Pontefici e da' Principi, specialmente quelle concessioni fatte da Gisulfo e Ruggiero, le quali, come innanzi abbiamo osservato, erano feudali; ed il Pontefice designava con precisione la natura delle concessioni e privilegii, colle seguenti parole:... *tam super burgensaticis quam pheudalibus, que pheudalia libere vos posse, absque cujusquam contrarietate, recipere declaramus, pariter et confirmemus, sicut Reges regni nostri Sicilie et jamdictus Fredericus post eos, in eorum privilegiis statuisse vidimus et confirmasse.*

Poi, dichiarata la forza ed il vigore da attribuirsi a tutte le carte di privilegii e concessioni, soggiungeva: *usurpacione, invasione atque tocius retrohacti temporis prescriptione, contra ipsa, seu unumquodque ipsorum aut eorum clausulam divisim vel conjunctim aliquatenus non obstante.*

Da ultimo, così fulminava quelli i quali avessero osato violare il suo comando: *Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignacionem Onnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.*

Ed a que' tempi ben si temeano i fulmini del Papa e i castighi del cielo, e non ci pare possibile che gli abitanti della Cava avessero cercato di francarsi dalla soggezione della Badia, per incorrere nella scomunica.

Tutto ci induce a credere, adunque, che, sino alla dominazione Angioina, i diversi villaggi del territorio cavese non ebbero reggimento proprio amministrativo, non godettero libertà ed esenzioni, se non per quanto da' sovrani erasi concesso alla Badia.

Dobbiamo solamente osservare che, se il fatto della co-

---

(1) Archiv. Cav. *Arc. Mag.* M. 3.

stituzione della comunità non riscontriamo nell'epoca sveva, riscontriamo bensì elementi tali da indurne un certo movimento accentrativo nelle popolazioni delle diverse borgate, e condizioni a tale movimento assai favorevoli.

La nuova costituzione statale di Federigo II, tendente a sopprimere l'assoluto potere de' baroni sulle loro terre, avocando alla regalità l'imperio non di nome soltanto, ma di fatto, creava un ambiente, per fermo, favorevole alle libertà comunali di fronte a' feudatarii, sebbene i cittadini delle università medesime fossero men liberi poi di fronte al sovrano. In questa vita più generale e vasta, nel pensiero che il barone non era assoluto signore, ma soggetto anche lui al supremo potere del Re, e non più libero di gravare e e molestare i suoi vassalli a suo talento, perchè difesi dal Re medesimo, trovavano le università una certa forza di resistenza e di ribellione all'autorità feudale, e quindi un bisogno di unirsi e costituirsi nel miglior modo e con parvenze bene spesso innocue.

E questo sentimento e questo moto si generò fra gli uomini del territorio cavese, favorito anche più dalle guerre negli ultimi anni della dinastia sveva, mentre i monaci si rinchiudevano e difendevano nel Cenobio, lontani dalle assidue cure de' loro dominii. E più quel sentimento e quel moto si fecero vivi, quando Manfredi distrusse il territorio cavese, e le sue truppe, abbandonato il Corpo di Cava, casale sito allato alla Badia, dov'eransi rinchiuse, ne distrussero le fortificazioni (1). Allora i cavesi, i quali eran fuggiti, tornarono a' loro arsi casolari, alle terre deserte, e dovettero in quel triste ritorno costituirsi in maniera diversa dall'antica, dovettero senz'altro considerarsi men servi di quel che essi stessi si eran tenuti ne' tempi trascorsi.

Già le necessarie difese e poscia le fughe precipitose e la comune sventura, avean contribuito potentemente ad affratellare gli uomini de' diversi villaggi, ed a creare quel senti-

(1) Polverino. *Descriz. di Cava* I, 145.

mento intimo, quel bisogno di unione in uno scopo comune, la libertà e la sicura tutela de' diritti.

Troviamo adunque nell'epoca sveva i germi del comune di Cava, ma non ancora l'università costituita; rimane tuttavia contrada feudale sino alla caduta di quella dinastia, rimane ancora sotto la dominazione non grave, non faticosa e quasi amorevole del Cenobio.

Balsamo avea, pe' suoi vassalli, ottenute esenzioni grandissime, dal gran Federigo, per l'adoa, per plateatico, erbatico, ripatico et coetera; il servizio militare scarso, le prestazioni al Monistero non gravi, nè erano essi defatigati ed oppressi da giustizieri e bajuli, i quali non fossero graditi agli Abati; eppure l'ambiente nuovo il desiderio dell'ottimo, e le speciali condizioni dianzi cennate, predisposero gli uomini della Cava all'autonomia amministrativa.

CAPITOLO VI.

Polizia Civile sotto gli Angioini

(1266-1442)

I. Se l'epoca sveva fu fatale all'assoluto dominio dei feudatarii, l'epoca degli Angioini fu favorevole all'accrescimento del loro potere e dannosissima alle libertà comunali. Da una parte i baroni crebbero di numero e potenza, perchè gli Angioini, mossi da ragioni politiche, dovettero beneficare largamente quelli che li aveano ajutati nella conquista o loro si eran serbati fedeli, e dall'altra i nuovi sovrani, paurosi delle autonomie locali, non poteano al certo farle crescere rigogliose; e perciò Carlo I, nel 6 Maggio 1279, comandò a' giustizieri delle provincie la distruzione di tutti i suggelli delle Università, segni aborriti di libero reggimento!

Et intelleximus quod alique universitatum ipsarum contra hujusmodi consuetudinem temere venientes propria sigilla habentes nostra super hiis licentia non obtenta. quibus utuntur in Istrumentis. licteris et scriptis aliis sigillandis volentes abusum ipsum. prorsus inutilem. quin potius ipsis damnosum et honori nostro contrarium aboleri. cum ex hoc. universitates ipse quamdam communitatum speciem in derogacione nostri honoris et nominis et ipsius Regni status etc... (1)

Si avverarono gli stessi fatti per l'Abate feudatario e per l'Università di Cava?

Bisogna, con diligenza, procedere nella ricerca degli elementi, da' quali potremo poi desumere un criterio.

II. Durante i torbidi della guerra angioino-sveva, il Monistero della Trinità avea subite gravi jatture, e poichè l'A-

---

(1) Faraglia. *Il Comune.* App. pag. 281.

bate se ne richiamò a Carlo I, ne ebbe lettere patenti, le quali ingiungevano la *restitutio in integrum.*

a) Galvano Lancia, partigiano di Manfredi e poi di Corradino, erasi impadronito di Auletta. Gli uomini di S. Maria di Pertosa, terra appartenente alla Badia Cavense, aveano il diritto del pascolo su quelle terre e montagne. I Bajuli di Auletta, col pretesto che gli officiali di Galvano Lancia aveano esatto il diritto di fida dagli uomini di S. Maria Pertosa, aggravavano insolitamente quei poveri vassalli. L'Abate Amico, ne mosse querela a Carlo, il quale risiedeva allora nel Castello di Nocera, e Carlo, con lettera del 26 Settembre 1267, diretta agli officiali suoi, ingiunse di non pretendere oltre il dovere: *non obstante quod tempore dicti Galvani ultra debitum, jus extorquebatur ab eis, nec tu aggraves, nec patiaris a praedictis Bajulis, vel ab aliquibus aliis suis subofficialibus aggravari.* (1)

b) Avendo il Monistero perdute le possessioni in Puglia, di S. Giovanni di Fabbrica e S. Egidio di Pantano, ed essendosene l'Abate Cavense richiamato al Re, Carlo I ordinò a Goffredo de Saxo, con lettera del 2 Luglio 1270, che avesse proceduto ad inchiesta segreta sulla verità dei fatti allegati, e, trovandoli veri: *de nostro mandato Ecclesiarum tenimentorum et jurum hujusmodi restitutionem fieri debere Abbati et Conventui supradictis etc...* (2)

c) Altre lettere segrete spedì Carlo a' suoi officiali, affinchè all' Abate di Cava fossero rese le terre usurpate da' partigiani di Manfredi, e così, nell' anno 1374, il Monastero rientrò ne' suoi possedimenti di S. Pietro di Polla, nel 1282 della Chiesa di S. Arcangelo di Petralia, nel 1283 delle Chiese di S. Giacomo e S. Barnaba e del Castello di S. Giacomo di Lucera de' Saraceni, e nel 1284 di S. Matteo di Castellaneta. (3)

---

(1) Venereo. MS. I. 203.

(2) Arch. Cav. Arc. Mag. N 19.

(3) Ibid. Arc. Mag. N. 22. 31. 38. 41. Rodulf. MS. 61. p 138. Venereo. MS. 203. 205. De Blasi. *Chron.*

È a notare però, che da tutte queste lettere e diplomi non apparisce più quella riverenza e quell' affetto che spirano i diplomi dei Normanni e degli Svevi, nè quelle esplicite conferme e riconferme di privilegi e quelle ricche ed importanti concessioni, che avean resa sì potente la Badia.

Gli Abati furono di sentimenti tutt' affatto favorevoli alla dinastia Angioina; ma, nonostante il favore da essi goduto, non tornavano più i bei tempi trascorsi, l' ambiente lentamente si trasformava, e, mentre i principi non erano più pii e devoti come un tempo, ed invece riguardavano il Pontefice e gli altri dignitari ecclesiastici come elementi politici, sui quali dovean fare calcolo, le popolazioni tendeano a sottrarsi da qualsiasi soggezione, fosse stata pure così poco grave e faticosa, come quella verso la Badía Cavense.

Di tal che, se i documenti dianzi riferiti ci attestano il favore goduto dall' Abate di Cava presso il re angioino, non possono al certo essere parificati a quelli de' Sovrani normanni nè a quelli degli Svevi; se è vero che, per misura generale, gli svevi tolsero a' baroni il mero imperio, è pur vero che all' Abate cavense fecero qualche speciale concessione, mentre gli Angioini certamente non ridonarono quel che al Monistero era stato tolto, nè prerogative di nuovo genere concessero.

III. Nell' anno 1295 (25 Agosto), fu eletto Abate, Frate Raynaldo, e fu confermato in Monte Vergine da Landolfo Brancaccio Cardinale e legato Apostolico, e poi consacrato a Rapolla. (1)

Da ultimo, preso possesso della Badía, vi ricevette il giuramento e l' omaggio de' suoi vassalli, specialmente degli abitanti della Cava e S. Adjutore: *Raynaldo jam Cavensi Abbatiae potito, fidelitatis, homagij et vassalagij juramentum praestant homines, et Universitas Cavae et S. Adjutoris, donativo addito unciarum 100. (Mense Octobris).* (2)

---

(1) Ann. Cav. p. Pertz. p. 196.
(2) De Blasi. *Chron.* an. 1395.

L'Abate Raynaldo fu, per sue colpe, forzato a deporre la dignità abbaziale, e gli successe Roberto, Abate di S. Benedetto di Salerno, il quale ottenne da Carlo II d'Angiò aiuto efficacissimo per ripigliare il possesso di Castellabate, e poi quella lettera del 4 Gennaio 1302, con cui il sovrano lo esortava a provvedere del necessario i dieci uomini lasciativi a guardia insieme ai trenta del monastero. (1)

Roberto morì il 20 Ottobre 1311, a Marsiglia, mentre si portava al Concilio indetto a Vienna da Papa Clemente V, e fu nominato in suo luogo Frate Bernardo, priore di S. Maria di *Mont-Serrat* in Ispagna; ma costui, secondo l'Abate Rodulfo (2), disprezzò la elezione... *electione ipsa ab ipso (Bernardo) spreta*... di talchè dopo cinque anni, nel Novembre 1316, Papa Giovanni XXII dovè annullarla. Secondo l'Abate De Blasi, Bernardo si dette un procuratore in persona di D. Giovanni de Haya, ciambellano di Re Roberto, reggente il Tribunale della Vicaria e Consigliere Reale; costui, influentissimo presso il Re e presso il pontefice, avrebbe spesa tutta l'opera sua per non fare approvare l'elezione dei monaci, e tale opinione si conforterebbe nell'altro fatto, della nomina ottenuta dal Papa istesso, in favore di D. Filippo de Haya, fratello del procuratore D. Giovanni. (3)

Di quest'Abate Filippo avremo a discorrere abbastanza, dacchè fu feconda di gravi fatti, in ordine all'obbietto del nostro studio, l'epoca in cui egli tenne ed esercitò la dignità conferitagli.

IV. Filippo de Haya, della famiglia nobilissima de' Conti di Celano (4) godea il favore e l'affetto di Roberto d'Angiò, e, se ottenne per l'influenza del Re il seggio Abbaziale di Cava, ne ottenne in seguito altresì i titoli di Consigliere e di familiare.

Non parrà strana perciò la nostra affermazione: che egli

---

(1) Arch. Cav Arc. Mag. O. 10.
(2) Rodul. MS. p. 145.
(3) De Blasi. *Chron.* not. ad. an. 1316.
(4) Muratori. *Ant. Ital.* t. V. col. 455.

trovò modo di consolidare, per quanto più gli fu agevole, il potere della Badia, e di estenderne le prerogative o di ravvivarle di fronte alla resistenza già tenace e continua dei vassalli.

E per verità troviamo, in quest'epoca, che il *Castrum S. Adjutoris* teneasi dalla Badia, e che la piena giurisdizione sugli uomini della Cava e S. Adjutore era sempre esercitata dagli Abati, come veri feudatarî.

Una lettera dell' Abate Filippo non lascia dubbio sul proposito; essa è del 1 Maggio 1327, e del tenore seguente: *Frater Philippus dei gratia Cavensis Monasterij humilis Abbas Dilectis in Christo Fratri Raynaldo Priori Claustrali, Fratri Mattheo praeposito, et fratri Francisco, Magistro Castri nostri S. Adjutoris, nostri Monasterij Monachis, salutem, et Paternae dilectionis affectum. Ut inter subjectos nostros et subditos Terrae nostrae Cave et pertinentiarum ejus nec non et alia loca, quae Monasterium nostrum habet Territorio seu tenimento Terrae jam dictae tollatur causa dissidii et materia jurgiorum non solum per ordinaria juris remedia, sed per summarium processum exinde faciendum nostrum id officium impartimur...* (1)

Però sarebbe lontano dal vero chi volesse affermare, in forza di questo documento, che il potere degli Abati fosse nel 1327 lo stesso che ne' secoli XI e XII; imperocchè, se da una parte trovasi l'affermazione del dominio là dove si parla di soggetti e sudditi di tutto il territorio cavese e sue pertinenze, d'altra parte si riscontra il fatto dei dissidii e delle contese che dilaniavano i cittadini e il rimedio che si ritiene necessario a rimuovere il danno, cioè a dire un processo sommario, *sui generis*, atto per sua natura a reprimere più che a serenamente discutere. Dunque fatti straordinarii da una parte, e violenti rimedî repressivi dall'altra; dunque lo spirito di soggezione non è così intenso

(1) Abb. Cav. Epist. MS. 72, f. 76. a. t.

come un tempo, esso va dileguandosi dall'animo degli abitanti il territorio cavese, e vi si surroga il desiderio irrefrenato di libertà e di autonomia.

I dissidii spesso sorti nel Monistero medesimo, gli Abati non più circondati dal prestigio d'una vita virtuosissima e divota, spesso imposti dal Pontefice e stranieri alla Comunità religiosa di Cava, lo spettacolo delle continue usurpazioni a danno della Badia, nelle altre contrade più lontane, spettacolo sempre contagioso, le guerre e i torbidi nel regno.... tutto ciò costituiva un cumulo di cause e di stimoli, cause di fiacchezza nel potere da una parte, e stimoli di ribellione dall'altra.

Ed a creare uno stato di cose tanto deplorevole sarebbe stato ancor soverchio quell'interregno di cinque anni, fra la morte dell'Abate Roberto e la nomina di D. Filippo de Haya; imperocchè da una parte i monaci non sapeano a che tenersi, ed il procuratore di Frate Bernardo di S. Maria di Mont-Serrat non potea aver l'animo rivolto alle cure spirituali e temporali molteplici nell'interesse della Badia; ma, desideroso forse di trarre solamente profitto dal mandato ricevuto, non impediva le usurpazioni o rivendicazioni che voglian dirsi, da parte dei sudditi del Monistero.

E già i cittadini della Cava aveano ottenuto, nel 7 Marzo 1322, dall'Abate Filippo la conferma di taluni Capitoli dell'Abate Leone II (1268-1295), di cui non troviamo traccia sicura, tranne la seguente: cioè nell'anno 1294, 17 Gennaio, Giovanni de Muccula dottore de' Decreti e Nicola Rufolo di Ravello Professore di Diritto, aveano emessa sentenza o responso per comporre le divergenze fra gli uomini della Cava e l'Abate, intorno all'esercizio della giurisdizione, ne' termini seguenti:

Item quod predictus Dominus Abbas, nulla distinctione inter eos habita, incarcerari mandat homines dicte Terre Cave, landavimus, sententiavimus, et ordinavimus quod hoc non fiat, nisi in casibus a jure permissis et juxta Capitula Dom. Honorii Pape IV. Item licet per Capitula Papalia et Regalia sit statutum ut Bajuli exerceant offi-

cium Magistre Juratie et per eumdem Dom. Abbatem Cavensem Bajulus sit statutus in perpetuum in terra predicta, petunt predictum Bajulum mutari anno quolibet ad dictum officium exequendum, laudavimus, sententiavimus et promulgavimus ipsum mutari secundum capitula D. Honorii Pape IV. (1)

Dal quale responso, mentre da un lato rilevasi che gli Abati, in forza de' Capitoli di Papa Onorio e contro la proibizione di Federico II, riteneansi nel diritto di esercitare la giurisdizione criminale *in casibus a jure permissis*, dall'altro gli uomini della Cava si erano ribellati ad un tal fatto, ed avean voluto che dottori in legge ne avessero giudicato senza passione. E rilevasi pure, che gli uomini della Cava avrebbero voluto eleggere essi il Mastro-giurato, officiale di polizia deputato ad assicurare la quiete delle terre, a prevenire i delitti, sorprendere i colpevoli ed assicurarli alla giustizia (2); ma fu deciso, che tale officio fosse esercitato dai Bajuli, sempre nominati e da nominarsi dagli Abati, così come il S. R. Consiglio decideva, in epoca posteriore (3), per tutte le terre feudali, ne' termini seguenti: *Scilicet magister juratus in baronum terris a baronibus debet eligi et in ceteris ab universitatibus.*

Il Faraglia, nel suo pregevole e dotto lavoro sul Comune, (4) avendo affermato che i feudatarii non esercitavano più la giurisdizione criminale, devoluta a' Giustizieri, nè la civile devoluta a' bajuli, eletti da' Camerarii, incontrandosi poi nel documento, riguardante le pretese del Giustiziero Errico della Marra, d'assoggettare alla Curia imperiale S. Maria di Luco, respinte dal diritto del preposito cassinese, il quale solea nominare il bajulo, si domanda: conviene dunque fare eccezione per le chiese?

Ed in nota soggiunge: « Bisogna supporre che alcune

(1) Archiv. Cav. II, 305 p. Vener.
(2) Vedi Cap. del Re Roberto in Faraglia Op. cit. pag. 66.
(3) De Franchis. Dec. 43.
(4) Faraglia. *Op. cit.* pag. 56.

« autorità ecclesiastiche, come gli Abati di Montecassino, « abbiano esercitato questo diritto, per speciali concessioni « ed in nome dei re e dell' imperatore.

La sua intuizione è provata apoditticamente dai diplomi di concessione agli Abati di Cava, dianzi cennati, e dalla sentenza di Giovanni Muccula e Nicola Rufolo di Ravello; senonchè non parrebbe, a riguardo dell' Abate Cavense, esatta l' idea dell' esercizio della giurisdizione civile in nome del sovrano, invece avendo le sembianze di un diritto irrevocabilmente costituito ed antico, e non già di una mera delegazione, da potersi revocare *ad nutum*.

Ritornando ai Capitoli dell' Abate Filippo, mediante i quali riconfermavansi quelli di Leone, è necessario esaminarli partitamente, per desumerne gli elementi utili al nostro soggetto.

V. I Capitoli dell' Abate Filippo furono concessi, a mezzo di solenne atto, per mano di pubblico Notajo, Giovanni de Monacha, *universitatis et hominibus civitatis Cave*. (1)

Dopo la riconferma de' Capitoli dell' Abate Leone II, il nuovo Abate e signore rinunzia a qualsiasi diritto per *collette* sugli uomini cavesi, restringe ad un grano per ciascun tomolo il diritto di molitura ne' molini del monistero, abolisce ogni gravezza pe' mercatanti sui generi da esportarsi dal territorio Cavese, statuisce l' unica misura di capacità per le derrate e per il sale, nello interesse tanto del monistero quanto degli uomini della contrada, rinunzia a qualsiasi diritto di *viatico* e *plateatico* in Salerno, riducendo ogni cosa ad un augustale pe' soli Cavesi, rinunzia al diritto di soccida ed a' servigi personali gratuiti, rinunzia ad ogni diritto per sepoltura nel cimitero, avendo gli uomini della Cava pagate, al tempo della costruzione, sedici oncie d' oro, concede facoltà pe' poveri e pe' bambini della sepoltura nelle chiese, promette di non opporsi a che le eredità *ab intestato* fossero raccolte da' più prossimi *in gradu*,

---

(1) Vedi i documenti in Appendice, fra i quali sono integralmente riportati.

secundum quod in terra ipsa servatum est ab antiquo, rinunzia al diritto d'imposta sulle calcare, riserbandolo solo per quelle fatte nelle terre del monistero, nel caso di carestia rimanda all'anno seguente l'esazione delle nocciuole *pro redditu*, e, se anche nell'anno seguente vi fosse stata carestia, dichiara dover esigere, per ciascun tomolo di nocciuole, *grana auri decem*, proibisce la recisione degli alberi nelle terre de' cavesi, esonera questi da ogni contribuzione per i forestieri chiamati a guardia delle possessioni della Badía, statuisce che i clerici cavesi non fossero tenuti alle encenie od a prestazioni indebite, *sed in libertate solita conserventur*.

Oltre queste concessioni, le quali attestano da una parte il desiderio di affrancarsi e dall'altra molta magnanimità, determinata dal desiderio di propiziarsi le popolazioni, oramai difficili ad essere governate, riscontriamo disposizioni, le quali direttamente riguardano la polizia civile del territorio.

La prima riguarda la nomina di due giudici annuali per tutto il territorio, fra i migliori e più abili uomini della contrada; la seconda che vuol limitati i bajuli, da crearsi ogni anno, ad un solo; la terza che tratta della nomina trimestrale del catapano.

Altre poi riguardano la giurisdizione del monistero; ed una, per esempio, statuisce che l'Abate e suoi officiali non potessero procedere *ex officio* ma *jure ordinario*, *ad petitionem partis;* ed un'altra che nessuno de' Cavesi potesse essere giudicato *extra terram Cavae;* ed una terza che gli stessi non potessero essere sottoposti *ad examinationem*, per qualsiasi causa, se non nei casi permessi dalle leggi.

E dunque l'Abate creava quegli officiali, il Bajulo, i giudici, il catapano; e dee perciò inferirsene che, anche nel 1322, la Badía della SS. Trinità esercitava giurisdizione feudale sul territorio Cavese, dacchè nelle terre non feudali i bajuli eran creati dai Camerarii e i maestri giurati, come i catapani e talora anche i giudici, dalle università.

Nè qui potrebbe obbiettarsi che dai Capitoli dell'Abate Fi-

lippo non risulti chiaro essere alla Badia riservato il diritto di nomina, e potersi pure intendere che lo si fosse abbandonato all' università Cavese; imperocchè sarebbe un travolgere il significato del documento di cui si tratta.

E, per verità, è ad osservare innanzi tutto, che se l'Abate Filippo avesse voluto concedere tanta prerogativa a' suoi vassalli, l'avrebbe espressa a chiare note. D'altra parte non avrebbe scritto; *fiant et statuantur judices*, ma avrebbe adoperato piuttosto l'*eligantur*, per riferirsi all' elezione pubblica, anzichè alla creazione *jure regiminis vel imperii;* e poi, in seguito, e pel bajulo e pel catapano è scritto: *fiat, creetur*, con una soggiunta: *prout fuit hactenus consuetum*, la qual cosa indica che la nomina era deferita all' Abate, come fin allora, senza controversia di sorta, erasi praticato.

E poi, se con gli stessi Capitoli si confermavano espressamente quelli dell' Abate Leone II, e se dalle notizie che abbiamo di questi risulta: che i bajuli nel territorio esercitavano anche l'officio di mastro-giurato, *et per eundem Abbatem Carensem Bajulus sit statutus in perpetuum in terra predicta*, come potrebbe sostenersi una contraddizione flagrante, tra la riconferma di questo diritto perpetuo e la contemporanea negazione di esso?

Conferma la nostra opinione il seguente elemento inoppugnabile:

Abbates Cavenses Notarios pubblicos et Judices ad contractus creare consueverunt. Ex creatione (Privilegii). Ann: 1344 et seq. (1)

Or se anche dopo il 1322 è provato che gli Abati nominavano notai e giudici, dacchè ne' Capitoli dell' Abate Filippo si parla di nomina di giudici, bajulo e catapano, vuol dire che non può ad altri riferirsene il diritto, se non alla Curia Abbaziale.

VI. Ma quali conseguenze giuridiche possono ricavarsi

---

(1) Archiv. Caven. ibid.

dai fatti enunciati, in ordine alla polizia civile del territorio cavese, o, in altri termini, quali rapporti giuridici fermarono intorno alla polizia civile del territorio medesimo i capitoli di D. Filippo de Haya?

Innanzi tutto nulla si rileva da' capitoli stessi, che possa menomamente riferirsi a libertà degli uomini del territorio o ad abdicazione, da parte dell' Abate, dell' alto dominio o potere feudale.

Esenzioni da' fiscali, miglioramenti nella condizione degli agricoltori, diminuzione di oneri, rinunzia ai servigi personali.... tutto ciò non rivela che una cosa sola, cioè a dire che i religiosi della SS. Trinità rinunziavano ad aggravare i loro vassalli così come gli altri feudatarî del regno, che essi davano prova di sensi civili, di intendimenti retti, di comprensione piena de' tempi nuovi, cui non più poteano riferirsi diritti e doveri, rispondenti a condizioni sociali, politiche ed economiche assai diverse.

E, per verità, il fatto della rinunzia a' personali servigî e financo alle opere degli artigiani, obbligandosi invece a pagare i salarii competenti, è notevolissimo, è degno della fama de' successori di S. Alferio, tantoppiù se si rifletta al tempo in cui veniva abolita quella grave traccia dell' antica schiavitù, quel residuo dell' antico diritto, che distingueva gli uomini in servi e padroni, e a questi dava il *jus vitae et necis* su quelli.

Proprio nell' epoca angioina, quando i baroni, cresciuti di numero e di potere, usurpando a poco a poco le prerogative, avocate da Federigo II alla Corona, e specialmente il mero imperio, aggravavano i vassalli per ogni verso e ne rendevano insoffribile l' esistenza, unicamente dedicata al benaplacito del signore, mezzo alla potenza di lui, istrumento perfino dei suoi capricci, proprio allora l' Abate della SS. Trinità dicea a' suoi vassalli: io voglio rendervi men difficile la vita, alleviando le imposte, dandovi agio a pagare quando per forza maggiore ne siate impediti, io non vorrò mai molestarvi, io rinunzio alle angarie e perangarie, io vi ritengo uomini non servi, l' opera vostra, il vostro la-

voro dee avere un corrispettivo, dacchè non siete carne venduta!

La giurisdizione però era riserbata alla Badia; nomina de' pubblici officiali, esercizio della giustizia civile e criminale ancora, in taluni casi, rappresentanza della terra e degli abitanti verso il Sovrano.... tutto ciò era sempre prerogativa degli Abati.

Ed è a notarsi, che se nel testo de' Capitoli non si parla mai di *Universitas* o di *civitas*, sibbene unicamente di *terra Cave* e del *Castrum S. Adjutoris*, mentre nella formola di collazione premessa alla copia esistente, ed evidentemente di epoca posteriore, si parla di *universitas*; ciò potrebbe ritenersi indizio di mancanza della costituzione dell' Università.

Anche nell' anno 1281 il Sovrano avea spedita lettera regia al giustiziero Elia de Gurello, per la riparazione della strada, che da Salerno menava a Napoli *per viam S. Adjutoris*, e gli dava facoltà di esigere dagli uomini di Cava e S. Adjutore la quota di spesa loro spettante... *ab hominibus Salerni et forie Cave et S. Adjutoris prout quoslibet locorum ipsorum pro rata contigerit tibi pro parte curie nostre integre restitui facias atque reddi.* (1)

Però mentre di Salerno quella lettera parla così: *Ex insinuacione hominum Civitatis Salerni*, di Cava non dice: *civitas* nè *universitas* e parla invece di *forie Cave et S. Adjutoris.*

Ma il fatto stesso d' avere il Sovrano comandato al suo giustiziero di rivolgersi agli uomini della terra, indica, se non una completa costituzione comunale, la esistenza della *universitas* e di una certa rappresentanza.

Non è surta ancora quell' autonomia comunale che dovrà condurre poi all' affrancamento assoluto dal potere degli Abati; se ne preparano bensì gli elementi, sia per tutte le ragioni cennate ne' precedenti capitoli, e sia perchè nel-

---

(1) Faraglia *Op. Cit.* pag. 49.

le nuove concessioni si ravvivò e prese forza quel movimento centripeto, che dovea poi condurre alla costituzione di una università demaniale.

VII. Fin dall' anno 1313 noi troviamo i Sindici dell' Università Cavese. Il diploma di Roberto d' Angiò, che ci appresta questo prezioso elemento di fatto, è, per sè stesso, di eccezionale importanza. (1)

Sane venerunt nuper ad presenciam nostram iudex apportanzia de Baldanza, judex lanzectus longus, et judex albinus de palermo de Cava fideles nostri, SINDICI AD HOC CONSTITUTI, *per universitatem hominum dicte terre, ut constitit per quoddam scriptum puplicum universitatis ejusdem, et exponentes asseruerunt etc.*

Da queste parole, derivano tre nozioni di fatto abbastanza rilevanti: *a)* che gli uomini della Cava, riuniti, aveano deliberata la supplica al Sovrano, *b)* che a presentarla aveano eletti tre sindaci, facendo constare il tutto da un atto pubblico, *c)* che i sindaci a quest' epoca erano ancora, per Cava, non già ufficiali permanenti preposti all' ordinaria amministrazione municipale, sibbene ufficiali a tempo, creati per speciali bisogne da trattare; così come l' Università di Cervaro, soggetta alla curia cassinese, avea eletti i sindaci suoi nel 29 Agosto 1273, in presenza di Nicola de Amabile e Pietro de Lupone, giudice e notajo: *voce praeconia congregata in loco ubi dicitur ad formam, ut moris est, fecit, constituit et ordinavit sindicos suos legitimos Diaconum Joannem de Vizoca, et notarium Jeremiam de eodem castro ad comparendum coram R. domino nostro domino Bernardo, Dei Gratia Venerabili Cassinensi Abate* etc.... (2)

---

(1) REG. ANGIOINI A. 1310. C. 195. Vedi documenti in Appendice.

(2) GATTOLA *Accessiones*. I. 342.

L' Abate della Trinità D. Filippo de Haya nominò, nel 1318, 15 Ottobre, per speciali incombenze, suo sindico e procuratore Frate Mainerio, poscia Abate dello stesso monastero.

Ad requisitionem et preces religiosi et honesti viri Fratris Maynerii

Facilmente è a supporsi che, nel 1313, la partizione del territorio cavese fosse ancora l'antica, cioè Metelliano, S. Adjutore e Vetere, o che nel fatto l'antica si ritenesse, e che i tre Sindici fossero stati nominati a rappresentare ciascuno il proprio distretto, o meglio a rendere completa la rappresentanza della Università.

Troviamo dunque in Cava l'Università, la quale raramente si raduna, per gravi interessi, perchè cioè tormentata da gravi disordini per l'esazione delle collette e de' dazii, perchè gli uomini desideravano la pace ed agognavano evitare nuovi scandali: *cupientes ad pacem et materiam tollere scandalorum, attendo quod interdum pro munerum et aliorum onerum impositione fiscalium, interdum pro distributione et exactione illorum, interdum pro emergentibus inde multifariam exequendis querelatio, murmur, scisma, suspicio et persepe dissidium immo incidenter ad factum, in populo scandala periculosa surgebant, provide statuerunt communi, concorditer, deliberatione habita, et consensu capitula etc...*

Non è l'Universitá, nè ancora l'Università costituita in organismo amministrativo completo; è tuttora la terra soggetta al feudatario, la quale tenta, volta per volta, di scuotere il giogo, e i cui uomini si radunano, per trovare modo onde pagare le imposizioni.

Giá dal diploma del 1313 risulta un certo spirito di ribellione all' autorità della Curia Abbaziale, per essersi i cittadini cavesi rivolti al Sovrano direttamente, e non già per l'intermedia persona del signore; ma quando si rifletta, che, nel 1313, la Badia della Trinità era sede vacante, perchè l'eletto Frate Bernardo non prese mai possesso della carica conferitagli, ed invece per lui esercitò il potere il procuratore D. Giovanni de Haya, di cui già innanzi si ebbe a discorrere, potrà pure spiegarsi quell' atto d' indipen-

---

Monachi Cavensis et Prioris S. Marie de Domno de Salerno, ac Monachi Sindaci et Procuratori D. Philippi Dei gratia Abbatis monasterii Cavensis. (*Ex memb.* 15 Ott. 1318. Arc. LXVI. 21.)

denza, come una necessità. — E credo d'essermi apposto al vero pocanzi scrivendo: che, ad incoraggiare il moto d'indipendenza de' Cavesi, sarebbe stato sufficiente l'interregno di cinque anni nella Badía, fra la morte dell'Abate Roberto e la nomina di D. Filippo de Haya.

Però, studiando in ogni sua parte il prezioso diploma di Roberto, vi si riscontra, in ultimo, una riserva esplicita ed assai importante, che vale a rifermare il concetto dianzi espresso, sulla embrionale costituzione dell'Università di Cava e sulla ancor viva dominazione del monastero nel territorio cavese.

Ipsorum ergo hominum nobis supplicacione subjuncta ut hujusmodi ordinaciones et statuta eorum debita relimus firmitate vallare nos, pro consideratione premissa statuta prefata et ordinaciones eorumdem usque ad nostre majestatis beneplacitum vim habere volumus et vigorem nullo propterea juribus nostre curie vel domino dicte terre ac immunitati clericorum prejudicio generando.

Ed in seguito parlando del risarcimento della spesa, per l'esazione de' dazii, soggiunge: *de resarciendo Regie curie vel domino dicte terre toto eo quod per concessionem et usum daciorum ipsorum in ipsius curie aut dicti domini dispendium resultaret.*

E dunque da una parte il Sovrano fa salvi i diritti del Signore della terra, nella forma più ampia, insieme alle esenzioni de' clerici, stabilite da tempo antichissimo — e dall'altra parte fa salva alla Curia del feudatario istesso, come alla Curia Regia, la rivalsa per le spese d'esazione de' dazii, de' quali parla il diploma; e non può quindi negarsi quel che risulta altresì da' Capitoli dell'Abate Filippo, posteriori di nove anni a questo diploma del re angioino, che cioè il Monastero seguitava ad esercitare giurisdizione feudale sul territorio cavese, mentre gli uomini soggetti d'altra parte si studiavano di sottrarsene, in mille modi, e cogliendone tutte le occasioni; che l'*universitas* esisteva e che gli uomini i quali la componeano si radunavano e deliberavano, e così come avean chiesta sentenza sui piati sorti fra loro

e l'Abate Leone, nel 1294, a Giovanni Muccula e Nicola Rufolo, giurisperiti, nell'anno 1313 chiedevano al Re il diploma pe' dazii, come tanti ne avea concessi e ne concedeva alle altre Università del reame Roberto d'Angiò.

Forse perciò i monaci, impauriti ed insospettiti dei tentativi di indipendenza de' Cavesi e della benevolenza dimostrata loro da Roberto, si decisero ad inviare al Sovrano, nel 1315, tre rappresentanti, a' quali commisero di supplicare il Sovrano, perchè impedisse le usurpazioni a danno della Badia, siccome risulta dall'*Index Chronologicus Membranarum* (M. S. t. v. n. 7707. *Procuratio in personas Fr. Rogerii Camerarii, Fratris Mathaei Praepositi, Fr. Maynerii Prioris Ecc. S. Giorgii de Neapoli, Monachorum cavensium, facta a Conventu dicti Monasterii, ut se conferant ad S. R. Majestatem, ut dignetur aliquod donum ipsis concedere, Monasterium defendere et protegere, nec permittere ut bonis et juribus suis spolietur.* (1)

Segni e prove evidenti, che questi beni e questi diritti eransi vulnerati, a più riprese, da' vassalli.

Così pure, nell'anno 1322, i Cavesi chiedevano ed ottenevano i capitoli dall'Abate Filippo, testimoni dello spirito di indipendenza de' Cavesi stessi, già insofferenti di una soggezione assai mite, di fronte allo abbrutimento ed alla oppressione, in cui eran cadute le altre città feudali del regno.

Anche in un istrumento del 1320, 23 luglio, per Notar Giacomo Longo, troviamo la Università Cavese, la quale ottiene dall'Abate l'acqua della *Traversa,* assieme ad un tal Riccardo Scattaretico, mediante il pagamento di 2 libre di cera l'anno, per parte di costui, e di 12 rotola di pesci l'anno, per parte di essa Università. E, se l'Università contratta, vuol dire che è costituita in guisa da poter contrattare. (2.)

VIII. Dell'anno 1329 è un altro diploma dello stesso Ro-

---

(1) Archiv. Cav. Arc. LXV. 62.

(2) Questo istrumento è riportato anche in altri di Simonello Mangrella, 23 Maggio 1470, e di Not. Cristofaro Pinto, del 3 ottobre 1347.

bertò d'Angiò, riguardante talune delle voci daziarie, sulle quali forse non erasi precisamente legiferato, col diploma del 1310, e perciò vi si incontrano disposizioni tassative, specialmente in ordine alle carni ed al frumento. (1)

Non ci è pervenuto intero però questo diploma, nè se ne riscontra, ne' Registri Angioini, l'originale; una copia monca, collazionata da un Notajo in epoca posteriore, esiste nell' Archivio municipale di Cava, e la formola di collazione non è guari esatta.

In tutti i diplomi di Roberto troviamo scritto: *Robertus dei gracia rex hierusalem et Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, folchalquerii ac pedemontis comes* etc..; ed in questa copia riscontrasi il seguente poco perdonabile errore: *Rex Robertus dei gracia hierusalem et Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae, folchalquerii ac pedemontis comes* etc..; così che ne risulta il significato tutt' altro che preciso.

Finisce poi con queste parole:
Item continentur in eodem privilegio concessio et confirmacio aliarum gabellarum et daciorum dictae universitatis.

E vuol dire che non fu trascritto il diploma per intiero, e che non può tenersi gran conto del medesimo per altro, se non per le voci di gabelle in esso contenute.

Mentre Roberto d' Angiò concedeva all' Università di Cava esenzioni e privilegî, proteggeva d' altra parte l' Abate della SS. Trinità. Morto D. Filippo de Haya verso la fine del 1331, gli era successo D. Gottardo, il quale fu cappellano, consigliere e poi gran cancelliere e gran ciambellano del Re. E, poichè le milizie angioine aveano occupato Castellabate, in danno del monastero, con diploma del 20 Aprile 1332, Roberto istesso ordinò a Goffredo *de Castro Abbatis, Castellano Castri dicte Terre,* di restituire il paese e i fortilizii, con tutte le armi, munizioni, vettovaglie

(1) Vedi documenti in Appendice.

ed altre cose esistenti, allo Abate, e, con incarico espresso di far redigere un istrumento di consegna, in triplo esemplare, da inviarsene uno all' Archivio Regio in Napoli, un altro all' Abate, ed un terzo ritenersi per cautela da Goffredo medesimo. (1)

Però questo Abate Gottardo, per le funzioni altissime cui era chiamato da Roberto d' Angiò, lasciava la cura della Badia e delle sue possessioni a' suoi vicarii, cappellani e preposti, siccome può rilevarsi dalle lettere dirette a' monaci F. Giacomo da Montella, F. Citello di Cava, F. Ugo, F. Filippo et coetera (2), e risiedeva abitualmente in Napoli. Donde un rilassamento nelle relazioni coi vassalli, una certa mollezza nell' esercizio della giurisdizione sugli uomini della Cava, donde l' accrescersi delle cause, le quali produssero poi gli scandali e le ribellioni, di cui avremo ad occuparci fra poco.

IX. A D. Gottardo successe l' Abate Mainerio, il quale esercitò la dignità ed il potere abbaziale in tempi, fatti grossi per molteplici ragioni.

Egli era Abate del monastero di S. Benedetto in Salerno, e fu eletto nel 1341 dai monaci della SS. Trinità, Abate del celebre monastero, ma erano ben trascorsi i tempi in cui le elezioni eran valide per se stesse, senza bisogno di riconferme da parte del Pontefice romano, e Benedetto XII, allora residente in Avignone, mostrossi assai restio a convalidare l' elezione di Mainerio; il quale per altro non se ne spaventò, ed intraprese un viaggio dispendiosissimo fino ad Avignone. Esaminata la elezione da' tre cardinali di Ostia, di Perigord, e di Mota, fu trovata viziosa, e Mainerio vi rinunziò. Egli soggiunge, con soverchia unzione: *Et quia sine licentia Pape non audebamus recedere, oportuit nos trahere ibi moram multo tempore, et postea sicut Domine placuit die XII novembris, praedictus Dominus*

---

(1) Guillaume. *Op. Cit.* Appendice LXXIII.

(2) Abb. Cav. Epist. f. 2. 15, 31, 45. 63. 69. 80. 86. 88.

Papa, de gratia speciali concessit nobis dictam Abbatiam cavensem. (1)

E poi racconta il viaggio di ritorno e parla della spesa fatta, la quale ascese a fiorini cinquemila, o mille oncie di oro (L. 60, 000) più mille fiorini inviati al Papa, per la spedizione delle bolle e ventotto oncie d' oro, *pro delatura*, vale a dire L. 13, 680, 00.

Il viaggio di Mainerio e la elezione di lui costarono al monastero circa 74,000 lire, somma enorme a que' tempi, la quale dovette necessariamente produrre uno squilibrio nelle finanze della Badia, e quindi un aggravamento sulle popolazioni soggette; o, per lo meno, il fasto della Curia Abbaziale dovette provocare lo scontento e fomentare i torbidi nella contrada cavese.

Il buon Abate Rodulfo, nella sua Cronaca, scrivea: *Irreligioso itaque fastu extrinsecus crescente, deficienteque illa prisci sæculi sanctitate, quæ sicuti neminem latere poterat, sic omnium bene afficiebat animos, reliquum fuit, ut Cavensis Abbatis, cujus ut olim non elucebat sanctitas etiam contemnetur auctoritas.* (2)

Mainerio fu altresì creato Consigliere *a latere* da Roberto d'Angiò, nell'anno 1342, e poi gran Cancelliere del Regno; e, morto Roberto, uno dei primi atti di Giovanna I fu di riconfermare l'Abate nelle dignità conferitegli dal Re, nominandolo altresì suo cappellano particolare, ed inviando ai suoi Giustizieri una lettera circolare, con la quale dichiarava di prendere sotto la sua protezione la Badia. (3)

Clemente VI, successo a Benedetto XII, con Bolla del Decembre 1345, ingiunse al Primicerio della Chiesa di Napoli, all'Abate di S. Severino di Salerno, ed all'Arcivescovo di Salerno di infliggere pene ecclesiastiche ed anche secolari a' detentori ed usurpatori de' beni del monastero Cavese.

Così Mainerio potè ricuperare molte possessioni perdute,

---

(1) Archiv. Cav. Ex Regest. I. Abb. Mayn. f. 1.

(2) Rodulf. M. S. 61 pag. 148.

(3) Vedi documenti in Appendice.

come S. Angelo presso Nocera, i beni di S. Giovanni di Riparia a Salerno, e Castellabate, che nel 1343 era stato rioccupato da Ruggiero Sanseverino, e fu reso da Giovanna al monastero, confidandosene la guardia a molti uomini d'arme, comandati da un Monaco, armato di spada e di corazza a maglia. (1)

Nel 1353 il Monastero Cavese fu invaso e saccheggiato da' malandrini, i quali infestavano le contrade meridionali d'Italia. Da una pergamena dell'anno 1353 (2) rileviamo così il fatto: *His temporibus Cavense Monasterium a malandrinis et aemulis in Regno militantibus fuit invasum, et depopulatum, et datum in praedam.*

Fu allora che la Badía chiamò alle armi i suoi vassalli, per la difesa del *Castrum S. Adjutoris* e di Castellabate, onde impedire nuove invasioni e saccheggi, e, poichè dovette incontrarsi resistenza ne' vassalli stessi, per l'adempimento di tale obbligo, troviamo, nei Reg. dell'Abate Mainerio (3), la seguente precisa dichiarazione:

« 1355. *Vassalli Monasterij Cavensis in Castro S. Adjutoris tenentur servire in dicto castello, sicut expresse declaratur in concessione terrae, facta Nicolao Celentano, in dicti castri Territorio.*

E furono dispensate armi offensive e difensive a' vassalli, agli uomini d'arme ed a' religiosi, come risulta da' Reg. dell'Abate Mainerio anzi citati.

Ma la vittoria non arrise alle armi della Badia, e, nel 1.° Marzo 1357, Nicola di Vulturo di Rocca Cilento catturò ed imprigionò l'Abate Mainerio, il quale, nelle carceri, dovette fare concessioni e promesse per liberarsene; concessioni e promesse che egli disdisse solennemente, come fatte sotto pressione di violenza morale, appena uscì di prigione, meno la cessione della castellania al terribile signore di Vulturo.

---

(1) Archiv. Cav. *Dipl. Giovanna I* 1343 *e* 1345. *Arc. Mag.* O. 36. 44.
(2) Archiv. Cav. *Arc. Vet.* 60. n. 805.
(3) Reg. Mayn. III. c. 84.

Non cessarono però gli attacchi alla Badía; e difatti, nel 1364, molti Cavesi, uniti ad altri d' altre città, *Dei timore postposito, et reverentia Monasterij Cavensis procul ejecta*, invasero il Monastero e la Curia Abbaziale, saccheggiarono dovunque, infransero le insegne e gli oggetti sacri, incarcerarono Mainerio e i frati, ed incendiarono il monastero (1).

Tornata la calma, la vendetta contro i ribelli, fra i quali era Tucio Longo, fu tremenda ed esemplare, una specie di pena del taglione.

Scomunicati pubblicamente, loro furono confiscati i beni ed avocati alla Curia Abbaziale; le loro case furono smantellate ed i materiali servirono alle riparazioni da farsi al Monastero.

L' Abate Rodulfo così ricorda il fatto:

Eorum quoque Domos in perennem ignominiam auctoritate praetoria jussa sunt solo aequari, ac penitus demoliri. Quorundam vero tecta confrigi, trabesque projici et igne comburi, domosque desertas atque inhabitabiles in posterum memoria formidabilem derelinqui. Aliaque hujusmodi tanto digna crimine perpetrata sunt quae calamus exhorret et lingua. (2)

Giovanna I, la quale non avea fin allora trovato il modo di impedire quelle sollevazioni, invasioni e saccheggi, con diploma dell' anno 1364, 24 ottobre, ordinò agli Stratigoti di Salerno di reprimere, anche a mano armata, qualsiasi molestia, in danno della Badía. (3)

Epoca malaugurata adunque fu questa per la Badia Cavense, imperocchè da una parte s'era dileguata la forza e l' influenza morale degli Abati sulle popolazioni, forza morale derivante dalla vita virtuosissima de' successori di S. Alferio; e dall' altra i torbidi nel regno e il disordine generale solleticavano vieppiù i desiderii e gli appetiti dei

---

1) Codex Cavensis Vol. V. *Beda, de temporibus* pag. 71.

2) Rodulf. M. S. 61. 143.

3) Arch. Cav. *Dipl.* 24 *Ott.* 1364. *Arc Mag.* pag. 12.

vassalli; i quali d' altronde erano oppressi da' fiscali ed irritati da quello che Rodulfo chiamò *fasto irreligioso.*

I monaci dovettero armarsi e difendere le rocche e le torri, l' Abate dovè patteggiare il suo riscatto e comprare la sua libertà, così che il prestigio dovea necessariamente scemarne; trattarono da pari a pari, il livello, prima elevatissimo per motivi spirituali, si abbassava lentamente secondo che alle cose temporali veniva restringendosi ogni mezzo ed ogni fine del potere e della dignità, un tempo unicamente mezzi all' esercizio della carità e delle virtù più preclare.

E proprio in quest' epoca, io penso, che l' università di Cava avesse acquistata maggiore autonomia; imperocchè, dopo il saccheggio del monastero e la sollevazione contro l' Abate Mainerio, e dopo la fiera punizione inflitta a' ribelli, irrimediabilmente si era scavato un abisso fra dominatore e dominati, e quel che non avrebbe mai operato forse il desiderio di libertà, indubbiamente fu prodotto dall' odio, dal rancore, dal desiderio di nuove rappresaglie.

Qual differenza fra l' Abate Leone, il quale vendeva le legna de' boschi e dispensava il pane a' poverelli, fra l' Abate Pietro, appellato da Venereo: *pater orphanorum et viduarum, non judex,* e quest' Abate Mainerio, il quale risponde all' offesa coll' offesa, al ferro col ferro, alla distruzione colla distruzione!

È il feudatario che si considera signore degli uomini della sua terra e sugli stessi esercita il potere e la giurisdizione, obbliando che i suoi predecessori aveano dominato con l' amore e col prestigio delle virtù loro; è il R. Consigliere, adusato allo spettacolo del potere assoluto della Corte, abituato alle forme autocratiche de' grandi signori del tempo, coi quali avea rapporti frequenti, lontano dalle miserie dei villaggi sottoposti alla Badia, e più lontano ancora dal creare quella corrente di scambievole confidenza ed ossequio coi soggetti, possibile unicamente nella intimità e nella conoscenza e comprensione reciproca.

X. E, per verità, gli effetti degli avvenimenti dianzi nar-

rati si risentirono ben presto, e noi possiamo rilevarli in modo sicuro, con lo studio delle carte del tempo.

A Mainerio successe l'Abate Golferio ed a costui l'Abate Antonio, entrambi poco noti per fatti di grande importanza (1366 — 1383).

Ad Antonio successe l'Abate Ligorio, fratello di Pietro de Majorinis, Stratigoto di Salerno a' tempi di Giovanna I.

Bonifacio IX, di casa Tomacelli, protettore di Ladislao, nell'anno 1379, primo del suo Pontificato, diresse una lettera all'Università di Cava, colla quale facea noto di aver risoluta la proclamazione di Ladislao qual Sovrano delle provincie di quà dal Faro, ed esortava i cittadini della Cava a ricevere il nuovo Re con letizia e venerazione, prestandogli fedeltà ed obbedienza, nonchè a prestare ossequio e reverenza a Margherita: *Quamobrem vestrae devotioni praemissa ad vestram jucunditatem et exultationem nuntiantes, illam instanter et attenter requirimus,..... Regem hunc communi laetitia recipiatis et praecipua veneratione colatis,..... et sibi nihilominus ejusque regiis officialibus fidelitatem et obedientiam debitas exhibendo, et illa praestando quae vos, vestraque omnia aliis Regibus qui fuerunt pro tempore praestare consueristis seu etiam consueverunt. Nec omittatis quin charissimam in Christo filiam nostram Margaritam ejus illustrem genitricem, tutricem et baliam, et dilectam in Christo filiam nobilem mulierem Joannam germanam dicti Regis, debita reverentia et obsequijs, fidelibus celebrare et colere studeatis* (1).

Se Bonifacio IX dirigeasi: *Dilectis filiis Universitati terrae Cavae*, e non pel tramite del signore, l'Abate della SS. Trinità, vuol dire che l'Università medesima consideravasi già come qualcosa di distinto dalla Curia del feudatario. Non è più il tempo de' Normanni e degli Svevi, in cui que' Sovrani concedeano esenzioni agli uomini del

(1) Venereo. M. S. I. 186. 187.

territorio Cavese, dirigendo le concessioni agli Abati, e dichiarando di largire que' beneficii in favore di questi, come feudatarii, e degli uomini come vassalli della Badia; ora, per contrario, lo stesso Pontefice trova necessaria l'esortazione diretta ai Cavesi, senza neppur ricordarvi l'Abate della SS. Trinità.

È vero che Ligorio si adoperò alla riuscita del disegno di Bonifacio, e che poi n'ebbe, in ricompensa, l'Arcivescovado di Salerno e l'elevazione della Badia a curia Episcopale; ma ciò non distrugge il fatto pocanzi notato.

Nell'anno 1384 c'incontriamo in due altri fatti importantissimi, riguardanti la polizia civile del territorio Cavese; cioè a dire un diploma di Margherita tutrice di Ladislao, riconfermato e riportato in altro diploma del 1416 di Giovanna II, ed i Capitoli concessi all'Università dall'Abate Ligorio, *ex instrumento facto manu notarii petrucij de monacha de cava* (1).

Il Diploma di Margherita stabilisce le seguenti norme, pel governo dell'Università di Cava.

1) Che il Capitaneo non dovesse immischiarsi negli affari civili.

2) Che ogni anno dovessero mutarsi e nominarsi il Capitaneo, il giudice ed il notajo i quali doveano conoscere degli affari criminali, in persona di uomini idonei e sufficienti, e, *post depositum officium*, esserne esaminata la gestione.

3) Che il Capitaneo non dovesse inviare, in sua vece, un vicario o sostituto, ma personalmente dovesse esercitare l'ufficio.

4) Che gli uomini dell'Università potessero comparire a mezzo del Sindaco, da nominarsi, se citati in numero di dieci o più ancora, dinanzi al Capitaneo.

5) Che per le ingiurie verbali non potesse procedersi *ex officio* contro l'Università o gli uomini, nè singolarmente nè generalmente.

---

(1) Vedi documenti in Appendice.

6) Che il Capitaneo non potesse arrestare o fare arrestare alcuna persona, nè procedere ad alcun atto giudiziario, senza il consiglio del giudice e dell' assessore ed in presenza del notajo degli atti, i quali erano a ciò deputati.

7) Che nè il Capitaneo, nè il giudice, nè il notajo nè i loro domestici e familiari potessero mai pretendere casa, letto, ed utensili domestici, senza competente salario.

8) Che i banni del Capitaneo contro le leggi, *contra debitum solitum juris ordinem*, fossero a ritenersi nulli ed inefficaci.

9) Che per le accuse di usura, in *criminalibus*, non potesse il Capitaneo procedere *ex officio*, ma ad istanza delle parti.

10) Che il Capitaneo, il giudice ed il notajo non potessero mai pretendere doni, imposte, encenie, collette od altro, ma dovessero essere contenti delle indennità per essi stabilite: *sed eorum gagiis sint contenti.*

11) Da ultimo che i cittadini Cavesi fossero esenti da qualsiasi imposta su' grani e le vettovaglie nella città di Salerno, per l' esportazione e per il transito.

Dallo esame di questo Diploma risultano gli elementi, per determinare qual fosse, nel 1384, il governo dell' Università Cavese, sebbene non in maniera precisa.

Già è risaputo che non tutte le Università ebbero, ne' primi tempi, il Capitaneo, tanto che nel 1277 volendo il Re conoscere quali fossero le violenze subite da' cittadini di S. Marco in Lamis, si rivolse alle sole autorità locali, al mastro giurato, al giudice ed al bajulo, ordinando loro di riferirle al giustiziero (1).

A quest' epoca angioina solamente vediamo in Cava apparire il Capitaneo; ma non ci sembra, nel 1384, fosse il Capitaneo medesimo nominato dal Re.

Nell' anno 1379 l' Abate di Montecassino nominava Francesco de Piscionis *generalem capitaneum et officialem no-*

---

(1) Faraglia. *Op. Cit.* 74.

strum super regimine custodia gubernatione et bono statu, di Pontecorvo; (1) e veramente sarebbe strano che l'Abate di Cava, cui espressamente era stato concesso il mero e misto imperio da' normanni, e da Federigo II il diritto di scelta del giustiziero e il diritto di inquirerne la condotta e di moderarne gli eccessi, e che aveva in seguito, per le fortunose vicende del regno, riassorbita la giurisdizione criminale, avesse poi permessa la nomina del Capitaneo da altra autorità che non fosse la propria.

Ma dacchè la storia fondasi meno su' ragionari che sui fatti, e talora pur contraddittorii, è necessario ricercare qualche elemento a confortare l'opinione nostra.

Anzitutto nel Diploma di Margherita non si parla di Capitano Regio, ma semplicemente del Capitaneo, del giudice e del notajo, *da nominarsi ugualmente ogni anno,* e se mai la nomina del Capitaneo non fosse stata devoluta alla stessa autorità cui era devoluta quella degli altri due officiali, evidentemente non si sarebbe accomunata e compresa sotto la stessa formula. E la nomina del giudice, del notajo come del bajulo era devoluta all'Abate Cavense, siccome innanzi ho dimostrato.

Ma dileguano ogni dubbio i Capitoli dell'Abate Ligorio, concessi a' Cavesi lo stesso anno 1384, 26 giugno, e non si sa se prima o dopo il Diploma di Margherita.

Così leggiamo in essi:

Item quod quolibet anno mutentur et statuentur novus bajulus, vicarius et assessor et actorum notarius in predicta terra Cave, pertinentiis suis qui sunt sufficientes et idoney in officiis predictis et similiter de magistri dicti Castri S. Adjutoris, et officium exercent in eodem.

Che cosa è quel *Vicarius* se non il Capitaneo, quando è notissimo che il Capitaneo avea la sua Corte, composta di un assessore e d'uno scrivano, ed i Capitoli di Ligorio

---

(1) Gattola. *Accessiones* I. 447.

dicono: *vicarius et adsessor?* In contrario che cosa mai sarebbe quel *vicarius* ed a quale ufficio preposto?

D'altra parte egli è nominato così come il *magister Castri S. Adjutoris*, il quale esercitava appunto nel *Castrum* i poteri e l'ufficio di Capitaneo, e non potrebbe intendersi che oltre il Capitaneo, il Bajulo, il giudice, il notajo vi fosse un *Vicarius*, esercitante non si sa quali poteri, e tanto meno che l'Abate nominasse l'*assessor* e non il Capitaneo, una parte della Corte del Capitaneo e non il Capitaneo istesso.

Ma, e come vien provato che proprio alla Curia Abbaziale, era devoluto il diritto di nominare gli officiali medesimi?

Anzitutto ne' Capitoli stessi fu convenuto:

In primis q. dictus D. Abbas et partes dicti monasterii et officiales sui non incarcerent, nec incarcerari faciant homines etc.

Item q. dictus D. Abbas et partes dicti monasterii et officiales eorum non impediant homines supradictos volentes accedere ad quodcumque forum Regium pro causis criminalibus.....

Ora per chi conosce le attribuzioni de' Capitanei, è facile il ragionamento: se il Capitaneo esercitava la custodia *die noctuque* della città, e se egli potea, *si opus fuerit*, incarcerare i cittadini, e talora condannarli e fare eseguire la condanna (1), è chiaro che l'Abate, il quale promettea a' cittadini Cavesi che nè da parte sua nè de' suoi officiali si sarebbe proceduto ad arresti arbitrarii o ad impedimento di accedere alla Curia Regia, non potea non riferirsi agli officiali ai quali tal potere era conferito, cioè a dire al Capitaneo, assessore, giudice e notajo.

E poi dai Capitoli medesimi risulta:

Item quod eligatur catapanus per homines predictos, qui sit bonus et sufficiens quolibet trimestre, in qualibet

---

(1) GATTOLA. *Accessiones* I. 447.

scena seu provintia ipsius terre Cave et Castrum S. Adjutoris et pertinentiarum suarum; et quod per sententiam dicto D. Abbati seu officialibus suis et ipsi debeant confirmare.

Fu concesso dunque dall' Abate Ligorio a' cavesi il diritto di eleggersi i Catapani, ne' singoli distretti, ogni trimestre, però riservando alla Curia della Badía ed agli officiali dell' Abate il diritto della riconferma. E vuol dire che se fu pei soli catapani specificato il fatto della elezione popolare, non potrebbe mai estendersi il fatto medesimo a quegli officiali, i quali eran chiamati proprio a ratificare l'elezione medesima.

Nel caso del catapano si dice: *eligatur* e si soggiunge: *per homines predictos*, mentre pel *vicarius* o *capitaneus*, per l'*assessor*, il *bajulus*, il *judex*, il *notarius* è scritto: *mutentur et statuentur*, per indicare quasi che la nomina di quegli officiali fosse *jure regiminis*.

Da ultimo, se espressamente è detto che l' Abate dee nominare il *magister Castri S. Adjutoris*, e se degli altri officiali in seguito è detto *mutentur et statuentur et similiter de magistri dicti Castri* etc. vuol dire che i primi, così come il *magister Castri S. Adjutoris*, doveano nominarsi dall' Abate cioè, e non già da altra potestà.

Adunque, col Diploma di Margherita, nulla è innovato per quanto riguarda la nomina degli officiali medesimi; ma solamente vien limitato il potere de' medesimi, specialmente per le cause criminali. E quando poi si esaminino i Capitoli dell' Abate Ligorio, meglio ancora si integrerà il concetto, sul governo dell' Università cavese.

Ligorio dunque stabiliva:

1) di non procedere o far procedere ad arresti arbitrarii.

2) di non impedire a' Cavesi l'accesso al Foro Regio, nelle cause criminali.

3) di non impedire loro l' appello *ad Sacram Regiam Majestatem* o ad altro giudice competente — e, ne' processi presso la Curia Abbaziale, concedere l' *Apostulus*.

4) Che la Curia dovesse tenersi nel luogo detto lo *Co-*

merzio, (cioè nel centro della vallata) e non già nel monastero, nè dovessero citarsi, per testimoni, le donne, se non in quel luogo medesimo.

5) Che l'Abate dovesse nominare il *Magister Castri S. Adjutoris*, il quale dovesse reggere la Curia ed amministrare la giustizia nel *Castrum* e sue pertinenze.

6) Che l'Abate e suoi officiali non potessero giudicare se non sull'istanza delle parti, ovvero ne' casi permessi dalle leggi.

7) Che l'Abate nominasse ogni anno il Vicarius o Capitaneo, l'assessore, il bajulo, il giudice, il notajo.

8) Che i cittadini eleggessero trimestralmente i catapani.

Risultano, da questi elementi, le seguenti nozioni di fatto.

Il *Castrum S. Adjutoris* non era soggetto alla giurisdizione del Capitaneo, ma sì di un *magister*, il quale avea non solo il dovere di amministrare la giustizia e di provvedere al buon regime ed alla quiete della contrada, ma ancora alla difesa della fortezza, per la guardia di tutto il territorio cavese, e quindi del monastero.

L'Università di Cava o *Terra Cavae* propriamente avea il suo Capitaneo, colla solita Corte dell'Assessore e dello scrivano.

Il Capitaneo fu prima nominato dagli Abati, siccome parmi aver dimostrato, sotto nome di *Vicarius* (1); ma in seguito fu inviato dalla Curia Regia, come potremo constatare su' documenti relativi, a suo tempo.

Oltre questi officiali troviamo il *Iudex*, il *notarius actorum*, il *bajulus* nominati tutti dall'Abate, mentre i catapani, per l'annona e per la grascia, erano eletti per ciascun quartiere dagli abitanti, ogni trimestre, salva la riconferma degli Abati o loro officiali.

---

(1) Venereo, ne' suoi annali, ci assicura che il Monastero nominò suoi Capitanei Gabriele de Rigio nel 1502 e Cesarino de Perrisinis nel 1507, non però per la Cava; siccome troviamo ancora nel 1402 la bolla di creazione del Vicario temporale del Cilento in persona di Guglielmo de Nuseo. GUILLAUME. *Op. cit.* App. LXXIX.

Quanto al Sindaco, potrebbe sembrare non ancora certa la sua nomina, qual rappresentante dell' Università, per l'ordinaria amministrazione e per tutti gli atti attinenti all'amministrazione medesima.

E neanco per Andrea de Perrello, il quale presentava nel 25 Aprile 1416 a Giovanna II il diploma già riferito della regina Margherita, onde ottenerne riconferma, potrebbe aversi certezza assoluta che egli non fosse un Sindaco speciale, come quelli i quali si presentarono a Roberto nel 1313, ed invece fosse un Sindaco ordinario e generale; sebbene il fatto d' essere egli unico Sindaco, pure essendo il territorio Cavese ripartito nei distretti già noti e di essersi chiamato *Sindicus Universitatis*, c' indurrebbe nel pensiero, che già verso la fine del secolo XIV e i principî del secolo XV, i Sindaci Cavesi fossero divenuti ordinarii rappresentanti della Università.

Ma un istrumento del 25 Agosto 1405 per Notar Guglielmo Pinto, dilegua ogni incertezza; imperocchè da esso risulta che Raimondo de Tesone, nella qualità di Sindaco Universale della Cava ed abitanti, acquistava una casa ed un giardino, per uso dell' Università, nel Casale di Corpo di Cava.

Nel secolo XV adunque, con sicurezza possiamo affermare: essere il Sindaco divenuto ordinario rappresentante della Università Cavese.

Però ne' capitoli dell' Abate Ligorio v' è una frase, la quale ha dato luogo, secondo a me sembra, ad un equivoco; imperocchè l' Adinolfi volle trarne argomento per l' assoluta libertà e demanialità dell' Università Cavese.

Item, dicono i capitoli, *quod cum praedicti homines semper fuerint liberi franchi et exempti sicut alii homines de civitatibus demanialibus regni secundum eorum antiquas libertates petunt eis ipsas observari, per partes dicti monasterii, sed tantummodo eis secundum qualitatem personarum, seu conditiones eorum honorifice per partes dicti monasterii pro honore zenobij qui preerat in presidatu dicti monasterij prout justum fuerit sicut man-*

detur aliis hominibus de civitatibus demanialibus regni hujus franchis et liberis.

Certamente questa dichiarazione esplicita di libertà, questo assimilare i cavesi agli uomini delle città demaniali del regno, non è cosa di poco rilievo, anzi è di eccezionale gravità; però non crediamo esatto il criterio che ne desunse l'Adinolfi (1) sulla libertà e demanialità della Cava.

Non è la opinione medesima conciliabile coi fatti; imperocchè, 1) il maestro giurato nelle terre demaniali era eletto dalle Università e nelle feudali dal feudatario, e nella specie, prima e dopo i capitoli dell' Abate Ligorio la Curia della Badia nominò i Bajuli, i quali esercitavano l'officio di mastri giurati; 2) nelle terre demaniali non si pagavano imposte ad alcun signore, meno che al Fisco Regio, e i Cavesi pagavano tributi alla Badia; 3) nelle terre demaniali la giurisdizione civile e la polizia erano esercitate da officiali regii, e nella Cava furono esercitate dagli officiali eletti dagli Abati; 4) e lo stesso dicasi de' notai e de' giudici a' contratti; 5) e non è conciliabile affatto la opinione dell' Adinolfi, il quale si tiene alla lettera delle parole: *antiquas libertates*, sia con tutto quel che ho già diffusamente esposto e dimostrato, sia col giuramento di omaggio e vassallaggio prestato esplicitamente dagli uomini e dalla Università di Cava all' Abate Raynaldo, nell' ottobre dell' anno 1295. Se antiche fossero state le libertà, perchè poi il giuramento prestato come vassalli?

A me sembra invece che la dichiarazione dell' Abate Ligorio stesso sia una prova contraria all' assunto dell' Adinolfi, perchè gli uomini di Cava, se demaniali, non avrebbero certamente chiesta al feudatario il riconoscimento di un diritto, loro derivante non dal potere feudale, ma dal potere regio.

A me sembra invece che Ligorio parlava delle esenzioni da collette, fiscali, e specialmente da servigi personali, esenzioni ottenute in tempi remoti dagli Abati pe' suoi vas-

(1) Adinolfi. *Op. cit.* pag. 264.

salli di fronte al potere regio, e concesse dagli Abati medesimi agli uomini della Cava, come risulta esplicitamente dai Capitoli dell' Abate Filippo.

Non potrei parimenti sostenere con convincimento che quella dichiarazione di Ligorio non avesse giovato alla Università della Cava, per farsi ritenere in seguito città demaniale — fu abdicazione, ma non completa nè definitiva.

XII. Perdurò la polizia e l'organizzazione dell'Università di Cava così fino al 1416; imperocchè proprio il 25 Aprile di quell' anno Giovanna II confermava il Diploma della Regina Margherita.

Però sin dal 7 Agosto 1394, dopo un decennio dal Diploma istesso e da' capitoli di Ligorio, con Bolla di Bonifacio IX, era stata elevata a città, avea avuto concessione dello stemma, essendosi in pari tempo e colla stessa Bolla elevata la Badia a sede episcopale e la Chiesa della Trinità a Cattedrale; e sebbene di tal fatto dovessero i cavesi essere grati all'autorità ecclesiastica ed alla Badia, pure ne trassero nuovo stimolo e desiderio di maggior libertà ed autonomia.

Lo scisma di Occidente (1378-1417) portò funesta confusione nel clero italiano, e di questa condizione strana e delle lotte fra Gregorio XII e Ladislao soffrì gravemente la Badia Cavense; imperocchè perdette Castellabate, ceduto da Gregorio XII al Re, ed in seguito perdette tutte le terre e casali de' dintorni, quarantatre villaggi colle possessioni, vassalli e rendite relative!

L' Abate e i monaci diressero preghiere e proteste a Ladislao; ma non solo non furono reintegrati ne' possedimenti perduti, quanto perdettero ancora le possessioni nella vallata di Cava ed il Castello di S. Adjutore e le fortificazioni del Corpo di Cava furono militarmente occupate dai militi regii, obbligando altresì la Badia a fornire ogni mese undici oncie di oro a' militi stessi!

In una pergamena dell' anno 1409 leggiamo: (1).... *Et de eo, quod ipsi domino Episcopo dabatur pro transitura,*

---

(1) Ex Membr. ann. 1409. ap. Venereo. *Addit. Castell.*

ipse D. Episcopus provideret in parte grandibus necessitatibus Ecclesiae supradictae: nam oportet eumdem D. Episcopum varia onera sustinere, et maxime pro custodia Fortellitiorum et Castrorum Cavae et S. Adjutoris, quae detinentur per regalem Majestatem et provisum est solvi de juribus dictae ecclesiae pro custodia ipsorum mense quolibet uncias undecim.

Ladislao morì nel 1414 e gli successe nel regno Giovanna II, la quale nell' anno 1416 confermò il privilegio di Margherita, e nell'anno 1419, 31 Ottobre, concesse un nuovo Diploma a' Cavesi assai caratteristico.

Oltre talune facilitazioni nel pagamento delle collette ed esenzioni da' diritti di dogana e di transito, proibivasi dalla regina, che qualsiasi *homo de la Cava possa havere officio a la Cava et a lo suo districto in criminalibus.*

Vietavasi inoltre a qualsiasi signore, laico od ecclesiastico, di costringere gli uomini della Cava a prendere le armi o a difendere i fortilizii del luogo.

Si proibiva di tradurre i Cavesi, *ad judicium*, fuori il loro distretto.

Inoltre fu permesso agli uomini della Cava di riunirsi in Assemblea e giurare ed obbligarsi ad onore e fedeltà della regina, affinchè *casu che per signore alcuno temporale o spirituale non loro fossero observati li dicti capituli et gratie che a lloro sia licito commectere rebellione, et remorerenose da omne fede che fossero tenuti ad loro signore o vero officiale, salvis juribus et honore romanae et Cavensis ecclesiarum.*

Ingiungevasi poi agli officiali la residenza nel Corpo di Cava, e si proibiva l' arresto personale per causa di mora nel pagamento delle imposte.

Da ultimo Giovanna promulgava un indulto generale per tutti i reati commessi da' Cavesi per lo passato, anche se si fosse trattato del *crimen lesae majestatis*

E tutte o quasi tutte queste concessioni, si vede chiaro, ridondavano a danno del Monastero della SS. Trinità, nonostante la platonica per quanto espressa salvezza di diritti.

Se limitavasi la nomina degli officiali i quali giudicavano *in criminalibus*, escludendone quelli del territorio, era da una parte per evitare le rappresaglie e gli odii e le gelosie paesane, e dall' altra per rendere più difficile alla Badia l' esercizio del suo potere.

Se vietavasi, in genere, ai signori laici od ecclesiastici di costringere i Cavesi alla milizia, a chi potea l' atto legislativo riferirsi se non al solo signore della terra, l' Abate di Cava?

E non si feriva così, anzi si distruggeva, una delle più grandi prerogative feudali della Badia Cavense?

I *libri feudorum* dichiaravano indegno colui il quale non seguiva il signore *in acie periclitantem*, (*Lib. Feud.* II. XXVI.) e sotto il regime de' normanni come sotto il regime angioino troviamo sempre vincolati i baroni verso il Sovrano al servizio militare, e di conseguenza i vassalli verso il loro signore.

Nell' anno 1190 l' Abate di S. Elena ne' capitoli concessi a' suoi vassalli di Montecalvo, prescrisse:

Praeterea milites, et militari lege viventes redditum Armorum habere debent, et nullum adjutorium, dantes quotiescumque eis injunctum fuerit praecepto Monasteri cum armis et equis quos habuerint in servitium Regium et Monasterii ire debent.

L' Abate Mainerio, come più innanzi ho rilevato, nell' anno 1355 ordinava e rifermava che gli abitanti di S. Adjutore eran tenuti a militare *in dicto castello.*

Ed ora Giovanna II, con un tratto di penna, dichiarava non tenuti all' *onus militiae* i cavesi, i quali, nel loro interesse ma non certo per la verità, asserivano che *non fo maj solito de nei andarno et per questo se pete!*

Il potere e l' influenza degli Abati cadeva, anzi precipitava, ed i Cavesi ne profittarono per liberarsi completamente dalla soggezione al monastero.

E che altro significava quell' autorizzare la rivolta, se non ferire direttamente, quel potere e quell' influenza, se non dichiararne la illegittimità ove volesse ritenersi così

come fu acquistata, così come i Diplomi di concessione manifestamente indicavano, e senza obbedire alle leggi restrittive novelle, quasi sommettendosi al volere de' proprii vassalli?

Questo Diploma di Giovanna II insieme alle tristi condizioni in cui versava la Badia, retta a mezzo di procuratori, dacchè gli Abati Commendatarii erano lontani dal cenobio e ben poco si preoccupavano di quel che non atteneva alle rendite, che ne percepivano, dettero il crollo alla giurisdizione feudale sul territorio Cavese, ajutarono la costituzione di una Università demaniale, posero la città di Cava in una eccezionale condizione, anche di fronte alle altre Università non feudali.

Imperocchè gli abitanti della Cava, all'ombra del Monastero della SS. Trinità godeano esenzioni da fiscali, favori per i traffici, aveano quasi un porto franco a Vietri, coltivavano fertili campagne, senza gravezze, senza oppressioni di angarie e perangarie, abolite dall'Abate Filippo fin dal 1322, senza molestie di signori — in una condizione quasi eslege, dacchè non soggetti al Re come le città demaniali, nè a' feudatari prosperavano giorno per giorno, fino a che pervennero a tale altezza, da essere invidiati da' Napoletani istessi, pel florido commercio e per le grandi ricchezze.

Allo studio speciale sugli Statuti delle Arti Tessili, rimando le notizie più importanti sul proposito.

E dunque parmi ora di concludere, e i molteplici documenti mi affidano di essere nel vero, che per la Cava avvenne il contrario di quel che in genere ebbe luogo nelle provincie del regno di Sicilia; imperocchè mentre altrove i feudatarii crebbero di numero e di potere, a danno delle Università, l'Università di Cava, proprio nell'epoca Angioina, venne costituendosi e sviluppandosi a danno del potere feudale della Badia Cavense.

in Commenda la Badia al giovanetto Giovanni d' Aragona, figlio del Re Ferdinando I, d' Aragona, costui aderì al desiderio del figliuolo riguardo alla relazione di un Inventario pubblico de' beni, dei dritti e delle rendite del monastero, con facoltà di scrivere fra le temporalità sin allora possedute ogni altra possessione che gli sarebbe devoluta in prosieguo (1).

II. Ma a che potean mai giovare tutte queste concessioni e privilegi e riconferme di diritti feudali, quando gli Abati Commendatarî eran lontani dalla Badia, e non poteano, come sarebbe stato necessario, *summo studio et amore*, riguadagnare il terreno perduto, riaffermare il potere che già era sfuggito al monastero, riconquistare parte colla forza, parte con l' amorevolezza e l' esercizio d' ogni virtù, l' attaccamento delle popolazioni? Restavano in gran parte dichiarazioni platoniche, meno forse pe' dazii e per le gabelle, dacchè i commendatarii (specialmente il Cardinale de Fuscis qualificato dall' Ughelli, *Avaritiae sordidus inquinatus*) pel loro fasto, avean bisogno di ricchi provventi.

D' altra parte la Badia era rimasta sempre di sentimenti angioini, ed i Cavesi onde sottrarsi al potere degli Abati aveano francamente sposata la causa degli Aragonesi.

E per verità con atti eroici ne meritarono tutto il favore, imperocchè Aniello Ferrara, cavese, nel 1442 penetrò audacemente, per un acquedotto, in Napoli, e l apri le porte della città ad Alfonso I, ponendo così fine alla guerra: (2) e quando Ferdinando I di Aragona venne ad aspra lotta colle truppe de' ribelli baroni, partigiani di Giovanni d' Angiò, figlio di Renato, nella pianura del Sarno, e la vittoria già arrideva a costui, cinquecento Cavesi, sotto il comando di Giosuè e Marino Longo sopraggiunti per l' aspra via del monte che sovrasta la città di Sarno, sbaragliarono le milizie de' ribelli, e liberarono Ferrante dalla perdita del reame e forse della morte. Onde il Re spedì ai Cavesi il celebre

---

(1) De Blasi. *Chron.* ann. 1473.

(2) Processo Orig. del Dem. nella Regia Camera.

Diploma in bianco, con facoltà di scrivervi qualsiasi grazia o concessione, dacchè non sarebbero state mai tali e tante, da soddisfare i loro meriti.

Mi dispenso dal riferire la lusinghiera lettera, quasi devota, spedita da Ferrante a' Cavesi, a mezzo del Sindaco Onofrio Scannapieco, imperocchè essa fu pubblicata dall'Adinolfi, nella sua Storia della Cava (1).

E Ferrante concesse altresì, nel 1460, alla Università di Cava, il diritto di unire al proprio stemma due pali, l'uno d'oro l'altro rosso, come nello stemma Aragonese si trovano; *Universitati Civitatis nostrae Cavae concedimus et authoritatem tribuimus, quod deinceps et omni futuro tempore possint et valeant, tamquam nostri et fidelissimi benemerentes, in scuto, in quo erunt depicta vel relata arma ipsius Civitatis Cavae depingere vel sculpere a parte dextera duas barras, auream et rubram domus nostrae regie Aragoniae, nec non et supra scutum coronam nostram regiam* (2).

III Nel 26 Settembre 1461 si riuniva l'Università, nel solito luogo, colla presenza ed il permesso del Regio Capitaneo Nicola de Arpadro de Capua, innanzi al Notar Simonello Mangrella e al giudice pe' contratti Alberico d'Altavilla, (3) ed asseriva: che al principio delle guerre, s'erano dall'Università, per conservare *statum regium, in quantum ad eos (homines) spectabat, pro conservatione ligii homagii et fidelitatis aliter per eos prestitae Sacrae Regiae Majestati, nec non et bonum regimen civitatis hujus,* ordinati gli eletti, il Sindico e i conservatori dello Stato regio e de' beni comunali, in numero di ventiquattro, da durare in carica per un anno.

Che i detti eletti aveano lodevolissimamente compiuto il

---

(1) Adinolfi. *Op. cit* pag. 273.

(2) Guariglia, *Ex. Adnotat.* M. S. 1. 3.

(3) Protocollo Not. Simonello Mangrella — 1461 . Vedi documenti in Appendice.

loro dovere, tanto da meritare non solo la riconoscenza de' concittadini, ma altresì le lodi del sovrano.

Che però, sebbene per essi non potesse ripetersi il motto molesto e volgare: *Nemo propheta acceptus in patria*, pure voleano e determinavano che nessuno fra loro dovesse essere rinnovato in carica.

La Università quindi deliberava di farsi le nuove nomine, ma in numero minore, *quia ubi multitudo, ibi confusio.*

Ciascuna Provincia quindi nominava due eletti, meno il Corpo di Cava colle membra (villaggi), che nominava tre rappresentanti, da immettersi in carica *per totas festivitates nativitatis Domini nostri Iesu Christi.*

Le potestà loro conferite specificamente, oltre le generiche e quanto riguardava il termine della gestione, trovansi così riassunte nel documento: *gubernandi, regendi, manutenendi, protegendi, et defendendi in hac patria, et ubi necessitas aderit, juxta posse, statum regium et bonum regimen hujus patriae, ac agendi, exequendi, excitandi impediendi nec non et administrandi ommia et singula qua in his exequutionibus auctoritate necessaria videbitur et fuerit, ac etiam oportuna. Et tam circa fabricas et reparationes, quam circa Grassiam fruendorum, victualium ac utensilium et aliorum necessariorum circa statum ac regimen supradictum ac circa vitam quorumlibet hominum jamdictorum; et tamen ordinationem gabellarum ac ipsarum augmentum procurandum.*

Questo documento dimostra e conferma il pensiero da me già espresso: che cioè, sotto il dominio degli Aragonesi, la Città di Cava si affrancò quasi del tutto dal dominio feudale della Badia, si governò quasi indipendentemente dagli Abati, profittando così del favore e della riconoscenza acquistata presso i sovrani, per averli aiutati e sorretti in ogni evenienza, come del turbamento inevitabile da tante lotte e tanta discordia prodotto.

E durante le guerre, asseriva l'Università Cavese innanti al Notar Mangrella e al R. Capitaneo, aver nominati eletti Sindico e Conservatori, in numero grande, quasi tumultua

riamente, poggiandosi alla ragione di conservare lo stato e la fedeltà al Sovrano, ma in fondo per profittare del momento, onde acquistare la piena autonomia e libertà.

Poi tornati i tempi più calmi, confermava la costituzione del suo reggimento, e, diminuendo il numero degli eletti in proporzioni ragionevoli, ne determinava approssimativamente i poteri, i quali riguardavano l'amministrazione e la difesa in genere, ed in ispecie la conservazione de' fabbricati pubblici, la grascia, le gabelle..... e generalmente lo stato, il regime e la vita di tutti e di ciascuno.

Non troviamo ancora una precisa definizione delle potestà pubbliche, dacchè l'Università è in via di integrazione e non è già che possa dirsi completa.

C'è tuttavia qualche cosa che spetta al feudatario, cui non si ha ancora l'ardimento di giungere, per usurpare o rivendicare!

E poichè il potere degli Abati era trepidante e paralizzato dal sopravvento degli Aragonesi, i cittadini provvedeano alla loro difesa, senza neppure chiederne autorizzazione al signore del luogo.

Nel 30 Ottobre 1461 difatti, emanarono un bando (1) per la riparazione delle torri esistenti, per la costruzione delle nuove mura, e per costruire ancora altre torri fra Cetara e Vietri, a difesa della città.

Nel 1482 poi troveremo: che gli Ambasciatori Giosuè ed Agostino Longo, portano l' approvazione regia, per l' armamento di una galea a spese dell' Università, per la difesa del Regno, (2) e che l' Università stessa decreta la insequestrabilità delle armi, acquistate col permesso regio, per la difesa propria e dello stato (3).

Nel 1465, nel Chiostro del Monastero, fu congregata l'U-

---

(1) Protocollo di Not. Simonello Mangrella. 30 Ottobre 1461. Conservato da Not. P. d'Urso di Cava.

(2) Idem, 1482. 5 Marzo.

(3) Idem. 1482 1. Settembre.

niversità, per sentire l'intimazione che il Re facea a mezzo d'un R. Commissario, affinchè si fossero, fra 15 giorni, formati i capitoli finali de' privilegi ed esenzioni, onde averne il Regio *placet* (1).

Riappariva, un tantino della potestà degli Abati, perchè trattavasi di determinare lo stato di diritto della città, quanto ad esenzioni, privilegi od altro — ecco perchè il R. Commissario parlava all' Università nel Chiostro od in presenza de' rappresentanti della Badia.

D'altra parte, nel 1465, già questa era stata concessa al giovane Giovanni d'Aragona, ed il Sovrano non potea agire a danno del potere, che al suo congiunto spettava.

Troviamo quindi nel 1568 il Vicario *in temporalibus, la Corte e gli ufficiali subalterni della Badia*, esercitare il loro ufficio, sebbene a sua volta l'Università esercitasse il Sindacato sulla gestione dei medesimi, come su quella dei proprî eletti e del R. Capitaneo — (2).

IV. Quando i Baroni del Regno, con Antonello Sanseverino, congiuravano contro gli Aragonesi, e Federico, secondogenito di Ferrante, si portò a Salerno per conciliare le divergenze, che eran pretesto alla ribellione, essendogli stato offerto il trono ed avendo rifiutato sdegnosamente di ribellarsi al padre ed al fratello Alfonso, fu menato in prigione, nel fondo d'una torre. Fu allora che Grandinetto d' Aulisio Cavese, assieme a Mariotto Broggi, còrso, si adoperò per l' evasione di Federico, il quale potè fuggire, in abito femminile, per un condotto sotterraneo; donde a Broggi la Baronia di Arnesano ed ai Cavesi nuovi privilegî.

Ora tanta benevolenza, tante concessioni degli Aragonesi per l' Università della Cava, ridondavano sempre a' danni del monastero. Già Ferrante l' avea chiamata *Universitas* e *civitas nostra*, ritenendola come città di demanio regio,

---

(1) Idem. Protocollo 1465. 30 Giugno.

(2) Protocollo del Not. Simonello Mangrella 1468. 15 Dicembre. Conservato come sopra.

ed allo stemma della Cava avea fatto sovrapporre la corona reale, quasi ad indicare il diretto dominio regio e la protezione speciale di cui circondava la fedele città.

E troviamo nell' epoca aragonese i Sindaci Onofrio Scannapiego (1460) e Pietro Paolo Trogisio (1475) rappresentanti ordinarî della Università, cioè Sindici Universali — e troviamo, nell' anno 1482, il governo della città integrarsi con gli eletti, in numero di quaranta, così come le leggi municipali di Ferrante stabilivano, (salvo il numero degli eligendi secondo la popolazione) e così come trovavasi in uso presso tutte quasi le università del reame.

Da un prezioso documento del 1482, rinvenuto in un antica scheda notarile di Notar Simonello Mangrella, possiamo rilevare, con sicurezza, nozioni precise intorno al reggimento dell' Università di Cava, a' tempi di Ferrante d'Aragona. (1)

Il 9 gennajo 1482, innanzi al Notar Simonello Mangrella ed al *Iudex ad contractus* Ettore Mangrella, nonchè in presenza di molti testimoni, fra' quali quel Giosuè Longo, *miles*, il quale avea salvato Ferrante d' Aragona, nella battaglia di Sarno... si riuniva l'Università di Cava: *pro majori et saniore parte*, nel luogo consueto, cioè a dire presso il borgo de' Scacciaventi, *in horto seu cortileo retro Curiae Notarii.... ad banni emissionem, ad honorem, statum et fidelitatem S. R. Majestatis et pro bono regimine civitatis hujus de mandato et in presentia D. Regii Capitanei.*

Il R. Capitaneo fece leggere dal Notar Simonello Mangrella a tutti i congregati, *Pragmaticam noviter editam per S. R. Majestatem*, con la quale si ordinava la elezione di quaranta cittadini, per tutto il 10 gennaio, pel governo della Università, fra' quali doveano eleggersi poi il Sindaco e gli altri officiali.

Il Sindaco *pro tempore*, il quale, in quel giorno deponea l'officio, promise per l' Università la obbedienza alla Pram-

---

(1) Vedi documenti in Appendice.

matica riferita, e difatti si procedette alla nomina di due cittadini per Passiano, due per S. Adjutore, due per Metelliano e tre pel Corpo di Cava e gli altri villaggi, *pro corpore et membris, cum potestate per eos electos eligendi reliquos ad complendum quadraginta*; cioè a dire altri otto per Metelliano, altri otto per S. Adjutore, altri otto per Passiano, ed altri sette pel Corpo di Cava e villaggi.

I poteri attribuiti a' 40 eletti sono ancor definiti così, nel documento del 1482: *quibus dandam plenariam potestatem et omnimodam facultatem eligendi Sindacum et alios officiales intra dictum numerum quadraginta, et dicto Sindaco stabilire, preimponere et dare modum per capitula qualiter possit et valeat uti officio Sindacatus, et illum exercere tam in defendendo, quam in recolligendo, et quam in antea exerceat per totum praedictum annum dicti praesentis mensis.*

Dalle quali cose è facile trarre le nozioni desiderate; imperocchè risulta chiarissimo: 1.) che la nuova partizione del territorio Cavese, in quattro distretti, non era solamente nominale, ma effettiva, sì che ciascuno de' quattro distretti eleggeva i suoi rappresentanti, sebbene gli antichi partecipassero alla cosa pubblica con certa preponderanza; 2.) che ciascun distretto dovea eleggere dieci cittadini, sì che il Consesso degli eletti era di quaranta; 3.) che questi quaranta erano eletti non direttamente dalla Università, sibbene per un sistema di elezione a doppio grado: cioè a dire ciascun distretto eleggeva due o tre cittadini, a' quali era deferita la scelta degli altri otto o sette, per completare il numero di dieci, per ciascuna circoscrizione: 4.) che i quaranta poi eleggevano fra loro il Sindaco e gli altri officiali; 5.) che di conseguenza, nel 1482, il Sindaco, come già ho più innanzi osservato, era unico generale amministratore dell' Università; 6.) che gli eletti doveano, *per capitula*, dettare al Sindaco le norme dell' amministrazione; 7.) che il Sindaco rimanea in carica per un anno; 8.) nonostante che, dal documento, non si rilevi in maniera esplicita, pure egli è da ritenere che vigea, per la durata del Consiglio degli

eletti, la legge generale, cioè che un anno solo anche essi rimanessero in officio, e che ogni anno il detto Consiglio dovesse rinnovarsi; 9.) è da ritenersi ancora che ogni anno spettasse a qualcuno de'distretti, per turno, la elezione del Sindaco, nel senso che gli eletti della circoscrizione proponevano de' nomi, fra' quali il Sindaco dovesse essere scelto. All' epoca Spagnuola troveremo meglio concretate queste forme elettive.

Anche la città di Cava subì adunque la influenza del nuovo diritto municipale dell' epoca aragonese; ma però non troviamo sino all' epoca del vicereame formali statuti pel reggimento dell'Università, così come in altre parti del regno.

V. Altro interessante documento, rinvenuto anche in una scheda antica del Notar Simonello Mangrella, ci fornisce notizie preziose intorno alle forme dell' immissione in possesso del Regio Capitaneo, alle norme a lui prescritte per l' esercizio del suo officio, ed alle consuetudini e privilegi della città, da rispettarsi scrupolosamente, presane conoscenza per iscritto (1).

Nel dì 1.° settembre 1482, nella pubblica piazza o Platea, dinanzi al *Iudex ad contractus* Ettore Mangrella, al Notaro Simonello Mangrella ed a' testimoni Gentile Longo, Giosuè Longo (illustre condottiero) Leonetto de Curtis, Matteo e Giovanni de Curtis, Filippo Bertalotta e Francesco de Anna e molti altri Cavesi, e sulla istanza di Ramondello de Citellis, *Sindicus Universitatis et hominum civitatis Cavae*, ebbe luogo la deposizione dell' officio di Regio Capitaneo da parte del Magnifico Vito De Benassai de Senis, e la immissione in possesso da parte del Magnifico Pietro Sansoriola de la Cuenca.

Congregata la cittadinanza nella Platea, innanti alla sudetta autorità, il nuovo Capitaneo *ostendit Regium Privilegium, seu Rescriptum, in carta de pergameno scriptum, magno pendente sigillo Regie Majestatis ejusdem in pede*

(1) Vedi documenti in Appendice.

munito, et more Curiae Regie Majestatis ipsius roboratum, col quale, il Re Ferdinando, nominava il Magnifico Pietro de la Cuenca Regio Capitaneo, pel nuovo anno. Il Notajo lesse quel Rescritto, e poi il Magnifico Vito de Benassai depose il suo ufficio, e consegnò al successore il bastone del comando: *per eum coram nobis assignata bacchetta dicto Petro....*

E volendo obbedire agli ordini del Sovrano, il nuovo officiale richiese il predecessore, affinchè gli fossero consegnati i captivi, e gli atti giudiziali pendenti, onde gli fosse agevole amministrare la giustizia, e da ultimo solennemente promise: *gratiose ministrare justitiam* etc... *et alia facere et exequi quae continentur in dicto privilegio seu Rescripto.*

Ma il Sindaco dell' Università, in nome di questa, richiese il nuovo Capitaneo, perchè non solo dovesse amministrare la giustizia, ma ancora: *observare Capitula consuetudines, privilegia, rescripta, franchitias et immunitates aliter concessa et confirmatas dictae Universitati per retro Principes et Dominos;* ed all' uopo il Sindaco medesimo esibì le copie de' detti Capitoli, privilegì e consuetudini.

Il Regio Capitaneo promise la piena osservanza, e piuttosto accrescere che derogare alle franchigie, privilegì *et coetera*; ciò posto, giurò, e simile giuramento prestò il Sindico per l' Università.

Da questo documento risultano elementi di non poco valore, per determinare lo stato della Università di Cava, durante il dominio aragonese.

1. Difatti, mentre all' epoca Angioina, dal Diploma di Margherita e da' Capitoli dell' Abate Ligorio, risulta essersi sempre nominato il *Vicarius* o *Capitaneus* e l' *adsessor* dalla Curia Abaziale (1384) dopo circa un secolo, all' epoca aragonese, troviamo il Capitaneo nominato dal Re, troviamo l' Università che si congrega per dare e ricevere il giuramento di obbedienza alle leggi, statuti e privilegì, atti codesti assolutamente estranei alla giurisdizione della Badìa, sebbene questa, come rileverò in seguito, conservasse

il diritto di nominare il Vicario Civile ed altri officiali, la cui importanza però diminuì di continuo.

2.° Troviamo poi, come notizia storica più generica, la formola precisa dell' ingresso ed immissione in officio di que' Regi Ufficiali, delegati dal Sovrano ad amministrare la giustizia, ed a tenere strette alla corona le città del reame, formola importante, specialmente per la consegna de' prigionieri e degli atti giudiziarî in corso.

D' altra parte, nello stesso Protocollo del 1482, di Notar Simonello Mangrella (1) nel quale si rinviene l' atto d' immissione del R. Capitaneo, si rinviene altresì un atto dello stesso giorno, contenente una deliberazione dell' Università, con la quale si nomina una Commissione di tre cittadini, *per sindacare* la condotta del cessato R. Capitaneo e suoi familiari, affinchè non trovando ad osservare cosa alcuna, potessero dare al Capitaneo stesso le *lettere sindacatorie*.

E questa è notizia importantissima, dalla quale può arguirsi che il R. Capitaneo, scorso l' anno del suo temporaneo officio, dovea ottenere una specie di certificato di soddisfazione da parte delle Università, le quali perciò stesso serbavano una certa vigoria ed una vitalità tale, da poter lottare contro le illegittime ingerenze anche di quegli Ufficiali Regî.

E questa notizia delle lettere sindacatorie poi, in genere, è importante, imperocchè ci rivela trattarsi, non già di una usanza speciale e locale, ma di un fatto comandato da una legge generale. Nei Capitoli di Vasto Aimone, pubblicati dal Faraglia (2) trovasi scritto: *che tutti li Capitanei, assessori, etc.* finito l' anno, doveano stare 10 giorni fuori il palazzo Capitaneale, *quali si habiano ad sindacare per lo Capitaneo successore de ipso Capitaneo; et per li sindacatori deputati per detta Università, et che de-*

---

(1) Protocollo 1482 Notar Simonello Mangrella — 1. Settembre fol. 3. Conservato da Not. P. d' Urso di Cava.

(2) Faraglia — Op. Cit. pag. 306.

biano refare tutto quello che havessero levato indebitamente.

Come negli Abruzzi, così alla Cava de' Tirreni adunque troviamo i sindacatori e le lettere sindacatorie; e poichè non abbiamo riscontrata, ne' Capitoli esaminati precedentemente, alcuna convenzione o privilegio in proposito, meno che nel Diploma del 25 aprile 1416 di Giovanna II.ª, e non è codesto un fatto isolato, è forza concludere che di legge generale per tutto il reame si fosse trattato.

3. Riguardo all' Università cavese troviamo da una parte che essa è gelosa de' privilegi ottenuti da' Sovrani, e ne chiede il rispetto e l' osservanza, e dall' altra che i maggiori privilegî, le più interessanti esenzioni, le consuetudini più care, derivavanle da' Capitoli degli Abati, dall' autorità feudale de' medesimi, dalle concessioni antichissime agli Abati fatte da' Sovrani, epperò il Sindaco chiede l' osservanza de' Capitoli, privilegî, franchigie ed immunità, non solo ricevute da' Sovrani direttamente, ma altresì dal Signore del luogo: *per retro Principes et Dominos.*

E, nel 1482, dunque i Cavesi confessavano implicitamente il potere feudale della Badia, potere già presso alla sua fine.

VI. Nel 1483 (1) si riuniva la Provincia di Passiano per deliberare sulle collette e i collettori, e, nel relativo documento, troviamo precisate le frazioni dell' Università e gli obblighi cui eran sottoposte, fra' quali perfino una rata per onorare la memoria di Cicerone, concorrendo a decorarne la sepoltura; e del 24 febbraio dello stesso anno, troviamo alla fine un documento che riguarda la nomina dei Sindici, spettante per quell' anno al Corpo di Cava, specialmente perchè si fossero recati sull' Armata regia, per implorare o di non contribuire con *pedoni* nell' Armata stessa o di

(1) Protocollo 1483 Notar Pietro Paolo Troise — fol. 103 — Vedi Doc: in appendice.

diminuirne il numero, esentando altresì la città dal pagamento delle nuove imposizioni. E furono eletti i benemeriti condottieri Giosuè ed Agostino Longo per tale obbietto, e come Sindico Universale poi Giovan Paolo Camerlengo. *pro anno uno complendo.* (1)

Gli obblighi imposti al Sindaco erano di prestare fidejussore e cauzione, e tanto fu stabilito anche per l'avvenire; di dar conto dell'amministrazione tenuta, conto da rivedersi scrupolosamente dal Razionale della Camera della Sommaria.

Questa elezione, cui si oppose fieramente certo Berardino Iovene, Sindaco di Santo Adjutore, dopo le proteste anche pe' danni-interessi per parte degli elettori, fu poi confermata nel dì seguente e furono immessi i nominati nel possesso. (2)

Attesta la vitalità politica ed amministrativa, il fermento e il moto che si produceva nella Università, in quest'epoca, un atto del 10 Settembre 1485, rogato da Notar Pietro P° Troise, innanti al R. Capitaneo ed i Cavesi congregati all'uopo.

Il signor Matteo de Curti, per parte del Casale di Cetara, chiese la costituzione del Casale stesso in Comune autonomo e indipendente; e s'impegnò un duello di ragionamenti e sottigliezze *pro* e *contra* la domanda, fra costui e il Sindaco generale della Cava, fino a che fu concluso appellarsene al Re.

Questo curioso ma interessante documento riferisco per intero in appendice. (3)

Nell'anno 1489, 8 Settembre, il R. Capitaneo, congregata l'Università, protestava formalmente, affinchè si fossero ordinati, nel tempo e nel modo prescritto, il Sindaco e i collettori con gli Eletti, *sine quibus jura fiscalia exigi non*

---

(1) Id. — Fol. 108 — Vedi doc. in appendice.
(2) Id. — 25 febb: 1483 — fol. 103.
(3) Vedi documenti in Appendice.

possunt, e ciò perchè l' Università non aveva proceduto ancora alle nomine medesime, (1)

È adunque il rappresentante del potere regio, che richiama all'osservanza delle leggi sul suo governo e reggimento l'Università, e non già il feudatario, il cui potere è tanto affievolito che rimane estraneo a tutto quel movimento, quasi come se mai fosse esistito.

Un ultimo documento adduco, a completare la dimostrazione, rinvenuto nei Protocolli di Notar P. P. Troise, in data 13 Settembre 1489 (2).

In quel giorno, innanti alle solite autorità, furono nominati il Sindico gli eletti e i Grassieri, *pro toto integro praesenti anno, octavae indictionis.*

Il Sindaco è detto esplicitamente *Sindico Universale* della città di Cava, il quale promettea di esigere i fiscali e le altre imposizioni debite e debende, diligentemente e sollecitamente e risponderne al Regio Commissario nella città di Salerno, di difendere l' Università nelle liti e gli uomini della Università stessa, di rendere il conto a gestione finita, di fare infine quello che tutti i Sindaci erano soliti di fare, mentre l' Università prometteva il pagamento, *pro salario ejus, uncias duas de carolenis.*

Furono nominati gli eletti in numero di otto, *in solidum* per coppie, due a due, evidentemente per rappresentare per ciascuna coppia una delle quattro Provincie o distretti; la qual cosa trovasi confermata da una elezione del dì 8 ottobre 1487, in cui gli eletti sono nominati uno per ognuna delle quattro province o distretti, insieme a quattro *sostituti* (3), *qui habeant providere in cunctis necessariis Universitatis jamdictae una simul, aut pro majori parte, prout necessitas requirit;* volendosi così alludere alle vota-

---

(1) Protocollo Notar Pietro Paolo Troise — 1489. Vedi documenti in Appendice.

(2) Protocollo Not. Pietro P. Troise — 1489. Vedi documenti in appendice.

(3) Not. P. P. Troise — Protocollo 1487 fol. 29.

zioni unanimi od alla presenza di tutti, ovvero a quelle di maggioranza.

I Grassieri poi, in numero di tre, *qui habent providere in assisias una simul, aut pro maiori parte.*

Il Sindaco poi e gli eletti doveano rivedere il conto presentato dal Sindaco precedente, scaduto dall' ufficio, ed in pari tempo il Sindaco si obbligava, *pro se et suis heredibus et successoribus*, per tutto quanto costituiva la sua gestione.

Il governo della città è costituito adunque in guisa da essere quasi indipendente dal feudatario, che un giorno la tenea avvinta; l'Università perfino difende i proprî cittadini onusti per lunga famiglia presso il Re, per ottener loro speciali esenzioni dalle fiscalità, (1) senza neppure l'apparenza di ricorrere al signore quale intermediario — i suoi legami sono stretti e immediati col potere regio, tanto che la funzione principale de'suoi reggitori è quella di provvedere all'esazione e al pagamento de'tributi, alle rappresentanze e donativi per le nozze regali (2) alle contribuzioni di guerra per la difesa terrestre e marittima, come già cennai più sopra.

È costituita l'Università, ed il Re Aragonese, facendo le viste di proteggerla, sottraendola al potere del Monastero, vi stende sopra la mano di ferro, ed aspetta il momento per dichiararla di regio demanio.

---

(1) Per la esenzione da'fiscali di Liberato de Anna. Vedi Protocolli di Not. Pietro P. Troise 1489 — 1490. fol 69. 77. 84. 86. 120. 126. Lettera Regia 13 Settembre 1489. fol. 11.

(2) Il 7 luglio 1465 l'Università, dietro lettere del Re, si riuniva per deliberare di fare un confortatorio (tazza) di argento dorato, per le nozze del Duca di Calabria, delegando Giosuè Longo per presentarlo ed assistere alle feste.

Il 5 Settembre 1476 l'Università commettea al Sindaco P. P. Troise ed agli eletti, d'acquistare 200 canne di tela fina e 100 di dubletto, per farsene dono alla Regina d'Ungheria, per le nozze.

Il 19 luglio 1477 l'Università deliberava il donativo di ducati 100 per le nozze reali. Protocolli Not. Simonello Mangrella 1465, 7 Luglio. 1476, 5 Settembre, 1477. fol. 156. Conservati dal Not. P. d'Ursi di Cava.

Nell' epoca aragonese fu momentaneo il favore goduto dalla Badia, fu uno sprazzo di luce, e poi si ricadde in tenebra profonda. La fortuna era passata innanzi agli Abati e si era offerta....; ma fu spregiata, e s'allontanò per sempre.

Certa cosa è che il Monastero perdette quasi tutta la sua influenza e giurisdizione sulla Cava, mentre la completa rovina del suo antico e vasto potere si avverò sotto il dominio spagnuolo.

CAPITOLO VII.

Un diploma di Carlo VIII.

I. Francesco Guicciardini, nella sua Istoria, parlando della facile conquista del Reame di Napoli, fatta da Carlo VIII, e del poco affetto instillato da' francesi nell' animo di que' popoli, e più dello scarso accorgimento del sire di Francia, nel fecondare e rassodare la conquista medesima, scrive:

» .... Ma molto più era diminuita la grazia, perchè se
» bene ai popoli il re molto liberale e benigno dimostrato
» si fosse, concedendo per tutto il reame tanti privilegî
» ed esenzioni, che ascendevano ciascun anno a più di
» dugentomila ducati, nondimeno non erano state l' altre
» cose indirizzate con quell' ordine e prudenza che si do-
» veva, perchè egli, alieno dalle fatiche, e dall' udire le
» querele e i desiderii degli uomini, lasciava totalmente il
» peso delle faccende a' suoi, i quali, parte per incapacità,
» parte per avarizia, confusero tutte le cose (1).

Cacciato Ferdinando II d' Aragona, i Cavesi i quali erano stati fieri sostenitori di quella stirpe regia, e, come innanzi ho dimostrato, ne erano stati colmi di benefizî è privilegî, naturalmente ebber timore che la Badia della Trinità, la

(1) Guicciardini — Istoria — Lib. II. Cap. II. pag. 57.

quale avea sempre parteggiato per gli Angioini, avesse coll' aiuto e col favore di Carlo, che qual erede degli Angioini s' era impossessato del regno, a riprendere quanto le era stato, per malizia o per concessione, sottratto.

D' altro canto il Re sapeva quanto aveano i Cavesi operato, con gran sacrifizio ed eroismo in prò degli Aragonesi, sapeva che essi non obbedivano ciecamente ad alcun barone, e che avrebbero potuto recargli molestia possedendo armi e valenti capitani, trovandosi altresì in sito assai importante militarmente, potendo interrompere ogni comunicazione con Salerno, la Basilicata e le Calabrie, per Cava passando l' unica strada che conduceva a quei luoghi; laonde era in quella disposizione di animo di cui lo storico florentino parla, propenso cioè a conceder tutto, per gratificarsi i popoli soggetti.

I Cavesi quindi, nel 19 Febbraio 1495, si riunirono in presenza del R. Capitaneo Andrea de Caro, per eleggere *Sindicos, qui teneantur se personaliter conferre ad S. R. Majestatem Francorum, ad praestandam hobedientiam et ligium homagium et fidelitatis juramentum.*

Elessero Agostino Longo, Sansonetto de Curti, Gabriele della Monaca, Andrea de Perrello, Pietro Casaburi, Carlo di Capua, e Basilio de Pisapia, ed imposero loro altresì di chiedere: *quod privilegia Universitatis confirmet* ET QUOD UNIVERSITATIS IPSA REMANEAT DE DEMANIO PRO CORONA REGIA (1).

Prestata infatti fedeltà e obbedienza al nuovo Sovrano, i Sindici sudetti chiesero immediatamente, e quasi condizione della fedeltà e obbedienza stessa, sia la riconferma de' privilegî e delle concessioni ottenute dai principi precedenti, sia nuovi privilegî e nuove concessioni. Carlo aderì con diploma del 20 marzo 1495 (2).

---

(1) Not. Pietro P. Troise —Prot 1495 fol. 192. Vedi Documenti in Appendice.
(2) Vedi Documenti in Appendice.

II. L' esame di questo documento inedito mi sembra assai interessante, per la migliore intelligenza degli ordinamenti della Cava.

Il diploma contiene anzitutto la sommissione della Cava al nuovo Sovrano: *Cum nobilis et fidelissima Civitas nostra Cavae ad hobedienciam et devocionem nostram devenerit...;* poi vi si fa menzione dell' essersi presentati al Re da' cittadini Cavesi *nonnulla capitula et supplicaciones*, e dell'avervi il Re medesimo apposte le sue decretazioni.

Segue il memoriale de' Cavesi, i quali dichiaravano, pria d' ogni altro, di supplicare la Maestà del Re a volere esaudire le loro preghiere benignamente, ed a largire le grazie che chiedevano, perchè l' Università e gli uomini della Cava, *ab antiquis et diuturnis temporibus, in quorum contrarium memoria hominis non existit*, furono fedeli a' precedenti Sovrani e sinceramente avean prestata fedeltà a lui, che col favore della divina clemenza, per merito ed ottimo diritto, *merito optimoque jure*, avea aggiunto a'suoi dominî, il Reame di Napoli. Invocavano quindi le grazie di Dio sul capo di Carlo; e costui a quel fervorino (della cui sincerità è ben lecito dubitare, come nel capitolo seguente potrà constatarsi) v' appose il *Placet Regiae Majestati.*

Chiedevano poi il solito privilegio del foro, tanto per le cause criminali quanto per le civili o miste, in favore dei cittadini ed abitanti della Cava, ed anche se il contratto fosse stato celebrato ed il delitto fosse stato commesso altrove; meno il caso in cui si fosse fatta solenne rinunzia dalle parti a tal privilegio *coram Capitaneo et Vicario Civitatis.* Ed asserivano che la prerogativa, della quale chiedevano la conferma, derivava loro da' privilegi concessi da' precedenti Sovrani, e specialmente dalla regina Giovanna (1).

---

1) Vedi retro pag. . 1.

E Carlo appose il *Placet Regiae Majestati, pro primis causis tantum*, per indicare che il privilegio del foro avesse a ritenersi limitato alla prima istanza, così come gli stessi Cavesi avean supplicato: *pro quibusvis primis causis tam civilibus quam criminalibus sive mixtis.*

Poi chiesero che gli officiali e Catapani della Città dovessero osservare, nell' esercizio del loro ministerio, il Capitolo *Ut delatos*, cioè a dire che non potessero procedere od inquirere *ex mero officio*, nè imporre pena di morte naturale o civile od amputazione di membra, senza una denunzia od accusa e che l' accusatore o denunciatore fosse obbligato alla prova.

E fu apposto da Carlo il *R. Placet*, colla condizione: se i Cavesi si trovassero veramente nel possesso del privilegio.

In terzo luogo chiesero che ciascuno accusatore o querelante di cittadini cavesi, potesse desistere dalla accusa o querela, prima dell' ultimo perentorio, e prima che le parti comparissero in giudizio; e che, dopo la desistenza, non potesse il Capitaneo o la sua Curia procedere ad atti ulteriori, e solamente il Mastro d' atti della Curia stessa dovesse esigere, per la desistenza, grana due. Carlo appose il *R. Placet.*

In quarto luogo chiesero che il Capitaneo e suoi officiali non potessero pretendere dalla Università spese di sorta e neppure l' abitazione, ed invece dovessero a' giurati provvedere *eorum sumptibus et expensis.*

Ed ottennero il *R. Placet... quod observetur consuetum.*

Le dimande seguenti riguardavano la tariffa giudiziaria, imperocchè si chiese che il Mastro d' atti del Capitaneo dovesse riscuotere grana tre ogni fidejussione, e grana tre ogni testimone da esaminare, e, per ogni obbligazione a farsi negli atti della Curia, grana due, dovendo nessun diritto riscuotersi per le prime scritture, fino alla contestazione della lite.

Fu chiesto inoltre che per ogni istanza, per la presentazione del titolo, il Mastro d' atti dovesse riscuotere grana tre, e così pure per la citazione, scrittura e contumacia: ma

nulla per l'esame de' testimoni e le informazioni della Curia, *quia res Curiae agitur.*

Perchè poi ogni cittadino potesse farsi cassare dagli atti della Curia, il Mastro d'atti dovea, *citra praejudicium partium*, per la cassatura, riscuotere grana due.

A tutte queste dimande, fu apposto il *R. Placet.*

Seguono poi altre dimande relative alla norma de' giudizii ed alla rinnovazione e domicilio degli ufficiali regi.

Chiedevasi infatti che negli esami testimoniali da farsi per parte del Capitaneo e sua Curia, dovessero intervenire oltre il Capitano, l'Assessore, il Mastro d'atti della Curia, anche il Giudice, *Iudex annalis ad id annuatim eligendus et deputandus per Universitatem Civitatis praedictae.*

L'esame fatto altrimenti, *nullius roboris censeatur.*

E Carlo aderì, ma soggiungendo che dovesse intervenire, negli esami testimoniali, *l' assessore della Curia* necessariamente.

Chiedevasi poi che ogni anno dovessero mutarsi il Capitano, l' Assessore e il Mastro d'atti, e, rimossi, dovea essere sindacata la loro amministrazione, *servata forma constitucionum et Capitulorum Regni,* dal Capitaneo successore e da due deputati da eleggersi *ad hoc* dalla Università.

E più che il Capitaneo dovesse risiedere alla distanza di ventimila passi dalla città, *viginti milliaria.*

Carlo aderì ad ambo le dimande.

Chiesero da ultimo la riconferma e riconcessione di tutti i privilegi dei quali erano in possesso, e Carlo rispose: *Placet Regiae Majestati prout in illorum possessione sunt.*

Segue la formola di comando a tutti, da' Grandi Ufficiali, del regno agli infimi, per l'osservanza, rispetto ed applicazione delle concessioni fatte, minacciando della regia indignazione e della pena di 10.000 ducati i trasgressori.

III. Ed ora è necessario riassumere i dati di fatto esposti, e trarne le legittime conseguenze:

a) Innanzi tutto è a riflettere che i Cavesi, nell'atto del 19 febbraio 1485, rogato dal Notar Troise, per la elezione dei Sindici, commetteano ai loro rappresentanti di implo-

rare che la Maestà del Re *privilegia Universitatis confirmet et* QUOD UNIVERSITAS IPSA REMANEAT DE DEMANIO PRO CORONA REGIA. E poi? E poi i Sindici chiesero tutto, meno che l'Università fosse da Carlo VIII dichiarata di demanio regio, e, naturalmente, Carlo non fece questa dichiarazione nel diploma anzi riferito, nè altrove!

E tal fatto, a mio parere, suppone molte cose: 1° che i Cavesi non lasciavano occasione di sorta per porre qualche nuova pietra all'opera che stavano edificando, l'opera della libertà, dell'affrancamento dal giogo feudale della Badia; 2 che però neppur mancavano di furberia, dacchè mentre accennavano, a parole, ad una condizione giuridica e politica diversa dalla effettiva e reale, in momenti torbidi e ne'quali non erano sicuri nè della stabilità del dominio, d'altronde non desiderato, di Carlo VIII, nè della stabilità delle leggi e degli ordinamenti esistenti, non riteneano prudente concretare cose, le quali avrebbero potuto da una parte arrecar loro maggior pregiudizio, e dall'altra, mutando le leggi, il favore mutarsi in disgrazia.

Non potrebbe quindi il documento sopraccennato del 19 febbraio 1495, tenersi come prova indubitata della assoluta demanialità della Cava, sia perchè il diploma di Carlo VIII, cui l'atto si riferisce, è muto al proposito, e sia perchè in epoca posteriore, come nel 1497 (e lo vedremo in seguito), i Cavesi medesimi supplicavano l'Abate della S. S. Trinità di confermare e riconcedere gli Statuti, privilegi e franchigie un tempo loro accordate.

b) Il privilegio del foro, di cui chiesero i Cavesi la riconferma al Re, è, nè più nè meno, che il privilegio dato da Giovanna II nel 1419 (1), ed, a parer mio, questo a sua volta derivò dal privilegio de' Cavesi d'essere giudicati dall'Abate, in altri termini dalla giurisdizione degli Abati della Trinità, giurisdizione confermata sotto forma di Giustizie-

---

(1) Vedi pag. 91 retro.

rato a vita dallo Svevo, anche quando, a' feudatari ed a' loro arbitrii, costui surrogò la giustizia e gli officiali regî.

Talchè l' Università Cavese faceva giuoco di sottigliezza e di accorgimento, quando, pur facendo le viste di desiderare la demanialità, si riportava ed attaccava a' privilegii della potestà feudale, dalla Badia derivanti, mentre il feudatario, per le vicende de' tempi, delle persone e per tutto quanto già notai col buon Rodulfo, sulla decadenza del suo potere, non potea più stringere i freni, ed ogni giorno a suo danno perpetravansi usurpazioni, ed ogni giorno la Università medesima facea atti di indipendenza e di autonomia.

Avvezza al mite giudizio degli Abati, ispirantisi d' ordinario più all' equità che allo stretto diritto, avvezza a vedere il più spesso composte da' religiosi le vertenze, anzichè rinfocolate da civili legali, e quel che è più col pensiero di usurpare ancora interamente la prerogativa giudiziaria e della nomina dei giudici alla Badia, l' Università stessa teneva al privilegio soprariferito, pel quale erasi costituita in una quasi indipendenza dagli officiali regî, nella condizione di non soffrire soprusi ed angarie, mentre il più forte legame al Sovrano era nel pagamento de' fiscali, pagamento che, come innanzi abbiamo avuto occasione di constatare, era curato scruplosamente da' Sindaci e collettori, per espresso comando dell' Assemblea popolare.

E questo stato di quasi autonomia, o, per lo meno, privilegiato di fronte a quello della maggior parte delle Università del Reame, fu causa non ultima di una prosperità grandissima, di cui parleremo in prosieguo, a proposito degli Statuti delle Arti tessili.

c) L' osservanza al Capitolo *Ut delatos*, per parte degli officiali regî richiesta da' Cavesi, la possibilità della desistenza dalle accuse o querele, tutto quanto riguardava la tariffa giudiziaria, le spese pel mantenimento degli officiali, la presenza del giudice eletto, in tutti gli esami testimoniali, la rinnovazione del Capitaneo e suoi officiali e la residenza del medesimo *extra moenia*, dicono una sola cosa

ed importantissima: il desiderio e il fatto da parte dell'Università, di rendere impossibili gli arbitrii de' rappresentanti del potere regio, di tenerli in freno sotto tutti gli aspetti, tanto come giudici ed officiali di polizia, quanto come esattori de' fiscali.

Evidentemente ad ottenere prerogative siffatte, essa ricorreva ora a' suoi concittadini influenti o celebri per valore militare o civile, ora agli antichi privilegi ottenuti dagli Abati, ora alle stesse prerogative degli Abati, come feudatarî, e, con tutte le arti e con tutti i mezzi, pervenne ad un' altezza, cui sarebbe stato altrimenti follia l'aspirare.

CAPITOLO VIII.

Vicende dell' Università dal 1495 al 1505.

I. In questo breve capitolo, tratterò delle condizioni dell'Università Cavese, durante quel decennio turbinoso delle lotte fra gli ultimi Aragonesi e i partigiani di Carlo VIII e fra Spagnuoli e Francesi; le quali finirono poi col rassodamento del dominio Spagnuolo.

Periodo turbinoso, ho già detto, e non potea essere altrimenti, imperocchè la Badia, parteggiando per gli Angioini e quindi pe' francesi, i quali in nome de' diritti della stirpe medesima eran venuti ad occupare il reame, l' Università giuocò di destrezza, or facendo ossequio al Sire di Francia, per tema di perdere quanto con tanta lotta e pertinacia avea acquistato, ed ora ribellandosi a' francesi, quando le parve più conveniente a' suoi interessi addimostrarsi fedele a quei d' Aragona, e poi al Gran Capitano, rappresentante di Ferdinando il Cattolico.

Da documenti inediti ho potuto trarre le prove evidenti di questo parteggiare, e dell'attività che, in questo periodo, i Cavesi spiegarono, per conseguire gli scopi anzi cennati.

Partito dal regno Carlo VIII, e proprio durante le sue guerre contro gli alleati, Ferdinando II. d' Aragona attese alla recuperazione dello Stato; e difatti, dopo la battaglia di Seminara, nella quale fu sconfitto da Obigni assieme a Consalvo di Cordova, ridottosi a Messina, mosse di là con

sessanta legni di gaggia e venti legni minori e pochissima gente per Napoli, dove ferveva un movimento a lui favorevole, ed arrivato a Salerno, Salerno, la costa di Amalfi e la Cava alzarono le sue bandiere (1).

Il dì 7 Luglio 1595, si presentò coll'armata nel golfo di Napoli, ed il popolo, sollevatosi contro i francesi, gli rese facile la conquista della città e delle castella (2).

L'Università cavese fu molto travagliata, durante queste lotte, e difatti non risulta la data precisa dell'assalto dato alla città da' francesi, ma nel dì 10 e 11 Ottobre certamente gli affittatori delle gabelle domandarono al Sindico l'escomputo dell'estaglio pattuito, per causa dell'assalto medesimo, che non aveva loro permesso d'esercitare l'ufficio (3); e l'Università, per tema che avessero a rinnovarsi il pericolo e il travaglio sofferto, ordinava armamenti e vigile guardia a le porte ed a le torri.

Difatti, nel 9 Settembre 1495, il Sindico contrattava con Sagesio de Alessio, perchè con 15 uomini, *cum quindecim pedonibus adeo quod in totum sint homines sexdecim*, avesse fatto *lle guardie ad Croce a la Focetella et ad altri lochi necessarii, tanto de dy, che de nocti* (4).

E con deliberazione del 23 Settembre dello stesso anno, l'Università provvedeva tanto al modo di pagamento de' pedoni sudetti, quanto alla estinzione de' debiti fatti, per le artiglierie nuove poste sulle fortificazioni, recentemente costruite (5).

È da notare che la città fortificata era il Corpo di Cava, come anche oggi può vedersi dagli avanzi delle torri e della cinta — e che le altre fortificazioni erano staccate ne' diversi punti strategici della vallata e della marina, centro di tutte il castello di S. Adiutore.

---

(1) Guicciardini — Lib. II. Cap. V, pag. 71,
(2) Faraglia — Ettore e la Casa Fieramosca, pag. 10.
(3) Not. P. P. Troise — Protocollo 1495 fol. 18
(4) Id. Eod. fol. 6 — Vedi documenti in Appendice.
(5) Id. Eod. fol. 13. Vedi documenti in Appendice.

Ferrante II inviò alla Cava, come Vicerè, Pietro Pagano, nel doppio intento di sedare le ribellioni ivi avvenute, di cui parleremo in seguito, e di fortificare quel sito importantissimo, com'altra volta ebbi a notare, perchè tra le fortificazioni, nella valle, era la sola strada che menava alle Puglie, Basilicata e Calabrie. E Pietro Pagano, da una parte iniziò processi contro gli imputati di sedizione, e dall'altra ordinò e fece eseguire fortificazioni formidabili.

II. Già nel 6 Ottobre 1495, essendo stati denunziati, come rei di sedizione, Nicolantonio Gagliardi, Pietrantonio ed Alessandro Longo ed essendo già costoro in potere del R. Capitaneo, senza che si fosse potuto provare la loro reità, l'Università si riuniva per ordinare al Sindico ed agli Eletti, che, se prove non si fossero raccolte, dovessero gli imputati essere assoluti, e per ordinare eziandìo a tutti i cittadini, che se alcuno sapesse fatti precisi della pretesa sedizione, dovesse denunziarli al Capitaneo; ma, se prove non si raccogliessero, l'Università accordasse la fidejussione per ottenere la libertà a Gagliardi e Longo, *prout de jure et justitia* (1).

Nel giorno seguente, Silvestro della Corte (2) e Matteo Gagliardi (3) innanzi al R. Capitaneo, si protestavano per essere stati accusati di ribellione, e dimandavano si fossero prese informazioni sul loro conto; anzi Matteo Gagliardo sostenea essere falso che egli avesse disertato dalla guardia delle mura, per pravi intendimenti, ma unicamente perchè un tal Matteo Buonoanimo l'avea allontanato, con dirgli che notizie di Tramonti recavano essere stato fatto prigioniero Andrea de Lando.

Parimenti i tre accusati Nicolantonio Gagliardi e Pietrantonio ed Alessandro Longo, innanti al R. Capitaneo, al Sindico ed agli Eletti facevano le loro proteste, e dichia-

(1) Id. Eod. fol. 16 — Vedi documenti in Appendice.
(2) Id. Eod. (fol. 16)
(3) Id. Eod. (fol. 17)

ravano la loro fede alla casa d' Aragona, adducendo i loro servigî in prò del re Ferrante, e la loro devozione all' Università. Affermavano poi le accuse essere partite da quei malviventi, i quali avean loro saccheggiate le case, devastate le terre, estirpati gli alberi, e, per scusare il loro delitto, avean voluto incitare le autorità alla persecuzione contro le loro vittime.

Laonde chiedevano si fosse provata l'accusa del tradimento, anche per non rimanere sotto il peso dell' infame calunnia, e chiedevano il risarcimento del danno patito, sotto la protezione del Re e della giustizia (1).

Ma la prova della rea accusa non fu fatta, ed invece il Sindaco e gli Eletti, deponendo che i tre imputati, assieme a Baldassarre Sellitto di Nocera, erano gentiluòmini di buona condotta, fedeli al Re e favorevoli all' Università, fecero sì che il R. Capitaneo avesse loro data la libertà, dichiarandoli senza infamia, pel preteso reato. (2)

Ma, se per questi gentiluomini la colpa non fu ritenuta e provata, per altri cittadini Cavesi non fu lo stesso, e, dal medesimo Protocollo di Notar P. P Troise, risulta che Pietro Pagano mandato Vicerè a Cava e il Contestabile Geronimo de Alessandria, Capitano delle armi, per la sedizione avvenuta, pei tumulti succeduti a causa di alcuni partigiani de' Francesi, punirono i ribelli, ne confiscarono i beni e li vendettero, allo scopo di rimettere l'ordine turbato e riaffermare l'autorità regia dell'aragonese già scossa (3). E ne risulta pure, come già dissi innanzi, che, nel 10 e 11 Ottobre 1495, gli affittatori della Gabella del pesce, del vino e della farina, richiedeano il Sindaco d'un escomputo sull'estaglio pattuito *a causa dell'assalto de' Francesi.*

I quali elementi inducono a ritenere che una grave ri-

---

(1) Id. Eod. 7 Ottobre 1495 (fol. 17)

(2) Id. Eod. 16 Ottobre 1495 (fol. 22)

(3) Idem. 16 Ottobre 1495 (fol. 22.) Idem. Protocollo 1496, 6 Febbraio 1496, fol, 50 e seg.)

bellione era avvenuta a Cava, forse combinata ad un assalto de' Francesi contro la città; ma, non avendo sortito l'uno e l'altra buon esito, il Re avea creduto necessario il massimo rigore nella punizione dei colpevoli e la sollecita ricostruzione e completamento delle fortificazioni Cavesi, giusta le esigenze della scienza militare del tempo, affine di evitare nuove sorprese.

III. Difatti, nel 29 Ottobre 1495, avendo il Vicerè manifestato all'Università il suo intendimento di fare *in frontispitio Januae dictae civitatis quoddam opus fabricae pro defensione dictae Universitatis et civitatis ejusdem*, il Sindaco Universale della Cava, Basilio de Pisapia, ed il Magnifico Marco de Marinis, contrattavano per la detta opera, che costui assumeva di compiere *ad laudem expertorum, et sicut designationibus et ordinationibus D. Viceregis, ad rationem de carolenis XXVIII pro qualibet uncia, ad mensura prout solitum est*, mentre il Sindaco a sua volta prometteva *eidem Magnifico Marco ad pede la opera dare ad fore spise, cauce, prete et arena, et solvere laboratores, pagando et dando lignamina necessaria* (1).

Nel 16 Novembre 1495 il medesimo Sindico contrattava coi fratelli de Iucli per la costruzione di una Torre..... *quamdam Turrim prope portam Civitatis Cavae, cum aliis membris, calce lapidibus et arena*, promettendosi scambievolmente la buona esecuzione dell'opera e la prestazione degli elementi all'uopo necessarii, e stabilendo da ultimo il prezzo e l'epoca del pagamento (2). In questo contratto trovo scritto, che agli imprenditori è concesso il diritto di cavar pietre e tagliar alberi dovunque essi avessero voluto, *pro usu dicti operis*, ed osservo che taluno potrebbe supporre una implicita autorizzazione a devastare le terre di altri, in tempi agitati e turbinosi; ma si dee a mio parere piuttosto credere ad una implicita spropria-

(1) Not. P. P, Troise Protocollo 1495. (fol. 24).
(2) Id. Ed. fol 26. Vedi Documenti in appendice.

zione forzata, dove si metta questo in relazione coll'altro contratto del 29 Ottobre 1495, imperocchè in esso obbligandosi la Università di prestare all'imprenditore *cauce, prete et arena, etc. pagando, et dando lignamina necessaria*, si ammettea l'obbligazione di indennizzare il proprietario danneggiato, pur tenendo fermo all'alta necessità di Stato.

Un uguale contratto rinvengo nello stesso Protocollo, a dì 30 Novembre di quell'anno, fra il Sindico e gli Eletti e Mastro Ursino Ferrara, per talune opere complementari delle fortificazioni (1) cioè *la scarpa sotto la torre che fo da Capuozzo deleta, dove se dice lo Coratujo, le contreturre in prossime la torre che è fore lle mura de latere e pure a lo Coratujo, colle case matte mergoliande; et facere lle balestere de cauce prete et arena de bono magisterio ad laudem expertorum quanto più presto se po, ad non levare mano.* Parimenti l'Università promettea *dare ad ipso Mastro Ursino cauce ad pede la opera, et dareli lo Aso de prete et arena dove ipso Mastro Ursino se trova, senza pagamento de lo Aso, et più dare ad ipso Mastro Ursino tarì due per canna da mesurarsi como è solito, et quello più che sy meritasse ipso Mastro Ursino, avendo respecto a lo Aso et al loco de la opra pillyata per quilli de Iucli. Et a la dicta opra pillyata per Mastro Ursini ad laude de Mastro Matteo Quaranta, comonemente electo per le dicte parti etc.* (2).

Nello stesso giorno, il Vicerè Pagano ordinava al Sindico, *pro Statu Regio* doversi abbattere e smantellare l'Ospedale di S. Maria delle Grazie di Gignuolo, posto fuori le mura del Corpo di Cava, e ciò per la sicurezza del castello, imponendo altresì al Sindico ed Eletti di costruirne un altro della stessa altezza e larghezza, dentro le mura, in luogo a scegliersi dalla Confraternita del detto Ospedale:

---

(1) Id. Eod. fol. 30.

(2) Ecco un arbitro collaudatore ed un principio di compromesso.

ed il Sindico e gli eletti, per non cadere *in commissum*, si obbligarono di far tutto a spese dell' Università (1).

E così di seguito nell'8 Dicembre ed 11 Dicembre dello stesso anno 1495, il Sindico contrattava con Ramondello Tagliaferri alcune opere di rifazione alle mura ed alle torri, e si obbligava con gli Eletti di pagare, giusta l'apprezzo de' periti ad Antonio ed altri Lando, i danni che si sarebero cagionati colla demolizione di case ed usurpazione di suolo, ordinate dal Vicerè P. Pagano per la costruzione della Torre e fortificazione delle mura del Corpo (2). Anche nell'anno seguente 1496 il Vicerè, il Sindico e gli Eletti contrattano con Norato de Marinis per costruire *quamdam torrionam in loco ubi dicitur la torre, aperta da la banda di dentro, dalla pedamenta in suso secondo llo septo ly sarà dato dal d. Vicerè ..... et fare lle casematte, bombardera et sopracase in soprano secondo ngi accaderanno et li saranno ordinate* (3); e nel 4 Febbraio seguente il Sindaco Universale si dichiarava debitore di Nicolantonio Gagliardi pro *pombardis et zabactariis datis eidem Universitati, in ducatis XXVII de carolenis argenti* etc., e confessando non avere i mezzi per pagare, altrimenti che dal ritratto della gabella del vino, visto che le dette *pombarde* erano state acquistate *ad comudum dictae Universitatis* (essendosi inviate al Castello di S. Adiutore) *et pro statu Regio*, fu consentita quella inversione per lo pagamento. (4)

Adunque oramai non può revocarsi in dubbio lo stato di grave agitazione e disordine politico ed amministrativo in cui erasi trovata l'Università Cavese, e ciò tanto maggiormente risulterà chiaro dove si volga l'attenzione ad una protesta legale che, nel 4 Dicembre 1495, gli Eletti della

---

(1) Id. Eod. fol. 30, fol. 62.
(2) Id. Eod. fol. 33-34.
(3) Id. Protocollo 1495. fol. 51 (29 Gennaio).
(4) Id. Eod, fol. 57.

città, Gentile Longo, Carlo de Iulio, Giovanni Catozzi e Carlo Capova, con altri cittadini, faceano al Sindico Universale, mettendolo in mora per la compulsione del Sindico precedente Giovan Filippo Vertulatta, il quale era rimasto debitore, per la sua gestione, di somme, a' sensi d'una significatoria già emessa contro di lui — Ecco le precise parole dell'atto che ho rinvenuto nei Protocolli di Notar P. P. Troise: *requisiverunt Sindicum Universalem civitatis Cavae praesentem, quod debeat compelli facere Notarium Ioannem Philippum Vertulattam, Sindicum anni praeteriti, duodecimae, Indictionis ad solvendam pecuniam per eum debitam, ratione significatoriae contra eum emanatae de computo sui Sindacatus, aliter protestantur de dapnis, expensis, et interesse et de omni alia re licite protestanda. Quibus omnibus* etc. (1).

E quella protesta conferma sempre il sistema del sindacato vigente a quell'epoca tanto pegli officiali regì, quanto pegli officiali municipali, sebbene in varia guisa e per diverse ragioni si esplicava.

IV. Ma l'agitazione che avea sconvolta l'Università Cavese, nel Marzo del 1496, sembra si fosse calmata e le cose si fossero avviate secondo un normale andamento; tanto che l' Università stessa si riuniva nel Borgo de' Scacciaventi, e nominava Agostino Longo e Montorio Gagliardi per andare al Re: *ad intelligendum si Sacra R. Majestas ipsa intendit exigere jura fischalia suo more in civitate Cavae, vel non, ad hoc ut valeat Universitas ipsa sibi providere;* (2) e nel 17 Marzo, cioè dodici giorni dopo, riunivasi nuovamente per disporre ed ordinare le vettovaglie, necessarie alla espugnazione della città di Salerno, nella quale erasi rifugiato e fortificato Montpensier, confortato a ciò dal principe, nemicissimo della casa d'Aragona, come dice il *Giovio* (3) ed il Sindico Universale, nel 20 Marzo seguente, dava,

(1) Idem Eod. Protocollo 1495 fol. 32.
(2) Id Protocollo 1496, 5 Marzo, fol. 72.
(3) Id. Eod. fol, 76. Vedi Documenti in Appendice.

assieme agli eletti, commissione a Maestro Tomaso Talamo di Positano, per la costruzione di artiglierie. (1)

L'Università poi si riuniva regolarmente, nel 16 Aprile, per provvedere a moltissimi gravi affari, cioè per sollecitare l'Arcivescovo di Napoli ed il Legato Apostolico a provvedere la prebenda di S. Maria della Terra, per la continuazione delle opere di fortificazione, e pe' pagamenti fiscali, per sollecitare la riconferma nell'ufficio del Vicerè P. Pagano, per pregare Francischetto Longo di ottenere la esenzione per la *gabella dello caso, novamente imposta*, e per la vendita de' grani acquistati dall' Università, nonchè per regolare i rapporti de' cittadini Cavesi con Salerno, stante la condizione di ostilità, ed il timore di subire nuove sorprese, o ad evitare, in ogni ipotesi, lo spionaggio: *Item che non si prattecha in Salerno, ny a lo castello de Salerno senza la carta de lo sig. Vicerè et de li Eletti, et senza grave necessità, et quando necessario accade di andare, si faczy una fiata vada l' uno e l' auta vota l' auto* (2).

Nel 30 Aprile 1496, l'Università fu congregata per discutere sulla convenienza di soccorrere il Re nelle strettezze finanziarie in cui si trovava, per le guerre: *fuit tractatum propositum intervenire necessitati Serenissimi D. Regis Ferdinandi.* Dopo molto disputa fu deciso così: *In primis sy ordina chè si deheno a la Maestà del Signore Re ducati sexcentum de carolenis computati ad tareni cinco pro ducato, per lo terzo de Pasca et sy faczano presto, et presentansi a lo Re ovvero a D. Federico da soa parte, et che lo Sindico che è al presente ande ad darelli et ad presentarelli.*

Per provvedere poi a riunire la somma stabilita, fu decisa la vendita de'grani conservati alla marina (cioè a Vietri) e pel dippiù la contribuzione per fuochi; e, poichè i

---

(1) Ibid. fol. 77.

(2) Ibid. fol. 93 a 98. Vedi Documenti in Appendice.

grani erano stati comprati a cautela dei primi creditori dell'Università, obbligavansi le gabelle stesse, e disponevansi del loro frutto non potersi disporre per altra spesa, fuori che per *benefitio delle mure e fabriche de la Torra*, cioè per la difesa della città stessa; *salus reipublicae, suprema lex!* (1). Il 19 luglio seguente, l'Università, a mezzo del Sindico ed Eletti, deliberava: *Che sy doneno a la Maestà del Signor Re tre bucti di vino et XII presocte, et che si spenda tra lo preczo de lo vino, delle presocte et lle spese docati trentasey, et che li dicti d. trentasey si pilyano dalle gabelle et alle Provintie si stornino secondo tocca pro conti, et la Università sia tenuta fare boni a lo dicto Sindico li dicti docati trentasey, non obstante qualesevoglia instante promessa o obligatione de dicte gabelle* (2).

E suscitato così il sentimento di affetto pel Sovrano, trovo, nel 6 agosto 1496, che alcuni notabili e distinti cittadini si obbligano innanzi al Not. P. P. Troise, di pagare la spesa di D. 60 per un cuscino da donare al Re, non potendosi dal Sindico disporre altro dalle gabelle, essendo obbligate a' creditori (3).

Nel 19 Agosto seguente, essendosi il Re e il Principe di Altamura, con l'esercito, avvicinati a Salerno per la espugnazione del castello, e poichè di continuo sollecitavano dall'Università quel che loro serviva, il Sindico riunì gli Eletti e loro dimandò come avesse a regolarsi, e gli Eletti così gli risposero: *che tutto quanto si dimanda per li homini de la Maestà del Signor Re et de lo dicto Signore Principe llo darete in absentia de ly Electi, ma quando accadesse ad ipso Sindico po avere copia de ly Electi, consulti con Ipsi, et quando no proveda secondo al ditto di sopra, che pillya poliza da chi recepe da Ipso. Che*

---

(1) Id. Eod. fol. 93. Vedi documenti in Appendice.
(2) Id. Eod. fol. 128.
(3) Id. Eod. fol. 144. e seg.

pillye dinari delle gabelle, non obstante qualsivollya obligatione (1).

Il Vicerè P. Pagano poi si ebbe dall'Università, la quale deliberò solennemente nel 30 Agosto 1496, il dono di *D. 60 de carolenis etc, computati ducati 14, debiti eidem pro pedonibus*, pei grandi servigi resi alla città stessa (2).

Nel 10 Dicembre 1496, essendo morto il Sindico della Università, Berardino Iovene, l' Università stessa riunivasi per eleggere *Sindicum novum et Judicem in criminalem penes Capitaneum Civitatis Cavae.* Elesse difatti Andrea de Tipaldo *pro Sindico dictae Universitatis, pro toto residuo praesentis anni quintae decimae Indictionis,* ed affidò allo stesso l' incarico di giudice criminale: *Ita quod dictus Sindicus per dictum tempus sit electus pro Judice Criminali penes Capitaneum civitatis Cavae.* Inoltre, dopo le solite prescrizioni del conto a rendere, dell' osservanza di statuti e privilegi, stabiliva che qualsiasi cittadino avesse voluto violare questi e defraudarli, fosse a dichiararsi ribelle: *sit rebellis pariter, et bona ipsius sint confiscata Regio Fisco, et in Universitate, perpetuo, ipsi et sui heredes, et successores omnino habeant nec officium, nec beneficia nec habeant votum in Universitate: et qui allocutus fuerit in favorem ipsius, incidat illico ad ea quae praefatus quis inciderat* (3)!

Altre deliberazioni prese la Università, nel 12 Gennaio e nel 12 Aprile 1497 (4), la prima riguardo alla esecuzione de' privilegi avuti dal Re, la seconda riguardo all' assestamento de' debiti e al modo di soddisfare questi e di liquidare taluni danni occorsi a cittadini, al tempo delle guerre; e deliberazioni più importanti ancora trovo nello stesso Protocollo di Notar Troise, una del 19 Aprile 1497 che impone

(1) Id. Eod. fol. 150. Vedi documenti in Appendice.
(2) Id. Eod. fol. 158.
(3) Not. Pietro P. Troise — Protocollo 1496 fol. 92
(4) Id, Protocollo 1497 fol. 106 e 182.

la gabella sui formaggi, concede la cittadinanza a Raffaele e Giacomo Tremulo e Paolo Nardo, Messinesi, stabilisce un procuratore in Napoli per la difesa de' Cavesi innanti a' Tribunali ed al Re a' termini de' privilegî, e da ultimo statuisce sulla custodia e distribuzione del sale, che il Re dava all'Università stessa (1), due altre, una del 6 Giugno 1497 colla quale si stabilivano quarantene e norme sanitarie, per la peste che allora era scoppiata, onde impedire che taluno potesse entrare nella città e portarvi il flagello (2) ed un'altra del 12 Giugno istesso anche per la *salute de la republica*, confermando e facendo più severi i già dati provedimenti (3), e finalmente una del 7 Giugno riguardante la ricezione e distribuzione delle 1200 tomola di *sale de la Regia Corte* la compera del grano di Silvestretto Longo, la conferma degli Eletti per la *grassa de li vittuagli*, e da ultimo la decisione che i *Mastrodatti così de lo Capitano come de lo Vicario* potessero essere cittadini Cavesi, mentre prima ciò era proibito (4).

V. Da tutti questi documenti, dagli elementi di fatto esposti pocanzi, risulta vero e indubitato quel che in principio affermai, che cioè l' Università di Cava, in quest' epoca, parteggiando pegli Aragonesi e poi per gli Spagnuoli, profittando de' grandi meriti acquistatisi presso la dinastia Aragonese, non solo da' singoli valorosi cittadini, ma ancora dall' Università stessa come tale, tanto colle armi, quanto con danaro, donativi, ed ajuti d' ogni genere ed in tutte le occasioni, pervenne a sottrarsi, quasi del tutto, dal potere della Badia.

Abbiamo già visto che l' Università, indipendentemente, anzi, in dispregio dell' Abate feudatario, innalzava la bandiera d' Aragona, quando ancora eran padroni del Regno

(1) Id. Eod. fol. 184. Vedi Documenti in Appendice.
(2) Id. Eod. fol. 219. Vedi Documenti in Appendice.
(3) Id. Eod. fol. 224.
(4) Id. Eod. fol. 219. Vedi Documenti in Appendice.

i francesi — che essa disponeva di fortificazioni, di armamenti, e della difesa in genere di tutta la vallata, sulla quale un dì la Badia imperava sovrana, senza neppure darne a questa notizia di sorta; che contrattava colla garanzia delle gabelle, da essa stessa imposte ed ordinate, che provvedea al suo governo, ed alle ambascerie presso il Sovrano, senza l'intervento del feudatario; che presentava alla Corte doni o facea prestiti *ex se*; che provvedea per l'espugnazione del castello di Salerno, come uno stato belligerante; che stabiliva quarantene in caso di epidemie; e che da se e per se disponeva del sale, dalla Regia Corte dato alle Università, e da se e per se modificava gli Statuti fin allora vigenti in ordine a' *Mastrodatti*, ammettendo all'eleggibilità i già ineleggibili.

Ora se codesta non era indipendenza dal feudatario, anzi dispregio del medesimo, non saprei comprendere più in che cosa l'una e l'altro potessero consistere.

L'Università non solo era costituita; ma era costituita in eccezionali condizioni, di fronte alle altre Università del Regno, le quali se feudali eran gravate sempre dal giogo del Signore, e se demaniali eran sotto le pressioni degli ufficiali regì — Cava invece, fruiva di innumerevoli privilegi, perchè nominalmente soggetta alla Badia, e perchè da'Sovrani ambita come città demaniale, e fruiva, in pari tempo, di una grande libertà, perchè avea scosso da una parte il giogo degli Abati, ed era dall'altra temuta da' Re, e tenuta in pregio per le sue opere, pel suo ausilio, per la sua stessa situazione etnografica e militare, nonchè per le sue valide opere di fortificazione.

E la prova della quasi totale perdita d'ogni potere da parte della Badia sulla Cava, non si fece aspettare; imperocchè, se a'tempi dell'Abate Mainerio (1364) i ribelli Cavesi furono scomunicati e confiscati, i loro beni devastati e smantellate le case, perchè potessero i tetti, le porte ed ogni altra utile cosa, servire alle riparazioni de' danni inflitti al Monistero, se Giovanna I, col diploma 24 Ottobre 1364, ordinava agli Stratigoti di Salerno che fosse repressa ogni ri-

bellione contro la Badia e salvaguardato ogni diritto alla medesima spettante..... ora non più i Cavesi ebbero a temere i fulmini della scomunica o pene gravissime per parte d'un feudatario senza effettiva giurisdizione e privo de'mezzi per esercitarla, e meno ancora degli ordini regi, i quali, del resto, non avrebbero potuto, in que' frangenti, che esser purtroppo loro favorevoli, anche *non jure*!

D' altronde tanta decadenza nel potere della Badia di Cava, oltre le tante ragioni esteriori e gravi sinora cennate, era mossa od almeno era fatta più grave, dalla demoralizzazione che avea travagliata la Badia stessa. Non al Notargiacomo ricorrerò per provare una asserzione siffatta (1); ma al buon Abate Rodulfo, il quale, con accenti di vivo dolore, così descrive lo stato del Cenobio:

Terrestris olim paradisus Cavense Coenobium, solitum sanctitate preecipua redolere, fructus que aeternae vitae. progignere, erat hoc tempore in speluncam latronum et Draconum evaserat cubile: Pastores enim, Praesulesque praenominati, licet viri fuere eximij, absentes tamen a Monasterio, quid facerent ut pravos pullulantes mores praefocarent?.... (2)

A questa decadenza precipitosa, l' Abate Cardinale Carafa avea voluto mettere un argine, con una riforma radicale ed energica, a mezzo de' religiosi della florente Congregazione di S. Giustina di Padova, riforma che fu iniziata nel 22 Marzo 1492, epoca in cui i nuovi monaci presero possesso della Badia, come risulta dall' istrumento per Not. Pietro P. Troise della stessa data, (3) e fu completata poi colla rinunzia alla Commenda per parte del Card. Carafa e colla definitiva riunione della Badia stessa alla Congregazione di S. Giustina (che poi si disse *Cassinese*) mediante la Bolla di Alessandro VI, del 10 Aprile 1497 (4), eseguita nel 18

(1) Notargiacomo — Memor. ist. polit. su Cava p. 52. 66.
(2) Rodulf. M. S. 21. p. 518 e seg.
(3) Arch: cav: Ex Invent. Contr. Not. P. P. Troisii. M. S.
(4) Arch. Cav. Bolla originale. Arc. Mag. Q. 21.

Giugno di quell'anno, come risulta dal relativo istrumento inedito che riferisco in appendice (1).

D'un tal fatto si allarmarono grandemente i Cavesi, imperocchè ritennero che da quella fusione, derivando la soppressione dell'Episcopato Cavense, e, chiamandosi la Cava *Urbs Episcopatus Cavensis*, per la concessione loro fatta dal Papa Gregorio IX, da una parte potessero perdere il lustro e il decoro alla città proveniente dalla Sede Episcopale, e dall'altra la stessa qualità di *civitas*: *ne Cava Civitas amitteret titulum civitatis*, dice l'Ughelli al proposito (2).

Nel protocollo del Not. P. P. Troise, del 1497, trovo atti assai interessanti, riferentisi a questa agitazione dell'Università Cavese, della quale è necessario discorrere, perchè purtroppo ebbe, in seguito, assai gravi conseguenze.

Nel 25 Giugno di quell'anno, infatti, l'Università si riuniva, col solito intervento del giudice a' contratti, del Notajo, testimoni, e del R. Capitaneo D. Giovanni de Joanniciis de Villamarina, per decidere sul fatto della fusione sopracennata, *sine reservatione Dignitatis Episcopalis*, la qual cosa, asserivasi, essere di disdecoro per la città — *et est dedecus civitati.* Dopo aver discusso lungamente, ed aver notato altresì che la Università non potea, per quel fatto, perdere il diritto alla giurisdizione di prima istanza (che si esercitava in dipendenza de' privilegi e della giurisdizione Abaziale), furono nominati taluni fra' più notevoli cittadini, affinchè, in commissione, dichiarassero a' Monaci: *qualiter Universitas ipsa intendit habere dignitatem Episcopalem et Episcopum..... et facere ea quae sunt necessaria pro expeditione ipsius dignitatis* etc.

E, quanto alla giurisdizione, decisero che Giovanni de Anna e Raimondo de Monica, si fossero recati presro il Re, *cum memoriali pro observatione privilegii primarum causarum* (3).

---

(1) Not. P. P. Troise, Prot. 1497. Vedi Documenti in Appendice.

(2) Ughelli. Ital. Sac, VII. 371.

(3) Not. P. P. Troise — Protocollo 1497, fol. 226. Vedi Documenti in Appendice.

Come lo accordo si concretasse coi Monaci e con D. Arsenio di Terracina, primo Abate inviato dalla Congregazione di S. Giustina alla Trinità di Cava, per parte della commissione nominata dall' Università e dal Sindico, si rileva da due atti, rinvenuti nello stesso Protocollo di Not. Troise, ambedue del 1 Luglio 1497 (1).

Evidentemente i nuovi monaci erano poco consapevoli di quanto, per lunga serie di secoli, erasi svolto fra la Badia e l'Università Cavese, ma neppure poteasi agire con forma recisamente contraria ad ogni potestà, anche nominale, del Cenobio, imperocchè, così facendo, si sarebbero suscitate diffidenze d'ogni genere; epperò mai meglio e più che in quell' occasione, dovette l' Università Cavese trovarsi contenta d'avere affidata la faccenda, fra gli altri, a due giurisperiti, ad un Professore di diritto, e a due Notari!

Da una parte il Sindico con modi sommessi, implorava dall' Abate e da' monaci, congregati capitolarmente, la riconferma de' diritti, statuti, capitoli, privilegi, franchigie ed esenzioni, nonchè la concessione di nuovi capitoli.... *et de novo concedi facere nonnulla alia capitula*, così come vassalli fedeli avrebbero potuto implorar grazia presso il loro signore, e dall'altra i Commissarî chiesero la dignità episcopale, con appositi *capitula*. In questi, come in quelli per le esenzioni o privilegî da riconfermare, era l'insidia, poichè abilmente fu strappato l'assenso, tanto per la creazione dell' Episcopato Cavense, indipendente dalla Badia, con una pensione annua di 300 ducati d'oro (2), quanto per l' abbandono quasi completo dei diritti giurisdizionali, che si estrinsecavano col Vicariato, la Mastrodattia, la Portolania etc. abbandono ottenuto sotto il modesto titolo (premesso all' istrumento relativo) di *moderatio officii vicariatus* etc.

Come poi intendessero i Cavesi la loro soggezione al Mo-

---

(1) Id. Eod. pag. 238 e 250 — Vedi Documenti in Appendice.

(2) De Blasi — *Chron.* — Ex Cap. Not. P. P. Troysio — P. 1497.

nastero può riscontrarsi in una deliberazione dell' Università di pochi giorni posteriore alle precedenti, (6 Agosto 1497) con la quale eleggevasi un Sindico speciale, per rappresentare la città all'incoronazione del Re Federico d'Aragona, succeduto al suo nipote Ferdinando, soggiungendosi: *et oportet quod Universitas ipsa compareat* PROUT ALIAE UNIVERSITATES DEMANIALES COMPARENT, *non cum manu vacua!* E veniva deliberato il donativo di dugento ducati (1).

Dopo avere mellifluamente sollecitata la clemenza della Badìa, come vassalli verso il signore, onde ottenerne straordinario favore, sempre allo scopo di rendersi più indipendenti dalla stessa, a distanza di pochi giorni dicéano in pubblico atto: *noi siamo di* CITTÀ DEMANIALE, *e, come tali, ci sottoponiamo agli obblighi relativi!*

È vero, che, all'occorrenza gli stessi Cavesi sarebbero stati pronti ad allegare il contrario, per serbare viva ed intatta l'autonomia singolare, acquistata a si caro prezzo, ma ciò non toglie sibbene aggiunge forza a quanto già dianzi ho osservato.

VI. Quando, nell'anno 1501, intervenne il patto fra Ferdinando il Cattolico e Luigi XII, per la divisione del reame di Napoli, al sire di Francia toccò anche la vallata di Cava; sì che dal 1502 al 1503 troviamo molti atti intitolati al nome Luigi XII, come ad es.° nell'Archivio Cavense, le pergamene del 19 Gennaio 1502, Ottobre 1502, 27 Gennaio 1503 etc. (Arc. LXXXVII. n. 91. 97 100 etc).

Allora i religiosi della Badia, pentiti delle concessioni fatte a'Cavesi, quasi inscientemente, profittarono della condizione favorevole, cioè del dominio di un sovrano amico; e, per conseguenza, non propizio alle cosidette lancie spezzate degli Aragonesi.

In un protocollo di Notar Matteo Troise del 1501, conservato nell'Archivio della Badia Cavense, trovo che l'11 Settembre di quell'anno, Sebastiano de Rinaldis di Nocera,

---

(1) Not. P. P. Troise. 1497 Vedi Documenti in Appendice.

Vicario Generale dell' Abate della Trinità, mediante pubblica lettura de'privilegi della Badìa, si protestava contro il R. Capitaneo di Cava, Sig. Francesco Strongolo, il quale avea emanato bando circa la portolania e catapania e le altre giurisdizioni, spettanti all'Abate, obbligandolo a ritirare il bando stesso, pena la scomunica.

Il Bando veniva ritirato, meno pel capitolo del giuoco, pel quale il Capitaneo sosteneva non essere di diritto della Badia (1).

E la Badìa risollevava il capo, e sosteneva i suoi diritti con vigore insolito, e i cittadini cavesi, in certa guisa fatti umili dalle mutate condizioni politiche del reame e del favore che la Badìa godeva, mostravansi dolcemente sommessi. Protestavano di fatti nel 19 Marzo 1502, contro il Sindico Carolo Capova, accusandolo di avere impegnato l'Università in una lite contro il Monastero dinanzi alla *Corte del Vicario*, adducendo che non si dovesse assumere la lite stessa dall'Università, sia perchè fosse più utile attendere il risultato della vertenza fra i privati e la Badia, sia perchè si dovesse prima consultare un giurisperito, sia perchè avventando le cose, sarebbe stato forse poi ben difficile ottenere dall' Abate qualche concessione *de bono et equo*.

Il Sindaco, vista tanta opposizione, dichiarò di recedere e null'altro fare, senza l'ordine espresso dell'Università. (2) Ma avendo, ciò nonostante, perseverato nel primitivo divisamento, una nuova e più recisa deliberazione e protesta intervenne, nel 1° Aprile 1502 (3).

Questo stato, dirò così, di tensione intima in cui si trovavano i Cavesi, durò poco, imperocchè sconfitti i Francesi da Consalvo di Cordova, l' Università si gettò di nuovo nel movimento bellicoso, dalla parte degli Spagnuoli, ed aju-

---

(1) Arch. Cav. Protocollo Not. Matteo Troise 1501 fol. 2.

(2) Arch. Cav. Not. Matteo Troise. Protocollo 1507 fol. 61. Vedi Documenti in appendice.

(3) Id. Eod. fol. 100. Vedi Documenti in appendice.

tando questi colle armi e col danaro, que'cittadini ottennero da Consalvo, nel 1503, una lettera, quasi di comando, colla quale forzarono i monaci e l'Abate a riconfermare solennemente, quel che aveano promesso nel 1497 (28 Dicembre 1503) (1).

Quel che avvenne di queste promesse, e i torbidi che ne derivarono a tempo del dominio spagnuolo, sarà obbietto del seguente capitolo.

E frattanto è ora di riassumere.

Da tutto quel che ho esposto, confortato da documenti inoppugnabili, traggo queste conseguenze: 1) che l'Università di Cava, in questo breve e turbinoso periodo, si rese ancor più indipendente dalla Badia — 2) che in ciò fu ajutata dalla dichiarazione degli Aragonesi, riguardo alla demanialità di quella contrada — 3) che però al Monastero rimase una piccola parte dell' antica giurisdizione, per quanto riguardava il Vicario civile, il Catapano etc. sebbene di molto afflevolita l'importanza dell'ufficio di costoro, giurisdizione civile e di pace, più che d'imperio — 4) che vi fu un momento in cui parve la Badia ripigliasse l' antico potere, ma fu l'ultimo sprazzo di luce, e poi tutto, per sempre, andò declinando, fino all'annullamento completo d' ogni traccia dell' antico splendore feudale.

(1) Venereo. Arch. Cav. M. S. Depred. f. 903.

CAPITOLO IX.

Polizia civile sotto gli spagnuoli

(1506-1734)

I. L'Abate D. Michele de Tarsia avea attaccata la validità delle concessioni, fatte dalla Badia a' Cavesi, perchè estorte con violenza, ed avendo portata la disputa innanti al S. R. Consiglio, questo, nel 20 dicembre 1504, avea statuito il ritorno *ad pristinum*, mentre Papa Giulio II, con una Bolla del 29 gennaio 1505, avea annullato ogni atto del Monastero che avesse importato concessione, alienazione o distrazione de'diritti ad esso spettanti e della sua giurisdizione (1).

Notargiacomo dice: queste decisioni aver prodotta nella città, tale e tanta effervescenza, che, in una riunione tumultuosa, fu deciso: chiunque avesse voluto parlare di riconciliazione coi monaci della Trinità, sarebbe stato ucciso (2). E nel 6 Marzo 1507 scoppiò la ribellione violentissimamente; duemila cavesi assediarono il Monistero, ne infransero le porte, percossero l'Abate e i monaci e li cacciarono dal Cenobio, mettendo questo al saccheggio (3).

Questo fatto pervenne all'orecchio di Ferdinando il cat-

---

(1) Arch. Cav. Arc. Mag. Q. 28 — De Blasi Chron. 1503.

(2) Notargiacomo — Mem. Ist. politiche su Cava — p. 77.

(3) Venereo — Add. II. *Depredat.* f. 903-904 Rodulf. M. S. 61 P. 166.

tolico, il quale, per mostrare la sua alta riprovazione verso i Cavesi, (sebbene, come ora dirò, egli pel primo avesse violati i diritti della Badia), concesse alla Badia medesima un diploma, nel 30 maggio 1507, col quale riconfermava tutti i privilegî e diritti conferiti dai precedenti Sovrani, a cominciare da Ruggiero normanno, e finire a Ferdinando d'Aragona (1).

Giulio II scomunicò i Cavesi, ed inviò il Legato Apostolico di Napoli, Cardinal de Flisco, alla Cava, col mandato di far rientrare i monaci nella Badia, e di imporre ai Cavesi una forte multa (2).

Ma la Università di Cava, era caduta, prima di questi fatti, effettivamente nel regio demanio, essendosene impadronito Ferdinando il Cattolico, malgrado le proteste e reclami della Badia, (cui perciò era stata riconfermata la serie de' privilegî platonicamente...) (3) e da quel Sovrano era stata concessa, in usufrutto, alla vedova di Ferdinando II d'Aragona, Giovanna IV, la *Triste Reyna*, assieme a Lucera, Taverna, Castrovillari e Maratea; epperò i cittadini, a far rimovere la terribile scomunica di Papa Giulio II, pregarono la loro padrona, perchè avesse ottenuto dal Pontefice il perdono. Il 1. Luglio 1507, secondo l' Abate Rodulfo (4), fu tolto l'anatema, coll' obbligo ne' Cavesi di portare alla Badia, in ogni giorno delle Ceneri di ciascun anno, un cereo espiatorio; ma io trovo lettera di Papa Giulio II, fatta pubblica nel 1. Luglio 1508, dal Preposito di S. Maria a Mare di Majori, Guido Bonaventura, inviato Commissario apostolico, per assolvere i cavesi colpiti dalla scomunica (5).

Checchè sia di ciò, è indubitato che l' Università di Cava passò, dal 1507, nel dominio della *Triste Reyna*, la quale

---

(1) Arch. Cav. Mandato al Card. de Flisco Arc. LXXVIII. n. 84.

(2) Arch. Cav. Arc. Mag. Q. 30.

(3) Giannone — Ist. Civ. lib. XXXII. I. p. 272.

(4) Rodulf M. S. 64 p. 167.

(5) Documento originale conservato dall'egregio paleografo Prof. G. Senatore di Cava — Vedi Doc. in Appendice.

essendo lontana da quel suo possedimento, nè avendo l'animo pronto e acconcio alle faccende del governo, la città stessa da una parte fu agitata da' partiti, e dall' altra il Monistero esercitò ancora talune sue prerogative giurisdizionali. Difatti, nel 12 settembre 1510, trovo: che, essendosi radunata la Università per la nomina del Sindaco ed Eletti, un partito tumultuariamente tentava imporsi, gridando: *volemo per questo anno Sindico il nobile uomo Domenico Casaburi*, ed il R. Capitaneo fu costretto a sciogliere l'adunanza, dichiarandone nulla qualsivoglia deliberazione, non ostante le proteste di Casaburi (1); e, nel 22 Gennaio 1511, cinquantasei preti di Cava si riunirono, per deliberare che essi non volevano la tanto contrastata erezione d'un nuovo Episcopato, desiderando rimanere soggetti alla giurisdizione della Badia, e, nel 14 febbraio seguente, il clero e l'Università inviavano Nicola, Marino Franco ed altri alla *Triste Reyna* ed al Papa, per protestare contro la erezione medesima (2).

Un partito dunque s'era mosso contro l'altro fieramente ed alla ribellione contro il Monistero, era succeduta la reazione a favore del medesimo, sicchè Papa Giulio II, sollecitato dall'Abate, nel 30 agosto 1511, spedì una nuova Bolla confermante la fusione della Congregazione della Trinità, con quella di S. Giustina di Padova, allora divenuta Congregazione di Monte Cassino (3).

La Badia, in quest'epoca, nonostante il diritto dominicale della *Triste Reyna* sulla Università Cavese, esercitò sempre un tantino di giurisdizione, così che la Badia stessa pretese cauzione dalla città, ad evitare nuove ribellioni, cauzione imposta dalla *Triste Reyna*, con lettera dell' 11 Aprile 1508 (4).

Però, nel 1513, un nuovo Abate, D. Crisostomo de Ales-

---

(1) Protocollo di Not. Liberato Mangrella, 1510, fol. 10.
(2) Arch. Cav. Arc. Ant. 47 n. 76 — De Blasi *Chron.* 1311.
(3) Arch. Cav. Arc. Mag. Q. 31.
(4) Id. Eod. p. 297.

sandro, credendo di fare atto di sana politica, ed avendo constatato che serpeggiava sempre fra' Cavesi lo scontento e l'odio contro il Monistero, addivenne alla concessione, per la erezione d'un Episcopato autonòmo. L'atto relativo passato fra l'abate medesimo e il Cardinale Luigi d' Aragona, protettore de' Cavesi e legato apostolico *ad hoc*, in data 15 marzo 1513, può leggersi in Adinolfi (1), e per esso la Badia perdette le sue migliori possessioni, costretta come fu, onde formare la rendita del nuovo Episcopato, a alienare persino il porto di Vietri (2).

Da quel momento la Badia non ebbe più alcuna giurisdizione su' Cavesi, avendo, con quell'atto, rinunziato a tutti i suoi diritti sulla valle metelliana — Ecco le parole della convenzione: *Item ut Ecclesia sit erecta seu erigenda concedatur integra et omnimoda jurisdictio Episcopalis, omnis alia Jurisdictio* IN UTROQUE FORO, *tam voluntaria quam contentiosa, vel mista, qua quidem monasterium habet, et possidet, quaeque et jure, vel consuetudine competit, etiam cum mero et misto imperio, si quod habet super civitatem et territorium Cavense in quascumque personas tam clericos, et alios religiosos, quam laicos cujuscumque conditionis fuerint, etc.*

Evidentemente si parlò del *mero e misto imperio*, per soverchia abbondanza, e per quell'abitudine curiale d'ogni tempo, per la quale nessuna salvezza di diritti sembra sufficiente; imperocchè, nel fatto, da lunga pezza la Badia non esercitava diritti sovrani così eminenti, essendosi l'amministrazione avocata dall'Università, e la giurisdizione criminale con alta sovranità, come già dimostrai, dal Re medesimo.

Ma la giurisdizione civile, che effettivamente si esercitava dalla Badia, per mezzo del Vicario civile, e della sua Corte, di nomina dell'Abate e sotto la dipendenza del medesimo, anche questo residuo dell'antico potere, sparì.

---

(1) ADINOLFI — Storia della Cava 277.
(2) MORCALDI—*Synop.* p. I. XXVII.

E con essa necessariamente anche la Mastrolanria, per la quale è scritta di proposito nella convenzione, la rinunzia: *bona vero sunt haec.... Officia magistri actorum, portulaniae, commercii, dohanae. Portus maris, Plateolae Salernitanae.....*

Leone X nel 22 marzo 1512 spedì la bolla di approvazione (1), e così fu consumato l'ultimo atto di distruzione del potere feudale della Badia sul territorio cavense, perchè anche prima e dopo quest'epoca essa esercitò le prerogative e la giurisdizione feudale nelle altre sue terre; imperocchè la stessa bolla di Leone X dichiarava che la Badia conservava la giurisdizione ordinaria sugli altri suoi possedimenti, e perchè trovo altresì nel 1478: *magistratus actorum sive magistri actorum officium in Roccapiemontis ad Cavense Monasterium pertinens* (2), e, nel 1590: *Vicarii Generales Monasterii Cavensis omnes sunt Iudices delegati S. Apostolicae Sedis* IN OMNIBUS CAUSIS IUSTITIAE ET GRATIAE (3). Questa ultima indicazione del resto, riguarda la giurisdizione ecclesiastica più specialmente, la quale gli abati aveano avuta conferita da' Pontefici: *Abbates Cavenses Judices Delegati Apostolici in causis Justitiae* (4). *Dictae delegationes datae sunt usque ab anno 1218 ab Honorio III* (5). Di conseguenza, a rigore, non potrebbesi da ciò indurre l'esercizio della giurisdizione civile; ma, nel manoscritto dell'Abate Rodulfo, trovo che l'Abate Guevara, nel 1552, riottenne, per sentenza del S. R. Consiglio, il possesso di Roccapiemonte, allora tenuta dal Duca di Castrovillari, con tutte le prerogative feudali e la giurisdizione.

.... *Quarta tandem Hieronimus praedictus eligitur et Vaxallos Roccapiemontis recuperavit. Enim vero diffini-*

---

(1) ARCH. CAV. Arc. Mag. Q. 32-33.
(2) ARCH. CAV. Collect. p. 561 a tergo.
(3) ARCH. CAV. Ex priv. Sisti V, Gregorii XIV 1590. Collect. p. 118.
(4) ARCH. CAV. Dip. Gregorii XV. Anno 1590.
(5) ARCH. CAV. Collect. p. 50.

tiva sententia ipso procurante per S. R. Consilium lata est, quod Isabella Caracciola, Castrovillarum Dux, Roccam praedictam, UNA CUM VAXALLORUM PRISTINA IURISDICTIONE, *aliisque juribus, Cavensi monasterio redderet ac protinus relaxaret* (1).

Non potrò quindi essere biasimato per quel che ho più innanzi asserito, dacchè i documenti confortano il mio pensiero.

II. Di fronte alla rovina del potere feudale però, io riscontro la decadenza dell' Università e la decadenza degli ordinamenti e dello spirito che li avea fin allora vivificati; imperocchè il potere feudale della Badia, fu poche volte gravoso a' cittadini, e il più delle volte valse a proteggerli da ogni angaria di sovrani o de' loro rappresentanti. Coperta dalla protezione del signore, il quale, per la sua natura ecclesiastica, e specialmente per le singolari prerogative che d'ordinario accompagnarono il Cenobio e i suoi abitatori, e per la considerazione ed il rispetto che se ne avea, l'Università avea potuto svolgersi in un ambiente relativamente tranquillo e sereno, profittando di molte favorevoli condizioni, ignote alle città sorelle di queste provincie, ed erasi fatta forte, ricca, centro di traffici e di commerci importanti.

Invece, caduta nel regio demanio, come fra poco vedremo, già dissanguata per tutte le straordinarie sovvenzioni e donativi alla Corte Aragonese e per le straordinarie opere sostenute per ragioni militari, come già ho dimostrato, l'aspettarono prove terribili; imperocchè da una parte le fu succhiato quel poco di sangue che l'era rimasto ancora, e dall'altra, considerata ed oppressa così come tutte le altre Università demaniali del reame, vi si affievolì progressivamente quella vitalità e quel grande interessamento di tutti gli ordini e le classi per l'esistenza e pel rigoglio del Comune. I peggiori si impossessarono del potere ed il disordine e la miseria si seguirono dappresso.

---

(1) RODULF. M. S. 61. 90. 167. 178.

Questa decadenza però non avvenne ad un tratto, invece fu l'effetto di una lenta degradazione, e poichè ho seguito finora, dietro minuta analisi, il moto ascendente dell'Università e de' suoi ordini, seguirò ora parimenti il moto di degradazione dianzi cennato.

III. Nell' anno 1515, trovo ancora una certa regolarità e vigore negli ordinamenti medesimi, e Luigi Pisapia eletto Sindico Universale, è costretto a dare cauzione per l'amministrazione retta ed onesta, durante l' anno della sua gestione (1); ma gli Eletti già cominciano a negligere il proprio dovere, tanto che il Sindico medesimo, innanti al R. Capitaneo ed a' testimoni, per atto pubblico, si protestava nel 25 ottobre 1515, perchè, avendoli convocati più volte a deliberare circa l'affare del vescovado, non aveano adempiuto al mandato loro conferito dall' Università (2).

Nel 14 ottobre dello stesso anno, il Sindico Generale della Cava protestavasi formalmente contro il vescovo Sanfelice, *pro conservatione jurium Majoris Cathedralis Ecclesiae Cavensis,* sostenendo che la Cattedrale dovesse essere subito provveduta del Capitolo di dodici canonici, con quattro dignità (3).

E nell'anno seguente l'Università costituiva taluni procuratori, per regolare in Roma ed altrove la spedizione della Bolla al vescovo Pietro Sanfelice e pel distacco di Duc. 400 annui dall'assegno della Mensa, al Capitolo (4).

Troviamo così i primi segni della rilassatezza, ma ancora v'ha tanta vitalità, che non solo si è vigili per l'amministrazione civile, ma si è pur vigili per guardare e conservare intatti i privilegî ecclesiastici concessi con la erezione di un distinto e autonomo Episcopato.

---

(1) Protocollo di Not. Tolomeo de David — 1515 — 9 Settembre — fol. 4. conservato dal sac. paleografo Gennaro Senatore di Cava.

(2) Id. Eod. fol. 41.

(3) Id. Eod. fol. 32.

(4) Id. Eod fol. 238.

Come già innanzi ho osservato, la Università Cavese era già avocata al regio Demanio, e concessa in usufrutto alla Triste Reyna, Giovanna IV; sicchè, per quanto poca influenza diretta costei avesse spiegata sugli ordinamenti e sulla vita pubblica della città, pure di lei troviamo una lettera del 9 febbraio 1512, per la confezione dell' inventario de' beni dell'episcopato allora eretto, nell'interesse del cardinale d' Aragona, commendatario, ed un diploma ai Cavesi, dell'11 luglio 1518.

Con la lettera del 9 febbraio 1515 (1) investiva due giurisperiti, Mercurio Mazzotta da Napoli ed Antonio Follerio da S. Severino, di ogni potestà o facoltà per confezionare l'inventario dei beni episcopali, e di eleggere all'uopo altri officiali pubblici. Questa lettera, detta commissionale, essendosi letta innanti al Notaio, testimoni e giudice pei contratti, i suddetti giurisperiti nominarono ed incaricarono d' ogni cosa, il Notar G. Marco Iovene, al quale, di conseguenza, conferirono *vices et voces et omnimodas potestates.*

Si estrinsecava così il potere del nuovo signore, imperocchè trattavasi di investire persone perite, di facoltà speciali, le quali altrimenti avrebbero dovuto esercitarsi e svolgersi per parte dei mastrodatti del luogo, officiali costituiti *ad hoc* nella cerchia della propria giurisdizione; si trattava di prorogare la giurisdizione stessa, e nessun altro lo avrebbe potuto fuori che il principe, dal quale ogni potere ed ogni officio partiva.

Il diploma poi dell'11 luglio 1518 (2) non contiene altro che la riconferma dei principali privilegî, già esaminati per lo innanti, e già concessi dagli Abati e dai Sovrani diversi, e solamente questa riconferma talvolta è fatta più esplicita o più grave, quasi come a porre un argine a qualche cosa che tentava di negare e scrollare tutto l'edificio, con tanta arte, pazienza e sacrifizio innalzato dai Cavesi.

Vi si menzionano esplicitamente, come una ragione de-

(1) Protocollo di Notar Liberato Mangrella — fol. 94.
(2) Vedi doc. in Appendice.

terminante del diploma istesso, i sacrifizii e le lotte durate dalla città, pel bene e gloria degli Aragonesi.

Sane dum essemus in civitate nostra Cavae, memoria repetentes longissima et maximi ponderis servitia prestita per Universitatem et homines ipsius civitatis Serenissimae D. Nostrae Aragoniae et praesertim Serenissimi D. Ferdinando I genitori et D. nostro colendissimo, felicissimae et perpetuae recordationis.

Quae quidem servitia non sine maximis impensis ac sudore et sanguine predictae Universitatis et hominum psius eisdem progenitoribus nostris praestita et impensa fuerunt.....

Ciò posto, la *Triste Reyna* confermò e riconcesse tutti i privilegi e capitoli dati dai precedenti Sovrani, e poi specificatamente riconfermò quelli riguardanti il privilegio del foro ed il limite ai Capitanei di non potere procedere *ex mero officio*, *nisi esistente accusatore legitimo vel denuntiatore*, e la facoltà nei querelanti ed accusatori di revocare fino alla *contestatio litis*, l'accusa o denunzia. Soggiungeva però che, fin da quel momento, ogni atto, in contraddizione col detto privilegio, dovea ritenersi irrito, nullo e come cassato ed annullato.

Poi confermava, non un privilegio già concesso da altri anteriormente, sibbene una consuetudine che noi abbiamo vista, applicata nel 19 Aprile 1497, con una deliberazione dell'Università, la quale proclamava cittadini cavesi i messinesi Tremulo e Nardo (1). E di consuetudine parlasi nella parte del diploma, della quale ci occupiamo, imperocchè vi si dice: *confirmamus et quatenus opus est, de novo concedimus*, il che implica il concetto di un privilegio non esplicitamente ottenuto per lo innanzi, e poi vi si dice altresì che si concede la facoltà, *prout hactenus creare et facere consueverunt.*

I nuovi cittadini, aggregati e nominati, doveano parte-

(1) Ved. Pag. 130 retro.

cipare egualmente agli oneri ed agli onori, privilegi e grazie, come se fossero noti nel paese, *etsi ex eadem civitate essent oriundi.*

La rimanente parte del diploma contiene la riconferma di tutte le consuetudini ed usanze di ogni genere: *omnes et singulas suas consuetudines, stilos, observantias judiciarias et extra judiciarias, scriptas et non scriptas* etc. e della facoltà, già concessa da Giovanna II di resistere ad ogni persona o pubblico officiale, ove chicchessia avesse osato di negare o violare le prerogative, consuetudini o privilegi concessi o confermati, e che, anche per lo avvenire, ciò dovesse aver luogo, nonostante qualsiasi opposizione, e che da ultimo, ogni dubbio avesse ad interpretarsi in favore della Università, e non altrimenti, fulminando i trasgressori, della pena di D. 1000!

Questo diploma di Giovanna IV, per quanto valore voglia attribuirglisi, non potrà mai essere ritenuto, come una nuova pietra portata all'edificio dell'autonomia e del vigore della Università Cavese; invece, a me pare, come il grido di coloro che voglian darsi coraggio, colla propria voce, o col ripetere a se medesimi di non aver paura.

Vi si affermano e confermano diritti e privilegi, proprio quando la città è caduta sotto gli artigli del regio demanio, e sta per essere equiparata alle altre città demaniali del reame, sta per subire il passaggio da una condizione singolarmente favorita e privilegiata a quella ordinaria e per niente aggradevole od almeno sopportabile, in cui trovavasi il maggior numero de' comuni meridionali. E da altra parte fu il canto del cigno, perchè l'ex regina Giovanna IV era gravemente inferma nel luglio 1518, tanto che nel 28 agosto seguente si moriva; e fu quel Diploma quasi un testamento a favore dei Cavesi, il quale certamente non fu rispettato da' Sovrani posteriori e meno ancora durante le atroci lotte fra gli alleati e gli spagnuoli.

IV. Durante queste lotte, l'Università fu molto travagliata, sia perchè i francesi od i loro partigiani perseguitarono ed oppressero egregi cittadini della Cava, accu-

sandoli di ribellione, sol perchè devoti prima alla casa di Aragona, e poi agli Spagnuoli, e viceversa questi, a loro volta, accusarono ed oppressero quelli che avean parteggiato pei francesi; sia pure perchè la città fu aggravata di insolite collette, anche contro i privilegii da essa per lo innanti goduti, e da continue requisizioni, o forzata ad armamenti straordinarii e a spese per fortificazioni anche verso il litorale di Vietri ed a Cetara.

Nei protocolli di Notar Tolomeo David, del 1528, trovo atti decreti e proteste per l'assegno fatto dal Lautrech ai suoi favoriti Giovanni Vian e Stefano Vagliis della somma di ducati 3000 sull' Università di Cava e su' beni dei ribelli, e mentre da' concessionari a mezzo del loro procuratore G. Matteo Rocco, si pretendeva impossessarsi della gran quantità di grano che era riposta alla marina, per l'Università, onde rivalersi di quel che pretendeano, questa si opponeva (1). Trovo poi un decreto di Alfonso d'Avalos, Marchese del Vasto, luogotenente generale del regno, circa la divisione dei beni di G. Matteo de Rocco di Cava, a sua volta condannato come ribelle, spettandone parte alla moglie Prospera de Aloys e parte assegnata a Giovanni Icy, spagnuolo, dal quondam Principe di Orange, in rimunerazione dei servigi prestati (2).

E, nel 24 ottobre 1532, G. Matteo Longo, dichiarato ribelle e condannato dai giudici e commissarii delle cause dei ribelli, con sentenza definitiva, per ordine della R. Camera, era spogliato di tutti i suoi beni mobiliari ed immobiliari, i quali erano incamerati al R. Fisco ed il Commissario Michele de Soria ed il delegato Paolo Mazzella prendevano possesso di tali beni, case e giardini a Casalonga, Passiano ed Osteria al Borgo (3).

Per fermo questi atti di rappresaglia reciproca, secondo che le cose volgevano a favore degli uni o degli altri, sup-

---

(1) Prot. Not. Tolomeo David — 1528 f. 113 e seg.
(2) Id. Eod. 1529 — f. 43 e 89 e seg.
(3) Id. Eod. 1532 — f. 37.

ponevano lotte di partito ferocissime, le quali non potevano certamente contribuire all' incremento ed al benessere comune, e tanto meno al consolidamento delle libertà, un tempo godute: erano e doveano essere fomite di discordie di agitazioni, o di nessuna cura, sia per l'interesse pubblico, sia pei privato. Questa condizione peggiorò sempre più in prosieguo, perchè alle agitazioni successe lo scoraggiamento e la indifferenza nei migliori, e l' oppressione del dominio spagnuolo, coi suoi sistemi di abusi e di angarie inaudite.

Nel 1539 (1) trovo difatti che il Sindico dell' Università Cavese si protestava per la imposizione dell' *exstraordinario noviter imposto a lo regno*, perchè l' Università stessa dovea esserne esclusa, in virtù dei suoi privilegii; ma dall'insieme dell'atto medesimo può desumersi un' aria di sconforto, come di chi afferma un diritto, timidamente, fra un orda di briganti, senza alcuna speranza di salvezza. Si protestava...., ma si pagava nell'atto della protesta, perchè Sua Eccellenza il Percettore della Provincia, avea sequestrati oggetti in danno della Università medesima.

La Università, del resto, era obbligata a spendere ingenti somme, per fortificare i punti più minacciati, specialmente quando i corsari barbareschi infestavano le coste, e, nel 1544, troviamo contratti per fortificazioni a Cetara (2).

Nel 9 maggio 1564 il Vicerè ordinava all'ingegnere Jacopo Lautiere, di visitare tutta la costiera della Provincia di Principato Citra e Basilicata, onde rilevare quali fossero le necessarie riparazioni da apportare alle torri esistenti, e quali torri nuove dovessero essere costruite, ed in quali luoghi.

Il detto ingegnere, visitata la costiera, da Amalfi a Salerno, per quel che riguardava la Cava, così ne riferiva:

Segue vietere lontano più di due miglia (da Salerno)

---

(1) Protocollo di Notaro Giona Grimaldi — Conservato nell'Archivio Cavense — Anni 1539-40 fol, 25.

(2) Protocollo di Notar Tolomeo de David — 1544 fol. 10.

a la di cui marina vi bisogna fare una buona torre giù nella spiaggia, la quale perchè è al mare, et esposta alle offese vole essere maggior delle altre, però per questo rispetto, et per il fondamento costerà poco meno di decimilia ducati, et oltre a questo bisogna farne una nell'alto poi per discoprire, che costerà intorno a 500 duc. Ivi è un passo che dicono il Chiatamone, ove si può smontare et dallá saccheggiare Vietere et più oltre mezzo miglio, ove dicono mare ad Arbore vi è un bel rio di bonissima acqua, et ivi pure si può smontare, et saccheggiare tre altri casali de la Cava', quelli due passi costaranno a rimediarsi da circa 400 doc. et più appresso vi sono quattro altre torri de' quali due di esse non si guardano perchè sono mal sicure, l'una è al posto di fonti fatta già per guardia di quel ponte et l'altra è ad Erchia, dove è spiaggia atta ad essere danneggiata et vi è abbondantissima acqua, le altre due sono ad Cetara casal della Cava, tutte hanno bisogno di rimedii acciocchè possano guardare et defendere; il risarcimento de tutte queste con alcuni passi, che sono in questo territorio, che è della Cava, costerà intorno a duemila et seicento altri ducati: di manera che a la Cava toccarà ducati 5500!!

La Regia Camera della Sommaria quindi, provvide ed ordinò, che ciascuna Università interessata avesse dovuto pagare la sua rata *o la spesa delle torri.....* a ragione di grana 85 e frazione per ogni fuoco, e quindi la Cava fu tassata per fuochi 2797! (1).

- Nel 1566 il Duca d'Alcalà ordinava nuovamente: *che per servitio de Sua Maestà et per mantener et defendere li popoli dalle continue invasioni et storsioni de infedeli corsali et per securtà de la navigatione etc.* si procedesse alla rifazione di tutte le torri marittime del regno. (2).

---

(1) Archivio di Stato Napoletano — Incartamento delle Torri N. 410 Reg. in liter: Curiae, 56 fol. 43. Doc. inediti.

(2) Id. Eod. Reg. in notamentum Curiae — 38 — N. 803.

Già la Università era stremata, per le ingenti spese e sovvenzioni e donativi all'epoca Aragonese; ed ora il dominio spagnuolo sopraggiungeva in tempo, per esaurirne completamente ogni risorsa ed ogni vitalità economica e politica, sicchè, a poco a poco, non le fu neanco possibile di pagare i fiscali e subì la sorte di tante città sorelle — fu dedotta in patrimonio, e dovette ascrivere a gran fortuna, se ottenne il rispetto della prerogativa d'inalienabilità, confermatale da D. Ramon de Cardona nel 1522, da Carlo V nel 1523, da Filippo II, ed infine dal S. R. Consiglio e dal Re nel 1625 (1).

V. Nel 1537 22 Ottobre, trovo una elezione di Sindaco generale, assolutamente tipica, dacchè nell'atto relativo è descritto il procedimento preciso, che all'uopo si tenea.

Spettava, in quell'anno, alla Provincia di Passiano la elezione del Sindaco, e la Provincia stessa avea presentata una terna, composta di P. Giacomo de Capova, Nicola Francesco de Parisio e Cesare de Curtis.

Gli eletti, in numero di 28 presenti, si radunavano per procedere alla nomina del nuovo Sindico, nomina che si facea per esclusione, cioè a dire: anzitutto si estraevano dall'urna i tre nomi successivamente, poi si votava pei due primi nomi sortiti, e, visto chi riportava minor numero di voti, costui era escluso: l'altro rimaneva allora a combattere col terzo, e fra essi il voto e l'urna decidevano.

Ma quest'atto di elezione evidentemente è un segno della decadenza degli ordini Cavesi; imperocchè su' 40 eletti, ne abbiamo assenti 12 e presenti 28, la qual cosa ci testimonia quanto poco interesse sposavano alla cosa pubblica quelli stessi i quali aveano ambiti gli uffici. D'altronde le sole esortazioni che vi troviamo sono per la scelta non di un uomo pieno di amor patrio e di interesse pel bene dell'Università, ma pieno del *timore divino ed intento al servizio della Cesarea ed Apostolica Maestà al benefitio de dicta città* (2).

(1) Adinolfi — Op. cit. pag. 277.

(2) Vedi documenti in Appendice.

Servizio al Re e beneficio..... alla città, la quale finora aveva parlato alto e forte di diritti, di privilegi di prerogative singolarissime!

E la decadenza medesima è apoditticamente provata da taluni documenti di cui verrò ora ragionando, ed anche dal fatto di una nuova costituzione progettata e richiesta da' Cavesi, in vista proprio del danno, che la costituzione allora vigente e il modo ond'era applicata produceano alla Università.

Nel 1549 i cittadini cavesi, riuniti, deliberarono di pregare il loro compaesano Joan Andrea de Curti, R. Consiliario, poscia Presidente del S. R. Consiglio, affinchè avesse redatto uno schema di costituzione nuova pel reggimento della città. E Ioan Andrea incaricò di riferire il suo pensiero a' suoi concittadini, il Notar Bartolomeo Tagliaferro, il quale difatti, nel 12 dicembre di quell'anno, con una lettera del Regio Consiliario medesimo presentavasi agli Eletti congregati, e riferiva: *qualiter avendo sua signoria maturamente rominato et descusso lo modo del governo della dicta città, circha la Congregatione de la Università ad banni emissionem, li ha parso et pare per tal causa havernosi causati et maxime ad questi tempi causarenose et posserenose causare multi inconvenienti con dampni de dicta Università, come per experientia si è visto et si vede et maxime che congregandosi tucto il popolo, per la moltitudine, si genera confusione et non si fa matura descossione de li negotii, perchè le voluntate de li popoli si tirano ad ogni parte.*

Riferiva inoltre avere il de Curti osservato che *li homini de bono iuditio, consiglio, o governo si absentano*, ed invece quelli che sono interessati *et quelli che da loro dependono* solamente intervengono, e per lo più sono gli artifizi del borgo; e più, che non era per tal guisa possibile il controllo dell'amministrazione, specialmente quando era stata dilapidata la sostanza comunale.

Questi i mali più grossi e gli inconvenienti più certi!

Dunque, da una parte i buoni non si interessavano al go-

verno, dall'altra i tristi solamente si erano impossessati del medesimo, e studiavansi, con ogni mezzo, di conservarlo e senza controllo di sorta; onde ricorrevano a due ingegnosi espedienti 1°) perchè l'Università componevasi di molti villaggi sparsi qua e là e taluni a molta distanza dal Borgo, luogo delle riunioni, facean sì che il bando non pervenisse in tempo opportuno, là dove avrebbero potuto suscitarsi difficoltà ai loro disegni 2°) e di conseguenza sollecitamente riunivano, nel solito luogo, i soli artefici del borgo, i quali essi propiziavansi con ogni mezzo, e, senza specificare il numero e la qualità dei presenti, procedeano così, come loro talentava, nelle deliberazioni più gravi.

Non è più il governo degli ottimati, dei più chiari ed onesti cittadini, la demagogia si è insediata al potere e regna senza scrupoli, senza obbiettivo elevato, senza carità di patria, nel solo interesse e tornaconto personale!

Joan Andrea de Curti dunque propose, le seguenti riforme, che io riassumo in brevi paragrafi, riportando originalmente gli atti relativi in appendice.

1. Nomina di quaranta consiliarii, senza distinzione o ripartizione per quartieri o provincia, i quali solamente doveano riunirsi pel governo ed amministrazione, innanti al R. Capitaneo.

2. Le citazioni per le riunioni doveano essere fatte il giorno innanzi, con assegnazione dell'ora e col permesso del R. Capitaneo.

3. Le citazioni si doveano fare dal Giurato.

4. L'assenza dovea essere punita con la multa di carlini cinque, da applicarsi e pagarsi al Regio Capitaneo, salvo giusto impedimento.

5. Pria di deliberare, doveansi numerare i presenti ed annotare.

6. I consiliarii dovean mutarsi ogni due anni per metà, e l'altra metà dovea mutarsi dopo altri due anni, senza sorteggio.

7. Essi doveano eleggere il Sindico e gli Eletti, senza mutarne le potestà.

8. Nel caso di morte o di assenza prolungata di taluno fra essi, doveasi surrogare.

Gli eletti quindi, in quel giorno medesimo, accettando le riforme proposte da Joan Andrea, procedettero alla nomina dei 40 consiliarii; i quali, a loro volta, proposero bandirsi la riunione dell'Università pel lunedì seguente, onde ottenerne l'approvazione d'ogni cosa (1).

E ciò ebbe luogo nel 18 Dicembre seguente, perchè la Università, riunita, approvò la riforma, e la nomina dei 40 consiliarii e deliberò ringraziamenti a Ioan Andrea de Curti (2).

Ma, in prosieguo di tempo, essendosi il medesimo Joan Andrea negato di occuparsi del reggimento della Cava, la Università presentò memoriale al duca d'Alba Vicerè, richiedendolo dell'approvazione di una nuova riforma, la quale intese, oltrechè agli obbiettivi tenuti in conto dal primo riformatore, anche a sottrarre la Università dalle continue agitazioni elettorali (3).

Proponevasi dunque:

1. Che il reggimento durasse quattro anni, eleggendosi quattro sindici e trentadue eletti, dovunque si rinvenissero capaci, senza tener ragione dei quartieri.

2. Mettere in urna i nomi dei quattro Sindaci e dei 32 eletti, e poi dall'urna estrarre il nome di un Sindaco e dall'altra quelli di otto eletti.

3. L'anno seguente continuare il sorteggio pei rimanenti e così fino al quarto anno.

Questa riforma attesta un vivo desiderio di tranquillità, nella maggioranza onesta del paese, ed, in pari tempo, gli inconvenienti che, nonostante la riforma di Joan Andrea de Curti, eransi verificati, per la lotta acre che il nuovo sistema di elezioni avea generata, appunto perchè, non avendosi riguardo ai quartieri, e potendo tutti per merito od influenza, ugualmente concorrere, eransi svegliate ambizio-

---

(1) Vedi documenti in Appendice.
(2) Idem.
(3) Idem.

ni d'ogni genere ed alle elezioni erano seguiti risentimenti e odii di ogni sorta.

Il duca d'Alba non approvò; ma invece, con lettera del 21 luglio 1556 ordinò che si fossero nominati due per quartiere, i quali, informati delle cose, si fossero recati dinanzi a lui per discuterne (1).

E l'Università elesse i rappresentanti medesimi nel 24 luglio 1556 (2).

Nel 24 agosto seguente, furono lette innanti all'Università congregata, le lettere del duca di Alba del 13 agosto, colle quali si approvava, modificata, la riforma proposta: cioè a dire che invece di procedersi ad una elezione senza distinzione di quartieri, dovessero eleggersi « dieci homini virtuosi per ogni quartiere, in tutto quaranta, invece di 32 e da essi 40 dovesse sortire il Sindaco ed otto eletti per ciascuno anno di un triennio, quatriennio o quinquennio, a scelta dell'Università. »

Che poi questa indicazione del Sindaco ed eletti dovesse farsi per sorte, e da estrarsi i nomi dalle urne *per mano di uno figliolo piccolo senza fraude.*

Da ultimo che, per sicurezza dell'Università, de' nomi dei 40, dovesse inviarsi lista autentica al Vicerè (3).

La Università procedette alla elezione dei 40, e pare che per tal guisa si fosse retta dal 1556 al 1647.

VI. Ma l'ammalato è inquieto, quando il suo male peggiora e si complica; e così la Università credendo con nuove leggi di migliorare la sua triste condizione, nel 1657, chiedeva una nuova riforma, molto più ampia, la quale, pare sia rimasta un progetto senza esecuzione di sorte.

Nel 7 luglio di quell'anno, adunque, i Deputati nuovamente eletti dalla città, in numero di 43 cogli eletti in numero di 5 ed il Sindaco, compilavano la nuova riforma già

---

(1) Vedi documenti in Appendice.

(2) Vedi documenti in Appendice.

(3) Idem.

deliberata dall'Università in general Parlamento, e da farsi approvare poi per parte del Vicerè.

In essa è addotta, come ragione determinante, non solo il perenne rinnovarsi di scandali ed inconvenienti, ma ancora una recente sollevazione di popolo, *in riguardo ad alcuni particolari che, usurpandosi per loro privato interesse la potestà del governare, et restringendolo ad alcuni pochi della loro factione, teneano la città ripressa et molto mal soddisfatta.*

Riassumo brevemente la nuova riforma.

1. Rimanevano i quartieri di S. Adjutore, Mitiliano, Corpo di Cava e Passiano e si distingueva da essi Cetara; i quali ripartimenti doveano eleggere 76 deputati, 15 per uno, e gli altri sei solamente il Casale di Cetara.

2. Ciascun quartiere ripartiva il numero di 15 per ciascun villaggio, *seu parrocchia.*

3. Le elezioni doveano aver luogo in piena riunione dell' Università, la quale dovea essere chiamata a suono di campana, due ore prima.

4. Gli eletti doveano congregarsi in ora e luogo stabilito, ed ivi, per voti segreti scritti, nominare il Sindico gli Eletti, il Cassiere, gli avvocati e procuratori, leggendosi i voti dal Capitaneo *pro tempore,* alla presenza di 5 deputati, uno per repartimento.

5. Erano esclusi dal governo, per 60 anni, gli uomini di spada e cappa, e per 50 anni quelli che avevano governato per lo passato come Sindici, Eletti, Cassieri, Gabelloti e loro dipendenti. (!)

6. Doveano essere eletti i deputati dalle sole classi dei *Dottori, Notari, Mercanti ed altre persone quiete ed idonee.*

7. Il Sindaco dovea ricevere un indennità o provisione di docati 36 l'anno, e dove, con gli eletti, in caso di bisogno dovesse recarsi altrove, carlini otto al giorno e la spesa di carrozza e cavalcatura per *l'accesso et ricesso.*

8. Fu proibito, nei casi di necessità, l'intervento a richiesta di Commissarii od altri officiali nelle elezioni.

9. I deputati doveano intervenire a tutti i Parlamenti pubblici.

10. Il Cassiere riscuoteva una provisione di docati 50, e doveva dare garanzie sufficienti, per la retta amministrazione del danaro pubblico.

11. Il Sindaco e i deputati, ogni anno, doveano eleggere un abile notaro per l'ufficio di Cancelliere del Comune, il quale riscuoteva 53 docati l'anno, ed era confermabile.

12. Dovea provvedersi al governo del Monte Universale della città, *juxta consuetum*.

13. Il giudice annale dovea nominarsi *dalli Magnifici del Governo*, ed anche con una provisione di D. 18.

14. Riconfermavasi il diniego al Capitaneo ed altri officiali di abitazioni ed altro.

15. I mastrodatti doveano essere stranieri e notai, e sottoposti al Sindacato, allo scader dell'ufficio.

16. I deputati, eletti a Sindico doveano eleggere ogni anno 4 avvocati dei poveri, uno per provincia i quali dovevano comporre i rancori e le inimicizie fra le persone e difendere i poveri, in particolar modo contro gli aggravii dei R. Officiali.

17. Era proibito il gioco dei dadi.

18. Nulle ed illegali le spese, contro quel che stabiliva la riforma.

19. I grassieri si doveano eleggere dal Sindico ed eletti, uno per quartiere, previa lista inviata dai Parroci delle rispettive parrocchie e coll'approvazione posteriore del Vescovo, e gli emolumenti doveano andare a beneficio delle chiese medesime.

20. Vietavasi l'imposizione di nuovi dazii, ed avendo bisogno il Re, ciascuno dovea concorrere secondo le sue sostanze.

21. Doveano conservarsi diligentemente i privilegii della città.

22. Ogni anno doveano rendersi i conti della passata amministrazione, fra due mesi, da un razionale da eleggersi di proposito e con l'intervento di 4 persone de' quattro ri-

partimenti, eligendi dai nuovi deputati Sindico, ed eletti, ed in mancanza o ritardo erano tenuti i nuovi eletti *de proprio.*

23. Pregavasi il Vicerè di non mandare più Capitanei di guerra, stante la fedeltà della Cava.

24. Di confermare il privilegio per la introduzione della seta in Cava, senza prima portarla in Napoli.

25. Di confermare tutti i privilegii già ottenuti per lo passato, e di far incidere su tavola marmorea il privilegio di conferma, per futura cautela e memoria.

26. Di dichiarare nuovamente la inalienabilità della Cava, perchè taluni Vicerè aveano sempre tentato di alienarla, tanto che, ad evitare ciò, aveva la città recentemente, cioè nel 7 luglio 1646, dovuto sborsare docati 15000!

27. Chiedeasi poi un amnistia generale.

28. E la potestà di incarcerare i vagabondi ed oziosi (1).

Questa riforma non mi risulta che avesse mai ottenuto il plauso e lo assenso del Vicerè, e che di conseguenza si fosse applicata; laonde può considerarsi come un documento importante pei desiderii e le aspirazioni in esso manifestate, e come lo specchio delle tristi condizioni, in cui la Università, in quell' epoca, versava.

La maggior parte delle disposizioni anzi cennate, si inspira alle leggi allora vigenti, cioè alle Prammatiche II, III, IV, VI, VII *de administratione universitatum* (2).

I partiti e le fazioni, un certo spirito di indipendenza dalla Università per parte di taluni villaggi, le imposizioni fiscali, i debiti precedentemente contratti, i nuovi che si contraevano per le continue minacce di vendita da parte dei Vicerè spagnuoli, la economia e la ricchezza generale in decadenza, anche per le condizioni generali del vicereame, di fronte al vivo movimento commerciale e marit-

---

(1) Vedi documenti in Appendice.

(2) Faraglia — Op. cit. p. 221.

timo di talune nazioni Europee, furono le principali cause di decadenza dell'Università Cavese.

Ed a queste già enunciate, io aggiungo un'altra causa che a me pare assai grave: la distrutta autorità e potestà della Badia.

All'ombra del Cenobio, dei suoi privilegii ed immunità sorse e fiorì la Cava e divenne potentissima e ricca; ma quando, obliando la sua origine e i benefizii, irritata forse da momentanei dissapori e contrarietà, volle sottrarsi al potere della Badia stessa, allora le venne meno ogni protezione, e cadde sotto gli artigli dei Vicerè.

E da questa epoca finisce, per la Cava, ogni specialità di ordinamenti, di fronte alle altre città del regno, sicchè, come queste, fu assorbita nella generale legislazione e oppressione, non potendo più soddisfare ai fiscali, fu dedotta in patrimonio, e fu l'amministrazione non più da un'accolta di liberi cittadini liberamente eletti, ma dalla Camera della Sommaria, i cui atti al proposito trovansi tuttora conservati integralmente (1).

Respirò, come le città sorelle, colle riforme generali di Carlo III, nonostante i grandi debiti di cui era gravata, ed oggi, per virtù sua e dei suoi amministratori, libera da ogni debito, *rara avis*..., è sulla via del progresso e della civiltà, mentre ancora una gran luce su quella vallata si diffonde dal glorioso passato del Cenobio.

---

(1) Archivio Napoletano — Sez. Interno — Vol. 134 a 198.

CAPITOLO X.

Conclusione

I. Sulla costituzione de' Comuni dell'Italia continentale del mezzogiorno, scrissero ben pochi autori.

Il Pertile, nella sua opera generale, trattò di sbieco dei medesimi, e per quanto la scarsezza delle fonti pervenutegli e la lontananza dai nostri Archivii glie lo permisero (1).

Il La Mantia si occupò de' Siciliani, ed in ispecie delle varie consuetudini, con tanta competenza e valore (2); e dopo di lui, l'Hartwig (3) ed il Brünneck (4); ma de 'Comuni anzicennati ben pochi scrissero di proposito e seriamente.

Di traverso, ed anche imperfettamente, ne fu fatta parola da'varii autori storici (5) e trattatisti (6); e fra'più recenti

---

(1) Pertile — Storia del diritto italiano — Vol. II. pag. 654, 656, 664 nota (52), 666 nota (61), 703 nota (11), 710.

(2) La Mantia — Storia della legislazione di Sicilia. — Consuetudini delle città di Sicilia — Palermo 1862. — Notizie e documenti sulle Cons. delle città di Sicilia. — Archiv. Stor. Ital. Vol. VII a XIV.

(3) Hartwig — Das Stadtrechte von Messina — Cassel, u. Göttingen 1867. p. 4.

(4) Brunneck — Siciliens mittelalterliche Stadtrechte. Halle. 1881.

(5) Storici — *Ughelli* — Italia Sacra, opus singulare. — *Muratori* — Antichità Italiane. — *Pecchia* — Storia Civile e politica del regno di Napoli. — *Capone* — Discorso sulla storia delle leggi patrie. — *Giannone* — Istoria Civile. — *Grimaldi* — Delle leggi e magistrati del Regno di Napoli.

(6) Trattatisti = *Basta* — Institutiones iurium Universitatum. Neap. 1777 *De Sariis* — Codice delle leggi del regno di Napoli. — *De Jorio* — Feracissimus tractatus de Priv. Univers. Neap. 1713. — *Maffei* — Institutiones Juris Nea-

il De Meo (1), de Blasiis (2), Capasso (3), Pepere (4) Perla (5) etc.

Altri scrittori discorsero di singolari comuni, come ad es. Falcone Beneventano, cancelliere del sacro Palazzo e giudice di Benevento, nel suo *Chronicon*, dove narra ancora delle particolari condizioni municipali di Benevento e paesi limitrofi, all'epoca degli ultimi longobardi e della conquista normanna; Romualdo Guarna nel *Chronicon*, e tutti i Cronisti di cui dà precisa bibliografia il Capasso, nella sua Dis-

---

politani. — *Cervellino* — Direzione ovvero Guida delle Università. Nap. 1686. — *Caepolla* — De Servitutibus. Tract. 2. Cap. 3. — *Pecori* — Del privato governo delle Università. Nap. 1770. — *Sabelli* — Summa diversorum Tractatuum. *Moles* — Decisiones, de demanio Universitatum. — *Caputo* — De regimine reipubblicae. Neap. 1621. — *Carli* — Il Cancelliere istruito. Nap. 1803. — *Folderio* — Commentaria ad pragm. fin. de adm. Univers. Collez. Rovito. — *Galduccio* — Utile instructioni et documenti per qualsivoglia persona etc... circa li regg. de'popoli etc. Nap. 1517. — *Montanaro* — Interpretationes ad pragm. regni. tract. de adm. Univers. etc. Collez. Rovito. — *Zappulli* — Comment. super pragm. V. de adm. rerum ad civitatem etc. Nap. 1610. — *Manerio* — Tract. de numeratione pers. seu focos etc. in Univers. Nap. 1697. — *Parisio* — Forma appretii juxta consuet. regni Siciliae. Collez. Rovito. fol. 125. — *Piccolo* — Forma appretii etc. Nap. 1572. Collez. Rovito. fol. 120. — *Capobianco* — Tract. de jure et auct. Baronum erga vassallos Burgenses. Nap. 1666. — *Masci* — Esame politico legale dei diritti e prerogative de'Baroni. Nap. 1792. — *Novario* — De Vassallorum gravaminibus. Nap. 1634-35. 1642. — *Rendella* — Tractatus de pascuis, defensis, forestis etc. Nap. 1618. — *Borrelli* — Pratica civile giud. degli Uff. Bar. Nap. 1768. — *Greco* — Pratica pe'Governatori. Nap. 1796. *De Leonardis* — Praxis officialium regiorum etc. Neap. 1595. — *Carrabba* — Praxis aurea Syndicatus off. Neap. 1610. — *Castelli* — Addictiones noviss: ad F. Carrabbam. Neap. 1791. — *Celima* — Tractatus aureus de Syndacatu off. Neap. 1675. — *Moro* — Del Sindicato degli uffiziali. Nap. 1752. — *Pandi* — Tract. de Syndacatu off. Neap. 1685. — *Del Pozzo* — Aureus et perspicuus Tract. de Syndacatu off. Venezia 1576.

(1) Di Meo — Annali Storico-Critici.

(2) De Blasiis — L'insurrezione pugliese e la conquista normanna.

(3) Capasso — Storia esterna delle Costituzioni di Federico II.

(4) Pepere — Il diritto statutario delle Corporazioni d'Arte e mestieri 1882.

(5) Perla — Il diritto longobardo nelle Consuet. del Napoletano.

sertazione, sulle *Fonti della Storia delle Provincie Napoletane* (1).

Scrissero più recentemente storie locali, per quanto a me risulta, il Granata (2), Camera (3), Milante (4), Racioppi (5), Volpicella (6), Lamannis (7), Spanò Bolani (8), Petroni (9), de Padova (10), Macchiaroli (11), Caravita (12), Amante (13), Adinolfi (14) Beltrani (15), Prologo (16), Alianelli (17), Ferrari (18), Bonazzi (19), Faraglia (20), Arena (21), Serena (22), Ma questi ultimi autori intesero più allo svolgimento della storia civile o di fatti memorandi, che ad indagini sulla costituzione municipale, e specialmente secondo un metodo rigoroso dal lato giuridico; anzi, non di rado, taluni fra essi, invasi da un eccessivo amore pel natio paese, travisarono

---

(1) Capasso — Archiv. Storico Napol. Anni 1876-77 pag. 1-181-379. 581 - 1.

(2) Granata — Storia Civile di Capua.

(3) Camera — Memorie Storico Diplomatiche di Amalfi.

(4) Milante — Della città di Stabia.

(5) Racioppi — La Tabula e le Consuetudini di Amalfi. — Archiv. Storico Napol: Anno IV. fasc. 2 — Paralipomeni della Storia della Denominazione di Basilicata.

(6) Volpicella — Gli Statuti della città di Molfetta — La Tavola e consuetudini di Amalfi — Antichi ordinamenti di Trani — Consuetudini e Statuti di Bari. — D' uno Statuto Aquilano — Consuetudini di Sorrento.

(7) Lamannis — Raccolta di notizie riguardanti Cimigliano.

(8) Spanò-Bolani — Statuti di Reggio di Calabria.

(9) Petroni Giulio — Storia di Bari.

(10) De Padova — Memorie di Pescocostanzo.

(11) Macchiaroli — Diano e l' omonima Valle.

(12) Caravita — I Codici e le arti di Montecassino.

(13) Amante — Statuti di Fondi, Monticelli, e S. Biagio—(Macerata 1872).

(14) Adinolfi — Storia della Cava.

(15) Beltrani — Ordinamenti marittimi di Trani.

(16) Prologo — Ordinamenti intorno al governo municipale di Trani.

(17) Alianelli — Statuti di Cajazzo.

(18) Ferrari — Apologia della città di Lecce.

(19) Bonazzi — Statuti intorno all' antico governo Municipale di Bari.

(20) Faraglia — Statuti di Sulmona.

(21) Arena — Istoria delli disturbi etc. nella città di Cosenza.

(22) Serena — Della consuetudine dotale di Altamura.

le vere condizioni politiche ed amministrative delle città stesse, onde conferir loro una importanza che non ebbero mai; mentre altri, con maggior senno, ad esempio il Camera, Racioppi, Volpicella, Spanò Bolani, Amante, Alianelli, Faraglia etc. illustrarono brevemente Statuti e consuetudini, quantunque generalmente si fossero versati più sulla storia esterna, che sulla remota origine, e sul valore storico e giuridico di que' documenti importanti, e meno ancora essi intesero ad una esegesi minuta ed al confronto di elementi anteriori, contemporanei e posteriori, per dedurne il processo evolutivo de' comuni, cui gli Statuti, ordinamenti o consuetudini si riferivano.

Sugli elementi già noti, sebbene talvolta con acume e felice intuito, scrisse il Rinaldi (1); e questo lavoro fu una ricostruzione, nella maggior parte, di quanto erasi già conosciuto e scritto sul proposito, valevole a spingere e stimolare gli altri alla ricerca, mostrando il vasto campo ancora vergine, e non già vera opera organica. Pare anzi, a mio debole giudizio, potesse definirsi: la manifestazione di convincimenti, dall' egregio autore acquistati nello studio durato per opere, che, con l' argomento, aveano attinenze. E del resto l'autore medesimo, nell'*avvertenza*, dichiara di non aver fatto un lavoro schiettamente storico, ma un *saggio* di studii storici, e non bisogna volerne più di quanto egli stesso abbia avuto in animo di produrre.

Il Faraglia fu il solo, finora, che prese, *ex professo*, a trattare l'argomento, dietro studii e ricerche non comuni, anzi talvolta peregrine e fortunate (2). E, come primo tentativo, pel quale bene a ragione egli ripeteva gli emistichii di Lucrezio Caro (IV):

..... peragro loca nullius ante
Trita solo.

non può dirsi che scarsi risultati abbia, tanto studio, ottenuti.

---

(1) Rinaldi — Il Comune e la Provincia — 1881.

(2) Faraglia — Il Comune nell' Italia Meridionale 1883.

Molte cose l'autore assodò ed importanti; ma, come altra volta ebbi a notare (1), *il Faraglia avrebbe potuto e dovuto meglio coordinare la materia dell'opera sua, dacchè è così condensata e le osservazioni e i documenti si inseguono e si accavallano così, che se ne rende difficile la piena comprensione.*

Anzi aggiungerò: che, sia per queste ragioni, sia perchè la natura degli studii dell'egregio autore non fosse rigorosamente giuridica, mancano, nel dotto lavoro, il sistema e l'esegesi giuridica; donde poi, nonostante l'ingente materiale nuovo disseppellito, non si riscontra una relativamente completa ricostruzione degli ordini comunali, e meno ancora lo studio accurato di instituti e consuetudini singolarissime o tipiche del tutto.

E, con ciò, mi guardo bene dall'avere in animo di biasimare questo benemerito cultore di storia, sia perchè opere complete, in senso assoluto, non possono esistere, e sia perchè ai pionieri, in ogni novella ricerca scientifica, è ben dovuto un giusto e singolare rispetto. Ho inteso ed intendo unicamente rilevare quel che,a me sembra, manchi nel lavoro succennato, e che, forse non formò obbietto del medesimo. E forse neppure era possibile, per lo scopoda raggiungere, e col metodo seguito dal Faraglia, conseguire il fine anzidetto, imperocchè a voler generalizzare criterii ed osservazioni per tutti i Comuni dell'Italia meridionale, parmi assai facile cadere in errore continuamente. Molte volte per due comuni limitrofi, soggetti alle stesse dominazioni, nelle diverse epoche, trovansi differenze di origini, di integramento, di costituzione, di leggi etc. mentre talora la massima affinità si riscontra in comuni lontanissimi ed apparentemente del tutto estranei fra loro. Ad esempio Salerno, Amalfi, Cava, Nocera, quattro Università vicinissime, anzi limitrofe tutte, ebbero differenti origini, diverse costituzioni, varie vicende, e singolari con-

---

(1) Rivista di scienze sociali e giuridiche diretta da' Prof. Schupfer e Fusinato — Anno 1884.

suetudini; e ciò potrebbe volgarmente spiegarsi per Amalfi, un tempo soggetta al dominio greco e poscia repubblica autonoma, ma come spiegare tante differenze ed antinomie fra le altre tre università, tutte e tre ugualmente soggette al dominio longobardo? Si generalizzi pure, e si cadrà in errori ed inesattezze imperdonabili.

Il Tamassia, in una monografia recente (1), enunciava un criterio di metodo, da servire allo studio delle legislazioni statutarie de'comuni italiani, confessando altresì essere stato quel criterio medesimo, suggerito a lui dall' illustre Prof. Schupfer. Ecco le sue parole al proposito.

« Nello studio degli statuti, s' incontra però subito una « grave difficoltà: quali debbono essere i criterii per un « esame severamente scientifico di essi? Dopo averne scorsi « molti, possiamo giungere a conclusioni generali? O non si « deve invece, prima di studiare *internamente* gli statuti, « tentare di raggrupparli in varie famiglie, a seconda del- « l'azione, che sovr' essi hanno esercitato le consuetudini e « le leggi antiche, radicate nelle popolazioni, fra cui sorsero?»

Lungi da me così il pensiero di criticare le idee dell'illustre cultore di scienze giuridiche e storiche, cui mi lega vincolo di rispetto profondo, come di oppugnare una intuizione, che a me par sempre di gran valore.

Il sillogismo è esatto: imperocchè, dove le stesse condizioni sociali, politiche, giuridiche etc. abbian circondata la vita intera di un popolo, e vi abbiano resistito ugualmente, fino a prova contraria, è a supporre e ritenere che le istituzioni, consuetudini ed usanze abbiano avuta identica origine, natura e svolgimento. Sicchè nulla di più esatto potea suggerire lo Schupfer ai giovani, i quali, per l' aspra via delle ricerche, s' immetteano.

Ma, a me sembra che, pur rimanendo integro il criterio medesimo, sia opportuno considerare: a) non essere prudente classificare *a priori* ogni cosa, per categorie impro-

(1) Tamassia — *Il diritto di prelazione nella legislazione statutaria dei comuni italiani* — Archiv. Giurid. Anno 1885 pag.

scindibili, specialmente pe' comuni meridionali, dove la varietà fra Statuti, consuetudini, capitoli etc. sono maggiori che non altrove — b) ed invece attendere che il materiale, quasi del tutto ignoto, sia messo in luce e studiato attentamente. E può obbiettarsi: fino a quando questo materiale scientifico non sia disseppellito, dovremo noi restare inattivi? No, inattivi mai — se vuolsi studiare qualche instituto speciale, si abbia la franchezza di non generalizzare, e di limitarsi al veramente noto, senza parlare d'Italia, quando non se ne conosce che una parte. Che se poi voglia farsi opera maggiormente proficua agli studii, a me sembra si debba seguire un metodo inverso. Impenitente ed ostinato nel mio pensiero, lo enuncio e ne dico la ragione.

De' Comuni meridionali poco si conosce, e se il lavoro del Faraglia ha dischiusa una via, troppo rimane a mettere in luce e a studiare.

Prima di far la critica ha da nascere l' opera letteraria e scientifica da criticare, e quindi, prima di nascere la esposizione e critica del diritto statutario in genere, ha da conoscersi la legislazione medesima, almeno per la massima parte; ciò mi pare evidente come la luce del sole.

Ora, se non errano quelli i quali presumono di concretare studii comparativi e critici sopra singoli istituti di diritto statutario e sopra i comuni in genere, specialmente meridionali, prima di conoscere tutti o quasi tutti gli statuti e le consuetudini e la storia de' comuni medesimi, allora.... confesserò di essere io cieco o matto, dacchè a me non pare che possa nascere l' effetto prima della sua causa diretta ed unica. (1)

---

(1) E perchè a taluni non sembri utopia il mio pensiero, specialmente per quel che riguarda la pubblicazione di quasi tutti gli elementi statutarii e consuetudinarii de' nostri comuni, non ancora conosciuti, io mi permetterò di determinare, anche per questa parte, quel che ho nella mente.

Può essere codesto un lavoro facile, là dove siano unite le forze. Un comitato di cultori delle discipline storiche, anche una Società Storica, potrebbe facilmente ottenere ausilio del governo del Re, per imporre a' Comuni tutti la con-

Premesse adunque, le condizioni di fatto pocanzi deplorate, a me parve obbietto di attenzione, la ricerca di tutti gli elementi consuetudinarii e statutarii di una sola Università, affinchè, dopo ciò, fosse stato possibile uno studio *sistematico* de' medesimi, serio e coscenzioso. E, per studio

---

fezione di copie esatte e fedeli di Statuti, privilegii, consuetudini scritte, e documenti importanti esistenti negli Archivii rispettivi. Dove Archivii non esistessero, certificare la cosa, e dove si sapesse di privati detentori di simili carte, denunziarne il nome, per sollecitarne, appellandosi alla cortesia de' medesimi, la comunicazione.

Riunita tanta mole di lavoro, dividerselo fraternamente, ovvero ripartirlo, per consiglio od ordine di autorità incontestate, serbando anche il criterio di regioni e provincie, affinchè a ciascuno fosse dato di guardare a fondo le cose, avendo tutti sottocchi gli elementi, per un retto e sicuro giudizio.

Ed a ciascuno sarebbe riservato non solo il compito di studiare gli elementi sottoposti al suo esame, comune per comune, ma di ricercare quegli elementi nuovi o concomitanti, de' quali potesse rinvenire notizie o traccie qualsiansi ne' primi. Certo queste ricerche non sono facili, dovendosi, il più delle volte, specie dall'epoca Angioina, immergersi nella interpretazione delle antiche e polverose schede notarili, non sempre intelligibili, avendo Carlo I d' Angiò ordinata la distruzione de' suggelli delle Università, e quindi, avendo queste dovuto deliberare ed agire sempre per atti notarili, fino alla seconda metà del Secolo XVI; ma, *volenti nihil difficile!* Ricerche complementari, adunque, esposizione e critica; ecco il lavoro di ciascuno. Governo e privati, *viribus unitis*, provvederebbero ai mezzi di pubblicazione, salvo a ciascun autore il diritto di proprietà letteraria, con tutti gli effetti integri, sopra i rispettivi lavori.

Sarebbe vano obbiettare la difficoltà di ottenere da privati e Comuni quanto ho già sopra cennato, dacchè è noto come al solo Avv. Francesco Migliaccio, del foro napoletano, passionato raccoglitore di Statuti, riusciva finora, mediante privata opera e private sollecitazioni, di riunire 265 tra Statuti, Regolamenti e Capitoli delle Corporazioni d'arti e mestieri delle nostre città, e non è supponibile un risultato negativo, coi mezzi più vasti ed efficaci da me enunciati. Non discuterò neppure la idea scettica che potrebbe affacciarsi nelle menti di taluni, sulla possibile indifferenza del Governo; imperocchè, per quanto possano aversi criterii di partito, non può supporsi mai un governo incivile, nè gli esempi di sussidii ad opere scientifiche più o meno importanti, mancano o depongono in contrario.

È inutile qui accennare i metodi per le ricerche complementari sopra enunciate, dacchè un saggio parmi di averne offerto, col presente lavoro, e certamente non presumo di avere scritto pe' profani.

sistematico, intendo non già le poche *note critiche*, solite compagne di statuti inediti pubblicati, e, per lo più, effetto di induzioni sugli statuti o Capitoli medesimi, sibbene la ricerca delle cause più remote che questi generarono, o determinarono in una guisa piuttosto che in un' altra, e delle cause che indussero il bisogno di innovazioni o modificazioni; la ricerca della natura ed indole del Comune e del modo onde esso si costituì e visse, e delle cause per le quali decadde; la esegesi degli statuti, capitoli e documenti e la critica de' medesimi; lo studio di instituzioni giuridiche singolari; e, solo da ultimo, la comparazione critica sia con altre forme statutarie, sia delle opinioni emesse da altri scrittori sulle costituzioni e sulle leggi e consuetudini comunali, coi criterii risultanti da' nuovi fatti constatati ed accertati.

Niente *a priori*, neppure le note bibliografiche — questo il mio pensiero.

E, col presente lavoro dò un saggio, ritenendomi abbastanza lusingato nell' amor proprio, dove il metodo seguito, se non le ricerche nuove, fosse dichiarato buono, anzichè frutto di plagio industre o malizioso.

II. Note sono oramai le opinioni di tanti scrittori sulla origine de' comuni italiani; del Sigonio e Sismondi (1) i quali attribuirono la creazione de' comuni al volere ed al fatto d' un solo, Ottone I; di Rainouard, Savigny, Sclopis, Rosa, Pagnoncelli ed altri ancora, i quali vogliono ripeterli dalla tradizione e dagli ordinamenti municipali romani (2) e più specialmente, pe' comuni meridionali, del Cimaglia (3), il quale

---

(1) Sigonio — De Regno Italiae p. 320—Sismondi—Le repub. Ital. I. 102, 400.

(2) Rainouard — Hist. du droit municip. en France - 1. 2. c. 10 etc.

Savigny — Gesch. des R. R. im M. A. I.

Sclopis — Storia della leg. ital. I. 139.

Rosa — I feudi e i comuni nella Lombardia p, 76.

Pagnoncelli — Sull' antichissima orig. e success. de' governi municip. ital. II. 265.

(3) Cimaglia — Consideraz. su' magistr. municipali — 1790 p. 8.

sostenne, con vigore soverchio, questa tesi, sebbene non la avvalorasse con documenti e prove di sorta. Leo, Balbo e Bethmann-Holweg (1) pe' comuni italiani, come Eichhorn, Heusler ed Arnold (2) pe' tedeschi, ritennero i comuni derivati dalle immunità e giurisdizioni ecclesiastiche.

Cibrario, Hegel, Haulleville (3), li ritennero effetto non solo delle immunità e giurisdizioni ecclesiastiche, ma di molteplici cause, e, per esempio, l'Hegel, fra le tante, assegna queste: l'isolamento delle città con fortificazioni, divenendo così sicuro asilo contro i pericoli delle guerre e l'anarchia; la vita municipale e l'impulso dato al commercio ed alle industrie; la conservazione d'un nucleo di liberi comuni; le corporazioni d'arti e mestieri etc.

Il Lastig (4) ed il Maurer (5) pe' comuni tedeschi, ritennero, il primo essere questi effetto d'un notevole svolgimento delle istituzioni dell'epoca carolingia, ed il secondo d'un vincolo patrimoniale, cioè di una certa comunione d'interessi di coloro che usavano, in comune, de' beni pubblici.

Il Brunner ritiene come fonte più antica del diritto municipale, i privilegii prima concessi da' Sovrani, poscia dai signori, e come immediata ragione di scriversi il non scritto

---

(1) Leo — Entwickelung der Verf. der lomb. Städte. Gesch: der ital. Staaten. p. 417.

Balbo — App. per la Storia delle città italiane.

Bethmann-Holweg — Ursprung der lomb. Städtfreiheit.

(2) Eichhorn — Ueber den Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland (Zeitsch. f. gesch. Rechtwiss: 1815. I. 147, 247 — II. 165, 237).

Heusler — Der Ursprung der deutch. Städtverfass.

Arnold = Verfassungsgesch. der deutsch. Freistädte in Anschluss an die Verfassungsgesch. der Stadt Worms.

(3) Cibrario — Storia della monarchia di Savoja — I. 133.

Hegel — Storia della Cost. de' Municipii italiani - Trad. Conti 1861 p. 399 e seg.

Haulleville — Histoire des Communes Lombards — I. 205.

(4) Lastig — Entwickelungswege und Quellen des Handelsrechts.

(5) Maurer — Geschichte der Städteverfassung in Deutschland.

diritto consuetudinario, ritiene spesso essere stata la domanda di *dedicazione (Beiwdmung)* (1).

Il Pertile si ascrive a quella schiera di autori che ritiene i comuni surti *ex novo*, nel medio evo; ma sostiene però che la costituzione de' medesimi non fu l'opera d'un momento, sibbene di lunga e lenta evoluzione; che elementi e cause precipue furono: la separazione delle città dalla contea, lo spirito d'associazione proprio dell'evo medio, le corporazioni d'arti e mestieri, le gilde, giure o compagne, la religione, le communioni di beni, e, da ultimo, la giurisdizione episcopale (2).

Il Rinaldi, quanto alla conservazione o persistenza del comune romano nell'evo medio, dichiara di essere eclettico (3), e, rilevati gli elementi precipui di discordia fra' tanti autori, sostiene che il patrimonio comunale fu, dove in parte conservato, e dove del tutto usurpato, e là dove fu usurpato, il dominio pieno dell'ente comune si converti negli usi civici del feudo. Quanto alla rappresentanza ed agli ordinamenti comunali, combatte l'esagerazione così di quelli i quali vogliono pretendere continuati gli ordini romani, come di quelli i quali sostengono il contrario, e, pur ritenendo che degli ordinamenti romani medesimi molta parte fu distrutta, sostiene che qualche cosa continuò ad esistere spesso nominalmente, spesso per singoli e determinati rapporti (4). Quanto alle città rimaste sotto il dominio dell'impero greco, sostiene che gli ordini romani si vennero

---

(1) Brunner - Geschichte und Quellen des Deutschen Rechtis, im Holtzendorff Encyklopädie p. 227. Ecco le sue parole:

« Das geschriebene Stadtrecht weist als älteste Quelle Privilegien (Handfesten) « auf, welche zuerst die Könige, dannt auch die Landesherren ertheilten. »

. . . . . .

« Ummittelbaren Anlass zur Aufzeichnung des ungeschriebenen Gewohnheits- « rechts gab nicht selten das Ansuchen um Bewidmung, »

(2) Pertile — Op. cit. Vol. II. p. 12 a 21.

(3) Rinaldi — Op. cit. pag. 107 e seg.

(4) Rinaldi — Op. cit. pag. 146.

modificando lentamente, fino a degenerare, assumendo un carattere militare più che civile, salvo per poche città, come Amalfi, Napoli, Gaeta (1), le quali rimasero in uno stato di indipendenza, e si dettero ordinamenti liberi, nell' amministrazione interna.

Il Rinaldi discorre del Comune nelle provincie meridionali, ma poichè s' incontra nella gran difficoltà di non poter concludere, determinare o generalizzare, stante la mancanza di elementi e la molteplicità e varietà de' comuni stessi, così, accennando appena ad una tal quale ripercussione del movimento comunale dall' Alta e media Italia sull'Italia meridionale, cosa che egli immagina in gran parte, discende a parlare de' comuni dall' epoca normanna in poi, tralasciando del tutto la indagine sull' origine dei medesimi e specie de' comuni e città nuove, cioè surte in epoche posteriori e per condizioni singolarissime (2).

Il Faraglia, da ultimo, pur dichiarando che egli intende a studiare i comuni meridionali dall' epoca normanna alla invasione napoleonica, intravede la importanza d' uno studio sull' epoca precedente, specie per que' comuni mai caduti sotto il dominio barbarico. (3) Classifica poi i comuni meridionali, in comuni un di soggetti a' Greci e poi liberi, comuni longobardi, e comuni nuovi, e solo degli ultimi discorre in quanto alla loro origine e progresso, mentre dei greci e longobardi, accenna appena alle condizioni ed instituzioni prima dell' epoca normanna, salvo poi a trattarne *funditus* da quell' epoca in poi.

Pe' comuni greci, in breve, ritiene che gli ordinamenti curiali vennero modificandosi parte per degenerazione, parte per influenza del cristianesimo, parte per influenza dei vicini ordinamenti longobardi; e che a' primitivi successero nuovi ordinamenti aventi carattere più autoritario e mili

---

(1) Rinaldi — Op. cit. pag. 149 e 158.
(2) Rinaldi — Op. cit. pag. 178 e seg.
(3) Faraglia — Op. cit. pag. 3.

tare. Ammette poi l'esistenza di demanii e patrimonii comunali, in questi comuni, e cita ad esempio la divisione di Basilio Bojano protospatario, de' demanii fra Troja e Vacariza (1).

Per le città longobarde, ritiene potervisi rinvenire qualche elemento del comune e della rappresentanza, e discute, su' documenti, della condizione di Benevento, di Traetto, di Teramo, per giungere a quel risultato. (2)

E per le nuove terre e castella, adducendone numerosi esempli, ne ricerca l'origine più sotto l'aspetto civile che sotto l'aspetto giuridico, senza addentrarsi nella quistione delle giurisdizioni episcopali, quanto l'argomento forse avrebbe potuto richiedere. Ammette però che questi comuni, conquistarono personalità giuridica od ordinamenti singolari, all'ombra dell'autorità e del potere episcopale o baronale. (3)

III. Ora, dal canto mio, pure accettando le distinzioni del Faraglia, in ordine a queste tre specie di comuni, delle provincie meridionali, e ponendo, fra i comuni nuovi, la Cava, sento il dovere di riassumere i dati di fatto raccolti e le osservazioni, le quali, sui fatti medesimi, sembrino più concludenti.

a) Non fu Cava una città dalle tradizioni latine, nè in essa riscontrai traccie di patrimonio, di rappresentanze e di ordinamenti romani; chè anzi ebbi a constatare, essere divenuta città, dopo l'epoca longobarda ed avere assunto il nome di Università solo all'epoca angioina.

Checchè voglia dirsi dell'antica Marcina, sita, secondo Strabone, *inter Sirenusas et Posidoniam*, e da taluni ritenuta una favola, certo nessun legame io ho potuto rinvenire fra una qualsiasi città romana sita nel territorio Cavese, e la città surta nell'evo medio.

---

(1) Faraglia — Op. cit. pag. 7 e seg.
(2) Id. eod. — Op, cit. pag. 12 e seg.
(3) Id. eod. — Op. cit. pag. 20 e seg.

Un mio carissimo e rispettato amico (1), cultore di cose patrie, in un suo scritto, che fra non molto vedrà la luce, sopra *G. B. Castaldo*, celebre condottiero dell' epoca di Carlo V, afferma: che il villaggio cavese di *Cesinola* (luogo di nascita del Castaldo) fosse un *vicus* dell' antica Salerno de' Picentini e de' Romani e che l' antica Salerno, non fosse sita ove è la nuova, ma proprio nel territorio ora Cavese, tra Metelliano e Vetere o Vietri, e di conseguenza il territorio cavese non fosse altro che territorio di Salerno antica, poscia di Salerno nuova, la Salerno de' longobardi, e staccato dal territorio medesimo mediante le donazioni di Guaimaro III e IV e di Gisulfo II, all' Abate della Trinità.

Egli fonda il suo ragionamento, oltrecchè sulle tante opere, sepolcri, monete, ville, bagni, iscrizioni etc. ritrovate nell' agro cavese, principalmente, sulla unione de' due territorii fino all'epoca de' due Guaimari e di Gisulfo II, e sulla comunione di un vasto demanio (pianura seminatoria e boschiva) fra le città di Salerno, Cava, Saragnano, Baronissi e Capriglia (prima tutti casali di Salerno), di oltre 6000 tomola, e denominato *Decimali* o *Decumane*, donde egli ritiene che si trattasse proprio di quelle terre assegnate, per uso pubblico, da' municipii o colonie romane.

Checchè sia di ciò, e pur notando che le ragioni anzi cennate abbiano non poco valore, non mi par dubbio che le conclusioni e i fatti da me constatati, in tutto il corso delle mie ricerche, non ne siano affatto contrariati, nè contrastano a loro volta la opinione medesima.

Che l' agro cavese fosse stato agro di Salerno o di Marcina, all' epoca romana; che vi fossero stati demanii comunali romani appartenenti, un tempo, all'antica Salerno, poscia assegnati alle città e villaggi staccatisi da Salerno istessa, tutto ciò non contrasta quel che a me pare assodato; cioè a dire — 1) che il territorio e i villaggi di Cava fecero parte, all'epoca longobarda, della città di Salerno, e

(1) Il Sac. Gennaro Senatore di Cava de' Tirreni.

furono soggetti alla giurisdizione della vicina capitale — 2) che all'epoca medesima que' villaggi ebbero graduato e continuo incremento — 3) che nel 1025 e poscia nel 1058 il territorio medesimo fu diviso dal Salernitano, e dato alla Badia, con giurisdizione piena sugli uomini in esso abitanti ed esenzione assoluta, cioè completa immunità — 4) che però negli ultimi tempi del turbinoso dominio longobardo ed all'epoca normana, gli Abati spiegarono la loro giurisdizione effettiva sul territorio e sugli abitanti— 5) che nessuna traccia di ordinamenti e di patrimonio comunale romano, per Cava, si rinviene prima o durante l'epoca longobarda o posteriormente ancora. Potrà riscontrarsi tuttociò per una Salerno antica, sita comunque e dovunque, ma non per Cava, città medio-evale, sia pure sorta dalle rovine di una città romana o in territorio a questa appartenente.

E, per verità, la disputa non è sulla origine della città e sulla appartenenza del suo territorio, prima che essa fosse surta, ma piuttosto nell'indagare, se la città stessa come *comune*, possa dirsi risultato di fatti più remoti: ad esempio, quanto ad ordinamenti, degli ordinamenti romani, quanto a patrimonio, del patrimonio romano, qnanto a rappresentanze, di rappresentanze romane.

Chiarito così lo scopo precipuo della ricerca, è evidente che da tutti gli studii premessi e da' fatti accertati, non risultano che le conclusioni di cui sopra, e che, pure provata l'esistenza di vici e pagi romani in quell'agro e di Salerno antica nell'agro cavese, e l'esistenza di demanii comunali romani dell'antica Salerno, poscia divisi con Cava ed altri villaggi, riman fermo che Cava fu comune nuovo, e che in essa nè patrimonio, nè ordini, nè rappresentanze romane si riscontrano, come fatti generatori del comune medio-evale. Per ritenere il contrario, bisognerebbe provare, *con documenti*, l'esistenza d'un patrimonio, di ordini, di rappresentanze romane in una città romana poscia denominata Cava, e che questi fatti avessero generato il comune istesso, perpetuando un comune antico; ma per

verità, abbastanza difficile a me sembra una prova siffatta, quando, in ispecie, si considerino tutti i molteplici elementi in contrario da me accertati, i quali, se non altro, mi danno il diritto di tenere alla mia opinione, finchè quella prova non sia fatta, in modo apodittico e certo.

b) L'università di Cava surse e s'integrò all'ombra della Badia e per forza della immunità e della giurisdizione ecclesiastica, nonchè di altre cause minori e concomitanti. Ed a me sembra che, dove quei fatti si essenziali, fossero mancati, forse nè la città nè l'università si sarebbero costituite, e sarebbe rimasto assorbito quel territorio o nel principato di Salerno o nel contado di Nocera.

Come siasi svolta la giurisdizione e l'immunità ecclesiastica sul territorio cavese, io ho già dimostrato nella maniera più analitica, e sarebbe ripetere gli elementi della dimostrazione medesima, e superfluo sarebbe pure ripetere quanto ho già constatato e considerato, a base di documenti inoppugnabili, sul modo, onde l' Università, all' ombra del potere feudale della Badia, si costitui e visse.

Un elemento però assai notevole io devo aggiungere a tanti già notati, come atto a dimostrare il mio pensiero. Dall' ultimo statuto del reggimento, rilevasi che le diverse *province* o frazioni, nelle quali l' Università si dividea, e come tali concorreano al governo del comune, si riannodavano strettamente alle diverse parrocchie di ciascuno villaggio, anzi ciascun villagio era identificato colla parrocchia, e i deputati eligendi si ripartivano da ogni quartiere o provincia, per ogni parrocchia o casale. E più grave prova di questa connessione e di questo vincolo a me sembra quell'antica consuetudine confermata nel capitolo 16 dello Statuto del reggimento, per la quale i *grassieri* doveano eleggersi *dalli magnifici del governo, et quellicreare previa lista delli Parrochi et maestri delle Chiese dei Casali di detta città, servata la formola del Privilegio et antico solito*, e che per l'elezione medesima dovesse ottenersi l'approvazione *dell' Illustrissimo Monsignore Vescovo*, il quale, in parentesi, dopo la divisione dell' Episcopato Cavense adall

Badìa, era succeduto in quel residuo di autorità e di privilegi sulla città e territorio, come a suo tempo osservai. E ciò vuol dire: che l' Università Cavese, non solo nacque e si sviluppò all'ombra del potere e della giurisdizione del Cenobio, ma tutta o nella massima parte si organizzò sulla costituzione ecclesiastica e feudale data un tempo dal Cenobio istesso a quella contrada, proprio così, come il bronzo fuso si versa nella forma, e si introduce in tutti i meati più riposti della medesima, tanto da formare l'opera d'arte quale fu ideata e plasmata dall' artista!

c) Quanto alla giurisdizione stessa dell' Abate cavense, a me non pare di doverla ripetere unicamente dalle concessioni de' Sovrani, scartando le immunità prima ottenute, così come un egregio cultore di Storia del diritto, il Professore Salvioli, nel suo recente e pregevole lavoro sulle Giurisdizioni speciali, sostiene per tutte le *Giustizie ecclesiastiche* (1).

Imperocchè dopo le immunità agli Abati accordate da' due Guaimari e da Gisulfo, per tutto il territorio ed abitanti in esso, poscia riconfermate da Roberto e da Ruggiero Normanno (2), troviamo nel 1087 Ruggiero istesso il quale specifica, in altro diploma, di nulla voler riservato a sè e allo Stato sui vassalli del Cenobio, meno la giustizia criminale (3): *nihil nobis et Reipubblicae nostrae in vaxallis ipsius Monasterii reservantes, nisi tantum criminalem potestatem.*

E ciò a me sembra voler dire, che la giustizia civile, esercitata già dalla Curia Abbaziale, così come la criminale sugli uomini del territorio, dovea e potea ormai sola, essere amministrata, come un tempo. (4)

---

(1) Salvioli — Le Giurisdizioni Speciali — Prefazione — p. VIII.

(2) Vedi retro — pag. 25 a 31.

(3) Vedi retro — pag. 35.

(4) Il Rinaldi, in un recente lavoro su' *Primi Feudi nell' Italia Meridionale* — Napoli 1886, riconosce nella concessione di Guaimaro (1025) una vera

La quale cosa viene riconfermata poi dal diploma del 1092, consacrato nella Bolla di Urbano II, il quale, conce-

---

concessione feudale, e più ancora in quella di Gisulfo II (1058), e riconosce altresì il progressivo svolgersi del feudo, combattendo però la opinione, per la quale i feudi sarebbero stati, fra noi, prima revocabili, poi ereditarii. (pag. 38 e 131). Avrei a lagnarmi dell'egregio scrittore, il quale mi cita solo pe' documenti da me pubblicati la prima volta, cioè pel Diploma di Gisulfo II del 1058 e pel Diploma di Pandolfo e Landolfo del 967 (pag. 38 e 127), ma non tiene conto poi della opinione da me manifestata, in maniera non dubbia, nell' *Appendice al Diritto Successorio nelle Prov. Napoletane,* (Nola 1881, 221 e seg. 231 e seg.) a proposito proprio di que' Diplomi e di altri precedenti, in ordine alla costituzione del feudo ed al successivo suo svolgimento, opinione manifestata di nuovo in un lavoro scolastico nel 1884 (Elem. di Storia del Diritto — pag. 200 a 205). E così pure pel diritto longobardo e pel diritto o consuetudine feudale infiltratisi nel Ducato napoletano, opinione in ambo i lavori succennati da me espressa e provata, nel 1881 come nel 1884 (pag. 121).

Ma tralasciando codeste quistioni di forma, pure apprezzando convenientemente l' opera del Rinaldi, con la quale egli ha tentato di aggruppare tutto il materiale scoverto negli ultimi anni, di coordinarlo, e di trarne per avventura criteri più esatti, sulla costituzione de' feudi tra noi, pur accettando quanto egli sostiene, contro la opinione di quelli i quali avrebbero voluto ritrovare il feudo, ne' primordii, costituito con tutti gli elementi essenziali ed accidentali, che si riscontrano solo in epoca più recente, non posso accettare interamente quanto egli sostiene in ordine all' immunità ed alla giurisdizione, specialmente pel caso mio, cioè per la Badia di Cava.

Egli ha preso ad esaminare i soli diplomi di concessione, e ne ha inferito che se il tale diritto doveasi intendere trasmesso all'investito, *ergo,* dovrebb'essersi pure esercitato; mentre, a trasfondere negli altri la certezza della sua convinzione, avrebbe dovuto addurre le prove dello esercizio e svolgimento effettivo della giurisdizione. Io invece ho provato con documenti, come *l' esercizio* e lo *svolgimento* delle prerogative concesse all' Abate di Cava, avessero seguito non *illico et immediate* le concessioni stesse, e che i normanni trovato l'esercizio delle prerogative medesime ed anche l'abuso ed estensione di esse, disciplinarono le giurisdizioni, compatibilmente col nuovo diritto pubblico del regno.

A me sembra, che le immunità furono compagne alle concessioni di beni, che non costituirono, con queste, un vero feudo, e che, ne' primordii, non vi furono esplicite investiture di giurisdizioni, ma esenzione limitata dalla giurisdizione ordinaria, e fin qui sono di accordo coll' egr. autore; ma non lo sono più in seguito, dacchè a me pare che la concessione della giurisdizione, non sia venuta così, *ex abrupto*, a creare un fatto nuovo e che non avesse già radici nel

dendo la giurisdizione criminale all' Abate, meno per le cause capitali, specificava e coordinava il modo di esplicazione del potere della Badia. (1)

---

tempo e nelle istituzioni precedenti; a me pare che la concessione della *jurisdictio*, a tempo de' normanni, venne come una necessaria sanzione, del fatto svoltosi a cagione della immunità, goduta anteriormente. Già era esercitata, sebbene imperfettamente la *jurisdictio plena*, negli ultimi anni della travagliata dominazione longobarda, e quando i normanni vollero riordinare il regno, non potendo distruggere del tutto quel che possedeasi da coloro, i quali era necessario propiziarsi, per rassodare il dominio, regolarono le istituzioni, avocando a se quel che poteano, come ad esempio la giurisdizione criminale. Le concessioni, mi pare, furono *sanzione* e *limitazione* del fatto compiuto. Tutti i documenti da me esaminati al proposito, mi dispensano dall' insistere.

(1) Di questa Bolla discussero il Di Meo (*Annali* Vol. 8. Anno 1092, pag. 335), il Morcaldi (*Una Bolla di Urbano II.* Napoli 1880), il De Blasiis (*Arch. Stor. per le Prov. Napol.* 1884 p. 747) ed il Rinaldi (*De' primi feudi* etc. pag. 169). Il Di Meo la ritenne apocrifa, il Morcaldi la difese calorosamente, e il De Blasiis, a proposito di una pubblicazione del D. Pflung-Harttug (*Acta Pontificum Romanorum Inedita Urkunden der Paepste vom Iahre c. 97 zum Iahre 1197 gesammelt und herausgegeben von D. 7. v.* Pflung-Harttug. *Stuttgart* 1884.) osservò che veramente, confrontata la Bolla di Urbano II del 1092, con quella del 14 gennaio 1093, riportata dal D. Pflung-Harttug, vi si riscontrava perfetta identità dalle parole *Ceterum cum universis,* poste a principio di entrambe sino alle altre: *obedientes vero et hujus pagine praecepta servantes,* colle quali termina la Bolla del 1093, mentre quella del 1092, che si ritiene apocrifa, a prescindere da un periodo che egli sostiene *interpolato* a tempo degli Angioini, perchè vi si parla di una *imposta per focolari,* le cui notizie più remote risalgono a Carlo I di Angiò, continua con enumerare concessioni enormi, che si sarebbero fatte da Ruggiero Normanno, e vera investitura di diritti sovrani, per cui si sarebbe creato *uno stato nello Stato.*

E qui il chiarissimo Prof. de Blasiis propone un dilemma: o la Bolla del 1092 è la stessa di quella del 1093, pubblicata dall' Harttug, ed allora è apocrifa, perchè questa è stata estratta dall' Arch. Vaticano, e quella ha tutta l' aria d' essere sospetta. Ovvero è diversa, ed allora ritiene che sia apocrifa 1.° perchè avrebbe, dopo due mesi, rivocato ciò che s'era innanzi stabilito, e senza neppure il beneplacito di Ruggiero, concedente; 2.° perchè Pasquale II, nel 30 Agosto 1100, confermando altre concessioni alla Badia Cavense, non facea menzione di quelle contenute nella Bolla del 1092.

Il Rinaldi, senza controllare le opinioni suesposte, ritiene così, *a priori,* non

Col primo diploma fu avocato alla Sovranità un diritto, già posseduto ed esercitato dagli Abati; col secondo fu ri-

---

parergli cosa prudente di infirmare il valore delle cartule e diplomi, in difetto di una assoluta prova di falsità.

Anzitutto debbo notare, che, pure ammessa la falsità di questa tanto controversa Bolla e relativo diploma di Ruggiero, le conclusioni cui io son venuto nel corso del lavoro, non ne sarebbero per nulla scosse; imperocchè resterebbero in vita ed inoppugnabili così il Diploma di Gisulfo II (1058), come quelli di Roberto Guiscardo del 1080, di Riccardo del 1081, di Ruggiero del 1086 e 1087, specialmente quest' ultimo assai lungo ed importante (Vedi retro pag. 31 a 37) e resterebbero pure la Bolla di Gregorio VII del 1073 (Guillaume Op. cit. App. pag. XI), il Diploma di Guglielmo il Malo del 1154 e i documenti in ordine alla *giurisdizione civile e criminale, esercitata effettivamente dagli Abati.* (Vedi retro pag. 40 e 41).

Potrebbe quindi non interessarmi troppo da vicino la verità o meno del documento controverso. Ma sono tentato unicamente a poche riflessioni suggeritemi dall' esame complessivo de' molti documenti riguardanti la Badìa di Cava.

Il De Blasiis ritiene sospetta la Bolla, perchè essa conterrebbe investitura di veri diritti di sovranità; e me invece, se qualche dubbio tormenta, non è affatto generato da simile cagione, imperocchè Gisulfo II avea, nel 1058, non concesse le sole celle nelle quali i monaci dimoravano e i terreni circostanti, ma ben tutto il moderno territorio Cavese e di Vietri, Cetara, Fonti etc., territorio che basta conoscere per misurare d' uno sguardo sicuro, seguendo le indicazioni del diploma medesimo. Già Guaimaro III e Guaimaro IV, nel 1025, aveano concesso gran parte di quello a S. Alferio, non pure colla potestà di tenerlo, e *dominarlo*, ma con tutti gli uomini che erano o sarebbero stati abitanti del medesimo: *ut semper sint liberi absoluti a pars reipubblicae.*

E Gisulfo II avea rincarata la dose, concedendo all' Abate che i vassalli del territorio anzidetto dovessero al Cenobio *omnia tributa, pensiones angarias et perangarias tam pro terris quam pro personis* etc., che dovessero restare sotto il dominio dell' Abate, che egli nessuna potestà su d'essi si riservava, e così via di seguito. (Vedi retro pag. 27).

Queste concessioni ben furono di beni e di potestà, e di una implicita *jurisdictio* sopra quegli uomini, i quali doveano essere, per ogni cosa, esenti dall' autorità e da' pesi da parte dello Stato, e mi pare che vi sia poco a maravigliarsi se all' epoca di Ruggiero Normanno la Badìa Cavense fosse un piccolo Stato nello Stato. Era proprio un feudo, ed un feudo con piena giurisdizione, salvi i temperamenti apportati dal nuovo diritto pubblico del regno, come già osservai, a suo tempo.

E tanto meno io mi sarei allarmato di quelle concessioni, che al de Blasiis

nell'anno 1190, cioè dopo il Parlamento di Ariano (1); i quali elementi, insieme alla concessione di Federico II.° all'Abate Balsamo, dell'anno 1209, con la quale gli conferiva, anche dopo la Cost. I. 49, il giustizierato a vita, ed a' successori il diritto di scelta del Giustiziere, non dicono altro, se non che spesso le riserve non aveano potuto infrangere la consuetudine e l'organizzazione antica, e che anche la volontá di Federigo, dovette piegare dinanzi ad una giurisdizione da lungo tempo e così magnanimamente e plamente esercitata, trovando un mezzo termine, per fare una eccezione alla rigida regola, stabilita poco innanti.

Non mi pare quindi assolutamente esatta, almeno rispetto al caso mio, l' affermazione del Prof. Salvioli, che cioè le *giustizie ecclesiastiche* in Italia non nacquero dalla immunità, e mi pare che così scrivendo egli sia andato, per lo meno, troppo oltre.

Nell' Italia meridionale i Normanni e gli Svevi trovarono già l'abuso e l'usurpazione, e cercarono, con ogni mezzo, di frenare quello e distruggere questa; è ciò dimostrano tutti gli atti principali di politica interna, tutte le leggi da quei Sovrani emanate, ed anche le derogazioni alla regola, cui essi furono forzati per necessità di governo. Nè in altro senso possono interpretarsi le parole di Romualdo Guarna rispetto all' opera politica di Ruggiero nel Parlamento di Ariano. La organizzazione giudiziaria del regno succcesse al disordine ed alle usurpazioni perpetrate, nel non breve periodo dissolutivo del dominio degli ultimi longobardi; lo stato unico e forte surse sulle rovine d'un altro già fatto a brani, e, mentre dovea frenare i tanti piccoli sovrani surti per ogni dove, avocando a se le più alte prerogative, era costretto poi a vivere come monarchia feudale, organizzando i feudi quali base e fondamento suo.

E le giurisdizioni signorili e le ecclesiastiche erano giá in vita, o, per lo meno, in germe e in via di sviluppo, co-

---

(1) Vedi retro — pag. 40 e 41.

si da necessitare poi le proibizioni più recise e violente; e là dove ciò non fu prudente o possibile, furono escogitate ingegnose eccezioni.

La giurisdizione della Badia Cavense, nata dalla immunità, concessale *ab initio*, si perfezionò ed integrò sotto i normanni e gli Svevi, cioé quando l'organizzazione statale venne a sua volta stabilita e concretata, imperocchè, nel completamento e perfezionamento del tutto, è bene evidente che le parti subiscano la stessa legge naturale. Sconfinerei, a mia volta, se volessi sostenere che questa giurisdizione fosse, sin da' primordii, in modo assoluto ed organico esercitata; ma certamente mi porrei in contraddizione coi fatti da me medesimo accertati, se per avventura se volessi sostenere, anche per l' Italia meridionale, e specie pe' vasti possedimenti della Badia cavense, l'opinione del valoroso Prof. Salvioli.

E neppure potrei acconciarmi alla opinione recisa del medesimo scrittore, per la quale il periodo della giurisdizione ecclesiastica è ritenuto di assai breve durata, tanto chè nel 1300 egli sostiene regnare in Italia la giustizia municipale. I documenti per Cava dicono il contrario, imperocchè nel 1300 regna ancora la giurisdizione degli Abati (1), e, nel 1384, dimostrai che il Capitaneo era nominato dalla Badìa stessa (2) e solo dall'epoca aragonese cominciò la lenta distruzione di quel potere, che pure perdurò, quanto alla giustizia civile, fino al 1500.

E, per verità, nel 1 settembre 1540, innanzi al Notar Tolomeo de David, il Vicario Civile (allora non più nominato dall' Abate ma dal Vescovo) dichiarava di cominciare il suo anno e si obbligava di stare al Sindacato (3); i quali elementi di prova non dubbii, dimostrano che la giurisdizione civile ecclesiastica perdurò anche dopo il 1500.

---

(1) Vedi retro — pag. 68.

(2) Vedi retro — pag. 83 a 86.

(3) Protocollo di Not. Tolomeo David. — Arch. Cav. 1540 f. 2.

d) Non vorrei però essere tacciato di esclusivismo, nè essere accusato di aver tenuto presente la sola giurisdizione ed immunità ecclesiastica, come causa ed impulso alla costituzione dell' Università Cavese. Già dissi che altre cause minori e concomitanti vi furono, talune fra le quali, dove fossero venute meno, forse diverso aspetto e diversa forma avrebbe assunto quel comune, e posso dire altresì di avere emunerate e dimostrate queste cause, permanenti ed eccezionali, nel corso di questo lavoro, secondo che i documenti me ne porgevano il destro.

Certo il sostrato, la causa prima, dalla immunità e giurisdizione degli Abati dee ripetersi, nonchè dal modo onde questa fu esercitata sugli uomini e sul territorio; ma, non può negarsi una certa importanza ed influenza degli antichi consorzii longobardici, esistenti nel territorio, (1) e la stessa formazione e disseminazione de' tanti villaggi o casali nella valle metelliana, la quale disseminazione avrebbe potuto anche essere causata da' consorzii medesimi, e dall' aggruppamento de' varii consorzii ne' siti più abitabili e più prossimi alle terre comuni.

I consorzii, d' ordinario, costituendo una associazione, avente per base la comune proprietà ed una regola comune del possesso e de' modi onde l' attività di ciascuno, sui beni comuni, potea estrinsecarsi, poteano e doveano generare rapporti e vincoli giuridici assai più estesi, così come del rimanente avvien sempre degli organismi, i quali, o si perfezionano integrandosi e moltiplicando organi e funzioni, ovvero procreano altri organismi dipendenti e subordinati. E questi nuovi rapporti di comunanza potettero estendersi dal possesso alla famiglia, e da questa alla comune difesa e poscia al comune governo; dal privato cioè al pubblico interesse. Questo processo di estensione e i termini di esso non sono dimostrabili; ma dimostrata certamente è la premessa, cioè l' esistenza de' consorzii nel territorio Ca-

(1) Salvioli — Consortes e Colliberti — Modena 1883.

vense (1), e da questa lice dedurre qualche conseguenza più probabile. Quanto alla disseminazione de' villaggi componenti la Cava, parmi non dubbio: che, costituendo questi tante unità ed aggregati di persone, doveano certamente fra le persone di questi pagi o casali sorgere rapporti e vincoli, per comuni privilegî. E le occasioni non doveano mancare a ciò, sia per l'esercizio degli usi civici, su' beni concessi in feudo alla Badia, sia per la giurisdizione, per le bajulie, e pe' rapporti, in genere, col Cenobio, ovvero per lo sperimento de' diritti immunitarii, estesi a tutti gli abitanti del territorio.

Non credo però che questi elementi avessero a ritenersi essenziali e necessarii, tanto che, senza di essi, quel che avvenne non si sarebbe più verificato, no; dagli eccessi di una certa poetica, invadente gli studii storici, ho cercato e cerco rimaner lontano, anche a costo di non sembrare originale al volgo scientifico, che va leggendo de' libri ed opuscoli, i titoli, gli indici e le bibliografie, e poi spappola sentenze e concede lauri ed onori o infligge biasimo e pene, secondo fuggevoli impressioni o predeterminate simpatie.

Non enumererò io fra le cause dell' aggruppamento di persone, di interessi e di vincoli giuridici più estesi, l'affratellamento *(adfratatio)* del quale ha scritto recentemente il Tamassia (2); imperocchè mai potrò indurmi a ritenere che un tale istituto si fosse veramente acclimatato in Italia, e specie nelle province meridionali, e meno ancora che avesse potuto influire menomamente sulla costituzione comunale. Già l'autore medesimo or ora cennato, mentre assicura che quell' istituto, ch' egli dice *nostro*, fù importazione de' Normanno-franchi, e che *lo troveremo in Inghilterra in Francia, nell' Italia meridionale...* (3); poi, nel considerare il valore giuridico delle tre sole cartule, che egli

(1) Codex. Cav. Vol. I. Doc. CLXIV — Vol. IV. Doc. DCXCII.
(2) Tamassia — L' affratellamento — Torino 1886.
(3) Id. Eod. pag. 29.

adduce, la farfense del 754, la napoletana del 982, e la nocerina del 985, pur volendo alle cartule medesime attribuire una grande importanza, relativamente all'*adfratatio*, finisce per concludere: che desse appartengono alla storia dei *consortes*, *sortifices* e *consortifices*, e che non hanno *una stretta* relazione coll'*adoptio in fratrem.* (1)

Egli avrebbe dovuto anzitutto mettersi d'accordo con se medesimo, e poi anche meglio avrebbe potuto e dovuto ricordare che i Franchi non ebbero imperio nel mezzogiorno d'Italia, e che i Normanni, nel 982 e 985, non erano peranco venuti ad occuparne le province; e, se l' *adfratatio* gli parve importazione normanna *fra noi*, certo non dovè essere quella di cui le cartule sovracennate, ma un altra tutta da dimostrare, e le cui prove possono bensì esistere nella fantasia, ma non ne' Codici o negli Archivii.

Altre cause le quali, parmi, collaborarono a determinare il comune nella valle metelliana, furono i necessarii e molteplici rapporti colla Badia; la quale, sebbene poco gravava i suoi soggetti, pure a servigi personali ed a prestazioni reali, in misura discreta, li tenea astretti, e, dopo i capitoli dell'Abate Filippo, pe' quali fu stabilito non potersi richiedere i Cavesi di servigii personali, (2) a sole prestazioni reali, nonchè alle personali degli artefici, *cum salario competenti et usitato* (3). A quante prestazioni reali fossero astretti, in que' tempi, può rilevarsi da' Capitoli dell'Abate Filippo e da quelli dello Abate Ligorio, come, pe' tempi posteriori, a chi volesse imprendere uno studio sulle prestazioni dovute da' cittadini Cavesi alla Badia, dovrebbero essere di sommo ausilio il manoscritto relativo dell'Archivio Cavense, dal titolo: *Inventarium pubblicum seu Catastum, solemnitate vallatum, totius civitatis cavae*

---

(1) Id. Eod. pag. 40 a 43.
(2) Vedi retro — pag. 69.
(3) Vedi Doc. pag. V.

et casalium ejus, de omnibus censibus, quos debent cives S. Mon. Cav. ann. 1515. (1) nonchè i Registri dell' Abate Mainerio del 1351 e i Registri dell' Abate D. Giovanni d'Aragona del 1478.

Ora parmi non dubbio, che, dove i soggetti erano astretti a molteplici prestazioni e servigii, doveano stabilirsi correnti di interessi fra i condebitori e vincoli di comunanza, affin di resistere alle eccessive richieste o di moderarle; e ciò tanto più quando si fosse trattato di condebitori dello stesso villaggio, e più ancora di quelli ad' uno stesso consorzio appartenenti.

I quali, trasportati dal pensiero della comune difesa o dal comune interesse, poterono farsi arditi, poi, per richiedere, in assemblea, promesse, privilegii, e capitolazioni, come quelle che riscontriamo ne' Capitoli di Filippo e di Ligorio.

Il fatto stesso di questi Capitoli. rivela la riunione dei cittadini, onde ottenere quel che chiedevano nel comune interesse; e le concessioni e le regole coi Capitoli medesimi stabilite, dimostrano la verità di quanto ho accennato pocanzi; imperocchè, se si veniva ad infrenare, in limiti precisi, la giurisdizione feudale dell'Abate, sia per la giustizia penale e civile, sia per le gravezze, sia per le successioni sia in ordine alla proprietà etc, ciò vuol dire, che danni, molestie ed abusi erano avvenuti per l' azione eccessiva del Cenobio o de' suoi ufficiali, e che, di fronte agli stessi, i cittadini s'erano riuniti per resistere, appellandosi alle antiche consuetudini miti e generose della Badia, e, non contenti di promesse vaghe, aveano voluto fermare i patti per iscritto, ad evitare ulteriori guai ed agitazioni.

Ed a seconda che gli Abati spogliavansi dell'antico carattere, che l' Abate Rodolfo qualificava *santità del tempo trascorso* (2), di fronte al *fasto estrinseco ed irreligioso*

---

(1) Arch. Cav. — Arc. Mag. II. 1.

(2) Vedi retro pag. 77

crescente..; a seconda che gli Abati medesimi si sentivano meno padri affettuosi del loro gregge, e più feudatarî e grandi signori del regno; di fronte al potere feudale che si aggravava, i Cavesi si mettevano sulla difensiva, e si aggregavano, si riunivano in un comune sentimento di protesta o di ribellione, e la loro unione si cementava sempre più, per quanto più frequenti erano i bisogni e le occasioni della difesa stessa.

E, nel sentimento dell' odio contro la Badìa, certamente non del tutto giustificato, i Cavesi covarono per secoli, in comune, il pensiero della vendetta, e fu perciò che due volte assalirono e saccheggiarono il Cenobio (1); e purtroppo è vero che sono più facili e più tenaci le cospirazioni nel male, di quanto nol siano quelle nel bene, dacchè nella prime il sentimento tristo tutti assorbe, ottenebra e riunisce, senza fare avvertire i danni, le conseguenze, e neppure il tornaconto personale...., e nelle seconde ben presto l'idea del personale ed egoistico interesse sorge, il più delle volte, a dissolverle od ucciderle.

Il bisogno, anzi la imprescindibile necessità dell' unione, si fece più forte, secondo che l' assoluta immunità del territorio e degli uomini, di fronte al potere centrale, cominciò ad essere da questo vulnerata; imperocchè, se, ne' tempi antichi, l' unione medesima era necessaria solo per casi straordinarii e per straordinarie imposizioni, come ad esempio per la rifazione di qualche strada od altro (2), e quindi costituiva un fatto non permanente ma temporaneo, invece, ne' tempi posteriori, crescendo le esigenze e l' ingerenza del potere centrale, si aumentò il bisogno dell'unione, ed a poco a poco divenne un fatto permanente, e, come ogni instituto nuovo, disciplinabile secondo la sua natura e le condizioni della sua esistenza.

---

(1) Vedi retro pag. 79-138.
(2) Vedi retro pag. 70.

Anzi debbo qui osservare, che quei nuovi rapporti col potere centrale, divenendo sempre più gravi e complessi, collaborarono potentemente ad affievolire nell'animo de' cavesi quel sentimento di devozione e soggezione al monastero, un tempo sì forte e tenace, creando vincoli e correnti affatto estranee o contrarie al medesimo, e, non ultime cause, d' ogni rovina del potere feudale del Cenobio.

Una prova evidente del modo, onde que' rapporti e quei nuovi vincoli concorsero alla costituzione del comune, io già addussi nell'esaminare i diplomi inediti di Roberto d'Angiò, del 1312 e 1329 (1), concernenti i dazii, e non mi par dubbio che la regola daziaria invocata ed ottenuta da' Cavesi, mentre da una parte significava una quasi ribellione all'autorità del feudatario, per averla chiesta indipendentemente dalla Badia, dall' altra esplicitamente indicavane il motivo quella frase caratteristica: *cupientes ad pacem, et materiam tollere scandalorum attento quod interdum pro munerum et aliorum onerum impositione fiscalium, interdum pro distributione et exactione illorum, interdum pro emergentibus inde multifariam exequendis, querelatio, murmur, scisma, suspicio, et persepe dissidium immo incidenter ad factum in populo scandala periculosa surgebant, providere statuerunt comuni, concorditer* etc.

I dissidii, le querele, i sospetti, il malumore, e gli scandali eran sorti per l' imposizione, l'esazione e la distribuzione de' fiscali: d' onde il bisogno di una regola precisa e ferma, la quale avesse resa la pace agli abitanti tutti, togliendo la possibilità degli scandali. E questa regola i Cavesi chiedevano, dopo deliberazione presa in generale assemblea, e a mezzo di Sindici all' uopo espressamente eletti, e con mandato limitato; e, notisi, eletti ciascuno per provincia, cioè ciascuno rappresentante un aggregato

(1) Vedi retro pag. 71-75.

di varii villaggi e non l' intera *universitas*, non il *comune*, che non era ancora formato.

Ma, chi non vede, che, proprio per questa via, si dovea pervenire alla costituzione comunale, e che i Sindici *ad occasionem* doveano poi divenire Sindici annuali pel governo della cittá, e da molti ridursi ad un solo, e che le riunioni temporanee, per occasionali bisogni, doveano divenire un tempo funzione normale dell' *Universitas*, e funzione di amministrazione e di governo? Herbert Spencer, discorrendo della legge e della causa del progresso, sostiene che ogni causa produce più d'un effetto, e maggiori effetti produce lá dove agisca sopra un campo più complesso, sicchè la complessitá degli effetti nascenti da una causa è in proporzione diretta della complessità del campo sul quale questa agisca. (1) Questi effetti multipli divengono, a loro volta cause concomitanti, in taluni casi; e questo precisamente avvenne riguardo alle relazioni, a' vincoli nuovi che si venivano formando fra la Università Cavese e il potere centrale; imperocchè la protezione che fu invocata e spesso da questo concessa ai Cavesi, costituì un detrimento reale e crescente del potere della Badia, e fu altresì stimolo sempre maggiore, sempre più efficace all' integrazione del comune. La storia di quella protezione, e degli effetti che produsse, io l' ho messa in chiaro colla maggior precisione che mi era possibile, specialmente nell' epoca aragonese, e spagnuola, laonde mi auguro non si possa revocare in dubbio menomamente, l'efficacia di quella successione di fatti, come causa concomitante alla formazione comunale in Cava.

É evidente che anche contribuirono a questo risultato, e talora fortemente, così gli uomini preclari ed illustri che dalla città ebbero i natali, ovvero quelli i quali si resero benemeriti di taluni sovrani, come le continue guerre che tormentarono il regno, e, durante le quali, l' Universitá spo-

---

(1) Spencer — Principes of. Sociologie I. pag. 73.

sò un partito, e rigorosamente lo sostenne ed ebbe la fortuna che quello trionfasse, donde gli estesi privilegî e l' essere divenuta cittá prediletta della monarchia aragonese, città temuta da Carlo VIII, e rispettata, per lungo tempo, dagli spagnuoli.

La famiglia Longo illustrò la città natìa, con tre celebri uomini d'arme, Ido Longo, ammiraglio di Federigo II, Giosuè e Marino Longo, capitani degli eserciti di Ferrante I ed Alfonso II d' Aragona e benemeriti di quella dinastia (1). Fu anche rinomato capitano di Ferrante I, Michele Gagliardi.

Giovan Battista Castaldo fu generalissimo di Carlo V e Massimiliano (2); ed all' epoca delle guerre di Fiandra (1570—1650) Fulvio, Antonio ed altri Sparano capitanarono Bande armate.

Benemeriti degli aragonesi specialmente, furono Aniello Ferrara, che penetrò, nel 1442, audacemente in Napoli, per un acquedotto, ed apri le porte ad Alfonso I; Giosuè e Marino Longo, i quali, nella pianura del Sarno, ajutarono Ferrante I nell'aspra battaglia contro i partigiani di Giovanni d' Angiò, e Grandinetto d' Aulisio, che liberò Federigo d' Aragona dalla prigionia di Salerno (3).

Nel 1496 fu Nicolantonio Gagliardi Presidente della R. Camera della Sommaria, e, nel 1570, Giov. Andrea de Curtis Presidente della S.R. Consiglio, e già autore della prima riforma degli Statuti del reggimento di Cava. (4)

Papa Bonifacio VIII, fu figlio di Anna Perrelli, di famiglia Cavese, residente nel villaggio del *Corpo di Cava.*

Ora a me sembra evidente comprendere, quanta influenza in prò della Università di Cava dovettero esercitare

---

(1) Vedi retro pag. 96.

(2) Di G. B. Castaldo scrisse il d'Ayala, nelle *Vite degli illustri Capitani*, ed ha scritto il dotto Sac. Senatore, di Cava.

(3) Vedi retro pag. 100.

(4) Vedi Doc. — XXXIX. pag. XCIX.

tanti valentuomini e tanti benemeriti delle dinastie regnanti. Chi non ignora l'umana natura e la forza spesso inconscia che ne attrae pel loco natìo, chi guarda solamente dintorno a se medesimo e vede come la luce d'ogni astro che brilli sull' orizzonte della vita pubblica si rifletta sempre beneficamente sul paesello d' origine..., ben potrà non disconoscere questo elemento, che io, in buona coscienza, non ho creduto di trasandare.

Potrebbe obbiettarsi: che se la città sposò partito e sostenne vigorosamente il medesimo, essa era già costituita come comune autonomo, e non potea non essere tale, stante chè una città feudale non avrebbe potuto, principalmente in quel caso, sottrarsi al dominio ed alla volontà del signore.

Una tale obbiezione potrebbe essere di gran peso, sol quando venisse obbliato il processo evolutivo ed integrativo dell' Università Cavese al riguardo, e del quale mi sono intrattenuto minutissimamente innanzi.

Certamente è a notare, che quando l' Università sposò partito e combattè pegli aragonesi, già si era, in buona parte, sottratta al potere della Badia, mediante le concessioni di Giovanna II in ispecie, e, per quel che riguardava la giurisdizione criminale, era già passata nel dominio regio, rappresentato dal R. Capitaneo, rimanendo all' Abate la sola giurisdizione civile, esercitata dal Vicario dell' Abate medesimo; che già i vincoli colla monarchia e col potere centrale s' eran fatti più stretti e molteplici, sia pel sistema fiscale, sia per la parte militare, giacchè il Castello fortissimo di S. Adjutore, definitivamente la Badia avea perduto all' epoca di Ladislao, ed era passato nel dominio regio, e i cittadini Cavesi erano stati svincolati da ogni obbligo di militare servizio verso l'antico feudatario. (1) Talchè fu loro possibile il parteggiare, anche *invito domino*,

---

(1) Vedi retro pag. 90-91.

e, mentre questo fatto certamente indicava una certa indipendenza, contribuiva certamente ad acquistarne sempre dippiù, e quindi, effetto di quella, diveniva, a sua volta, causa concomitante alla formazione ed integrazione comunale.

La obbiezione quindi, ripeto, sarebbe grave, dove si volesse prescindere da' fatti, e dove io avessi voluto sostenere, d'altro canto, che il parteggiare della città avesse a ritenersi come causa prima, se non unica, del comune.

Ora chi avrà avuto cura e pazienza di leggere attentamente tutto questo lavoro, sarà facile comprendere: come quel fatto realmente generò maggiore autonomia dell' Università Cavese, anche a prescindere da' grandi privilegii ottenuti; imperocchè le guerre produceano i bisogni pecuniarii, e le carestie inducevano la necessità del provvedere a depositi di viveri, necessità cui certamente non guardava la Badia, per cagioni facili ad intuire. Quindi continue riunioni de' cittadini per deliberare intorno alle armi, alle fortificazioni, alla difesa, alle provvisioni di vettovaglie, all' acquisto di grani, ai mezzi onde raccogliere danari, a' donativi e soccorsi al sovrano.... (delle quali deliberazioni ho raccolti i più notevoli esempli, in appendice, a prova delle mie asserzioni); e chi non vede come quelle riunioni frequenti doveano cementare ed aiutare, di necessità la costituzione comunale?

Altre cause concomitanti furono, con certezza, il movimento commerciale straordinario e, dirò, insospettato finora, la cui importanza meglio si rileverà nella seconda parte di questo lavoro, a proposito degli statuti delle Arti Tessili assieme alle corporazioni de' commercianti, cose tutte derivate a loro volta dalle grandissime prerogative e franchigie della Badia, sia nel porto di Vietri, di proprietà esclusiva del Cenobio, e sia negli scali d' oltremare.

Procedere ora ad un esame minuto di queste cause, sarebbe un anticipare e ripetere quel che dirò a proposito degli statuti delle arti Tessili; qui basterà accennare il fatto, e ricordare come il commercio favoriva l'importanza

ne de' grani, di cui spesso usò l' Università in gravi frangenti, disponendone per gli eserciti e pe' cittadini (1), e come le corporazioni commerciali ed artiere ebbero tale sviluppo ed importanza, che, in un dato momento, s'impossessarono del potere nella guisa più assoluta, statuendo la esclusione de' nobili da ogni pubblico ufficio. (2)

Anche il sistema tributario di quell'epoche, contribuì ad una certa communione d' interessi, la quale dovea pur generare vincoli civili e politici; come, da ultimo, il dover resistere ai continui attentati del potere centrale, per la vendita della città ad altro signore, specie all'epoca spagnuola, e tutto ciò col mezzo di nuovi donativi, atti a placare le premeditate ire, donativi i quali erano, a loro volta, l'effetto di nuove imposte, anche questa resistenza, parmi, dovette cementare l' unione. Vero è che all'epoca spagnuola il comune Cavese decadde; ma è pur vero che bisogna distinguere le epoche, e che, ne' primi anni del dominio spagnuolo, la Università fu anzi fiorente e quasi libera.

Presto venne la decadenza... ed è vano ripetere quanto ho già innanzi scritto ed osservato sul proposito.

Le cause, adunque, le quali generarono o concorsero ad integrare il Comune Cavese furono molteplici, e possono riassumersi così: a) nulla del comune e degli ordinamenti romani - b) causa prima, le immunità e la giurisdizione ecclesiastica - c) cause minori o concomitanti: i consorzî longobardici, la disseminazione de' villagi formanti l' *Universitas*, i necessarî rapporti colla Badia e la comune difesa contro il feudatario, i molteplici e crescenti rapporti col potere centrale e la protezione da questo accordata, gli uomini della città preclari o benemeriti, il parteggiare della città stessa e quindi i bisogni di armi, vettovaglie e denaro, producenti a lor volta la necessità di continue deliberazioni popolari; lo sviluppo commerciale straordinario e

---

(1) Vedi retro pag. 128 — Documenti. pag. LXIV — LXVI — LXXIII.
(2) Vedi Documenti pag. C. CXII.

le corporazioni artiere e commerciali, e, da ultimo, il sistema tributario.

E spero così di nulla aver omesso, che abbiano rilevato, con certezza, i documenti.

IV.° I poteri, nel comune cavese, non furono sempre i medesimi ed in ugual modo e intensità esercitati; la loro indole ed intensità venne svolgendosi ed allargandosi, di pari passo coll' integrazione del comune istesso, e quindi col progressivo affrancamento dalla giurisdizione feudale della Badìa e colla conseguente progressiva autonomia.

Prima li troviamo ristretti a quel che ne imponevano le necessarie relazioni col feudatario e col potere centrale, e quindi assemblee le quali deliberano di chiedere privilegii, promesse, capitolazioni al feudatario, ed assemblee le quali nominano rappresentanti speciali presso il Sovrano, per ottenerne privilegiî e regole in ordine a' fiscali, alle collette, a' dazii etc. (1)

Poi, a poco a poco, troviamo l' eccezione divenir regola, le assemblee piú frequenti, ed a scopo di deliberare intorno all' amministrazione, non solo per quel che riguardava i fiscali e le gravezze che tutti opprimevano, ma ancora per quel che riguardava le opere pubbliche, l' esercizio dei diritti dell' Università, il freno alla giurisdizione feudale, e perfino l' acquisto di una sede stabile e decorosa per la rappresentanza comunale (2). Da ultimo troviamo che i poteri da amministrativi si estendono altresì alla sfera dell' *imperium*, col legiferare e decidere di opere di difesa, di armamenti, e perfino di guerre ed assedii (3). E qui è utile che io dichiari espressamente, come sia da me ben lontano il pensiero di ritenere la possibilità e la serietà di un vero *diritto esterno*, nei comuni meridionali, come taluno pretende (4) Ciò potrà sembrare strano e contrad-

(1) Vedi retro — pag. 66-71.
(2) Vedi retro — pag. 86 a 88.
(3) Vedi retro — pag. 97, 99, 102, 104, 120 a 137, e seg.
(4) Ciccaglione — Il diritto esterno de' Municipii Napolitani — 1884.

dittorio a chi avesse in animo di parteggiare per simile teorica, dopochè io ho dimostrato, a profusione, quanta e quale vivissima parte prese il Comune di Cava, nelle lotte e nelle guerre dall'epoca aragonese alla spagnuola; ma non sembrerà strano a chi sia abituato guardare il fondo delle cose e degli avvenimenti, e studiarne severamente la natura, l' intensità e la portata.

Lo stesso egregio Faraglia, dopo aver enumerati tanti esempli di leghe e tregue (1) conclude: che *non bisogna intendere queste tregue e convenzioni in un senso molto ampio o politico...*

Sono d'accordo su ciò, come pure su quanto ebbe a scrivere l' egregio Brandileone, in un breve articolo critico, sebbene dissenta da lui, su qualche particolare (2). D'accordo, nel non ammettere una legislazione esterna, in senso vero e retto, una legislazione intercomunale, presso i Municipii del mezzogiorno; imperocchè le poche e rare disposizioni statutarie riguardanti gli estranei, le tregue etc, tutte cose non certo riguardanti l'amministrazione interna, furono l' effetto di singolari concessioni, ovvero di legislazione più generale, ed anche di usurpazioni, durante periodi di lotte o di rivolte. È proprio così; e, per la Cava, il diritto di conferire la cittadinanza, sebbene lo trovi esercitato con la deliberazione del 19 aprile 1497, a favore de' tre messinesi (3), trovo pure nel diploma, concesso dalla Triste Reyna a' Cavesi, nel 1518, la storia di questo diritto, la quale conferma perfettamente la comune nostra opinione. Ecco le parole relative: *Item eidem Universitati et hominibus confirmamus, et quatenus opus est, de novo concedimus, quod possit creare exteros in cives ipsius Civitatis, illosque adjungere, prout actenus creare et facere*

---

(1) Faraglia — Il Comune — pag. 124 a 128.

(2) Franc. Brandileone — Riv. Crit. delle Scienze Giurid. e Sociali An. II. N. 10 1884 - pag. 289 a 291.

(3) Vedi Doc. XXVI- pag. LXVIII.

consueverunt, et quod gaudere possit quibuscumque immunitatibus, exemptionibus, gratiis, prerogativis et privilegiis, quibus gaudent alii cives oriundi ex eadem civitate, non obstante, quod sicut accepimus, propter bellorum turbationes, Universitas, et homines ipsi privilegium ab aliis Regibus super hoc sibi concessum amiserint..... (1)

Storia un poco *ad usum delphini;* imperocchè a me pare siasi trattato prima di una usurpazione, consumata proprio durante le guerre e fatta poscia sanzionare dal Sovrano o chi per esso; e difatti, nel 19 aprile 1497, troviamo il conferimento della cittadinanza a' tre messinesi, proprio quando il regno era agitato dalle guerre coi Francesi e dalle prepotenze che gli stessi Spagnuoli usavano contro il re aragonese, pur facendo le viste di proteggerlo. E d'altronde, checchè sia di ciò, ammesso pure che veramente il privilegio fosse stato concesso da' precedenti Sovrani all'Università, neppur questa versione infirmerebbe l'opinione nostra, anzi la confermerebbe sempre maggiormente.

A me pare anzi, che la serie delle relazioni cogli estranei, nel comune di Cava, sia stata indotta da' Diplomi di Roberto d'Angiò (2) statuenti la legge daziaria, cosiddetta *quartuccio;* ne' quali diplomi spesso si riscontrano disposizioni più gravi delle ordinarie, in ordine agli estranei ed ai dazii cui eran soggetti, dove avessero introdotti in Cava taluni generi alimentari o di commercio, regole che gli estranei stessi e talora anche i Cavesi (3) riconobbero utile di far modificare, o perchè gravose, o perchè allontananti il commercio, così necessario ad un attivo centro industriale, quale fu Cava (e verrà dimostrato ciò a proposito degli Statuti delle Arti Tessili). E la modificazione unica, possibile e radicale, dovette apparir quella dell'aggregazione, del con-

(1) Vedi Doc. XXXVIIII. — pag. XCIII.
(2) Vedi Doc. II. III. pag. VII a XIII.
(3) Vedi Doc. XXVI. pag. LXVIII.

ferimento della cittadinanza, affinchè uguali diritti e doveri fossero statuiti a riguardo di persone, le quali collaboravano al benessere della città, come i cittadini.

Dove però io dissento, un poco, dall'egregio Brandileone, è in qualche sua affermazione troppo dommatica. Egli, ad esempio, non solo nega del tutto a' comuni meridionali, in genere, ogni e qualsiasi indipendenza, per legiferare all'interno ed all'esterno, ma sostiene pure che, se atti uscenti dall' orbita della semplice amministrazione, si riscontrano, sono dovuti o a privilegii o ad usurpazioni. Ora, io l'ho già innanzi scritto; pe' comuni meridionali c'è poco da affermare dommi, perchè, ad ogni passo, possono incontrarsi elementi i quali sorprendono per la loro singolarità. Almeno, pel fatto mio, per l' Università di Cava, io credo non si possa parlare di diritto esterno; ma non credo, si possa negare assolutamente l' esercizio di diritti meramente politici, i quali derivarono non per le lotte, le rivolte o i privilegii all' Università, ma per la singolare sua costituzione, effetto della singolarissima sua storia, ed io queste cose ho provate, e non mi ripeterò certamente. *Exceptio firmat regulam*, mi si risponderà, e sono d' accordo; ma quel che io tengo a ribadire, è questo: che nessuna regola *a priori*, in nessun verso, parmi prudente fermare sulla materia, almeno per ora, allo stato delle cose; e meno ancora quando una certa nervosità insofferente ci investe, in presenza di lavori spropositati o del tutto erronei, nel loro fondamento e nella loro costruzione.

Ciò premesso, e ritornando al soggetto mio, parmi non dubbio che i poteri comunali nella Università Cavese, furono non solo amministrativi, ma, in prosieguo, ancora di un ordine più elevato, cioè a dire legislativi e d' imperio; sicchè, rispetto a Cava, sarebbe un errore quel che molti scrittori affermarono, che cioè i Comuni meridionali furono unità esclusivamente amministrative e per nulla politiche. Esagerare l'importanza politica de' medesimi, non sarebbe giusto nè, credo, serio; ma negarla onninamente parmi altresì errore non perdonabile.

L' Università Cavese non deliberò sempre unicamente intorno a' fiscali, all' amministrazione de' dazii, alle opere pubbliche etc... ma ancora intorno alle fortificazioni, agli armamenti, e perfino intorno all' assedio di Salerno, ed alle relazioni fra Salerno assediata e nemica e Cava istessa. È vero che tutto ciò, d'ordinario, faceasi in presenza del R. Capitaneo, e nell' interesse del Re, *pro* STATU REGIO *et beneficio hujus Universitatis ;* ma sempre noi incontriamo uno smembramento di potere e di giurisdizione, a favore dell' Università, e d'altronde è pur vero che più volte Cava prese iniziative ardite e pericolose, quando il Re prediletto mancava, e contro i poteri costituiti, e senza l' intervento di regii officiali. E, quanto a legislazione, provocò prima e di continuo modificazioni vantaggiose intorno al proprio reggimento, a mezzo di diplomi e concessioni Sovrane, poscia presentò all' approvazione vere leggi ed ordinamenti, per ottenervi la sanzione regia, quando erano state le stesse però deliberate in Assemblea generale, *unanimiter*.

Ma, da tutto ciò ad una vera indipendenza ed autonomia, ad una vera costituzione statale, ci corre, e assai; no, Cava non fu una repubblica fiorentina, ma neppure fu una unità unicamente amministrativa.

E potrebbe pure obbiettarmisi: che, se l' Università Cavese esercitò poteri di ordine più elevato delle mere facoltà amministrative, fu appunto per speciali concessioni e per singolarissime condizioni, nelle quali si trovò talvolta essa, talvolta l' intero reame; ma a me non pare esatto il fermarsi così alla parvenza delle cose e de' fatti, senza indagarne le cause e lo spirito.

Anzitutto non possono guardarsi alla stessa stregua i comuni feudali, le città demaniali, e quelle città le quali trovaronsi, per la loro origine e per la natura de' loro ordinamenti, in condizioni più favorevoli delle feudali e delle demaniali. Poi, non è sempre vero che poteri d' ordine politico fossero esercitati dalle Università, per cause e condizioni anormali, imperocchè ciò vuol dire applicare criterî, attuali a cose d'altri tempi, cadendo in anacronismi.

L' organamento statale dell' epoca, dovea produrre effetti e conseguenze di tal genere; imperocchè nella lotta tra il potere regio, che volea tutto accentrare (specialmente all'epoca aragonese) distruggendo il ribelle feudalismo, un tempo base della monarchia e strumento di governo, ed il feudalismo stesso decadente e corrotto, e, ciò nonostante, sempre più molesto a' vassalli, doveano le Università, in genere per forza stessa delle cose, acquistare maggior coscienza di se medesime e dei propri diritti, ed investirsi di prerogative le quali, sia per politica, sia per altre ragioni, il Sovrano non avea voluto o non avea potuto avocare a se stesso.

E meglio ancora od in maggiori proporzioni, ciò dovea avvenire ed avvenne per quelle Università, le quali, come Cava de' Tirreni, trovaronsi in condizioni anche più favorevoli dell' ordinario, e che io già ho minutamente provate per lo innanti.

Conferma quanto ho già espresso, il fatto della prima riforma del reggimento proposta dal Consigliere del S. R. Consiglio G. A. de Curti, la quale fu provocata da' Cavesi, fu dal de Curti proposta, dalla Università accettata ed eseguita, senza intervento regio, e senza neppure l'intervento solito del R. Capitaneo.

Sicchè, a me sembra, che, se pregorative e poteri non d' ordine amministrativo, ma d' ordine politico esercitò quel Comune, e con esso anche altri comuni meridionali, ciò fu effetto della necessaria evoluzione degli ordini generali del regno, degli avvenimenti storici, e delle speciali condizioni de' comuni stessi,

Certo non potrebbe sostenersi la continuità di questi ordinamenti, e meno ancora la costante e medesima loro intensa applicazione ed esercizio, durante le varie dominazioni, imperocchè ciò sarebbe appunto falsare e forzare la storia de' nostri municipii; ma, ripeto, a me non parrebbe meno ingiustificata un opinione dommaticamente eccessiva ed opposta, contro fatti innegabili e provati.

V. Chi rappresentò ed esercitò i poteri anzi cennati nel comune Cavese?

Evidentemente, ne' tempi primitivi, quando vero comune non esisteva ed appena se ne preparavano i germi, furono le Assemblee, le riunioni di tutti gli interessati, quelle che decisero degli affari, concernenti *homines terrae Cavae.* Poi, per trattare affari di grave momento, o per chiedere privilegii, esenzioni etc, cominciò l' *Universitas* a nominare Sindici *ad hoc,* mandatarii cioè per determinate incombenze (1). Necessaria selezione, adattamento di organi speciali per singolari e difficili cose! Questi Sindici erano, d' ordinario tre, perchè ciascun d'essi rappresentava una Provincia od aggregato di villaggi, come rilevai a proposito del Diploma di Roberto d' Angiò del 1313; e, adempiuto al mandato, ne rendeano conto alla Assemblea mandante. Furono essi *constituti ad hoc,* fino a quando non crebbero i rapporti giuridici, ed il bisogno d'una rappresentanza permanente non si fece avvertire; imperocchè, quando tutti riconobbero questa necessità, troviamo non più più i tre Sindici, ma il Sindico Universale, il quale rappresentava e gestiva per l' Università intera, durante un anno. Ed in tale epoca, noi troviamo in Cava che i cittadini, per concessione dell' Abate Ligorio, eleggono altresì i Catapani per ogni quartiere o provincia, *quolibet trimestre*; mentre gli officiali della Badia amministrano giustizia penale e civile, il Capitaneo e il Vicario civile, coi rispettivi subordinati il *bajulus* il *judex,* il *notarius*, e, pel *Castrum S. Adjutoris,* il *magister* o Gabarretta.

La *jurisdictio*, i poteri di governo e d' imperio, sono sempre riservati all' Abate feudatario, mentre all' Università è riservato il diritto di eleggersi rappresentanti e reggitori, per regolare l'esazione de' carichi pubblici, per l'annona, per rappresentare tutti di fronte al feudatario medesimo, ed a' suoi officiali (come, ad esempio, nel caso in cui eran citati dieci o più cittadini innanzi al capitaneo) (2) e

(1) Vedi retro — pag. 71 e seg..
(2) Vedi retro pag. 82.

per esercitare da ultimo una specie di controllo all' opera degli officiali sudetti, controllo che poi troviamo integrato e definito nell' istituto del *Sindacato*, che consistea nell'esame della rispettiva gestione degli officiali stessi, *post depositum officium*.

In prosieguo, troviamo da una parte diminuita l'influenza della Badia, il Capitaneo e la sua Corte divenuti officiali regii, alla Badia spettare unicamente l'esercizio della giustizia civile, a mezzo del Vicario civile, de' bajuli, del giudice annale e del notajo, ed alla Università devoluto il potere di amministrarsi liberamente, e di ordinare a suo libito il sistema daziario e fiscale, nonchè di organizzare la difesa propria, sotto la sorveglianza del rappresentante regio, il Capitaneo (1); cose, per verità, un tempo devolute al feudatario, il quale anzi avea allora tutto il diritto di richiedere i Cavesi del militare servizio, come già dimostrai, e non ebbe più tale diritto dall'epoca di Giovanna II (2). Il Sindaco governa ed amministra, esige e paga il pubblico danaro, e ne rende conto esatto all'Assemblea, quando finisce la gestione. Così, nel 25 agosto 1405, Raimondo de Tesone, Sindico Universale, acquistava una casa ed un giardino per la rappresentanza dell' Università (3). Il primo tentativo di una rappresentanza più vasta ed ordinata, di una costituzione per la quale al governo della città potessero più cittadini collaborare e concorrere, lo riscontriamo all'epoca Aragonese, e propriamente durante le guerre fra Angioini ed Aragonesi. Ed è proprio il caso di osservare con lo Spencer, che, a fianco dell' *integrazione*, che è il carattere primo dell' evoluzione, le società (come i corpi viventi) mostrano nettamente il carattere secondario della *differenziazione* (4). Cresciuti i bisogni, cresciuta la re-

---

(1) Vedi retro pag. 99.
(2) Vedi retro pag. 78 a 91.
(3) Vedi retro pag. 88.
(4) SPENCER — Principes of Sociologie = II. C. IV.

sponsabilità del potere e moltiplicatisi i fini del potere istesso. si differenziano e specificano gli organi del medesimo.

Ecco perchè troviamo in quest'epoca i primi eletti, il Sindico e i Conservatori dello Stato Regio e de' beni pubblici, in numero di 24; poscia, nel 1461, ridotti a nove, appunto perchè, svaniti gli straordinarii doveri, cui forzavano prima le guerre continue.

Questi fatti, quest'organizzazione, ebbero origine e vita, per le ragioni già da me accennate e discusse innanti, e tale stato di cose esistea già da lunga pezza, quando sopraggiunsero le leggi municipali di Ferrante d' Aragona; le quali valsero a disciplinare le instituzioni esistenti, e non già a far sorgere o ad imporre una nuova costituzione, e furono applicate in quanto e per quanto gli usi, consuetudini e privilegi dell' Università Cavese poteano consentire. Da quest' epoca in poi (1482) troveremo una ripartizione dell' Università in quattro distretti, per la cresciuta popolazione e l' importanza di taluni villaggi; i 40 eletti, dieci per distretto, ed eletti mediatamente, dacchè l' Assemblea eleggeva 9. persone (non 8, perchè il Corpo di Cava coi villaggi intorno, ne eleggeva tre invece di due), le quali persone poi, a loro volta, eleggevano i rimanenti, *ad complendum quadraginta.*

I quaranta eleggevano dopo, fra loro, il Sindaco e gli altri officiali, come ad esempio i catapani e i collettori; (1) sebbene de' catapani la nomina dovesse essere approvata dalla Badia, come vien provato anche dal documento del 1501, da me altrove riferito (2). Non troviamo ancora il Cassiere, nè il vero *Cancellarius,* perchè il Sindaco gestisce ancora personalmente il pubblico danaro, e l' Università si regola, in ogni negozio, per atti notarili, e perciò innanti al *Iudex ad contractus* e per ministerio del *Notarius puplicus*

(1) Vedi retro pag. 99 e seg.
(2) Vedi retro pag. 136.

ubilibet per totum Regnum Siciliae citra Pharum, Regia Auctoritate.

Sembra però un Segretario esistesse nel 1482, ma senza tutte le attribuzioni e l'ingerenza che, in prosieguo, si ebbe, e parmi possa desumersi da quel singolare documento riferito da me in appendice, intorno alla ripartizione degli oneri fra le Provincie, nel quale è statuita la rata *pro D. X. pro telis donatis Uxori Secretarii* (1). Non insisto però su questo fatto, perchè potrebbe pure essersi trattato di un Segretario del R. Capitaneo, o d'altra persona.

Il Capitaneo, un tempo nominato dagli Abati, è divenuto regio, all' epoca aragonese, e già innanti ebbi a discutere sulle attribuzioni di lui e della sua Curia, sulle forme della immissione in possesso, e sul giuramento che egli prestava dinanzi l' Assemblea, il Sindico, gli eletti, il *judex ad contractus* ed il *Notarius*, giuramento che mentre ne ricordava le potestà, prefiniva di queste i limiti, di fronte a' privilegii, alle consuetudini, di cui l' Università avea sempre goduto (2).

E, nel 1482, il *Sindacato* riguardante l' amministrazione del Capitaneo e de' suoi officiali, lo troviamo più preciso e definito, e già ne addussi, a suo tempo, una prova sicura, coll'atto del 1 settembre 1482 per Notar Simonello Mangrella, col quale si eleggevano tre cittadini, per sindacare la condotta del cessato R. Capitaneo e sua Curia e familiari, per potere poi consegnargli le *lettere sindacatorie*, o, come a dire, un certificato di soddisfazione.

Accennai, a suo tempo (3), che il *Sindacato*, degli officiali, fosse una instituzione generale nel regno, così che nel secolo XVI e poi nel XVII e XVIII, potemmo avere una breve ma importante letteratura giuridica sull' instituto medesimo, da me già accennata nella bibliografia.

---

(1) Vedi Doc: X. pag. XXX.

(2) Vedi retro pag. 104 e seg.

(3) Vedi retro pag. 105 e seg.

Il Sindacato degli officiali, secondo Sclopis (1), seguìto in ciò dal Pertile (2), sarebbe derivato dal diritto giustinianeo (3), che prescrivea agli officiali incaricati dell' amministrazione superiore delle provincie, la permanenza per 50 giorni nella loro sede, onde poter soddisfare alle doglianze di quelli che si credeano danneggiati ed offesi. Sclopis adduce come ragione principale per ritenere questa derivazione, il fatto che ne' più antichi statuti comunali, come quelli di Pistoja, trovasi quasi integralmente ritenuta la disposizione delle leggi giustiniance, mentre, in prosieguo, cominciò ad alterarsi e trasformarsi la instituzione profondamente.

Non pare a me improbabile che anche nelle province meridionali si fosse verificato lo stesso fatto, dell' applicazione del diritto giustinianeo agli ordinamenti del regno, perchè ne troviamo la prima volta fatta parola nella costituzione di Federico II, *Volumus et praesentis legis edicto sancimus* (4), colla quale fu stabilito: che i Giustizieri, Camerarii e loro officiali, rimanessero, *post finitum officium*, per 50 giorni nella residenza, *apud successores*, affinchè fosse possibile l' esame de' loro atti, e l'esplicamento delle querele degli offesi o danneggiati, e poscia il risarcimento del danno per avventura arrecato al fisco od a' privati, e l' applicazione della pena, a comminarsi dal Re (5).

---

(1) Sclopis — I. 161. —

(2) Pertile — II. pag. 109 a 112.

(3) Cod. tit. 49. lib. 1 — Novella 8. c. 9.

(4) Ciò sembra confermare Andrea d'Isernia, il quale, a proposito di questa Costituzione di Federigo II, notava: *Nova const. volumus....* Renovet jus commune *c. ut omnes tam civ. quam milit. l. 1. sed per cap. in planicie pro quolibet anno debet stare per 40 dies vel pro rata temporis, et nihilominus possunt accusari* et *inquiri contra eos, et punientur* ut dicit litera. *Item in quadruplum sicut fures manifesti. supra de off. Furt. l. ap. Andreas* — Constitutiones Regni.

(5) Constitutiones Regni — Const. *Volumus et praesentis.*

nem obtentam, ed, in caso di condanna, da rilasciarsi a chi ottenesse sentenza contro l' officiale, punendosi altresì colla perdita d'ogni salario i contravventori; g) fu da ultimo proibito di prosciogliere chicchessia dal sindacato, non potendo questo aver luogo che al termine definitivo della gestione (1).

Nel 1550, Carlo V, concesse a Napoli il diritto di far sindacare i Regii officiali, a cominciare dal Reggente la G. Corte della Vicaria, dagli Eletti della città, senza intervento di qualsiasi regio officiale, colla condizione di non abusare della concessione stessa: *dummodo non abutantur dicto Capitulo et gratia* (2).

Ma, durante il Vicereame (l'epoca degli abusi e delle angarie in danno de' poveri sudditi) i regii officiali si negavano o sottraevano al controllo del sindacato; donde le Prammatiche del 12 Aprile 1585, 12 Gennaio 1588, 31 Ottobre 1588, e 15 Aprile 1606 (3), tendenti a ripristinare il vigore dell' instituzione. La quale poi fu tenuta ferma anche da Carlo III e Ferdinando IV, colle Prammatiche IX a XVI sotto il titolo *De Syndicatu officialium* (4).

La giurisdizione del sindacato fu dunque concessa alle Università da Ferrante d'Aragona, nel 1477, mentre prima il sindacato de' Regì officiali era esercitato dagli officiali successori, giusta la costituzione di Federigo II. E ciò viene a confermare l'opinione già da me espressa, che, durante il dominio degli Aragonesi, le Università vennero ad acquistare maggiore autonomia; e non potea essere diversamente, dacchè il Sovrano quasi si spogliava di un diritto inerente all' *imperium*, per investirne le Università stesse.

Il sindacato per gli officiali comunali poi, fu praticato a simiglianza di quello per gli officiali regii, e già io ne ho

---

(1) Nuova Collez. delle Prammatiche (Napoli 1805) Tomo XIV. pag. 205.
(2) Idem. Eod. pag. 206.
(3) Idem. Eod. pag. 207 a 210.
(4) Idem. Eod. pag 210 a 214.

addotti, nel corso di questo lavoro, taluni esempli, come per Filippo Vertulatta già Sindico della Università di Cava (1).

Le cause per le quali potea incorrersi dagli officiali, nel sindacato, furono così riassunte da Francesco Carrabba, nel suo trattato *Praxis Syndicatus officialium*; a) denegata o ritardata giustizia, b) tortura indebita, c) carcerazione indebita, d) illegale giudizio criminale, e) estorsione, f) concussione, g) vendita o baratto della giustizia, h) spergiuro, per non osservanza dei termini del giuramento prestato nell'atto della immissione in carica, come ad esempio per l'inosservanza de' Privilegii di una Università, cui si era giurato rispetto (2).

E, quanto agli officiali comunali, Sindico ed Eletto, giudici annali, mastri d'atti, etc, l'autore enumera, ne' capitoli seguenti (XIV a XVII), le cause del Sindacato, secondo le funzioni rispettivamente da essi esercitate. Ne troviamo fatto cenno in taluni documenti da me innanzi riferiti, e precisa definizione nel documento del 24 Febbrajo 1483 (3).

Non è questo il luogo di trattare, *ex professo*, l'importante argomento, degno di una vasta opera, tanto da studiarlo minutamente da' primordii sino all'epoca borbonica, traverso le varie sue evoluzioni, determinate dalle condizioni generali e successivamente diverse, politiche, economiche ed amministrative del regno. Basta, per l'intelligenza di quanto io dovea esporre, in ordine al reggimento dell'Università Cavese, questo rapido sguardo, e basta a me l'aver notata la differenza dell'instituto pe' regii officiali e gli officiali delle Università, secondo le epoche diverse.

Un sindacato speciale, una vigilanza continua cioè, du-

---

(1) Vedi retro pag. 126.

(2) Carraba — Op. cit. Pars. II. pag. 65 a 110. Riscontra pag. 104 retro e Doc. XI. pag. XXXI.

(3) Vedi Doc. XII. pag. XXXV.

rante l'esercizio della carica, io trovo in Cava, riguardo al Sindico, e ciò risulta da documenti che ho riferiti per intero, quanto alla lite, che erasi mossa contro la Badia, donde le due proteste del 9 Gennaio e 1 Aprile 1502, per parte degli eletti e de' cittadini (1). Ma questa vigilanza era esercitata in casi singolari, per contingenze e fatti di indole gravissima, e pe' quali il danno possibile sarebbe stato facilmente irreparabile, dove si fosse aspettata l'epoca della scadenza dall'officio.

Il sindacato, come ben si comprende, fin quando fu scrupolosamente esercitato, fu efficacissimo mezzo a contenere gli officiali d'ogni specie ne' limiti delle rispettive attribuzioni, nonchè in quelli della rispettiva responsabilità; sicchè il governo, l'amministrazione, la giustizia, serbavano un andamento regolare, normale.

Ma quando si volle e si potè prescindere da quel freno, tanto l'amministrazione della giustizia quanto il reggimento comunale decaddero e si pervertirono, con irreparabile danno delle istituzioni e del benessere de' popoli.

I limiti e i vincoli del potere del Sindico, meglio furono determinati dall'assemblea popolare, colla deliberazione del 1483, della quale si chiedea al Re l'approvazione, e da me riferita integralmente, imponendosi al medesimo l'obbligo di dare cauzione e fidejussore, per l'amministrazione che egli avea del pubblico danaro. Ecco le precise parole della carta. *Item quod in fine sui Sindicatus, teneantur dicti Sindici, praesens et successive futuri, finire eorum administrationes, et sotisfacere id quod eis fuit impositum per dictam Universitatem.....*

Item dictus Sindicus, qui in praesentiarum est ordinatus et alii successive futuri, teneantur calculum ponere de administratione eorum.

Si specifica e differenzia ancora dippiù il governo nell'Università, quando que' tali eletti, i quali doveano poi

(1) Vedi retro pag. 136. Doc. XXXIV e XXXV. pag. LXXXV a LXXXIX.

eleggere, a loro volta, gli altri, diventano gli eletti, che in numero di quattro con quattro sostituti, collaborano, a guisa di Giunta, col Sindico, insieme rappresentando il potere esecutivo. Questo potere fu così definito: *qui (electi) habeant providere in cunctis necessariis Universitatis jamdictae una simul, aut pro majori parte, prout necessitas requirit* (1); e vuol dire che nulla potean fare, fuori quanto era stato precedentemente deliberato dall'Università, e quanto i casi di urgenza imponevano, non essendo possibile riunire l'Assemblea sull'istante, ed in casi, ne' quali ogni ritardo potea generare un danno agli interessi comuni. Si perfezionano gli organi, di pari passo coll'integrarsi dell'Università,

La quale, a' tempi di Carlo VIII, ed in forza del Diploma da costui concesso, acquistò sempre maggiore autonomia e maggiori diritti. Sicche troviamo, nel Diploma medesimo, fatto cenno del *Iudex annalis*, da eleggersi per parte dell'Università, onde avesse parte e voce ne' giudizii criminali innanti la Curia del R. Capitaneo. Questo giudice annale, non era e non potea essere il giudice a' contratti, e neppure il bajulo, era invece un magistrato in materia criminale, perchè la giurisdizione civile di primo grado era tuttavia esercitata dalla Badia, a mezzo del suo Vicario Civile, e la Badia ancora a quel tempo nominava i giudici a' contratti ed i bajuli. E d'altronde un documento inoppugnabile prova quanto ho affermato, il documento cioè del 10 Dicembre 1496 (2), che parla della elezione del Sindico e del giudice criminale *penes Capitaneum Civitatis Cavae*. Era un rappresentante della Università, d'ordinario lo stesso Sindico, il quale controllava l'azione del Capitaneo e della sua Curia, oltre il finale controllo, esercitato poi dall'Università col *Sindacato*, cui quegli officiali regii eran sottoposti. Così completavasi da un lato l'autonomia

(1) Vedi retro pag. 108.
(2) Vedi retro pag. 129.

dell' Università di fronte al feudatario, per la giurisdizione criminale, e d'altra parte frenavasi, sotto ogni aspetto, il potere degli officiali regii, temendo che avessero questi ad opprimere, più che non quelli del Cenobio, i cittadini, menomandone le prerogative, con tanta fatica e sacrificii, conquistate.

Il Sindico, nell'epoca turbinosa che durò dalla riconquista del regno, per parte di Ferrante II d' Aragona, alla conquista spagnuola, lo troviamo eletto non più mediatamente, cioè dagli eletti, ma immediatamente dall' Università, come già rilevai a proposito del documento 10 Dicembre 1496 (1).

Questo dovette certamente essere un fatto passeggiero, non permanente; perchè riappare la elezione mediata nell'atto del 1537, che ho riferito integralmente altrove (2). Forse fu ritenuta, in momenti gravi e turbinosi, necessaria una elezione per acclamazione generale, quasi per poter conferire que' poteri, che, d' ordinario, ritenevansi riservati esclusivamente all' Assemblea.

Il Sindico era eletto, come gli altri officiali, *annuatim*; ma ciascun anno, la elezione dovea cadere sopra uno degli eletti d' un quartiere, per turno, ad evitare il sopravvento d' una Provincia sulle altre, e ad assicurare l' uguaglianza nell' esercizio del potere. Ma, nel 1537, troviamo in vigore una forma di elezione differente da quelle dianzi cennate, ed io ne ho fatta disamina a suo luogo (3), cioè a dire il sistema per esclusione, su tre nomi presentati dalla Provincia, cui spettava pel turno, e dovendo decidere la sorte.

È superfluo qui ripetere le varie riforme del reggimento che si seguirono dal 1545 al 1657, avendole già, nel capitolo precedente, esaminate minutamente. Da quell' esame,

---

(1) Vedi retro pag. 129.
(2) Vedi Doc. XXXVIII. pag. XCVII.
(3) Vedi retro pag. 151.

parmi, si rilevi con chiarezza quali fosssro i poteri, e come e da chi esercitati nel comune Cavese.

Ioan Andrea de Curti propose un Consiglio di 40, dal quale dovessero eleggersi il Sindico e gli eletti, esercenti il potere esecutivo. Il Duca d'Alba poscia ordinò che gli eletti in numero di otto e il Sindico fossero nominati dai 40, per ogni anno di un triennio, quatriennio o quinquennio. Non voglio ricordare l' ultima proposta di riforma, perchè, sembra, sia rimasta allo stato di progetto. Però è necessario osservare che da essa si rileva avere già la sua importanza il Segretario, Cancelliere del Comune, il quale era, d'ordinario, un notajo, e le funzioni del Sindaco essersi anche più precisate differenziandosi, perchè il Cassiere del Comune ha la custodia del pubblico danaro, il carico d' esigerlo e pagarlo secondo gli ordini del potere esecutivo, cioè del Sindico stesso e degli Eletti. Tutti sottoposti al Sindacato, finita la gestione; ma ciascuno nella sfera delle proprie attribuzioni.

VI. Se queste furono le forme nelle quali successivamente si concretarono il regime e i poteri nel Comune Cavense, e se, come già dianzi ho cennato, troviamo, in questo, capitoli, privilegî e Statuti, i quali furono successivamente le leggi fondamentali del diritto pubblico (*jus regiminis*) dell' Università, è necessario, anche per questa parte, riassumere i dati di fatto raccolti, per trarne possibilmente esatti criterii. Mai, come nel caso presente, l' opinione di molti autori, intorno all'origine remota degli Statuti comunali, non solo in Italia, ma anche altrove, ho riscontrata più esatta, e più che altro al caso mio farebbero le parole del Brunner: *Das geschriebene* STADTRECHT *weist als älteste Quelle privilegien (Handfesten) auf, welche zuerst die Könige, dann auch die Landesherrenn ertheilten*, (1) dove però vogliano intendersi nel senso che i privilegi

(1) BRUNNER — *Geschichte und Quellen des Deutschen Rechts* im Encyklopädie der Rechtwissenschaft. v. Holtzendorff. Leipzig. 1882 pag. 227.

de' Sovrani furono causa prima e remota di una condizione giuridica, la quale poi agli Statuti ed alla costituzione comunale dovea necessariamente condurre. In contrario dovrebbe invertirsi, cronologicamente, il concetto dell' illustre professore di Berlino, nel senso di ritenere, almeno pel caso mio, che gli statuti comunali in Cava cominciarono con le concessioni di privilegii e di capitoli per parte de' feudatarii Abati, e poi ebbero incremento da' Privilegi Sovrani.

E ciò non altererebbe il concetto istesso, nel suo fondamento, perchè, essendo a' feudatarii ogni diritto o prerogativa derivata dal potere Sovrano, e parte di questa eccezionalmente esercitando essi verso i proprii vassalli, è sempre, nell' una o nell'altra forma, dalla Sovranità che deriva e si origina il diritto statutario. Ed, a me pare, di avere largamente provato come le immunità, la giurisdizione,il feudo, ed ogni singolare prerogativa agli Abati di Cava fosse da' Sovrani stata trasmessa, e come da un insieme di tante cause, e principalmente dalle immunità e dalla giurisdizione della Badia, fosse nata l' Università istessa, e come gli Statuti o Capitoli del feudatario cominciassero a conferire certi diritti a' vassalli, e come poi, per successive concessioni Sovrane, si fosse costituito un diritto ed una pratica comunale, e come, da ultimo, e perchè si fossero generati gli Statuti del reggimento.

È però, a tener sempre presente una distinzione fondamentale fra gli Statuti, i quali furono legge municipale, intorno alla costituzione municipale istessa e raramente riflettenti il diritto privato e le consuetudini, le quali più propriamente riflettevano il diritto privato, specialmente le successioni, le doti etc. (1) Ed in Cava troviamo talune speciali consuetudini (2), derivate assai facilmente dal diritto

---

(1) Confronta DE SCHULTE — *Deutsche Reichs und Rechtsgeschichte.* § 60. pag. 158. PERTILE. Op. cit. § 67. Vol. II. pag. 655 e 656. ALIANELLI. *Delle consuetudini e degli Statuti Municipali nelle Prov. Nap.* 1873. p. 28 e seg.

(2) Vedi retro pag. 50 e Doc. I. pag. V.

longobardo, misto ad altri elementi, intorno alle successioni e specialmente intorno alle regole dotali, come, per le doti stesse, ne troviamo altresì specialissime nelle città vicine, ad esempio in Amalfi e Nocera; ma di ciò a suo luogo, a proposito degli Statuti delle doti, nella seconda parte di questo lavoro.

Degli Statuti propriamente detti, regolanti i poteri pubblici e l'esercizio de' medesimi, troviamo appena accennato l'embrione nei Privilegi de' Sovrani e ne' capitoli del feudatario, poscia sviluppato e determinato abbastanza nelle formole di giuramento de' Sindici ed altri officiali, che a noi risultano da talune deliberazioni delle Assemblee, per nomine degli officiali medesimi e dalle immissioni in possesso de' R. Capitanei, per quel che riguarda i rapporti de' Capitanei stessi coll' Università (1). Anche più perfezionata la regola del governo troviamo in qualche deliberazione dell' Assemblea popolare, per la quale si chiedea pure l'assenso regio (2), e ne' successivi Diplomi di Carlo VIII e della Triste Regina (3), e nelle successive e continue deliberazioni e contratti dell' Università, o riunita ne' comizii od a mezzo de' suoi rappresentanti. Statuti completi, i quali riassumono tutto lo stato di diritto precedente, e lo correggono dove par necessario ed utile, li troviamo nell'epoca della decadenza dell' Università stessa, quasi opere di critica, dopo la poesia e gli entusiasmi di una geniale creazione.

Il Pertile, scrivendo della distinzione fra Statuti e consuetudini, ed affermando che, d' ordinario, queste riguardavano pressochè esclusivamente il diritto privato e penale, soggiungeva: « ed è appunto per questo, che comunemente le « leggi municipali del Napoletano e della Sicilia, lasciato

---

(1) Vedi retro p. 64. 65. 66. 71. 73. 82. 83. 88. e seg. 102. 104, e Doc. I a XI.
(2) Vedi Doc. XII. pag. XXXV.
(3) Vedi Doc. XVII. pag. XLIX. e Doc. XXXVII. pag. XCIII.

« il nome di Statuti, che prendevano nell' Italia Superiore, « si domandarono consuetudini ». Ed, in nota, poi osserva che, talvolta v' hanno pure colà, e ne prendevano anche il nome, veri Statuti regolanti il governo della città, e citava gli Statuti di Molfetta (1).

Ora, con tutto il rispetto all' illustre scrittore, mi permetto di osservare, che queste affermazinoi non possono essere ritenute conformi al vero, e che le stesse derivano precisamente dalla poco esatta cognizione delle fonti del diritto patrio napoletano, nonchè dalla prevalenza d' un giudizio ormai dissipato, pel quale a' comuni del mezzogiorno d' Italia fu negata, un tempo, ogni e qualsiasi libertà ed autonomia, quasi di essi fosse avvenuto quel che di Capua scrisse Tito Livio (2): *Habitari tantum, tanquam urbem, Capuam frequentarique placuit* CORPUS NULLUM CIVITATIS, NEC SENATUS, NEC PLEBIS CONSILIUM, NEC MAGISTRATUS ESSE!

A volere emunerare gli statuti e i Capitoli, vere leggi intorno al governo comunale, nelle Università del Napoletano, sarebbe opera lunga e nojosa. Basta leggere le opere da me citate nella bibliografia, per non parlare più di rare eccezioni, così come sembra aver voluto fare l' illustre Prof. Pertile, e basterebbero, per tutte, le opere dell' Alianelli e del Faraglia, per far riconoscere l' importanza e il numero degli Statuti, nei comuni delle province meridionali.

E l' esempio di Cava, certamente non par fatto per ribadire l' opinione dello scrittore sullodato, perchè in essa troviamo tutta una lunga serie di capitoli e di statuti del reggimento comunale, mentre distinte e separate ne sono le consuetudini, riguardanti il diritto privato, come quelle per le successioni e quelle dotali.

Nell' Università Cavese troviamo anzi una storia importante e ricca degli Statuti del reggimento, e poi singolari

---

(1) PERTILE Op. cit. Vol. II. pag. 656.
(2) TITO LIVIO — Hist. XXVI. 16.

consuetudini delle doti, delle successioni, e poscia Statuti delle arti tessili e Statuti delle doti, cioè nuove leggi dotali, dirette a correggere le consuetudini degenerate ed a rimuovere abusi...., una produzione giuridica insomma abbastanza vasta, attestante una vitalità non comune, e non già così meschina e ristretta, come la ebbe a concepire, pei comuni meridionali in genere, il Pertile. Veramente potrebbe obbiettarsi che tutte queste manifestazioni legislative, appartengono alla categoria degli Statuti della giurisdizione feudale della Badia, per sostenere che, non dovendo confondersi coi veri Statuti di comuni autonomi, sia fuor di luogo la rispettosa obbiezione da noi mossa all'opinione del Pertile; ma, per verità, una osservazione siffatta supporrebbe il non avere avuta cognizione di quanto io ho minutamente esposto e dimostrato nel corso di questo lavoro, imperocchè se è vero che in Cava troviamo gli Statuti di giurisdizione feudale, e son quelli intitolati Capitoli degli Abati Leone II, Filippo e Ligorio, e potrebbe forse neanche dirsi tale il Diploma della Triste Regina, feudataria della città per breve tempo, oltre i Diplomi e Privilegi Sovrani, i quali non possono certamente dirsi Statuti e meno ancora signorili o feudali, troviamo altresì ed in maggior copia veri Statuti del reggimento, prima accennati ne' giuramenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea, poscia redatti in maniera organica e completa ed anche per opera di giureconsulti, senza alcuna ingerenza di feudatario, nè diretta nè indiretta.

Ed il contenuto degli uni e degli altri differisce abbastanza radicalmente; imperocchè mentre ne' Capitoli degli Abati la materia è ristretta al diritto penale ed alle modalità e forme del procedimento, in quanto si limitavano all'uopo i poteri del feudatario e suoi officiali, a' diritti del feudatario per servigi personali e reali e prestazioni svariate, all'annona ed officiali da eleggersi *ad hoc*, a' diritti successorii in rapporto colla regalia del feudatario e via di seguito; negli Statuti del regime troviamo unicamente statuito intorno al diritto pubblico interno, e vi si parla di

elezioni, di officiali, de' limiti de' poteri loro conferiti, dell' esercizio di questi, del Sindacato, de' magistrati, della polizia etc.

Ora, se ambo le forme legislative, con diversissimo contenuto, noi rinveniamo successivamente in una stessa Università, come in moltissime altre del mezzogiorno d'Italia, è uopo concludere, da una parte, che quivi non fu una eccezione, e più ancora rarissima, l' autonomia e la legislazione del regime comunale; che, conformi alle condizioni politico-sociali, si succedettero le varie forme riflettenti il diverso periodo evolutivo, dal nascimento all' integrazione del comune; e che l' Università Cavese dimostri un tale organismo di leggi, da riconoscervi l' espressione adeguata e sicura di una vita ricchissima, tanto sotto l' aspetto politico e civile, quanto sotto l'aspetto economico.

Fu proprio l' importanza, che la dimostrazione apodittica di questi fatti, assunse dinanzi al mio spirito, quella che m' indusse ad un lavoro lungo, irto di difficoltà, e con l'assoluta certezza del niuno strepitoso successo; ma fu appunto nella speranza di compiere un lavoro organico, per dissipare i pregiudizii intorno alla vita de' comuni meridionali, senza ricorrere a poesie fuor di luogo. E non dimando ora un giudizio anticipato, perchè non potrà alcuno formarsi un chiaro e completo concetto della vita intera dell' Università Cavese, se non dopo lo studio sugli Statuti dotali e su quelli delle Arti Tessili.

La vita è un complesso di svariatissimi elementi, e non basta, a conoscerla, studiarne taluni....., e, se la società è un organismo, lo studio della vita d' una società, anche ristretta in confini angustissimi, è e deve essere, non mai uno studio limitato a taluni degli elementi che la compongono, ma sopra tutti analiticamente e complessivamente rivolto.

DOCUMENTI

I.

7 Marzo 1322 — Capitoli dell'Abate D. Filippo de Haya.

Ex privilegio Abbatis Philippi facto sub anno domini millesimo tricentesimo vicesimo secundo: die septimo mensis martii quinta Ind. Inter cetera Capitula sunt infrascripta Vid. pro ut apparet ex Instrumento facto manu notarii Johannis de monacha de Cava concessa universitatis et hominibus civitatis Cave.

In primis q. confirmantur omnia Capitula determinata et declarata per quondam dominum Johannem muchulam de neapoli doctorem actorem et quondam domnum nicolaum Rufulum de Ravello juris civilis professorem per quondam bone memorie Abbatem leonem tunc Abbatem dicti monasterii et conventum predictum ac Universitati hominum predictorum tunc ad id electos:

— Item quod dictus domnus Abbas et successores ejus de aliqua collecta in sui dono nullis unquam temporibus ipsos homines heredes seu successores eorum impetant vel molestent.

— Item quod pro molitura seu macinatura frumenti et aliorum victualium solvatur pro quolibet thumulo granum unum minus tercio tantum in omnibus molendinis monasterii supradicti.

— Item quod mercatores et viatores venientes ad terram Cavae sanctum adiutorem et pertinencias eorum libere possint exonerare et vendere victualia et merces eorum quas tu-

lerint per territorium dictorum locorum ubicumque voluerint in domibus apothecis et locis aliis hominum eorumdem.

— Item, quod fiant et statuantur anno quolibet duo judidices tantum in predicta terra Cave, S. Adiutoris, et pertinentiarum eorum, melioribus et sufficientioribus hominibus locorum ipsorum. Item — quod anno quolibet fiat et creetur unus novus bajulus in predicta terra, qui sit sufficiens in officio supradicto.

— Item, quod fiat in dicta terra et in qualibet ejus foria seu Provincia singulis tribus mensibus Catapanus unus prout fuit hactenus consuetum.

— Item, quod fiant duo thumini tam pro dicto monasterio quam pro hominibus supradictis et perpetuo teneantur, videlicet pro fructibus mensurandis ad medium cupellum et alios pro mensurandis victualibus ad thuminum Salem.

— Item, quod dictus Dominus Abbas et successores seu officiales eorum non procedant contra homines dictae terrae Cavae, S. Adiutoris et pertinentiarum eorum ex officio, sed iure ordinario ad petitionem partis si procedere voluerit de quacumque causa.

— Item, quod dictus D. Abbas et successores ejus non trahant nec citari faciant dictos homines nec aliquem eorum ad forum eorum extra terram Cavae seu territorium ejus pro quaestionibus agitandis.

— Item, quod non destituatur aliquis ipsorum hominum juris ordine non observato possessione sua, per predictos dominum Abbatem et Conventum, nisi prescriptum esset tempus locationi facta de re monasterii supradicti.

— Item, quod dom. Abbas praedictus et successores ejus non procedant contra aliquos homines de dicta terra Cavae. S. Adjutoris et pertinentiarum eorum, ad examinationem pro quacumque causa, nisi in casibus a jure permissis.

I. q. homines ipsi non artantur nec compellantur ad solvendum aliquid pro jure passagii, plathee busanulae quam habet dictum monasterium in Salerno: solvatur tantum per homines ipsos monasterio censum augustale unum proinde debito monasterio supradicto.

I. q. homines ipsi non compellantur nec mandetur eis per eumdem D. Abbatem successores et Officiales eorum deferre cum animalibus eorum res predicti monasterii nisi cum salario competenti.

I. q. non debeantur ad aliqua servitia personalia nisi artifices in machanicis rebus, cum salario competenti et usitato.

I. q. homines ipsi non compellantur ad solvendum pro cemiterio nisi ad voluntatem testatoris vel ad voluntatem consanguineorum defuncti, ab intestato decendentis, cum predicti homines, tempore constructionis dicti cemeterii, contribuerunt et solverunt predicta de causa uncias auri sexdecim.

I. q. parvuli et evidentes pauperes homines predictae terrae Cavae, S. Adjutoris et pertinentiarum eorum, possint sepelliri in Ecclesiis locorum ipsorum, si voluerint, absque contrarietate monasterii supradicti.

I. q. defunctis ab intestato decedentibus succedant proximiores in gradu, sine contradictione dicti domini Abbatis et successorum ejus in bonis hereditariis defunctorum, secundum quod in terra ipsa servatum est ab antiquo.

I. q. homines ipsi non compellantur per partes monasterii supra dicti ad solvendum aliquid pro jure calchariarum, quae fierent in terris eorumdem hominum, nisi pro illis que fierent in terris que tenentur a dicto monasterio ad partem fructuum et non ad certum redditum sine censum.

I. q. si aliquo tempore fuerit sterilitas fructuum, quod absit, homines jamdicti exportentur pro redditu in quo tenetur eidem monasterio de tritoriis de quibus debent reddere certum quid, ad alium sequentem annum prout.....inde confestis: et si ipso anno sequenti nucellas ex quibus possent satisfacere non haberent: teneantur solvere, pro quolibet thummo nucellarum, grana auri decem tantum.

I. q. non incidantur arbores de terris dictorum hominum, contra voluntatem eorum.

I. q. non solvatur per eos aliqua pecunia pro foresteriis pro custodia dictorum locorum et eorum a Vicario statuendis.

I. q. citentur homines supradicti ad penam unius tareni coram predicto Domino Abbate vel officialibus suis tantum et non ad majorem penam prout fuit hactenus consuetum.

I. q. presbyteri et alii dicte terrae Cavae S. Adiutoris ac pertinentiarum ejus encenia seu prestaciones indebitas per predictum dominum Abbatem seu officiales suos minime compellantur, sed in libertate solita conserventur.

Dall' Archivio del Comune di Cava.

II.

27 Gennaio 1312 — Diploma di Roberto d'Angiò.

Robertus etc. Universis presentis scripti seriem inspecturis presentibus et futuris dum nostre Rei puplice augumenta continua ferventer appetimus Subiectorum comoda per solertes tramites efficacibus studiis procuramus. Sane venerunt nuper ad presenciam nostram iudex apportanzia de Baldanza, iudex lanzectus longus et iudex albinus de palermo de Cava fideles nostri Sindici ad hoc constituti, per universitatem hominum dicte terre, ut constitit per quoddam scriptum puplicum universitatis ejusdem et exponentes asseruerunt, quod homines ipsius terre pro bono comuni tendentes ad melius in statum eorum olim ex imminentibus variis frequentius perturbatum oportune reparationis ordinare iudicio cupientes ad pacem, et materiam tollere scandalorum attento quod interdum pro munerum et aliorum onerum impositione fiscalium, interdum pro distributione et exactione illorum, interdum pro emergentibus inde multifariam exequendis querelatio, murmur, scisma, suspicio, et persepe dissidium immo incidenter ad factum in populo scandala periculosa surgebant, provide statuerunt comuni, concorditer, deliberatione habita, et consensu capitula, sive ut eorum alludamus vocabulo dacia subdistincta per que soluciones fiscalium collectarum, et aliorum que succrescunt in terra prefata vicissitudine sua, tam fiscalium quam privatorum, similiter exequciones debite agendorum absque solito singulorum gravamine et onere supportentur, taliter ut audivimus exinde ordinato, quod pauca et modica supererunt fiscalia, vel privata negocia, emergentia hominibus dicte terre et speciali collecta fiscali pro tempore imponenda alia necessaria ipsius terre, que ipsa super adiecta

pecunia quam dacium nominant non deducantur ut expedit et solvantur. Que quidem pro ut in quoddam scripto puplico per eosdem Sindicos, pro parte ejusdem universitatis nostre Curie presentata sunt ista. In primis quod quilibet Buczerius et apothecarius predicte terre Cave et territorii ejus vendens carnes recentes et salatas, assungiam recentem et salatam, oleum et caseum recentem et salatum, tunninam sardas salitas vel alia mercimonia venalia que venduntur ad rotulum intra terram Cave et pertinenciis ejus, teneantur solvere pro quolibet rotolo granum medium, preterea de carnibus vicorum et caprarum excoriatorum de quibus solvatur pro quolibet rotulo denarius unus. Item de aliis venalibus mercimonij videlicet de panno lineo et lana, mensalibus dublectis Tobaleis et aliis ad mensuram canne, Trabibus Troculis et tabulis et omnibus aliis lignaminibus aptis ad laborem, si ipsa mercimonia intra territorium ipsius terre vendita fuerunt solvant venditor et emptor cives pro equali porcione ad racionem pro unciis de grana decem: exteri de quinque et si forte aliquis de dicta terra predicta mercimonia extra territorium ipsum detulerit ad vendendum solvat ipse venditor per unciam grana decem. Item si aliquis de terra predicta quecumque mercimonia vendiderit alteri, de eadem terra nihil pro iure predicto exigatur ab eo, excepto de mercimoniis que ad rotolum venduntur, de quibus solvat pro ut declaratum est superius, et si aliquis de predicta terra Cave et pertinentiis ejus frumentum vel alia vectigalia ad vendendum portaverint intra predictam terram Cave et locis exteris solvat pro qualibet salma granum medium. Item quicumque frumentum victualia vel legumina quecumque vendiderit in predicta terra et pertinentiis ejus solvat pro qualibet salma granum medium. Item si quis extraneus emerit frumentum vel alia vectigalia a comerzano vel ab alio de predicta terra et pertinentiis ejus solvat pro qualibet salma granum medium et si comerzanus vel alius ipsius terre vendiderit alteri de terra predicta frumentum vel victualia, tam venditor quam emptor sint immunes a solucione iuris predicti. Item quicumque vendi-

derit vinum in terra cave et pertinentiis ejus solvat pro qualibet decina granum medium. Item quicumque de terra predicta et pertinentiis ejus emerit vinum extra pertinentiis ipsius terre solvat pro qualibet salma grana decem excepto si emerit ipsum vinum pro usu domus sue, de quo extracta fraude per sacramentum nihil solvat. Item quicumque exterus venerit ad predictam terram Cave et pertinentiis ejus et ibi vinum grecum vel latinum vendiderit solvat pro quolibet barili vini greci capacitatis languinarum duorum grana duo, et pro quolibet barili vini latini capacitatis eiusdem granum unum. Item pro quolibet capite porci qui macellatur in planca solvat venditor civis granum unum et pro interioribus grana duo. Item pro quolibet capite Catarocio porcino solvat venditor denarios duos. Item si aliquis de terra predicta emerit vel dono habuerit porcum unum vel plures vel alia animalia intra terram Cave vel extra non tamen a buczeriis ipsius terre, pro faciendis nuptiis, vel aliquo convivio nihil pro iure rotolorum ipsorum exigatur ab eo, preter si factis ipsis nuptiis et convivio carnes ipsorum animalium sibi supererint et eas vendiderit, de illis quas vendiderat ius rotulorum solvat. Item si aliquis civis emerit intra terram cave et pertinentiis eius vel extra non tamen a buczeriis vel apothegariis porcum unum, presucia, carnes salitas, lardum caseum pro usu domus sue nihil pro iure rotulorum ipsorum exigatur ab eo dummodo iuret quod non faciat in fraudem daciorum ipsorum preter Tabernarios qui teneantur ad solucionem iuris predicti. Item pro qualibet salma catinorum cannatarum et ollarum, solvat venditor granum unum. Item pro qualibet salma Casei equi caseorum venditor civis solvat pro qualibet uncia grana decem, exterus vero grana quinque. Item pro qualibet salma lignorum solvat venditor denarium unum. Item pro qualibet salma olerum et cessorum solvat venditor granum medium. Item quicumque civis moli fecerit frumentum vel alia victualia quecumque in territorio dicte terre vel extra solvat pro quolibet thumino denarios duos. Item si aliquis de terra predicta emerit vel quocumque modo habuerit porcos, Bo-

ves, vaccas et alia animalia quecumque in territorio ipsius terre, per quodcumque tempus tenuerit, si ipsa infra territorium ipsum vendiderit solvat venditor per unciam grana quinque et emptor tantumdem si extra territorium ipsum vendiderit ipsa animalia solvat venditor civis per unciam grana decem et si venditor et emptor fuerit de territorio predicte terre quod ambo sint immunes et exempti a solucione iuris predicti. Item si aliquis de eadem terra oleum quod de suo vel mercacione habuerit, vendiderit infra territorium ipsum alicui extero solvat venditor civis per unciam grana quinque, exterus eciam grana quinque et si extra territorium ipsum extraxerit ad vendendum solvat venditor civis per unciam grana decem. Item quicumque civis vendiderit filatum et bombicem solvat per unciam quinque exterus vero grana duo et medium. Item quicumque exterus venerit ad eamdem terram cave cum mercimoniis suis quibuscumque de eis que ibi vendiderit, solvat pro qualibet uncia grana quinque, preter de predictis mercimoniis frumenti et vini, de quibus solvat pro ut est superius declaratum. Item quod si aliquis de terra predicta et eius territorio aliquas merces venales ex quibus ius rotuli debeatur emerit in S. Adjutore, solvat jus rotulum ipsorum proinde debitum.

Ipsorum, ergo hominum nobis supplicacione subiuncta ut huiusmodi ordinaciones et statuta eorum debita velimus firmitate vallare nos pro consideratione premissa statuta prefata et ordinaciones eorumdem usque ad nostre maiestatis beneplacitum vim habere volumus et vigorem nullo propterea iuribus nostre curie vel domino dicte terre ac immunitati clericorum preiudicio generando. Ita quod pro eo usque durent et valeant quousque Universitas ipsa volet et sibi viderit expedire nullo in posterum ad correccionem in minuendo videlicet ipsa dacia vel revocacionem illorum assensu vel mandato Curie requirendo, aut eciam expectando. Et quia hoc in bonum evidens puplicum et privatum dinoscitur introductum volumus quod dictis hominibus exinde alicuius derogacionis vel cuiusvis nota voluntarie ser-

vitutis seu preiudicium aliquod quomodolibet generetur ab omnibus autem supradictis exactionibus simus exempti et immunes, nos regina mater et consors fllius et fratres nostri totaque nostra Curia et illi qui in dicta terra vel eius territorio tenent feuda a nostra Curia pro quibus feudis nichil solvant ac nuncii principum et magnorum virorum qui habent titulum dignitatis. adicimus insuper et expresse iubemus quod dicta Universitas daciis vero utatur eisdem quousque Iusticiarius regionis cui exinde scribimus se obligaverit et per prestacionem caucionis fideiussorie ydonee caverit, de resarciendo Regie Curie domini vel dicte terre toto eo quod per concessionem et usum daciorum ipsorum in ipsius Curiae aut dicti domini dispendium forsitan resultaret. Illud eciam providimus annectendum quod se forsan aliquo tempore apparerent alia dacia concessa per Regias literas hominibus memoratis illa prorsus irrita et inania censeantur. In cuius rei testimonium presens scriptum exinde fieri et pendenti sigillo Maiestatis nostre jussimus communiri. datum neapoli per Bartholomeum de Capua militem anno domini M. CCCXIII die XXVII Januarii indictionis regnorum nostrorum anno quarto.

Dall' Archivio Napoletano — Registri Angioini — Reg. 1310. C. Vol. 195.

III.

7 Settembre 1329 — Diploma di Roberto d' Angiò

Rex Robertus dei gracia hierusalem et Siciliae ducatus Apuliae et principatus Capuae provincie folchalquerii ac pedemontis comes ex presenti privilegio concessit universitati et hominibus dictae civitatis Cavae facto sub anno domini millesimo tricentesimo vigesimo nono die septimo mensis septembris terciae decimae indictionis. — Regnorum vero ejusdem anno vicesimo primo inter alia que continentur in dicto privilegio sunt infrascripta.

Videlicet.

Q- pro quolibet porcho qui macellatur et venditur suplancha in dicta terra Cave et pertinenciarum ejus solvat buccerius seu eius macellarius grana quinque — Item pro quolibet castrato et byrcho qui similiter macellatur et venditur suplancha supredicta terra et pertinentiis ejus solvat buccerius seu ejus macellator ut supra grana duo et medium. Item pro quolibet bove vel jencho: bacha vel jencha qui macellatur et venduntur suplancha ut dictum est in dicta terra et ejus pertinentiis solvat buccerius vel ejus macellator grana decem.

Item quicumque civis vel alius exterus moli fecerit frumentum vel alia victualia quemquam predicto territorio vel extra solvat pro quolibet thumulo denarios duos,

Item pro qualibet salma frumenti vel victualium aut liguminum quouscumque vel etiam aliarum—Per d. venalium que portantur per exteros ad vendendum in predicta terra et pertinentiis ejus solvat exterus granum medium.

Item quicumque exterus portaverit ad vendendum linum in predicta terra et ejus pertinentiis solvat pro qualibet decina granum medium.

Item pro qualibet salma casey seu equicasey qui portantur ad vendendum in predicta terra et pertinentiis ejus solvat exterus grana quinque.

Item continetur in eodem privilegio concessio et confirmacio aliarum gabellarum et daciorum dictae universitatis.

Dall' Archivio del Comune di Cava.

IV

3 Giugno 1433 — Diploma di Giovanna I.ª

Johanna dei gracia Regina, Jerusalem et Sicilie, ducatus Apulie et Principatus Capue, Provincie et Folchalquerii ac Pedimontis Comitissa Regentibus Curiam Vicarie Regni Siciliae et Judicibus ejusdem Curie dilectis consiliariis et familiaribus nec non Justiciariis, Capitaneis Secretis Castellanis Magnis Juratis, Bajulis, Judicibus ceterisque officialibus aliis ac universis et singulis per regnum Sicilie constitutis presentibus et futuris, fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem.

Vera devocio provocat et certa ratio suggerit, et instinctus naturalis adducit ut ecclesias et venerabiles Dei domos principalis potestas precipue protegat, quam ejus clementia sua speciali dispositione gubernat. Hujus itaque consideratione intuytu a divina gracia cognoscentes simpliciter omnia que . . . . . Venerabilem et Religiosum Virum Fratrem Maynerium Abbatem Monasterii Cavensis ipsumque Monasterium Fratres et personas alias ejusdem Monasterii illorumque bona ubicumque in regno nostro sistentia ipsiusque Monasterii conventum loca et Grangias ejus omnia sub nostra protectione suscipimus et ad actum defensionis nostre specialiter deputamus. Quapropter fidelitati vestre districte precipimus quatenus dictos Abbatem, Monasterium, fratres et personas alias ipsius Monasterii, illorumque bona ubicumque in dicto Regno nostro sistencia, ejusdemque Monasteria conventum, loca et Grangias ejus omnia habentes favorabiliter commendata, non inferatis eisdem nec inferri permictatis ab aliis iniurias molestias vel offensas, quinimo eis favorabiliter assistentes prefatos Abbatem monasterium fratres et personas alias ipsius monasterii illorumque bona sicut

predicitur in prefato regno nostro sistencia ejusdemque Monasterii conventum loca et Grangia ac jura etiam omnia sine lesione justicie, vigore nostri presidii manuteneatis defendatis ac eciam prodeatis et removeatis nostri officii potestate offensiones, injurias, molestias, et gravamina quelibet alia que illis inferri conticerit quoquo modo. Presentibus post oportunam inspectionem eorum remanentibus presentanti efficaciter ad vestrorum singulos in antea valituris. Predicta autem ordinanda et demandanda duximus de inclite D. D. Sancie dei gracia Iherusalem et Sicilie Regine reverente matris amministratricis et gubernatricis nostre ac aliorum gubernatorum et amministratorum nostrorum consilio, pariter et assensu. Datum Neapoli per Addinulfum Cunsanum de Neapoli Iuris civilis Professorem Vice Protonotharium Regni Sicilie. Anno Domini 1343 die tertio iunii XI Indictionis Regnorum nostrorum anno primo N. Octavius.

Dall' Archivio della Badia di Cava. — Arch. Mag. 0, 37.

V.

23 Aprile 1416 — Diploma di Giovanna II.ª

Iohanna Secunda Dey Gratia etc.

Sane pro parte Universitatis et hominum Civitatis nostrae Cavae fidelium nostrorum praesentate fuerunt Nobis et nostro auditorio quaedam lictere bonae memoriae Margaritae eadem gratia et dictorum Regnorum Reginae Reverendae Dominae genitricis nostrae Ipsius Universitatis et hominibus per ipsam Dominam genitricem nostram concesse et confirmate ipsius Dominae nostrae genitricis magno pendenti Sigillo in cera rubea sigillate. Quas discretus vir Andreas de perrello de Cava Sindicus dictae Civitatis Universitatis et hominum ejusdem praesentavit tenoris et continentiae subsequentis:

Margarita Dey gratia etc.

Et inter cetera Capitula dicti privilegii est Capitulum:

In primis quod Capitaneus qui nunc est et pro tempore fuerit non se intromictat nec habeat cognoscere de Civilibus Causis.

Item quod anno quolibet mutetur, statuatur et ordinetur novus Capitaneus, Iudex et Actorum notarius, qui habeant cognoscere de Criminalibus tantum, Sintque homines idoney et sufficientes in officiis ipsis, timentes Deum, et honorem proprium diligentes, qui anno quolibet, post depositum officium, sindicentur.

Item quod Capitaneus, qui pro tempore erit, non faciat vicarium loco sui, nec aliquem substitutum, sed ipse personaliter officium exerceat prout est sibi commissum.

Item, quod liceat et licitum sit eisdem hominibus quociens eos coram Capitaneo citari contingerit pro eadem causa

ultra novem numero per eorum Sindicum ordinandum per eos legitime comparere.

Item pro injuriis verbalibus non procedatur ex officio contra Universitatem et homines ipsos generaliter vel specialiter, sed tantum per injuriam passam agatur via ordinaria, nisi pro Injuriis Curialibus inllatis, quo casu Regni Constitucio observetur.

Item quod dictus Capitaneus qui est et pro tempore erit non capiat aliquem de persona, neque capi mandet, nullumque actum judiciarium exercere praesumat, nisi cum Consilio, Judicis et assessoris et in praesencia Actorum notarii, qui deputabuntur in officio eodem.

Item quod dicta Universitas et homines Universitatis ipsius non cogantur in generali vel speciali dare Capitaneo, Judici et actorum Notario, familiaribus et servientibus eorumdem gratis domos, lectos, paleam, ligna et alia utensilia, sed si ea habere volunt, illa procurent habere precio seu salario competenti, prout Capitula Regni volunt.

Item quod dictus Capitaneus non emictat, nec emicti mandet in dicta jurisditione sua aliqua banna contra debitum solitum juris ordinem: Et si qua contra juris ordinem emicti forte fecerit, nullius sint roboris vel momenti.

Item quod dignetur dicta Reginalis Majestas gratiose concedere hominibus supradictis quod granum et alia victualia quae aliunde extra Civitatem Salerni portaverint, quod illud vel illa transire per istam Civitatem Salerni, et extrahere possint de dicta Civitate sine aliquo impedimento, et absque aliqua solucione gabellae factae vel faciendae per Cives Salernitanos.

Item quod si aliquem contingat coram Capitaneo de Usuris criminaliter accusari, per eum non ex officio, sed ad partis instantiam procedatur.

Item quod Capitaneus qui nunc est, et pro tempore erit, Iudex et Actorum Notarius non exigat a dicta Universitate, vel a singularibus personis in generali vel speciali, dona, munera, ensenia, collectas, seu alias res quascumque, sed eorum gagiis sint contenti.

Quae etc, confirmantes etc. Datum in Castronovo Neapoli per nobilem et egregium virum Marinum Boffam de Neapoli, et utriusque Juris Doctorem nostraeque Curiae praesidentem et Iudicem, Consiliarium et fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo quatringentesimo sextodecimo, die vigesimo quinto mensis Aprilis, nonae Indictionis. Regnorum nostrorum Anno Secundo.

Dall' archivio Municipale di Cava de' Tirreni. Classe II.ª Numero 1. Vol. 1,° sez. 1. Privilegii fol. 16.

VI.

26 Giugno 1384 — Capitoli dell'Abate Ligorio

Ex Privilegio Fratris ligorij Abbatis Sacri Monasterii Sanctissime Trinitatis civitatis Cave, facto sub anno domini 1384 die 26 mensis junii septime Ind. Apud monasterium Cavense. Et inter coetera capitula sunt Cap. infrascripta. Vid. prout apparet ex instrumento facto manu notarij petrucij de monacha de Cava.

✠ In primis q. dictus dominus Abbas et partes dicti Monasterii et officiales sui non incarcerent nec incarcerari faciant homines nec aliquos de hominibus dicte terre Cave Castri S. Adjutoris et pertinentiarum ipsorum juris ordine non servato, nisi in casibus a jure permissis.

Item quod dictus D. Abbas et partes dicti monasterii et officiales eorum non impediant homines supradictos volentes accedere ad quodcumque forum Regium pro causis criminalibus que vertuntur intra eosdem homines.

Item quod liceat unicuique predictorum hominum in casibus a jure permissis appellare et appellari facere ad Sacram Regiam majestatem vel ad omnem alium judicem competentem a sententiis interlocutoriis sive diffinitivis qu. cuique vel aliis gravaminibus inferendis eisdem seu alicui ipsorum per ipsum dominum Abbatem et partes dicti monasterij et officiales eorum et qu. eisd. dari faciant Apostulos et processus causarum que agitabuntur in Curia ipsius domini Abbatis et monasterij prelibati.

Seguono capi per le scomuniche — successioni, pel *legnare* — pe' servizi personali — come ne' Cap. dell'Ab. Filippo.

Item quod cum praedicti homines semper fuerint liberi franchi et exempti sicut alii homines de civitatibus demanialibus regni secundum eorum antiquas libertates petunt

eis ipsas observari, per partes dicti monasterij sed tantummodo eis secundum qualitatem personarum, seu conditiones eorum honorifice per partes dicti monasterij pro honore zenobii qui preerat in presidatu dicti monasterij prout justum fuerit sicut mandetur aliis hominibus de civitatibus demanialibus regni hujus franchis et liberis.

Item quod liceat cuicumque predictorum hominum incidere et incidi facere lignamina mortua in montaneis dicti monasterij prout fuit et est conventum et consuetum.

Segue pel raccolto, come sopra.

Item q. Regatur Curia ipsius domini Abbatis existentis in dicto monasterio in loco ubi dicitur lo Comerzio et non in monasterio nec alibi prout fuit et est consuetum ab antiquo: et quod mulieres ibi compellantur ad perhibendum testimonium et non alibi.

Item quod ordinetur et statuatur per dictum dominum Abbatem et monasterium prelibatum magister in pertinentia dicti Castri S. Adiutoris: qui habeat illum regere curiam et ministrare justitiam de singulis hominibus ipsius pertinentie prout fuit et est ab antiquo et alias consueverunt.

Item quod dictus D. Abbas et partes dicti monasterii et officiales eorum questiones que . . . . . inter eosdem homines sententiare partibus non consentientibus nec petentibus que non terminentur et agitentur nisi in casibus a jure permissis.

— calcare.

— cimiteri.

— locazioni.

Item quod quolibet anno mutentur et statuentur novus bajulus, vicarius et assessor et actorum notarius in predicta terra Cave pertinentiis suis qui sunt sufficientes et idoney in officiis predictis et similiter de magistri dicti Castri S. Adiutoris et officium exercent in eodem.

Item quod eligatur Catapanus per homines supradictos qui sit bonus et sufficiens quolibet trimestre tempore in qualibet scena seu provintia ipsius terre Cave et S. Adiutoris et pertinentiarum suarum; et quod per sententiam dicto

domino Abbati seu officialibus suis et ipsi debeant confirmare.

— Non procedura ex officio.
— non mercimonii.
— non collette.
— sepoltura nelle chiese.
— molitura.
— esenzioni pe' mercanti.
— citazioni.
— platea busanoli.
— custodia.
— pena di un augustale.
— trappeti.
— clerici.
— collette.
— porto.

Dall' Archivio Comunale di Cava. — Volume Privilegi.

VII.

31 Ottobre 1419 — Diploma di Giovanna II.

Johanna secunda dei gracia hungarie hyerusalem Sicilie Dalmatie Croacie Regina etc.

Ex alio privilegio: prefata Regina Johanna inter alia que continentur in eodem privilegio regina Johanna secunda facto et concesso Universitati et hominibus dictae civitatis Cave sub A. D. 1419 die vero ultimo mensis Octobris XIII Ind. regnorum suorum etc. Anno VI, sunt ista, Videlicet:

In primis che la Maestà de Madama la Reyna confirma a li homini et Università de la Cava et li soy dicstritti tucte lle gratie franchicie et immunità facte a la dicta Università tanto per li reali pacsaty, quanto per la Maestà sua: et specialiter et signanter una franchicia facta a la università che siano franchi da onne dericto de dohana gabella et passagi.

Item che la Maestà de Madama considerata lle gravicze de la Cava remecta in perpetuum onze dieci per collecta a la Università predicta.

Item che nullo homo de la Cava possa havere officio a la Cava et a lo suo districto *in criminalibus*.

Item che nullo signore che sia temporale e spirituale possa mandare li homini de la Cava et suo districto con lla Arma et andare fore lo territorio de la Cava invitis hominibus dicte universitatis, ne lle commandare che compayano dintro lo Castello de la Cava o de fore la Cava ne con Arme ne senza Arme in genere nec in specie.

Item che nullo officiale de qualuncha pertenencia se sia possa trahere *ad iudicium* per nulla achasone li homini de la Cava, tam in genere quam in ispecie, de fora lo dicstricto suo.

Item che nullo signore o officiale debbia comandare li homini de la Cava, tam in genere quam in specie, ad andare ad guardia de Castella tanto de quelle de la Cava quanto de fore la Cava, in parte nulla, invitis dictis hominibus, considerato che non fo mai solito de nci andarno et per questo se pete.

Item che se facza per la maestà de Madama che sia licito a la università de la Cava, in genere et in specie con volontà et licencia de lo Conte de Sarno, de si obbligarno et jurarno in sembla ad honore et fidelità de la Regina: che casu che per signore alcuno temporale o spirituale non loro fossero observati li dicti capituli et gratie che a lloro sia licito commectere rebellione: et removerenose da onne fede che fossero tenuti ad loro signore o vero officiali, salvis juribus et honore romanae et Cavensis ecclesiarum.

Item che li officiali debiano stare a li lochi consueti scilicet in corpore Cave ubi antiquitus extitit consuetum.

Item che nullo herario possa predare per le Collette li homini de la Cava de fore lo territorio; ma innanti andare a la terra et recogliere con favore de lo officiale.

Item che se facza per la Maestà una perdonanza a la università de la Cava in genere et in specie, de onne excesso et delicto facto per lo passato, usque in hodiernum diem contra onne persona che se sia, etiam si commisissent crimen lese majestatis vel alio modo quocumque in causa forma ad consilium sapientis.

Dall' Archivio del Comune di Cava. Volume Privilegì.

VIII.

26 Settembre 1461 — Elezione al governo della città

Protocollo di Not. Simonello Mangrella — Conservato da Not. Vincenzo d'Ursi. Eodem die 26 Septembris 1461 — In Capite Burgi Scazaventulorum, et proprie in terra Petri de Roccho, quae dicitur lo Gaudo all'Ayro — Nos Albericus de Altavilla de Cava ad contractus Iudex, nec non Simonellus Mangrella publicus etc Notarius et testes videlicet — Dominus Bernardus Quaranta, dominus Leonettus de Curti, illustris Doctor et Miles Honufrius Scaynapecus, Miles Iosuè Longus, Marinus Longus, Ianisius de Alferio, et quamplures alii de Civitate Cavae et ejus pertinentiis ad hoc etc. Declaramus etc. quod praedicto die, congregata ibidem Universitate et hominibus civitatis Cavae et ejus pertinentiis ad bagni emissionem, de mandato et beneplacito, ac expressa licentia viri Egregii Nicolai de Arpadro de Capua, Regii Capitanei Civitatis Cavae, praesentis ed adsistentis pro regio statu. Universitas et homines ipsi sic congregati et cohadunati, pro majori et saniori parte hominum dictae Universitatis, puplice, coram nobis asseruerunt. Quod olim in principio guerrarum vigentium de praesenti, Universitas et homines ipsius volentes Statum Regium, in quantum ad eos spectabat, pro conservatione ligii homagii et fidelitatis, aliter per eos praestitae Sacrae Regiae Majestati; nec non et bonum regimen civitatis hujus, posse procurare, ut procuratum est, ordinaverunt legitimos et solicitos eorum Electos, Sindicum et Conservatores Regii Status, et boni pubblici hujus civitatis, nonnullos homines ipsius, utique legales fideles et egregios et approbatos circa Regium Statum et optimum regimen civitatis hujus, numero vigintiquatuor, vel circa, artatos maximis laboribus,

quibus Universitas et hominis ipsius tunc erant submissi; et penitus subjacebant cum nonnullis potestatibus, facultatibus et ordinationibus, et pro anno complendo a die ordinationis factae in antea numerando, nec non in antea ad beneplacitum dictae Universitatis et hominum ipsius, certo modo, prout in instrumento dictae ordinationis, quondam facto per manus mei praefati Notarii, continentur.

Quibus assertis subjunxerunt quod a tempore dictae ordinationis, et usque nunc, et per ipsum tempus, continuatis diebus et horis, diu, noctuque, dicti Electi tam circa Regii Status conservationem et immaculatae fidelitatis, quam circa bonum regimen et optimam gubernationem dictae Universitatis et hominum, ac negotiorum, tam bene et laudabiliter tam sollicite et honeste, tamque Regios, prout opus adfuit et praestantissime se gesserunt, nullis parcendo periculis personarum, sudoribusque et laboribus maximis eorumdem, ut non solum ab eisdem Universitate et hominibus, sed etiam in conspectu dictae Sacrae Régiae Majestatis debuerunt et debent merito commendari, prout Universitas ipsa et homines de certa scientia coram nobis graviter commendaverunt: decernentes et declarantes expresse, quod ipsi non talem, quinymo majorem et maioris praetii regimen et gubernationem servaverunt.

Et quia ut addendo dixerunt, satis laboriosum esset eisdem Electis dictum officium exercere, et maxime in congregatione eorum existentium tot numero; ymmo forte aliquibus de Universitate molestum ne videretur confirmari vocabulum illud generale seu vulgatum: Nemo Propheta acceptus in patria, propterea et aliis justis causis et motivis, eorum mentem inducentibus ad id, dictos electos a dicta electione et omni potestate sindacatus, ac aliis contentis in dicto instrumento, et eorum officio, confirmatis prius gestis per eos, publice et libere, ac solemniter expresse admoverunt, cassaverunt et deleverunt, advocantes ad se omnes jamdictas potestates et facultates; quinymmo revocantes beneplacitum jamdictum, decreverunt, declaraverunt ac determinaverunt quod ipsi, nec aliquis ipsorum

vigore dicti instrumenti et praesentis jam dicti possit modo aliquo ulterius se impedire nec intromictere ad aliquid agendum, nec expediendum nomine Universitatis jamdictae vigore dicti instrumenti; quinymmo voluerunt, quod Edictum instrumentum quod ad citationem eorum electionis jamdictae, et potestates concessas, non valet etc. Subjungentes ultimo ad praemissa, quod propter quod ad praesens Dominus noster Rex in prospero Statu tranquilliter sit, et omnes regii Rebelles et emuli, diversis in partibus Regni hujus statum Suae Sacrae Regiae Majestatis turbare non praetendunt; quo fit ut ipsa Universitas et homines civitatis hujus de bono in melius perseverent in conservatione status et regiminis jamdicti; et sic oportet eos alios de novo eligere in minori numero, cum potestatibus et facultatibus necessariis et oportunis, quo Status Regius illaesus prout supra, et bonum regimen eorum augeatur; sed id ex numero misurantes, ut dixerunt, onus eorum ne propter confusionem vacaret; quia ubi multitudo, ibi confusio, deliberaverunt velle ordinare certos alios electos ex hominibus dictae Universitatis, utique cognitos et approbatos a dicta Universitate, qui habeant ad rem praedictam vocare, et interesse temporibus et viis debitis et oportunis. Et id ex anno Christi noviter intrante, Universitas et homines per Provinciam Mitiliani, coram nobis eligerunt Magnificum Angelum Longum praesbyterum, et Notarium Guarinum Costa: provincia Sancti Adjutoris Notarium Patritium de Alferio et Lucanulum de Monica — Provincia Passiani Iudicem Pacificum de Curti Iuris peritum, et Catharinellum de Arminando — Corpus Cavae et membra Trasbonea, Citaria, Raiti, et Arboli, Ioannen Paulum Camberlingum, Magnificum Christophorum de Simone et Vitum Cellium de Campanara, praesentes, cum omni qua decet plenitudine potestatis et facultatis, et cum pleno libero ac generali mandato vigore praesentis electionis instrumenti, ex nunc in antea et hinc per totas festivitates nativitatis Domini nostri Iesu Christi proximo venturis praesentis anni, gubernandi, regendi, manutenendi, protegendi et defendendi

in hac patria, et ubi necessitas aderit, juxta posse, statum regium et bonum regimen hujus patriae, ac agendi, exequendi, excitandi, inpediendi nec non et administrandi onmia et singula qua in his exequutionibus auctoritate necessarie videbitur et fuerit ac etiam oportuna. Et tam circa fabrica et reparationes, quam circa Grassiam fruendorum, victualium ac utensilium et aliorum necessariorum circa vitam quorumlibet hominum jamdictorum; et tamen ordinationem gabellarum ac ipsarum augmentum procurandum etc.

Seguono le facoltà generali per l'amministrazione ed il termine dello ufficio dopo le feste natalizie cioè per un anno.

Dal Protocollo di Not. Simonello Mangrella 1461 — Conservato dal Not. V. d' Ursi di Cava.

IX.

9 Gennaio 1482. — Elezione pel governo della città secondo la nuova Prammatica

Eodem die (9 Januarii 1482) apud Burgum Scazaventulorum, pertinentiae Civitatis Cavae, et proprie in Horto, seu Cortileo retro Curiam mei praefati notarii. Nos Ecthor Mangrella de Civitate Cavae ad contractus Judex etc. Nos Simonellus Mangrella de Cava pubblicus etc. Notarius, et testes, videlicet. Dominus Petruscola Longus, Dominus Leonectus de Curte legum Doctor et Miles, Dominus Josuè Longus Miles, Dominus Constantinus de Tipaldi, magnificus Joannes de Curte Doctor, Ramondellus de Citellis, Lanzalaus de Lando, Monacellus de Adinulfo, et quamplures alii etc. ad hoc etc. Declaramus etc. quod praedito die congregata Universitate hominum Civitatis Cavae pro majori et saniori parte, loco et more solitis, ad banni emissionem, ad honorem, statum et fidelitatem Sacrae Regiae maiestatis, et pro bono regimine Civitatis huius, de mandato et in praesentia Domini Regii Capitanei. Dominus Capitaneus ipse coram nobis ostendit et legere fecit per me praefatum notarium, in praesentia dictae universitatis et hominum, judicis et Testium praefatorum, Pragmaticam noviter editam per Sacram Regiam Maiestatem in bona parte qua lecta, dictus Dominus Capitaneus mandavit dictae Universitati et hominibus, sub poena Regii mandati contempti, quatenus debeant eligere per totum diem crastinum, decimum praesentis mensis, quadraginta homines de Civibus Cavensibus, juxta formam, scripturam et tenorem dictae Pragmaticae. Et inter eos volent eligi tam Sindacus, quam alii officiales ordinandi secundum formam Pragmaticae supradictae.

Quod propterea volentes Regiis et dicti Capitanei obedire mandatis, praefata Universitas, post propositionem viri nobi-

lis nicolaiantoni Sindaci Cavensis factam per eum de intelligentia et aliis causis, et deposito per eum officio Sindacatus, elegit infrascriptos homines dicta Universitas, praesente dicto Domino Capitaneo, videlicet:

Leonildum Jovene et Gregorium de Curte pro Passiano. Not. Patritium et Judicem Ursinum pro Sancto adjutorio. Dominum Jentilem Longum et notarium Petrumpaulum pro metelliano.

Andrea de Perellis, magnificum Marcum Antonium Punzum et notarium Blasium Jenoynum pro Corpore et membris, praesentes ut praesentes, et absentes tamquam praesentes, cum potestate per eos electos eligendi reliquos ad complendum quadraginta sub hac lege, quod ipsi electi et per eos eligendi nullo modo possint, neque valeant recusare electionem de eis factam, sed quod quilibet ipsorum teneantur et debeant acceptare et sequi formam dictae Pragmaticae, hoc est, quod metelianum debeat eligere suos praefatos electos octo ad complendum decem; sanctus adjutor octo alios, Passianum octo alios, et Corpus cum membris septem; quibus dandam plenariam potestatem et omnimodam facultatem eligendi Sindacum et alios officiales intra dictum numerum quadraginta, et dicto sindico stabilire, praeimponere et dare modum per capitula qualiter possit et voleat uti officio sindacatus, et illum exercere tam in defendendo, quam in recolligendo, et quem in antea exerceat per totum praedictum annum dicti praesentis mensis.

Promiserunt habere ratum quod quod per dictum ordinatur et ordinandum sit, una cum dicto Domino Capitaneo facere certum, absque contradictione.

Et dictus Nicolaus Antonius electus ad hoc sindacus per dictam Universitatem obbligavit dictam Universitatem et homines et eorum bona etc. ad poenam dupli etc. cum potestate capiendi etc.

Not. Simonello Mangrella Protocollo 1482 — conservato da Not. Vincenzo d'Ursi di Cava — fol. 60.

X.

9 Febbraio 1482 — Repartizioni di oneri tra le Province e distretti.

I cittadini della Provincia di Passiano, riuniti con licenza del R.° Capitaneo, sotto il nome di *Università di Passiano*, deliberano intorno alle collette ed a'Collettori, specificando così le diverse partite.

1.° Pro rata Passiani tangenti de ducatis XXV solutis pro interesse tertii natalis praesentis, anticipati per R. Curiam.

2.° Pro rata ducatorum XXIV defectorum in dicto tertio nativitatis, quia tantum minus fuerunt Universales Gabellae, ad rationem de granis XII 1[2 pro quolibet ducato, ducatos septem et granus VIII. 1[2.

3.° Pro rata ducatorum VII et granarum decem, solutorum Sindico Universali civitatis Cavae equis (seu Cavalcaturis) pro accesso Neapolim pro causa Maraldi.

4.° Pro rata ducatorum VIII pro custodia et expensa Castri S. Adjutoris.

5.° Pro rata ducatorum X, pro telis donatis Uxori Secretarii.

6.° Pro rata ducatorum XV solutorum Sansoni de Furno PRO SEPULTURA CICERONIS.

7.° Pro rata tarenorum VII cum dimidio, pro solutione Plateolae Buxanulae praesentis anni.

8.° Pro rata Plateolae et pro Sindacatu Not. Simonelli, quae imposita non fuit in anno praeterito.

9.° Pro rata in expensis pro causa Desiatuli (Gabelliere)

10.° Item pro provisione Collectorum dictae Provinciae etc.

Not: Pietro Paolo Troise — 9 febbraio 1843 fol. 103. —

XI.

1.° Settembre 1482 — Ingresso del R. Capitaneo

Ingressus officii Capitanie magnifici Viri Petri Sansoriole, Regii Capitanii Civitatis Cavae.

Die primo mensis Septembris millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, primae Indictionis. Apud Burgum Scazaventulorum, pertinentiae Civitatis Cavae, et proprie in capite dicti Burgi in platea puplica. Nos Ecthor Mangrella de Civitate Cavae, dictae Civitatis et pertinentiarum ejus ad contractus Iudex, Simonellus Mangrella de Civitate Cavae, puplicus ubilibet per totum Regnum Siciliae citra Pharum Regia auctoritate Notarius et testes subscripti, videlicet — Dominus Ientilis Longus illustris Doctor, Dominus Josuè Longus Miles, Dominus Leonectus de Curtis illustris Doctor et Miles, Dominus Matheus de Curti, Dominus Joannes de Curti illustris Doctor, Notarius Joan. Philippo Berthulatta, Magnificus Franciscus de Anna et quamplures alii de Civitate Cavae et ejus pertinentiis ac aliunde, ad hoc etc.

Declaramus quod praedicto die nobis praefatis Judice, Notario et testibus cognominatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad peticiones, instantiam, preces et requisitionem Ramundelli de Citellis de Cava, Sindici Universitatis et Hominum Civitatis Cavae. Invenimus ibidem Magnificos Viros Vitum de Benassai de Senis Regium Capitaneum Civitatis Cavae, praedictum in anno nuper elapso (a) civitatis Cavae XV indictione, et Petrum Sanso-

---

(a) Nel principio del volume si legge.

Et est notandum pro cautela, quod more, quo utor ego— quolibet vicesimoquinto die cujuslibet mensis Martii cujuscumque anni currentis mutatur millesimus. Et quolibet primo die mensis septembris mutatur indictio. Incipitur siquidem a primo die mensis septembris quando incipit indictio.

riolam de la Cuenca Regium Capitaneum Civitatis hujus pro praesenti anno prime Indictionis, nec non dictum Sindicum et Universitatem et Homines Civitatis Cavae pro majori et saniori parte congregatos ad banni emissionem de mandato dictorum Officialium, ad honorandum Statum et fidelitatem Sacre Regie Majestatis Domini nostri Regis Ferdinandi pro subscriptis causis. Et existentibus ibidem, praefatus Petrus puplice coram nobis ostendit, et legi fecit per me praefatum notarium quoddam Regium Privilegium, seu rescriptum in carta de pergameno scriptum, magno pendente sigillo Regie Majestatis ejusdem in pede munitum, et more Curiae regie Majestatis ipsius roboratum, non cassatum et non etc. sed omni prorsus vitio et subspicione carens, prout nobis prima facie apparuit evidenter. Et erat, prout est, tenoris et continentiae subsequentis. Videlicet — Ferdinandus Dei Gratia Rex Siciliae Jerusalem et Hungariae. Magnifico Viro Petro Sansoriola de la Cuenca etc. quo quidem privilegio seu Rescripto lecto, et ejus tenore intellecto, praefatus Petrus novus Capitaneus, deposito officio per dictum Vitum, et per eum coram nobis assignata bacchetta dicto Petro, volens Regiis obedire mandatis, requisivit dictum Vitum praesentem, quatenus debeat eidem assignare captivos, et acta pendentia, quo noviter valeat justitiam ministrare, et eam ministrare, eamque prosequi ad petitionem partium, quae tanguntur. Et deinde paratum se obtulit gratiose velle ministrare justitiam etc. et alia facere et exequi, quae continentur in dicto privilegio seu Rescripto.

Post quam dicti Universitas, et praefatus Sindicus nomine ipsius, expressit, et cum instantia requisivit eumdem Petrum Capitaneum praesentem ex parte Regiae Majestatis, quatenus tempore sui officii non solum modo debeat ministrare justitiam, sed etiam observare Capitula, consuetudines, privilegia, rescripta, franchitias et immunitates, aliter concessa et confirmatas dictae Universitati per retro Principes et Dominos: quorum et quarum copias obtulerunt velle dare et cedere eidem nostra manu. Et favorabiliter praestare auxilium circa exactione fiscalium, functionum.

Dicto domino Capitanio praesente respondente et dicente quod paratum est realiter id facere, et eis observare privilegia etc. et potius augere quam in aliquo eis derogare, et ita juravit. Praefatusque Sindicus, nomine Universitatis, simili modo juravit, quod Universitas parebit in cunctis justis mandatis ejusdem Domini Capitanii. Quibus omnibus etc.

Dal Protocollo di Not. Simonello Mangrella, 1482 — Conservato come sopra.

XII.

24 Febbraio 1483 — Deliberazione ed elezioni per l'ambasciata al Re e pel governo della cittá.

Die vicesimo quarto mensis februarii, primae Indictionis 1483, in Scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae, Nos Michael de Troise de Cava ad contractus Iudex, Petrus Paulus de Troise de Cava puplicus etc. Notarius et testes, videlicet: Leonectus de Curti, D. Nicolaus Capova juris Doctores, Judex Egidius de Lamberti Jurisperitus, Not: Berardinus Pintus, Not. Votamontis de Monica, Silvester Punczus, Liberatus de Anna, Floravantes de Troisio, Not: Carolus de Julio, et Felix de Curti de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Judice, Notario et testibus connotatis, et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem pariter atque praeces nobis cum instantia factas per Universitatem et Homines civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem unanimiter congregatam pro majori et saniori parte ad banni emissionem, in praesentia tamen Judicis et assessoris Curiae Capitanei Civitatis Cavae pro expeditione litterarum super Classe seu armata dicti Domini Regis. Quae Universitas et homines ipsius pro expeditione praedictorum elegit Dominos Iosuè Longum et Augustinum Longum de Cava, qui habeant ad accedere ad S. R. Majestatem, si possint obtinere de non mictendo pedones pro dicta Classe seu armata, seu ad minus diminuere quantitatem, prout melius poterint. Item suplicare ipsi Regiae Majestati, quod escomputet in solutionibus fiscalibus jura novarum impositionum. Item attempto quod electio Sindici spectat ad Universitatem Corporis Cavae, Universitas ipsa elegit Joannem Paulum Camerlengum praesentem, pro anno uno complendo,

incipiendo a praesenti die in antea et una provisione prout habuit Ramondellus de Citellis, et quod non se impediat de residuis.

Item quod teneantur ipse Sindicus praestare fidejussorum cautiones et quod de impositionibus imponendis et exigendis, tempore suo teneantur exigere et satisfacere cui seu quibus debuerit.

Item ordinavit dicta Universitas et Homines ipsius quod omnes Sindici futuri teneantur praestare fidejussorum cautiones de eorum administratione.

Item quod in fine sui Sindicatus, teneantur dicti Sindici, praesens et successive futuri, finire eorum administrationes, et satisfacere id quod eis fuit impositum per dictam universitatem. Item ordinavit dicta Universitas quod dicti Domini Josuè et Augustinus ordinent Rationalem Summariae qui habeat se personaliter interesse in Civitate Cavae ad videndum computum dictae Universitatis, expensis ipsius Universitatis.

Item dictus Sindicus, qui in praesentiarum est ordinatus et alii successive futuri teneantur calculum ponere de administratione eorum.

Item liceat eisdem Dominis Josuè et Augustino exequi et facere praedicta alia juxta tenorem memorialis.

Praesente Notario Berardino Juvene, Sindico Provintiae Sancti Adjutoris, ut dixit, et dicente quo ad electionem factam de dicto Sindico, quod electio spectat ad Provintiam Sancti Adjutoris pro praesenti anno. Et propterea dictus Notarius Berardinus, Sindacario nomine quo supra, expresse protestatur ad dictam assertam electionem, tamquam indebite factam, et quod nullo modo intendit dictus Notarius Berardinus Sindacario nomine et pro parte dictae Provintiae, in ejus salario contribuere, sy ad Universitatem S.Adjutoris tangit.

Replicantibus aliis de Provintia Mitiliani, Passiani, et aliarum Provintiarum, et dicentibus che lo homo che se ave ad elegere Sindico per la Università deve essere, et toccha a la Provintia de lo Corpo de la Cava con li membri, et

perhò è fatta la electione predetta per essa Università legitimamente, et dove dicino non volere contribuere a lo pagamento, la Maiestà de lo Signore Re et li soy officiali Regii provvederanno.

Praesenti messer Josué et Augustino praedicti, electi ut supra, et diceno che lo Sindico eletto ut supra, è stato eletto justamente, et facendosi llo contrario, potrà essere la diffamazione di questa cità, et dicono che non acceptano tale electione de ipsi facta per difetto de quelli che contraddicono. Praesente lo dicto Berardino Sindico ut supra, et dice che Ipse è paratissimo, Sindacario nomine quo supra, contribuire de quello che justamente toccha a la dicta Provintia, sì per stato de lo Signore Re, et ancora de la Università, et facere exequire tucto quello che so tenuti de justitia.

Et li homini de le predicte altre provintie si protestano contro la Provintia de S. Adjutore, et ipsi Sindico de la contraditione che loro anno facta de la electione de dicto Sindico, et niente de meno si ly dicti electi non andaranno per lo Servitio de lo Signore Re per lo defecto sarà, et che lo dapno pena et interesse debba essere sopra la Provintia de Santo Aitore.

Praesente Ramundello de Citellis Sindico praesente et protestante quod ex nunc, in antea non intendit se intromictere Sindacatui ratione dictae contradictionis, et protestatur de dapnis, expensis, et interesse.

Praesente lo dicto Berardino Sindico ut supra et dicente che la dicta Provincia di S. Aitore è parata de observare et fare tucto quello che per la dicta Università è stato concluso excepto quanto a la electione de dicto Sindico et pro expeditione de tucto quello che sia stato de lo Signore Re, et ancora utilità de dicta Università si abiano da vedere ly Instrumenti de dicto Sindacato, antepassati, et si dicto Sindacato toccha ad Santo Aitore, lo abia. Donde che non si contempta de quello che in la dicta Università è stato concluso; et ancora fare et observare quello so tenuti de justitia a la andata de li Sindici si contempta et vole più con-

sultare la dicta Provintia et fare quello che ly sarà ordinato.

Ly homini delle aute provintie replicantino et diceno ut supra, niente de meno che lly instrumenti canteno et diceno come la electione toccha a lo Corpo de la Cava et membri, et per questo se protestano ut supra, perchè li Sindicy non andano, et denegano di andare a lo Signore Re ut supra.

Quibus omnibus sic peractis, praefati Universitas et homines ipsius, ac dictus Notarius Berardinus nos praefatus, Judicem, Notarium, et testes ad dicta, ex parte regia requisiverunt etc.

Quod de praedictis conficere deberemus puplicum instrumentum etc. Nos. etc.

Protocollo di Not. P. P. Troise 1483 fol. 108.

XIII.

10 Settembre 1486 — Deliberazione dell'Università Cava sulla istanza del villaggio di Cetara, per la costituzione in separato Comune.

Die decimo mensis Septembris quintae indictionis (1486) in Scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae — Nos Carolus Capova de cavae ad Contractus Iudex, Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc... Notarius et testes, videlicet — D. Petruscola Longus miles et legum Doctor D. Leonectus de Curti miles et Legum Doctor, D. Ioannes Franciscus de Curti Legum Doctor, Dominus Antonius Laurus, D. Ragucius de David, Ramundellus de Citellis, Not: Basilius Pisapia, Galianus de Damiano, Not: Votamontes de Monica, et D. Rosalis de Capova de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, nobis praedictis Iudice, Notario, et testibus cognominatis, et personaliter accersitis ad locum iamdictum ad rogationem, praeces et requisitionem nobis cum instantia factas per D. Mattheum de Curti de Cava nomine et pro parte Leonardi et Bactii Iunii de Tata, nomine Casalis Citariae, ad praesentiam tamen Magnifici Viri Regii Capitanei Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, praedictus D. Mattheus, praesente, audiente et intelligente dicto D. Capitaneo, asseruit qualiter homines Casalis Citariae intendunt pro bono regimine ipsius Casalis facere Universitatem, et imponere nonnullas solutiones pro defensione jurium et immunitate ipsorum et nichil aliud. Et propterea procuratorio nomine, praefatus Mattheus requisivit eumdem D. Capitaneum quod debeat eisdem impartire licentiam congregandi, ad hoc ut possint imponere dictas solutiones, aliter protestatur de omni re licite protestari, et quod eisdem aliquo modo dicta denegatio ha-

beat praeiudicium: praesente Solimagno de Curti Sindico Universali civitatis Cavae, et dicente et requirente dictum D. Capitaneum ex parte Regiae Majestatis, quod dictam licentiam nullo modo concedere debeat eisdem de Citaria, propter quod talis congregatio ad faciendam pecuniam pro observatione privilegii immunitatis assertae, eis concessae per S. R. Majestatem, tacite vitiati et expresse falsitatis, venit in praejudicium ipsius S. R. Majestatis, pro eo quod dicti de Citaria intendunt facere Commune et separare se ab ipsa Universitate Civitatis Cavae, et sic faciendo eosdem Commune, potest esse quod aliquo tempore rebellaverint Universitati praedictae, prout alias fecerunt, et si tantum fieret, Civitas Civitatis Cavae esset assideata per mare, et non possit ita facere statum, et observare fidelitatem S. R. Majestati, prout alias fecerunt, et soliti facere consueverunt. Item ex alia causa, quia si dicta immunitas ei taliter concessa vires haberet, et non infrangeretur, et totaliter veniret in destructionem et discapitum gabellarum impositarum de mandato R. Majestatis pro solutione fiscalium functionum, ex quo nullo pacto dictae gabellae possent exportari sine magno praejudicio et scandalis committendis, per ipsos de Citaria, et alios qui forte cum eis contenderent: et ex aliis causis et rationibus coram S. R. Majestate forte per praedictos proponendis, allegando etc. Aliter si Capitaneus dictam facultatem et licentiam concederet, Sindacus ipse, nomine Sindacario, protestatur contra ipsum Capitaneum, et propterea intendit etc. Praedicto D. Mattheo, nomine quo supra, replicante et dicente quod ad primum Caput in primis cum dicitur quod tacite vitiatum et expresse falsitatis fuit dictum privilegium exemptionis impetratum seu concessum, quod, salva pacè dicti Sindici, dictum privilegium seu immunitas fuit motu proprio regio concessum et ex certa scientia; quae clausola in privilegio apposita supplet omnem defectum, tollitque ommem subreptionem,et propterea ex isto primo capite non debet denegari dicta licentia; quod ad secundum caput, non obstat in quantum dicitur per dictum Sindicum, dictos de Citaria

incepisse pro Communitate, et de facili pro constitutione dictae Communitatis possint contravenire regiae fidelitati, quod pace salva ipsius Sindici, se integros a tali defectione existerunt, et propterea cessat timor de quo agitur et exponitur per dictum Sindicum, sicut de eventu futuro, tamquam adsit, et non danda regula est, cum notorie ipsi S. R. Majestati constat dictos de Citaria compromisisse fidelitatem, citra praejudicium ipsius civitatis, et maxime pro expillando Illustrissimo D. Principe Tarenti et propterea existo capite cessat et cessare debet prohibitionem dictae Congregationis faciendae per eos de Citaria. Quod ad alia dicta quae expresse negantur dicitur quod licet quis semel fuerit malus, semper malus ibidem fallit: quando fuerit quis pro tempore bonus, quia semper praesumitur bonus, cum notorie homines et barchas vigintiquinque et ultra barchas suas, illis de Citaria stetisse sub regia fidelitate, contribuisse regiis fiscalibus etc. cessat omnis suspectus. Propterea iterum etc dicto Sindico replicante, et primo quod ad clausulam adjectam in dicto privilegio immunitatis..... quae de jure tollitur subreptione et causa aut respectu quod dicta clausola non fuit apposita ex manu dictae S. R Majestatis sed per scriptorem, ut solitum est apponi in omnibus privilegiis, et si ipsa S. R. Majestas instructa fuisset de praedictis, dictum privilegium non concessisset. Quantum ad aliud quod dicti de Citaria actum fecerunt, et conduxerunt dictum Principem ad civitate Salerni ad dictum Casalem de Citaria, non ipsi fecerunt, sed tota Universitas civitatis Cavae, personaliter mittendo homines ultra mille pro securitate dicti D. Principis, et solum ipsi de Citaria tamquam mercenarii ordinati per ipsam Universitatem, quibus mandatum extitit et ordinationes dictae Universitatis per magnificum Virum D. Nicolaum Aognolum Romanum tunc Capitaneum R. Majestatis in dicta Universitate, quod accedere deberent cum aliis ordinatis per dictum Capitaneum ad ipsum D. Principem conducendum in civitate Cavae, et non in Casali Citariae male et pessime agendo, et in maximum periculum dicti

D. Principis ponendo quod subsecutum fuisset per homines ipsius civitatis, qui statim et incontinenter accesserunt ad dictum Casalem Citariae, et dictum D. Principem ab inde de lecto receperunt, et cum onere maximo, ut decuit, ad ipsam Civitatem Cavae, pro honore et statu ipsius S. R. Majestatis conduxerunt et salvum fecerunt. Ad aliud quod dicitur quod purgata fuit contraventio multorum stando per territorium infidelitatis, replicatur, quod de proximo male et pessime agerunt, denegando expresse se et arma eorum conducere et venire in civitatem Cavae, sed inveniendo et stando iusuper Casalem Citariae, practicaverunt et conversati fuerunt in Civitate Salerni cum Rebellibus dictae R. Majestatis, et nonnulli fuerunt processati de dicto Casali Citariae, denegando proximis mandatis dicti Capitanei, eis injungentis sub formidabili poena, quod veniant ad habitandum in dicta Civitate Cavae cum aliis civibus Civitatis Cavae, pro statu regio, quod expresse facere denegaverunt, et neque ipsos, neque arma ad ipsam Civitatem transtulerunt, contra mandatum dicti D. Capitanei, minis inhonestis quod facere intendebant, prout in actis dicti Capitanei continentur, et aliis et aliis contraventionibus, suo loco et tempore proponendis coram dicta R. Majestate, dicti de Citaria non merentur ab ipsa S. R. Majestate hanc immunitatem et concessionem, et ideo requirit dictum D. Capitaneum et expresse dicit quod mandare debent expresse dictae R. Maiestatis dicti de Citaria quod a praedictis desistere debeant, pro scandalis evitandis maximis, aliter protestatur etc. — Sed dictus D. Matteus pro se et sociis replicans etc. modo precedenti, quod pace salva dicti Sindici, Ipse Illustris Princeps non poterat tutum per terram venire, neque posset evadere maximum periculum, et propterea dicti de Citaria cum eorum barchis, et marinariis, ad illud erant ex parte, dictum Illustrem Principem conduxerunt per mare, et in tuto ipsum reddiderunt. Et quod veritas in se habeat per nomem locum etc..... et per illos de Citaria dictus Illustris Princeps fuit in Barcha positus, et per eos conductum tute ad casale praedictum Ci-

tariae. Quo ad alia quia cuncta manifesta sunt Regiae Majestati eis non insistitur; et propterea etc . . . . Dicto D. Sindico dicente quod tantum de dicto Casali de Citaria fuerunt tres vel quatuor, et fuit una alia barcha contra solos viros de armis et ultra mille per terram venisse ad muros et portas Civitatis Salerni, de Civitate Cavae illa nocte. Replicante dicto Domino Matheo et dicente cum Illi de Citaria accesserunt cum XXV barcis, quae nulla ipsorum poterat se conducere in porta Salerni, vel in maritima non minori numero hominum sex pro qualibet barcha, et sic inficiatio apparet de voluntate, invidia, malignitate, cum reverentia ipsius Sindici et aliorum contradicentium et propterea etc . . . . . Replicante dicto Sindico quod in casu D. Capitanei homines tres accesserunt et non alii; et replicante dicto D. Matheo quod, pace ipsius Sindici salva, si accexerunt, accexerunt con Grandanecto Diputato ad illud de mandato Illustrissimi Principis et sui mandatarii etc . . . . praesente dicto D. Capitaneo et dicente quo ad evitanda scandala intendit consulere S. R. Majestatem et deinde facere quidquid ipsa S. R. Majestas vult, et propterea mandavit eisdem D. Matheo et sociis nomine quo supra ad poenam ducatorum mille, quod dictam Universitatem non faciant, non consulta S. R. Majestate etc...

Not. Pietro Paolo Troise — Protocollo 1486 — 10 Settembre — fol. 4.

XIV.

8 Settembre 1489 — Ordine del R. Capitaneo all' Università, per la nomina del Sindico ed eletti.

Eodem die, ejusdem, ibidem, (8 Sept. 8. Indictionis in Scazaventulis — 1489) — Nos Nicolaus Joannes de Parisio de Cava ad Contractus Iudex, Petrus paulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes videlicet — Laurentius de Adinulfo, Fabricius de Curti, Pandolfus Coda et Franciscus de Canali de Cava ad hoc vocati etc. Quod praedicto die nobis praedictis Judice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Magnificum Virum Petrum Conzia de Nola R. Capitaneum Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, praefatus Capitaneus asseruit se esse paratum exequi et facere officium suum circa exactiones jurium fiscalium et oportet quod ordinetur novus Sindicus in dicta Universitate, et etiam Electi et collectores, et eamdem Universitatem et homines ipsius requisivit ut ordinare deberent dictum Sindicum Electos et collectores etc. Et propterea, ipsa assertione facta, praefatus Capitaneus protestatur quod per se non stetit nec stat, et intendit mandatum facere eidem Universitati et hominibus sub certa poena quod infra certum terminem ordinetur Sindicum, Collectores et Electi, sine quibus jura fiscalia exigi non possunt et ipse Capitaneus fuit erat et est paratus exequi suum officium etc. Quibus omnibus sic peractis, praefatus D. Capitaneus nos praefatos Judicem, Notarium et testes adstantes, ex parte Regia requisivit et quod a praedictis et quolibet praedictorum conficere deberemus puplicum instrumentum.

Nos etc.

Not. Pietro Paolo Troise — Protocollo 1489 fol. 8.

XV.

13 Settembre 1489 — Elezione del Sindico, eletti e grassieri.

Pro Universitate Civitatis Cavae — Electio Sindici, Electorum, et grasseriorum.

Eodem die, ejusdem, ibidem, (13 Sept. 1489 in Scazaventulis pertinentiae Civitatis Cavae) Nos zapetus Juvenis de Cava ipsius civitatis Cavae et pertinentiarum ejus ad contractus Iudex, Petrus paulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius et testes — videlicet D. Jentilis Longus utriusque Juris Doctor, D. Joannes de Curti legum peritus, D. Sansonectus de Curti legum peritus, Magnificus Votamonte de Monica et Matheus Costa de Cava ad hoc vocati etc. — Quod praedicto die, nobis praedictis Judice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Universitatem et homines Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, praefata Universitas unanimiter congregata et homines ipsius ad banni emissionem pro majori et saniori parte, et dum essemus ibidem praefata Universitas asseruit pro bono regimine Universitatis ejusdem velle ipsam Universitatem ordinare Sindicum Electos et Grasserios pro toto integro praesenti anno octavae Indictionis. Et propterea praefata Universitas unanimiter et pari voto, nemine discrepante, elegit Fabritium de Curti de Cava, pro Sindico Universali Civitatis Cavae per dictum tempus qui teneatur et sic promisit exigere jura fiscalia debita per ipsam Universitatem et alias solutiones impositas de praesenti et imponendas, durante tempore dicti anni et diligenter solliciteque exigere etc. et de dictis pecuniis respon-

dere R. Commissario in Civitate Salerni, et aliis ordinandis per dictam Universitatem.

Item teneantur convenire coram Capitaneo, Vicario aliisque quibuscumque pro defensione Universitatis praedictae et hominum ipsius, et causas agere et exequi cum omni diligentia, et cum potestate sostituendi, in judicio et extra, loco sui tam ante litem contestatam, quam post, cum simili principali mandato. Item in fine dicti officii Sindacatus computum reddere de recepto per introytum et exitum legalem, et dare Ipsi Universitati residuos, si qui sint, usque integram satisfactionem introytuum quae alii Sindici soliti sunt facere et exequi, et ipsa Universitas teneatur, et sic promittit dare, tradere et pagare pro ejus salario praefato Sindico uncias duas de carolenis etc. Et in ultimum quia pro quadam contumacia praedictus Fabritius solvit Vice Capitaneo tarenos decem pro calculo non praesentato de alio Sindicatu Vicecapitaneo, qui praesentatus fuit dictae Universitati, propterea Ipsa Universitas liberavit ex amore quem gerit erga dictum Fabritium, praefato Fabritio dictos tarenos decem pro contumacia jamdicta, ultra praesentem provisionem, non propterea eos connumerando in dicta provisione. Item dicta Universitas elegit et fecit Electos, videlicet: Ramondellum de Citellis, Nicolaum Angelum Castaldum in solidum; Notarium Raymundum de Monica, Notarium Ferrantem de Monica in solidum; Perrellum de Parisio et Carolum Capovam in solidum; ac Joannem de Perrello et Minico de Curti in solidum qui habeant providere in cunctis necessariis Universitatis jamdictae una simul, aut pro majori parte, prout necessitas requirit.

Item ordinavit Universitas ipsa Lisium Antonium de Monica, Cifarium Caparum, et Gabrielem de Curti de Cava, qui habeant providere in assisias una simul, aut pro majori parte.

Item quod dicti Sindicus et Electi habeant videre computum Notarii Berardini Juvenis de Cava Sindici praesenti, una simul, aut pro majori parte.

Quam quidem electionem praefata Universitas promisit

ac debitam hobedientiam et petant quod privilegia Universitatis confirmet et quod Universitas ipsa remaneat de demanio pro corona regia. Quibus omnibus etc.

Not. Pietropaolo Troise — Protocollo 1495. Fol. 192.

XVII.

1495 — Diploma di Carlo VIII.

Privilegium Caroli francorum, Hyerusalem et Siciliae Regis, Concessum Universitati et hominibus Civitatis Cavae sub anno Domini Millesimo quatringentesimo nonagesimo quinto, ut infra continentur.

Carolus Dei gratia franchorum, Hierusalem et Siciliae Rex. Universis et singulis praesentes nostras literas inspecturis tam praesentibus quam futuris. Cum nobilis et fidelissima Civitas nostra Cavae ad hobedienciam et devocionem nostram devenerit, pro parte nobilium Civium ipsius fidelissimae Civitatis nobis oblata fuerunt nonnulla Capitula et supplicationes, quae diligenter vidimus, recognovimus et inspeximus, easque decretari jubsimus, et nostras decretaciones et responsiones in fine uniuscujusque illorum inseri, continuari et apponi. Quorum omnium sequitur et est talis. Serenissimae ac Excellentissimae, et Christianissimae Majestati Regis franchorum, Siciliae, Hierusalem etc. humiliter et devote supplicatur pro parte Universitatis et hominum Civitatis Cavae fidelium Vaxallorum ejusdem Vestrae Majestatis, ut ipsa Vestra Majestas pro sua ingenti clementia et humanitate dignetur subscriptas eorum supplicaciones clementer exaudire, benigneque admictere, et gracias elargiri. Cum Universitas et homines Civitatis ejusdem ab antiquis et diuturnis temporibus, in quorum contrarium memoria hominis non existit, hujus Regni Siciliae Superioribus Regibus et retroprincibus fideles fuerint, et fidelitatem sinceram ex animo praestiterint Vestrae Excellentissimae et Christianissimae Majestati, quae hujus Regni provinciam, divina favente clementia, merito optimoque jure adepta fuit. Supplicantes ipsi potissimum fidelissimi erunt, ut Deus eam-

dem Vestram Majestatem conservet, et fortunet, ut optat Amen: placet Regiae Majestati.

Item supplicatur ut Ipsa Vestra Majestas concedere dignetur quod Cives, homines et habitatores Civitatis Cavae pro quibusvis primis causis tam civilibus quam Criminalibus, sive mixtis, contra eos per quoscumque movendis et agitandis, non possint, nec valeant aliquo modo conveniri in magna Curia Vicariae, et quavis Curia, examine, Tribunali, sive foro, coram quocumque Iudice, etiam in Sacro Regio Consilio, quamvis delictus alibi commissum, et contractus alibi celebratus pretenderetur, vel si praesenti Capitulo et privilegio fori, in genere vel in specie, cum juramento renupciatum fuerit, nisi dumtaxat coram Capitaneo, et Vicario Civitatis praedictae, qui pro tempore fuerint; quibus legibus, Constitucionibus, privilegiis, obligacionibns, renupciacionibus, et aliis juribus in contrarium facientibus non obstantibus quovis modo. Et hoc apparet dictis supplicantibus ex privilegio concesso per Superiores Reges, et praesertim per dictam quondam Reginam Iohannam, quod privilegium fuit et est in viridi observancia. Placet Regiae Majestati pro primis causis tantum.

Item supplicatur ut ipsa Vestra Majestas benigne concedere dignetur, quod officiales, seu Catapanei ejusdem Civitatis, tam praesentes quam futuri, in administracione et exercitio eorum officii observare omnino debeant illud Regni Capitulum, juxta sui seriem et tenorem, quod incipit, Ut delatos. Videlicet quod non possit procedi nec inquiri ex mero officio, etiam in illis casibus, ubi venit; et imponenda pena mortis naturalis, vel civilis, vel membri abscissio nisi interveniat legitimus denupciator, vel accusator, qui se habeat obligare de probando: et quidquid dicti officiales contra ejusdem Capituli tenorem egerint, nullius roboris censeantur; quod per superiores Reges apparet dictae Universitati concessum ex privilegio, quod fecit et est in viridi observancia. Placet Regiae Majestati, si et quatenus in possexione fuerunt, et in praesenciarum existunt.

Item supplicatur quod Ipsa Vestra Majestas benigne con-

cedere dignetur, ut quilibet accusator, seu querelator possit et voleat a sua accusacione, denupciacione, et querela, instituta et proposita contra Cives et habitatores Civitatis Cavae, inpune desistere ante ultimum perhemptorium, vel priusquam partes ipsae compareant in judicio, et facta desistencia, seu penitencia praedicta per eumdem Capitaneum et ejus Curiam minime possit ad ulteriora procedi, dumtaxat Actorum Magister Curiae praedictae consequi debeat pro scriptura desistenciae vel penitencia grana duo : et hoc apparet ex privilegio concesso, quod fuit et est in viridi observancia — Placet Regiae Majestati, quod observetur Privilegium juxta ipsius tenorem.

Item supplicatur, ut ipsa Majestas concedere et providere dignetur quod Universitas et Homines Civitatis praedictae minime teneantur eorum sumptibus et expensis dare eidem Capitanio Nupcios et Iuratos, nec etiam habitacionem. Sed Capitaneus et officiales predicti perquirere et conducere debeant, si voluerint, juratos et habitaciones eis necessarias et oportunas eorum sumptibus et expensis : et in hujusmodi libertatis possessionem, seu quasi, supplicantes ipsi fuerunt et sunt — Placet Regiae Majestati quod observetur consuetum.

Item supplicatur quod Actorum Magister Capitanei Civitatis praedictae pro qualibet fidejubssione praestanda curiae Ipsius Capitanei, vel partibus quarum interest, dumtaxat recipiat grana tria, et quod Capitaneus, Assessor, et Actorum Magister recipiat pro quolibet teste et principali examinando in dicta Curia grana tria. Et pro qualibet obligacione facienda penes acta dictae Curiae grana duo. Et pro primis scripturis faciendis et scribendis per actorum Magistrum, usque ad litis contestacionem inclusive, nichil solvatur — Placet Regiae Majestati prout in proximo.

Item quod Actorum Magister Curiae praedictae pro quacumque peticione offerenda, ex instrumento praesentato in Curia praedicta, recipiat pro praesentacione dumtaxat grana tria, pro citacione, scriptura, ac etiam pro prima contumacia; et quod pro examinacione Testium examinando-

rum et informacionem Curiae, nihil solvatur, quia res Curiae Agitur — Placet Majestati eidem.

Item si quis Civis vel habitator Civitatis praedictae vellet forte se cassari facere ab actis et processu causa accusacionis et inquisicionis ex mero officio, vel parte instante, et a quibuscumque causis ordinariis vel straordinariis, actorum Magister dictae Curiae, citra praejudicium partium, dumtaxat pro cassatura recipere et habere debeat grana duo — Placet Regiae Majestati quod observetur consuetum.

Item in quibusvis examinacionibus Testium examinandorum per dictum Capitaneum et ejus Curiam, omnino intersit et interveniat, ac interesse et intervenire debeat una cum Capitaneo praedicto, vel assessore et Magistro actorum dictae Curiae, Iudex annalis, ad id annuatim eligendus et deputandus per Universitatem Civitatis praedictae. Et examinacio aliter facta sine intervencione Annalis Iudicis praedicti nullius roboris censeatur. Placet Regiae Majestati; et quod in examinacione interveniat assessor dictae Curiae, qui pro tempore fuerit, prout consuetum fuit.

Item quod quolibet anno mutentur, et removeantur Capitaneus, assessor et Actorum Magister Civitatis praedictae, et amoti Sindicentur per Capitaneum Successorem, et duos eligendos per dictam Universitatem, servata forma Constitutionum et Capitulorum Regni. Placet Regiae Majestati. Item quod Capitaneus deputandus et eligendus in Civitate praedicta distet, ac distare debeat ab eadem Civitate perviginti Miliaria, prout etiam fuit eidem Civitati ex privilegio concessum. Placet Regiae Majestati.

Item supplicatur quod ipsa Vestra Majestas de ejus certa sciencia benigne confirmare et acceptare, approbare, ratificare, ac pleno Regio favore et praesidio communire et roborare, ac quatenus opus est de novo concedere dignetur, quecumque privilegia, litteras et rescripta, juxta eorum seriem et tenorem pleniorem quarumcumque graciarum, immunitatum, franchigiarum et aliarum exempcionum, quomodocumque et qualitercumque, ad beneficium, honorem,

como lum et utilitatem dictae Universitatis Civitatis Cavae per retro principes hujus Regni dictae Uuiversitati Concessa, juxta ipsorum privilegiorum, rescriptorum et litterarum seriem et tenorem — Placet Regiae Majestati prout in illorum possessione sunt.

Quamobrem meritis et serviciis ipsius fidelissimae Civitatis Cavae, nobilium et Civium ejusdem sic exposcentibus, volentes oportune providere. quo l Capitula ipsa et unumquodque ipsorum iuxta nostra decretaciones et responciones in fine uniuscujusque illorum continuatas, insertas et appositas ad unguem sine transgressione serventur, Mandamus hujus Regni Magistro Justiciario, Magno Camerario, logotenente et prothonotario, eorumque locotenentibus, magistris, portulaneis et secretis ac Dohaneriis, et praesertim dictae Civitatis nostrae fidelissimae Cavae Vicemgerentibus, Gubernatoribus, Commissariis et quorumvis jurium et vectigalium exactoribus et perceptoribus, ceterisque Universis et singulis officialibus et subditis nostris majoribus et minoribus, quovis officio, auctoritate et dignitate fungentibus, nomineque nuncupatis, ad quos, seu quem praesentes pervenerint, et spectabit, et fuerint quomodolibet praesentatae, eorumque locumtenentibus et substitutis praesentibus et futuris, quatenus forma praeinsertorum capitulorum per eos, et unumquemque ipsorum diligenter, attente et in omnibus inviolabiliter observata praeinserta Capitula et unumquodque ipsorum juxta nostras decretaciones in fine uniuscujusque illorum preinsertas, continuatas et appositas eisdem nobili et fidelissimae Civitati Cavae, nobilibus Civibus et Incolis ejus ejusdem teneant firmiter et observent, teneri et observari mandent, et faciant inviolabiliter per quos decet, omni contradictione cessante, et obstaculo remoto, juxta nostras decretaciones et responsiones praedictas. Quoniam sic procedit de incommutabili mentis nostrae proposito. Et contrarium non faciat pro quanto graciam nostram charam habent, aut fieri permictant, vel actentent, si iram, indignacionem, et penam ducatorum decemmillia cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesens nostrum Capitulorum

privilegium fieri jubssimus nostro magno Sigillo munitum. Datum in Castello Capuanae nostrae Civitatis Neapolis, Vigesimo Martii Anno a Nativitate Domini Millesimo quatringentesimo nonagesimo quinto. Regnorum nostrorum Franciae Anno duodecimo, Siciliae vero primo.

Dall' Archivio del Comune di Cava. Volume Privilegì.

XVIII.

9 Settembre 1495 — Contratto per la guardia della Città.

Pro Universitate Civitatis Cavae.

Eodem die, ejusdem ibidem (9 Sept: 1495). Nos Nicolaus Antonius de Parisio ad contractus Iudex, Petrus Paulus de Trogisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes, videlicet, Dominus Carolus Longus legum doctor, Augustinus Longus, Carolus Capova, Andreas de Habundis, et Mathaeus Gagliardi de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem in nostri praesentia personaliter constitutus Sagesius de Alexio de Cava sponte promisit Notario Basilio de Pisapia Sindico praesenti et Electis pro majori parte congregatis etc. eumdem per mensem unum continuum incipiendo a praesenti die in antea, et plus vel minus ad electionem Universitatis cum quindecim pedonibus adeo quod in totum sint homines sexdecim, vulgariter loquendo — *fare lle guardie ad Croce a la focetella et ad altri lochi necessarii tanto de dy che de nocti etc.* Et ipse Sindicus promisit dare eidem Sagesio ad rationem de tarenis quindecim pro quolibet mense etc.

Not. P. P. Troise. Protocollo 1495. fol. 6.

XIX.

23 Settembre 1495 — Deliberazione dell'Università pel pagamento de' pedoni e delle artiglierie.

Pro Universitate Civitatis Cavae.

Eodem die, ejusdem, ibidem (23 Sept. 1495) — Nos praedicti Judex, Notarius et testes etc. quod personaliter accersitis ad locum jamdictum, ad rogationem, preces, et requisitionem nobis cum instantia factas pro ipsa Universitate et hominibus Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem unanimiter congregatam pro majori et saniori parte de mandato praecedenti Magnifici viri Orlandi de Afflicto R. Capitanei Civitatis praedictae, et dum essemus ibidem praefata Universitas sic unanimiter congregata ad habendum sumptus de pedonibus Commissariis, in vulgari: Che se deheno farny conto a lo Vice Re, per servitio de la Maestá de lo sig. Rè per dicti dy, quali habiano tari tre per uno, o più, secondo la provisione et videre de lo Sindico et Electi, et che li dicti dinari si pillyano in pronto dalle gabelle, zoè de la paga de lo presente mese, non obstante che siano obligati a li creditori de la Università, ma li ditti dinari se ngi ritorneno de li denari sy recollyano de li Sali imposti per la Università, per servitio di lo Re, adfinchè li crediturí de la Università si paghino.

Item che li impronti facti per la Artillyeria posite sopra nuove mure, et altre si exequano, et che tutti quilli che pagano dicti dinari de ly dicti impronti la Università sia tenuta, et cossì vole che saranno satisfacti li credyti passati fatti per la dicta Università et praesenti etc.

Not. P. P. Troise — Protocollo 1496 fol. 13.

XX.

6 Ottobre 1495 — Richiesta del R. Capitaneo alla Università, sulla ribellione ed i ribelli.

Pro Orlando de Afflicto R. Capitaneo Civitatis Cavae. Die sexto mensis Octobris XIV Indictionis (1495). In Corpore Cavae. Nos Benedictus Juvenis de Cava a l contractus Judex, Petruspaulus de Trogisio de Cava, puplicus etc. Notarius et testes, videlicet. D. Jentilis Longus, D. Joannes Puntius D. Barnabas Juvenis, D. Paulus de Marinis, Augustinus Longus, et Raimondellus de Citellis et Bernardus de Lando de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Judice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Magnificum Virum Orlandum de Afflicto Regium Capitaneum Civitatis Cavae, ad praesentiam tamen nobilis viri Notarii Basilis de Pisapiis Sindici Universitatis Civitatis Cavae, et certorum Electorum et multorum hominum Civitatis jamdictae, et dum essemus ibidem praefatus D. Capitaneus praesentibus dicto Sindico, Electis et certis hominibus, audientibus et intelligentibus, asseruit qualiter homines Civitatis Cavae notaverunt Magnificum Nicolaum Antonium Gagliar li, Petrum Antonium Longum et Alexandrum Longum de Cava pro suspectis de sedictione ordinata pro eis tribus contra dictam Universitatem et homines ipsius, et ipse Dominus Capitaneus eosdem Nicolaum Antonium, Petrum Antonium et Alexandrum in domo ipsius Capitanei a tunc et usque nunc detinuit et detinet, et perquirenda et investiganda non invenit eosdem Nicolaum Antonium, Petrumantonium et Alexandrum in aliqua suspectione huc usque et non est jure permissum quod detineantur sine causa. Propterea ad

satisfactionem hominum Universitatis Civitatis Cavae requisivit dictum Sindicum, Electos et Homines Civitatis Cavae praesentes, et alios Electos tamquam praesentes, qualiter debeant eidem Capitaneo, dare informationes dictae suspectionis, adeo quod pro statu Sacrae R. Maestatis et bono regimine Universitatis possit providere de justitia, et punire eosdem Nicolaum Antonium, Petrum Antonium et Alexandrum, et si quis esset, qui notitiam habuisset de tali seditione commissa in puplico aut in occulto, debeat etiam declarare eidem D. Capitaneo, et manifestare pro causa jamdicta; aliter intendit eosdem liberare a detentione jamdicta et si oportet dictam liberationem facere sub fidejussione prout de jure et justitia etc.

Protocollo Not. P. P. Troise 1495 fol. 16.

XXI.

16 Novembre 1495 — Contratto per costruzione di nuove fortificazioni.

Eodem die ejusdem, ibidem (16 Novembre 1495). In Corpore Cavae. Nos Carolus Capova de Cava, ad contractus Judex, P. P. de Trogisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes, videlicet. D. Jentilis Longus, D. Joannes de Anna, Magnificus Marcus quaranta, Magnificus Julius Quaranta, Magnificus Montorius Gagliardi et Barnabas Quaranta de Cava ad hoc vocati etc. Quod praedicto die, ibidem, in nostri praesentia personaliter constitutis, et praesentibus coram nobis infrascriptis personis, videlicet: Notario Basilio de Pisapiis de Cava Sindico Universalis Civitatis Cavae sicut dixit et Pandulfo de Jucli, Lionetto de Jucli, Adamante de Jucli, et Rampino de Jucli de Cava, intervenientibus et agentibus ad infrascripta omnia et eorum singula, videlicet: dicto Basilio sicut Sindico, Sindacario nomine et pro parte Universitatis Civitatis Cavae ex una, et dictis Pandolfo etc. pro se ipsis, et eorum haeredum et successorum ex altera parte.

Praefatus itaque Sindicus, praesentibus, audientibus, et intelligentibus dictis Pandolfo etc. asseruit, qualiter dicta Universitas deliberavit facere quamdam Turrim prope portam Civitatis Cavae cum aliis membris, calce, lapidibus et arena, et dicti Pandolfus, Lionettus Adamantes et Rampinus obtulerunt eam facere. Et propterea praefatus Pandolfus, Lionettus, Adamans et Rampinus promiserunt eidem Sindico praesenti facere dictam Turrim cum fabrica, calce, lapidibus et arena de bono magisterio, ad laudem expertorum, et ipse Sindicus tenetur et sic promisit dare eisdem Pandolfo et Sociis praedictis calcem necessariam in loco dicti

operis ad sufficientiam, et interim liceat eisdem Pandolfo et sociis fodere lapides et arena et incidere lignamina pro usu dicti operis, ubi et quo voluerint et liceat conducere aquam in dicto loco etc. (segue il prezzo e l'epoca del pagamento).

Not. P. P. Troise. Protocollo 1495 fol. 26.

XXII.

17 Marzo 1496 — Deliberazione della Universitá per l' espugnazione di Salerno.

Pro Universitate Civitatis Cavae.

Die XVII mensis martii XIV Indictionis (1496) in Scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Patiens de Alferio de Cava ad Contractus Judex Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius et testes videlicet. D. F. Longus, D. F. Casaburius, D. C. Longus, D. S. de Curti, T. Longus, et D. Barnabas Quaranta de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Judice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Universitatem et Homines civitatis Cavae, et dum essemus ibidem invenimus eamdem Universitatem unanimiter congregatam ad banni emissionem pro majori et saniori parte, super ordinatione victuali et victu pro expugnatione civitatis Salerni, et quia intendunt id exequi, propterea eligunt notarium S. de Alferio, A. de Tipaldo, S. de Vitale, P. de Falco, M. de Troysio, F. de David, L. Costa, C. Cafaro, T. de Curti, not. F. Ph. de Parisio, et G. Caputo de Cava, quibus liceat providere in necessariis pro dicto victu, cum potestate mandandi de voluntate magnifici Viri P. Pagani Viceregis et Gubernatoris civitatis Cavae praesentis et se contemptantis etc. realiter et personaliter, vid: de vino, pane, ot de omne altera cosa necessaria, auxilio, praesidio et favore dicti D. Viceregis procedente etc. et cum potestate ordinandi etc. pro dicto victu. Et dicta Universitas promisit etc.

Not. P. P. Troise Protocollo 1496 fol. 76.

XXIII.

16 Aprile 1496 — Deliberazione dell'Università per varii affari, fra cui i dazi ed i rapporti con Salerno.

Die XVI mensis Aprilis XIV Indictionis (1496) in Scazaventulis pertinentiae Civitatis Cavae. Nos B. Iuvenis de Cava ad contr. Iudex, P. P. de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius et testes vid. D. F. Longus, A. Longus, F. Casaburi, L. de Anna, F. de Curti, S. de Vitali, et R. de Citellis de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Iudice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Not. Basilium de Pisapia Sindicum Civitatis Cavae et dum essemus ibidem, praefatus Not. Basilius per Matteum de Iuvenatio, jurato, bagniri fecit gabellam carnium, prout bagniri fecit Universitatem Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem in unum congregatam pro Statu Regio et bono regimine dictae Universitatis, in qua fuit dictum per dictum Sindicum id quod fiat pro beneficio Universali, et inter alia, dictum, actum et conclusum fuit hoc modo, videlicet. In primis che se mande ad Napoli, a lo Legato et a lo Archiepiscopo de Napoli per la collatione de la prebenda de S. Maria de la Terra che vaca per la morte di D. Christofaro de Anna che loro signorie vollyano prevedere, che se segua la ordinatione delle collationi delle prebende, come è ordinato et compete per la Bolla, et che si facza ad spese de la Università et chi obtene la prebenda, paghe dette spese.

Item che si scriva ad Messer Cesario Casaburi et ad Messer Galiano de Anna una lettera interessante a lo Legato in favore de dicta supplicatione.

Item che le fabriche si seguano come fu, e so ordinate pro stato de la Maestà del Signore Re, et beneficio de la Università.

Item che li impronti et li pagamenti si seguano ad fare, et omne uno paghe et si serve e qualità.

Item che lo signore Messer P. Pagano Vicerè si prega con istantia che resti cqua, a lo officio, secondo è stato, per lo servitio del Signore Re et beneficio de la Università, et che ad ipso item sy da quello che si conviene, secondo la ordinatione de ly Eletti per sua substentatione.

Item che non se prattecha in Salerno, ny a lo Castello de Salerno, senza la carta de lo sig. Vicerè et de li Eletti, et senza grave necessità, et quando necessario accade di andare si faczi una fiata vada l' uno e l' auta volta l'auta.

Item che si scriva ad Francischetto Longo, Universitatis nomine, che per amore di questa Università intervenga a fare provedere de tollersi la gabella de lo caso, novamente imposta.

Item che li grani comparati per la Università sy vendano che no faczi perdita, et lo prezzo se retenga per satisfare a li creditori de la Università, ly improntaro ad tempo che a lo Re si donaro oncie cento, ma che interim se ne compararono grani, ditto nomine, per uso de la Università bisognando.

Item che li gabelloti che recolligeno la gabella de 'lo caso non ausino comparare caso, finchè recollyeno la gabella, perchè è prejuditiale et proibito comparare caso per multe rationi.

Item che si proveda che li forestieri che so a la Cava sy da ordine che liceno da fare expense ordinande per li Eletti — Quibus omnibus etc.

* Protocollo di Not. P, P. Troise — 1496 fol. 98.

XXIV.

30 Aprile 1496 — Deliberazione dell' Universitá per soccorrere il Re.

Die ultimo mensis Aprilis XIV Indictionis etc... (Omissis) Et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem unanimiter congregatam de mandato et licentia D. R. Capitanei Civitatis Cavae pro Statu Regio et beneficio hujus Universitatis, in qua fuit tractatum propositum intervenire necessitati Serenissimi D. Regis Ferdinandi, quod dicta Universitas concurrat, nomine ipsius, Sacrae R. Majestati cum pecunia aut cum pecunia tenet refondere praesentis anni, ant cum pecunia doni, et post multa fuit conclusum et deliberatum per modum qui sequitur infrascriptus — Videlicet :

In primis sy ordina che si dehono a la Maestà del Signor Re ducati SEXCENTUM de carolenis computati ad tareni cinco pro ducato, per lo terzo de Pasca, et sy faczano presto; et presentansi a lo Re ovvero a D. Federigo da soa parte et che lo Sindico che è al presente ande ad darelli, et ad presentarelli.

Item che si vendano li grani che so a la marina ad tarì tre et grana quindici lo thumolo, et vendansi a li panettieri, et li panettieri siano tenuti farende pane secondo la assisia de li Eletti, et llo pane sy venda in piazza ad chi nne vole, et lo dinaro che si pillya de dicti grani et di l' auti che sonno in Citara, si subvenga a lo dicto pagamento, non obstante che sia lo dicto dinaro et grani obligati ad quilli che improntarono ad tempo che si donàro ducati seicento a lo Re,

Item che quello che manca a lo dicto presente pagamento di ducati 600 si sparte per foco, et omne provintia

paghe la rata soa, o per impronto di grani, o como loro pare.

Item che sy imponga mo dicto terczo et esigasi et satisfaczasi a lo prezzo di dicti grani, et ad quilli che improntarono lo resto.

Item considerato li ditti grani fo comparati per cautela di quilli che improntaro al primo impronto, perchè so comparati de ly dinari delle gabelle, et mo sy pillyano una altra volta, et la Università, addendo cautelam cautelae, obblega lle gabelle, et anco la ditta imposizione che si fa de li ducati 600 ad quilli che primo improntaro, et chi pagano, a li primi frutti seranno satisfacti a li primi et a li presenti etc.

Item che delle gabelle presenti et passate non sia da farne exito excepto per benefitio delle mure et fabricha de la Torra. Et ita fuit conclusum etc. et cossi la ditta Università oblega se, successori et beni, observare lli predetti a la pena etc.

Not. P. P. Troise — Protocollo 1496 — fol. 93.

XXV.

19 Agosto 1496 — Deliberazione degli Eletti per autorizzare le somministrazioni al Re e seguaci, assedianti Salerno.

Die XIX mensis Augusti XIV Indictionis (1496). In Scazaventulis.... (*omissis*). Quod praedicto die ibidem nobis praedictis Judice, et Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum, ad rogationem preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Notarium Basilium de Pisapiis de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, ad praesentiam tamen magnifici viri D. Petri Pagani Vice regis Civitatis Cavae, nec non infrascriptorum Electorum unanimiter congregatorum coram dicto D. Vicerege, et dum essemus ibidem, praefatus Sindicus asseruit qualiter S. R. Majestas, cum Ill. Principe de Altamura et ejus exercitu se conduxit ad expugnationem Castelli Civitatis Salerni, et de continuo ipsa S. R. Majestas et dictus Ill. D. Princeps mittunt ad Universitatem pro aliquibus rebus necessariis, et ipse Sindicus non volens liberare aliquid sine licentia Electorum, retardet et non sit de facili pecuniam habere, quapropter requisivit ipsos infrascriptos electos praesentes et alios absentes, quod debeant ordinare eidem Sindico quid faciendum. Qui quidem Electi ordinaverunt praefato Sindico et dixerunt in vulgari, videlicet: che tutto quanto si dimanda per li homini de la Maestà del Signor Re, et de lo dicto Signore Principe lo darete in absentia de ly Electi, ma quando accadesse et ipso Sindico po avere copia de ly Electi consulti con Ipsi, et quando no provveda secondo al ditto de sopra, che pyllia poliza da chi recepe da Ipso. Che pillye dinari delle gabelle non obstante quale si vollya obligatione. Quibus omnibus sic pe-

ractis etc. Electi sunt, videlicet. D. Jentilis Longus Iuris Doctor, Teseus Longus, D. Sansonectus de Curti Iuris Professor, Ferrantes Quaranta, Franciscus Casaburi, Simonettus de Vitali.

Not. P. P. Troise. Protocollo 1496 fol. 150.

XXVI.

19 Aprile 1497 — Deliberazione per varii affari fra cui i dazii, il conferimento della cittadinanza a tre Messinesi, ed il privilegio del foro.

Die XVIIII mensis Aprilis, XV Indictionis (1497) in scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Nicolaus Joannes de Parisio de Cava ad contractus Iudex, Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes videlicet. Dopnus Antonius de Parisio, Dopnus Raphael Capova, Raimundus de Monica, Joannes de Curti, Bartholomeus de Mauro, Franciscus de David, Raimundus Cantarellus, Lisius Costa, Jacobus Mangrella, et Gaspar Benincasa de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis praefatis Judice, notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum, ad rogationem preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Andream de Tipaldo de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, ac Electos Civitatis Cavae, pro majori parte congregatos in dicto loco, de licentia magnifici viri Domini Joannis de Joanniciis de Villamarina, regii Capitanei Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, praefatus Sindicus multa proposuit pro regimine Universitatis jamdictae et conventum fuit, conclusum et ordinatum modo infrascripto, videlicet.

In primis considerato in lo territorio de la Cità de la Cava si conducono formagi da fore, et extraheno da fore, et la Università nne ave più presto carastia che utilità, et per questo, tum virtute privilegiorum Universitatis Civitatis Cavae, tum ex aliis causis mentem ipsorum Electorum moventibus, si impone gabella supra llo caso, che tutta quella quantità di caso che da fore la Cità de la Cava se extrahesse, cossi per Citatini, como per forestieri, causa com

mercii, debia pagare denari tre per rotolo, et da mò li dicti Electi ordinano che Nicolao de Anna abia ad exigere dicta gabella di caso con lo braczo et favore de lo dicto Capitaneo, et che nullo contravenga, a la pena de uncia una, applicanda a la Università, secondo lle ordinazioni de lle altre gabelle, et che descriva tutto fideliter.

Item che la dicta gabella si intenda posta per tutto lo presente anno, et de inde in antea ad beneplacitum Universitatis.

Item considerato, è stato proposto da parte da li nobili homini Rafaele Tremulo, Iacobo Tremulo et Paulo de Nardo de la nobile Cità di Messina, como ipsi Rafaele, Iacobo et Paulo desiderano essere citatini di questa Cità de la Cava et gaudere cossì delle immunità et franchigie de la Cità de la Cava, como intervenire pro bono reipublicae ad tutto quello che li Citatini so tenuti et devono exequire et facere, et per questo li dicti Electi ordinano a lo dicto Sindico che ad omne requiesta di dicti Rafaele, Iacobo et Paolo debia pigliare li dicti Rafaele, Iacobo et Paolo per Citatini di dicta Cità de la Cava, et che gaudono active et passive, como gaudono li autre Citatini, et jurano sollepnamente sopra li quattro santi Evangelii, serveranno fidelità a la Majestà del Signore Re, et interverranno ad omne cosa, cossì per lo stato di detto Re, como per comodo et utilità de la repuplica, como tutti li autri citatini de la Cava, et che dicto sindico di questo facza fare pupplico instromento per cautela de la Majestà del signor Re, de la Università, et de li dicti Rafaele, Iacobo et Paulo, et per mano de puplico Notaro, ad consilio de Savio.

Item considerato, accade multe volte, che alcuni Citatini, in genere et in ispecie, so chiamati a la gran Corte de la Vicaria, et per non esserno condannati, bisogna che compajano et respondano, et ad ipsi chiamati è molta dispesa et fatica, et perchè lo privilegio concesso per la Maestà del Signore Re a la ditta Università de la Cità de la Cava non sia derogato, ma anzi sia conservato ad unguem, per questo li dicti Electi ordinano che si mandi Andrea Fronda

de Neapoli, procuratore de la dicta Università in Napoli, per la defensione di dicto privilegio, quale abia ad intendere a la difensione de dicto privilegio, tanto dinnanzi a la Maestà del Signore Re, quanto in Consiglio, in Vicaria, et in onne Tribunale, in favore de tucti et qualsivoglia Citatino, ad spese però de quelli Citatini saranno chiamati, et in favore a li quali si ave da allegare dicto privilegio.

Item considerato multe volte, et più tempo fo, che è stato proposto che li sali si avessero posti in magazeno, per ovviare alle multe de spese si fanno tanto ad recollecturi, quanto ad commissarii et retturi, et anco per ovviare alle multe gelosie dello fare de li quartieri, et a li defalchi di quelli fossero appresentati, per questo e per molte altre ragioni per li dicti Electi si ordina che li sali universali da mo si mandano in magazino, et che lo dicto Sindico ne abia ad tenere fidele cunto così de introyto, come de exito, et vendere a li Citatini et habitanti de la Cava lo dicto sale ad quillo prezzo, che la Corte llo conta a la Università, et che lo dicto Sindico facza bandire lo dicto fundico, si alcuno fosse che volesse comprare lo dicto fundico, et respondere a la Regia Corte etc. et intendere lo tutto, et referire a la Università et Electi ad finchè la Università et li Electi possino provvedere et fare quello sia expediente et utile de la Università, et satisfare a la Regia Corte, et che nullo Citatino o abitante in essa Cità ausa, ny presuma comparare, ny conducere sali da qualsivoglia loco da fore, excepto compararesélo da lo dicto fundico, a la pena de oncia una etc.

Prot. Not. Pietropaolo Troise—19 Aprile 1497, fol. 184.

XXVII.

6 Giugno 1497 — Deliberazione del Sindacò ed Elètti, intorno alle precauzioni, per la peste.

Eodem die, ejusdem, ibidem (6 giugno 1497, in Scazaventulis). Nos Thomas de Curti de Cava ad contractus Iudex, Petrus paulus de Mauro puplicus etc. Notarius et testes, videlicet: Carolus de Adinulfo, Ciparius Cafaro, Raimondus Cantarella, Ferrantes quaranta et Geronimus de Jordano de Cava ad hoc etc. vocati etc, quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Iudice, Notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Andream de Tipaldo de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, et Electos ipsius Civitatis et dum essemus ibidem invenimus eumdem Sindicum et Electos in dicto loco unanimiter congregatos pro bono regimine Universitatis ejusdem, qui quidem Sindicus et Electi ordinaverunt quod Fabricius de Curti de Cava sit ordinatus circa custodiam pestis, et mansionem suam circa dictam custodiam faciat in capite Burgi, ubi centocavalli vulgariter loquitur non facza intrare nullo senza Bolectino, et che facza Bolectini ad tutti quelli che lo domandano, purchè non sia infecto, ny suspecto, et da li forastieri si paghe, et tengano cunto di per di, con annotare li nomi, et no nne stampa nulla ad nullo no scripto, et da li Citatini non exiga, sino quanto voleno loro, e de la provisione sua ad arbitrio de lo Sindico et de li Electi. Ipso Fabritio praesente et se contentante etc. Item che Angelutio Scaczaventa sia a la guardia de lo Burgo, in pede lo Burgo, et non facza intrare nullo senza Bolectino, et de la provisione soa sia ad arbitrio de dicto Sindico et Electi: ipso Angelutio absente etc. Id. Eod. fol. 219.

XXVIII.

7 Giugno 1497 — Deliberazione dell' Università pei sali, la grascia, e la mastrodattia.

Die septimo mensis Iunii, XV. Indictionis (1497). In Scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Patiens de Alferio de Cava ad Contractux Iudex. Petruspaulus de Trogisio de Cava puplicus etc. notarius et testes, videlicet. Dominus Ientilis Longo, Dominus Ioannes de Anna, magnificus Alfonsus de Alferio, magnificus Nicolaus Antonius Costa, Petrus Loysius quaranta, Liberatus de Anna, magnificus Antonacius Gagliardi et Carolus Capova de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Iudice, notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Universitatem Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem, invenimus eamdem Universitatem in dicto loco unanimiter congregatam, in praesentia tamen Domini Ioannis de Ioannitiis de Villamarina, illustris viri, Regii Capitanei Civitatis Cavae, pro statu Regio et bono regimine Universitatis; in qua universitate fuit propositum, nunciatum et dictum per Andream de Tipaldo Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, et breviter, unanimiter, et pari voto fuit conclusum per modum qui sequitur infrascriptum.

In primis che llo sale quale la Università deve avere da la regia corte, che so thomola mille e ducento, si pigli per non possere stare altrimenti, videlicet, la metà russo, et l'auta metà biancho, purchè llo sale biancho si proveda per lo dicto Sindico, Rampino Iuvene e mastro Stolfo de Mauro, et si a lloro pare di pigliarese, si pigli, et lo dicto Sindico lo recepa, et faczallo conducere in magazeno, secondo la ordinatione facta per li electi.

Item che lo grano di Silvestro Longo che è venuto a la marina de Veteri si pigli per beneficio de la Università ad tari tre, e grana 12 lo thumolo, et che si venda primo llo grano de lo Siciliano, et po quello di Silvestro per la moneta che convene, et che non sia licito ad nullo citatino de qualunque stato et condizione se sia, che debia, ny possa conducere a la Cava, ny comparare grano, excepto de quello di detto Silvestro, finchè si vende, a la ragione predetta etc. et a la pena che parerà a lo Sindico et a li Eletti.

Item che li Eletti ordinati a la grassa de li vittuagli, cioè Geronimo Casaburi, Liberato de Anna, Damiano de Damiano, Rampino Iuvene et Luise de la Monica sieno confermati a lo dicto Officio co quelle medesime potestà, ragioni et dritti che aveano et foro, quando foro Electi.

Item considerato che fo ordinato per la Università predetta che li officii de Mastrodatti cossì de lo Capitano, como de lo Vicario no sy exercitasse per citatini de la Cava, al presente considerando la comodità et beneficio de Citatini, de communi consenso et voluntate Universitatis, che li dicti officii de Mastrodatti si possino exercitare per Citatini con quelle cautele et conditioni, che stanno ordinate per la Università, o Electi de ipsa, pro bono regimine Universitatis ejusdem etc.

Prot. Not. P. P. Troise — 1497 fol. 219.

XXIX.

15 Giugno 1497—Deliberazione per ottenere l'erezione dell'Episcopato.

Die XV mensis Iunii, XV Indictionis (1497) in Scazaventulis, pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Augustinus Salernus de Cava ad contractus Judex, Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius et testes, videlicet. Theseus Longus, Ientilis Longus, Bartholus Casaburi, Dopnus Stefanus de Monica, magnificus Nicolaus Antonius Costa, Antonius de Lamberto, dopnus Iosuè de Gaudiosi, Rafaelis Frango et Damianus de Damiano de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Iudice Notario et Testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Andream de Tipaldo Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem praefatus Sindicus in puplica Universitate, unanimiter congregata pro majori et saniori parte, ad banni emissionem in locis puplicis et consuetis Civitatis Cavae, in praesentia tamen magnifici viri Domini Ioannis de Ioanniciis de Villamarina utriusque Iuris Doctoris, Regii Capitanei Civitatis Cavae, exposuit qualiter Prior et Monaci Monasterii Cavensis a Summo Pontifice obtinuerunt per manus Reverendissimi Domini Cardinalis Neapolitani, tunc Commendatarii Sacri Monasterii jamdicti Unionem et Congregationem dicti Monasterii cum Congregatione Sanctae Iustinae, sine reservatione Dignitatis Episcopalis, et est dedecus Civitati.

Ulterius exposuit, si est facienda aliqua provisio coram Rege pro observatione privilegiorum primarum Causarum etc..... Praefata Universitas, sic unanimiter Congregata, in praesentia dicti Domini Capitanei, nemine discrepante,

post discussiones factas inter Cives, fuit conclusum hoc modo videlicet.

In primo Ipsa Universitas elegit infrascriptos homines, videlicet. Dopnum Ientilem Longum, Utriusque Iuris Doctorem, Dopnum Carolum Longum Utriusque Iuris Doctorem, Dopnum Ioannem de Anna, Legum Professorem, Andream de Perrello, magnificum Patientem de Alferio, Geronimum Casaburi, Notarium Carolum de Iulio, Notarium Basilem de Pisapia, Raimundum de Monica, Ioannem Loysium quaranta, Galienum de Monica, Silvestrum de Curti et Zoptum Iovene de Cava, qui habeant declarare Priori et Monacis dicti Monasterii qualiter Universitas ipsa intendit habere dignitatem Episcopalem et Episcopum, et nichilominus ordinare possint et valeant cum dicto Priore et Monacis adeo, quod Universitas Ipsa habeat Episcopum et ipsam Dignitatem Episcopalem cum conservatione ordinis, et facere ea quae sunt necessaria pro expeditione ipsius dignitatis et effectualis Episcopi perpetui in dicta Civitate Cavae, et interim dicti prior et monaci possessionem dicti Monasterii non habeant quo ad jurisdictionem Episcopalem, quod ad alia habeant possessionem dicti Monasterii.

Item Universitas ipsa et homines ipsius elegerunt pro conservatione privilegii primarum causarum pro factis et causa Ferrantis quaranta, videlicet Dopnus Ioannes de Anna et Raimundus de Monica qui accedant ad Sacram Regiam Majestatem, cum memoriali, pro observatione privilegii primarum causarum.

Prot. Not. Pietropaolo Troise, 15 giugno 1497, fol, 226.

XXX.

18 Giugno 1497 — Presa di possesso della Badìa, per parte della Congregazione di S. Giustina di Padova.

Die XVIII mensis Junii, XV Indictionis (1497). In facie sacri Monasterii Cavensis, Pateat etc. quod praedicto die ibidem, nobis infrascriptis Notario et Testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Reverendum Don Bessarionem de Cipro, Priorem Sacri Monasterii Cavensis, et totius Conventus dicti Monasterii, in facie Ecclesiae Monasterii jamdicti, et dum essemus ibidem, praefati Prior et Conventus, cum eo unanimiter congregati, obtulerunt quasdam Bullas Summi Pontificis, quarum tenores sequuntur, videlicet etc.

Quibus quidem Bullis sic oblatis, et cum omni qua decet reverentia super caput receptis, voluit Ipse Prior exequi tenorem ipsarum. Accersitis nobis infrascriptis Iudice, Notario et testibus, coram nobis per osculum pacis, processionaliter, per impositionem manum super altare, per sonum campanellae, per spongiam aquae Sanctae, prior ipse cepit corporalem possessionem dicti monasterii cum praemagna turba praesbyterorum et Laicorum, cum omnibus Iurisdictionibus tam in spiritualibus quam in temporalibus, reditibus, et aliis ad dictum monasterium spectantibus et pertinentibus, pleno jure, juxta tenorem dictarum Bullarum et ipsarum Bullarum virtute patet et convenit etc. quibus omnibus sic peractis praefatus Prior nos infrascriptos Notarium et testes requisivit puplice, quatenus de praedictis conficere deberemus puplicum instrumentum etc.

Not. Pietropaolo Troise 18 giugno 1498 fol. 228.

XXXI.

1 Luglio 1497 — I cittadini cavesi chiedono al monastero l' erezione del Vescovato e nuovi capitoli.

Die primo mensis Iulii XV Indictionis (1497) In Palatio monasterii Cavensis. Nos Joannes Catocius de Cava ad contractus Iudex, Petruspaulus de Troisio de Cava puplicus etc. Notarius, et testes, videlicet—Dopnus Ioannes de Anna Juris Professor, Dopnus Mattheus de Marinis, Dopnus Nicolaus Franciscus de Cesareo, Dopnus Simonectus De Luccha, magnificus Joannes Ant. de Cesareo, Agatones de Cesareo, Sagesius de Habundis, Andreas de Amodeo, Paganinus Quaranta, Donatus Palamone de Catania, Imperialis de Girardo de Cava et Joannes Scannasorice de Neapoli, ad hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Judice, notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per honorabilem virum Andream de Tipaldo de Cava, Sindicum Universitatis Civitatis Cavae sicut dixit, ad praesentiam tamen Reverendi in Christo Patris Don Arsenii de Terracina, humilis abbatis Sanctae et individuae Trinitatis Monasterii Cavensis, Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Sanctae Justinae de Padua, ac patrum monachorum infrascriptorum dicti monasterii, videlicet — Don Ludovici de Janua, Don Gregorii de Albenga, Don Sebastiani de Alamannia, Don Petri de Modena, Don Benedicti de Ebulo, Don Petri Cavensis, Don Antonii Cavensis, et Don Constantis Cavensis, unanimiter congregatorum in dicto Palatio, capitulariter etc. ad sonum campanellae, ut moris et juris est; et dum essemus ibidem, praefatus sindicus sindicario nomine, et pro parte dictae universitatis et hominum ipsius, praesentibus audientibus

et intelligentibus dictis Domino Abbate et monacis, asseruit, se ipsam Universitatem per antecessores Episcopos ipsius Universitatis obtinuisse dignitatem Episcopalem, et deinde, ratione quia dictum Monasterium devenit in commendam, Dignitas Episcopalis erat in collatione deducta, et quia dictum Monasterium cum juribus et pertinentiis suis omnibus fuit per Sedem Apostolicam unitum, aggregationis Sanctae Justinae De Padua, Ordinis Sancti Benedicti, et dicta Universitas affectat, et valde desiderat habere dignitatem episcopalem, et dicti Abbas Prior et Monaci, habentes debitum respectum ad dictam Univrsitatem et homines Ipsius, habentesque super his deliberationem maturam propter multa laudabilia opera et propter singularem, quam erga dictum monasterium et conventum ipsius gerunt devotionem, tamquam benemerentibus, et ad augmentum eorum devotionis, praefati Dominus Abbas et Monaci pro se ipsis, et pro reverendo Domino Bessarione de Cipro, priore dicti Monasterii cum dicta Universitate et hominibus ipsius inter se ipsos capitula infrascripta de Dignitate Episcopali fecerunt et ordinaverunt per modum qui sequitur infrascriptum. Videlicet. Quae quidem Capitula sic praemisso modo facta et ordinata praefati dominus Abbas et Monaci sic unanimiter congregati et cohadunati ad sonum Campanellae, ut moris et juris est capitulariter, nemine discrepante, pro se ipsis et dicto domino Priore, coram nobis praedictis Judice notario et testibus, praesente quoque dicto sindico, sindicario nomine, et pro parte dictae Universitatis et hominum Ipsius, ad unguem promiserunt pro se ipsis et successoribus in eodem Monasterio, illa observare facere; ipsorumque Capitulorum Continentiam et tenorem in nihilo contravenire facere etc.

Not. Pietropaolo Troise 1 Luglio 1497 fol. 238.

XXXII.

1 Luglio 1497 — Modificazione del vicariato ed altri ufficii, per concessione dell' Abate.

Pro Universitate civitatis Cavae — Moderatio Officii Vicariatus, Magistri actorum, Magistri portulani et aliarum rerum.

Eodem die ejusdem ibidem (1 luglio 1497) nos praedictus iudex (Joannes Catocius) puplicus notarius (Petruspaulus Troise) et Testes etc.) quod praedicto die nobis praedictis Judice, notario et Testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum, ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas per honorabilem virum Andream de Tipaldo Sindicum Universitatis Civitatis Cavae, sicut dixit, ad praesentiam Reverendi in Christo patris Don Arsenii de Terracina humilis abbatis Sanctae et Individuae Trinitatis Monasterii Cavensis, Congregationis Sanctae Justinae de Padua, ac Patrum Monacorum infrascriptorum dicti monasterii, videlicet — Don Ludovici de Janua, Don Gregorii de Albenga, Don Sebastiani de Alamannia, Don Petri De Modena, Don Benedicti de Ebulo, Don Petri Cavensis, Don Antonii Cavensis, et Don Placidi Cavensis, unanimiter congregationem in dicto Palatio capitulariter in unum, ad sonum campanellae, ut moris et juris est, et dum essemus ibidem praefatus quidem sindicus, sindicario nomine, et pro parte dictae universitatis, praesentibus, audientibus et intelligentibus dictis Domino abbate et monacis asseruit seipsam universitatem, et antecessores in ipsa universitate tenuisse et habere a Patribus Monasterii praelibati nonnulla Capitula, Franchitias, jura, statuta, privilegia et exemptiones, ut in illis etc. Et velle sindicario nomine et pro parte dictae Universitatis ipsa pri-

vilegia, jura, statuta, Capitula, franchitias et exemptiones eidem Universitati et hominibus ipsius confirmari, et de novo concedi facere nonnulla alia capitula. Et propterea supplicavit dictos Dominum Abbatem et Monachos, ut ipsa confirmare et de novo concedere debeant, qui quidem Dominus Abbas et Monachi, sic unanimiter congregati et cohadunati contempti remanserunt, et ideo extantes praefati Dominus Abbas et Monaci sic unanimiter congregati, pari voto et nemine discrepante, capitulariter, primum intra se habentes colloquium et tractatum pro se ipsis et successoribus in eodem monasterio, ac nomine et pro parte reverendi Don Bessarionis de Cipro, Prioris dicti Monasterii, ex eorum, et cujuslibet ipsorum, mera, pura, placita et spontanea voluntate, coram nobis praedictis Judice, notario et Testibus infrascripta Capitula, modo infrascripto ratificaverunt, approbaverunt, convalidaverunt, confirmaverunt, et de novo concesserunt proposito modo et forma inferius expressatis — videlicet — quibus omnibus sic peractis, praefatus Andreas sindicus, sindicario nomine, et pro parte dictae Universitatis requisivit etc. Id. Eod. fol. 239.

XXXIII.

6 Agosto 1497 — L' Università delibera un messo e il donativo, per l'incoronazione del Re.

Eodem die, ejusdem ibidem (6 agosto 1497 in Scazaventulis) nos Ferrantes de Monica de Cava, ad contractus Iudex, videlicet — Agamemnon de Marinis, Bartholus Casaburi, Diomede Longus, Mattheus Costa, Magnificus Joannes Macza et Franciscus de Curti de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Judice notario et testibus connotatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem, preces et requisitionem nobis cum instantia factas pro parte universitatis et hominum Civitatis Cavae et dum essemus ibidem Invenimus eamdem universitatem, unanimiter congregatam pro maiori et saniori parte ad banni emissionem in locis puplicis et consuetis civitatis Cavae, in praesentia tamen magnifici viri, Domini Joannis de Joanniciis de Villamarina, Regii Capitanei Civitatis Cavae. In qua Universitate fuit per Andream de Tipaldo sindicum Universitatis Civitatis Cavae dictum, primo: qualiter a Sacra Regia Maiestate Universitas Ipsa habuerit litteras ad comparendum in incoronatione dictae Sacrae Regiae Maiestatis, et oportet quod Universitas ipsa compareat prout aliae Universitates Demaniales comparent non cum manu vacua. Secundo quod universitas provideat de victualis pro toto praesenti mense, incipiendo, de faciendo contractus cum quodam mercatore stante in civitate Neapolis, per Anderream Petrum de Canusio; quibus quidem dictis per dictum sindicum, Universitas ipsa et homines ipsius elegerunt dictum Franciscum de Curti de Cava, qui habeat se personaliter conferre ad coronationem dictae Sacrae Regiae Maiestatis, nomine Universitatis ejusdem, et

nichilominus nomine dictae Universitatis donare debeat ducatos ducentum.

Item Universitas ipsa et homines ipsius elegerunt Geronimum Casaburi, Liberatum de Anna, Damianum de Damiano, Rampinum Iovene et ferrantem de Monica de Cava, qui una cum electis universitatis jamdictae interveniant, et faciant dictum contractum cum mercatore etc.

Id. Eod. fol. 272.

XXXIV.

9 Gennaio 1502 — Protesta contro il Sindaco, per la lite mossa al monastero.

Pro nobilibus viris Theseo Longo, Barnaba Quaranta et sociis-Requisitio.

Die XVIIII mensis Januarii quintae Indictionis 1502. In Schazaventulis pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Altobellus de Conterio de Cava ad contractus Judex, Mattheus de Trogisio da Cava puplicus notarius etc. et testes, videlicet — Dopnus Nardus Antonius Quaranta, Dopnus Lysius de Curti Dopnus Evangelista Baronus, et Dopnus Richardus Macia de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die, ibidem, nobis praedictis Judice notario, et testibus cognominatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Dominum Theseum Longum, Dominum Barnabam Quaranta, Joannem de Perrello, Ferrantem Quaranta, Floravantem de Trogisio, magistrum Ambrosium Quaranta, Joannem Catocium et Mattheum Costa de Cava tamquam electos et Cives Civitatis Cavae, nec non Thomam quondam Ientilis Longum, Dominicum Longum, Diomedem Longum, Iudicem Antonium de Electis, Solimannum de Curte, Nicolaum Ioannem de Parisio, Fabricium de Curti, Jacomellum de Landi magistrum Julium Quaranta, Berlingerium Costa, Andream Mangrella, Carolum Punzum, Vinciguerram de Mauro et Galienum de Mauro de Cava tamquam Cives Civitatis Cavae, et dum essemus ibidem praefatus Theseus et socî unanimiter congregati coram Carolo Capova Sindico Civitatis Cavae asseruerunt infrascripta verba per modum qui sequitur infrascriptum videlicet—In praesentia di Vui Carolo Capova sindico Generale de la città de la Cava in te-

stimonio puplico coram me notaro Mattheo, supradicto Judice et testi per nui citatini de la cità de la Cava et alcuni de ipsi electi a lo regimento de la ditta cita protestando, requirendo, si dice et declara como alle aurecchie loro è pervenuto, come Vui como ad Sindico, comparite in la Corte de lo Vicario, et pro parte de dicta Università date provisione, et faciti acti in una causa, mota per lo Monasterio pretendendo che lle Montagne et paschuo de dicte montagne siano de dicto Monasterio, et per consequenza certi particolari citatini quali aveno paschuato in dicte montagne, contro li quali particulariter è mota dicta causa devereno pagare al dicto monasterio lo prezzo de dicta escha et altro, secondo in lo processo de dicta causa si contene. Et perchè al presente è pervenuto ad noticia a li predicti Electi et citatini de dicta cità, come Vui como ad Sindico comparite, et site comparso in dicta Corte, et pigliate lo Juditio per la università predicta, e perchè Ipsi sono citatini et per consequens nge pretendono interesse loro per la rata loro, perciò requideno Vui supradicto Sindico che tale Juditio per la Università non debiate suscipere, nè fare alcuna spesa per le cause infrascripte, videlicet — perchè ipsi infrascripti diceno che tale Juditio non se deve pigliare por fi ad tanto che non simo resoluti per uno doctore ydoneo et sufficiente, si la università ave justitia, si, o no, et quando dicto doctore declara la Università avere justitia, assentono et consentono per la via loro che per conservatione delle cose della Università si piglia lo Juditio, et quando per lo dicto doctore si declarasse de no, se deve andare et obtenere de bono et equo da lo dicto patre abbate quello che sia comodo de dicti citatini. Imperciocchè volendo pigliar juditio ad torto, a la Università dicta segueranno multi incomodi et interesse, dishonore, despesa, et de po, non possere obtenere de bono et equo, quello che desiderasse. Secondo perchè al presente la università è povera et involuta de multi debiti per li pagamenti fischali in modo che ad pena nè lle gabelle, nè li pagamenti de bursa nge abastano, et perchè non par ad loro

per lle vuce loro che si devano minuire li pagamenti fischali per litigare, per fi ad tanto che non siano chyari tutti. Tertio che Vui Sindico seguendo questa causa prejudicate a la Università quale Università ave lo benefitio di essere auduta alle ragiune soe quocumque, et perciò aspettandose la puplicatione de la causa contro quelli particolari, et quando quelli obtenessero, la Università avarrialo attempto suo, et quando subcumbessero, la Università saria stata certificata delle ragiuni de lo Monasterio, et porria più facelemente proponere et coadjuvare lle ragiuni soe et cossi de ogne tempo dicta Università restaria provisa con honore et senza despendio alcuno, et con conservatione delle cose soye, et facèndosi el contrario per vui, desegueria tutto llo opposto, il che redondaria in prejuditio de dicta università, et per consequens de li supradicti per la rata loro. Unde per conservatione de lo honore et utilità, et anco con servitio de la patria, quale desiderano tutti li supradicti come a figliuoli de la dicta Università, et che desiderano lo honore de epsa, diceno, requideno et protestano ut supra contro de vui Carlo, Sindico che in tale causa non ve debiate intromictere per fi ad tanto che altrimenti per tutta la Università ve sarrà ordinato; et si per ventura per Vui sindico si dicesse che è stato determinato per la Università di pigliare in questa causa procuratore et advocati, il che per li predicti si nega che may per la università pyena fo tale cosa determinata, ma quando fosse stata determinata, è stato dicto che se pigli procuratore et advocati, ma non data potestate ad te sindico de poterelo elegere, ma lo ave reservato ad ipsa Università la electione, il che per non essere facto, non dovete vui avere comparso in corte ad fare alcuno acto, quali tutti redondano in prejuditio de dicta Università per lle cause predicte. Et ancora protestando dicimo che per lle cause predicte omne atto che avite fatto et che intenderessivo di fare in dicta causa, che in quanto aspecta ad loro, che non habiano in modo alcuno ad ipsi, nè ad dicta Università prejudicare ni alle loro ragioni quocumque modo et qua-

litercumque li competessero, et tanto più che appare evidenter che dicta causa è male defensata de ragiuni; etperchè ancora porria per la dicta causa resuscitare alcuno dissidio e vero schandalo in sollevare li populi, che questa Università porria avere grandissimo interesse de honore et de roba, et per questa causa ancora dicono che non se deve fare. Et più se alcuno procuratore o advocato havesse fatto, o alcuno atto intendesse fare, lo debia revocare aliter protestati extiterunt contra eumdem Carolum Sindicum ut supra de dapnis, expensis et interesse, et de omni alia re et causa eis licita protestari. Praesente dicto sindico et dicente quod l'altro die facendose Università, fo ordenato che si mandassero quattro citatini a lo patre abbate, che se volesse remectere et relassare lle dicte Montagne in quanto allo paschuare et cogliere delle inghyandre per uso loro, conforme antiquamente è stato facto, et quando lo patre abbate non se avesse voluto discendere ad lo predicto che la Università si avesse fatto procuratore et advocato ad vedere si avimo justitia, si o no; et si avimo justitia che la Universita si defensasse si avea justitia, et si non, che non si pigliasse impresa. Essendo nominati dicti electi, quali furo Jeronimo Casaburi, Gabriele de la Monica e Pirro Loysi Quaranta, et essendono ritornati, aveno riferito che dicto patre abate non lo possea fare con bona conscientia, et certi Electi una con dicto sindico andaro ad dire a lo Mastrodatti che facesse scrivere certi atti. Imperò da oge inante non farò procedere atto nullo da fare che non me è ordinato per la dicta Università, et quello che la Università mi ordina so parato fare. Praesentibus dictis Electis et civibus et dicentibus che de tutto quello che dice dicto Sindico non ne ànno avuto nolitia nulla, quibus omnibus sic peractis etc. praefati Electi et Cives nos praefatos Iudicem, notarium et testes adstantes, ex parte Sacrae Regiae Majestatis requisiverunt etc. quod de praedictis omnibus conficere deberemus puplicum instrumentum etc. Nos enim etc. fiat etc. (Not. Matteo Troise 19 genn. 1502 fol. 61).

XXXV.

1 Aprile 1502 — Nuova protesta per la stessa causa.

Anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo secundo — Pro Theseo Longo et sociis — protestatio — Die primo mensis aprilis V Indictionis in Schazavenlutis pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Thomas de Curti de Cava ad contractus Judex, Mattheus de Trogisio de Cava puplicus notarius et Testes, videlicet — Joannes Gallardus Juris peritus, Adeninus Celentanus, Franciscus de Trogisio, Joannes Longus, Dopnus Antonius de Parisio, Dopnus Nardus Antonius Quaranta et clericus Franciscus de Rocco de Cava ad hoc vocati etc. quod praedicto die ibidem, nobis praedictis Judice, Notario et testibus cognominatis et personaliter accersitis ad locum jamdictum ad rogationem preces et requisitionem nobis cum instantia factas per Dominum Iohannem de Anna, Andream Longum, Theseum Longum, Joannem Catocium, Joannem de Curti, magistrum Ambrosium Quaranta, Ferdinandum Quaranta Electos Universitatis Civitatis Cavae, Laurentum de Electis Minichellum Longum Vinciguerram de Mauro, Gasparem et Annibalem de Trogisio, et Vallentinum de Luccha de Cava, ad praesentiam tamen Caroli Capove sindico Civitatis Cavae de Cava, et dum essemus ibidem praefati Dopnus Joannes et socii asseruerunt praesenti, audienti et intelligente dicto Carolo ut supra Sindico dictae Universitatis Civitatis Cavae pro praesenti anno, qualiter diu est quod ad eorum notitiam pervenit quod sindicus ipse sine aliqua commissione et ordinatione Universitatis praefata expendisset seu est in actu expendendi in favorem certorum civium vocatorum ad instantiam Sacri Monasterii Sanctae Trinitatis Civitatis Cavae fuit requisitus sindicus ipse a pluribus ele-

ctis et hominibus dictae Civitatis coram Judice, notario et Testibus prout constat per puplicum instrumentum factum per manus mei, ut dixerunt, notarii, quod non debuisset aliquo modo expensas aliquas facere in causa praedicta nomine Universitatis nec non de pluribus aliis concernentibus et spectantibus ad beneficium dictae Universitatis, prout haec et alia in dicto instrumento dictae requisitionis plenius continetur. Noviter vero ad dictorum notitiam pervenit qualiter praefatus Carolus ut supra Sindicus similiter non advertens ad dictam requisitionem et protestationem olim factam perseverat in expendendo pecuniam Universalem in causa praedicta in maximum dapnum, praejudicium et jacturam dictae Universitatis et jurium per pagamentorum fischalium ipsius Universitatis. Propterea iterum et de novo requisiverunt praefatum sindicum praesentem, audientem et intelligentem ex parte Sacrae et Regiae Maiestatis, quatenus nullo modo debeat tamquam Sindicus et de pecunia spectante ad ipsam Universitatem aliquid expendere in causa praedicta, nec aliquo modo fuisse conclusum per dictam Universitatem quod in causa ipsa Universitas ipsa deberet procurationem facere, nisi prius habito consilio diligenter a juribus peritis de juribus competentibus ad dictum sacrum Monasterium, seu ad praedictos homines vocatos et ad Universitatem praedictam, et si apparuerit habere jus dicta Universitas contra dictum Monasterium quod debuisset accipere dictam procurationem et defensionem contra dictum monasterium, alias si secus; quod enim huc usque gestum non visum, fuit. Cujus rei causa dictus sindicus non debuit, nec debet aliquo modo se impedire, et expendere in causa praedicta, eo maxime cum universitas ipsa fuit, erat et est involuta et debitrix pluribus et diversis pagamentis, et maxime in pagamentis fischalibus, et est satis pauperrima, aliter si secus factum fuit per dictum sindicum, protestamur expresse contra ipsum Carolum tamquam privatam personam et contra ejus bona, et de omnibus aliis expensis et interesse occursis et occurrendis in dicta Universitate, et quod expensae ipsae si quae fa-

cta fuerunt, vel fierent, quod intelligantur factae ab ipso non tamquam sindico, nec de pecunia spectantem ad dictam Universitatem, sed de bonis suis ipsius Caroli, et quae nullo futuro tempore debeant, nec audiri debeant ipsy Carolo per dictam Universitatem. Ymmo etiam protestantur quod nullo modo habeat nec debeat aliquod praejudicium generari dictae Universitati, et juribus ipsius in causa praedicta, quam apparet evidenter ipsam Universitatem non fuisse, nec esse vocatam, sed tantum aliqui particulares homines et eo maxime cum ad notitiam ipsorum protestantium noviter pervenit, qualiter aliqui ex ipsis vocatis se remiserunt in manus et posse Reverendi abbatis dicti sacri Monasterii, nec non protestamur de omni alia re et causa sibi ipsis tam nomine dictae Universitatis quam nomine ipsorum licita et de jure protestari. Praesente dicto sindico et petente copiam dictae protestationis cum termino ad consulte respondendum. Praesentibus supradictis Dopno Ioanne et sociis et insistentibus ac protestantibus et supra. Quibus omnibus sic peractis etc. praefatus Dopnus Joannes et alii cum eo protestantes, nos praefatos Judicem, Notarium et testes adstantes ex parte Sacrae Regiae Majestatis requisiverunt etc. quatenus de praedictis omnibus conficere deberemus puplicum instrumentum etc.

Not. Matteo Troise 1 aprile 1502 fol. 100.

XXXVI.

15 Febbraio 1515 = Nomina e possesso dei mastridatti, per l' inventario dei beni dell' Episcopato.

Pro Reverendissimo et Ill.mo Domino Cardinale de Aragonia Episcopo Cavense — Assumptio Magistrorum Actorum in conficiendo inventarium bonorum dicti Episcopatus.

Die XV mensis februarii III. Indictione, in Scazaventulis pertinentiae Civitatis Cavae. Nos Petrus Joannes Costa de dicta Civitate ad contractus Judex, Liberatus Mangrella de dicta civitate pubblicus etc. Notarius et testes videlicet — Mattheus Quaranta, Minichellus Serrastulus, Ioannes Carolus Puntius, Nardus Fasanus de dicta civitate, et Dominus Joannes Theseus Boscus de Neapoli ad hoc etc. declaramus etc. quod praedicto die coram nobis constituti nobiles Dominus Mercurius Mazzarotta de Neapoli, et Dominus Antonius Follerius de Sancto Severino (1) et nobis presentaverunt et per me praedictum Notarium legi fecerunt quasdam licteras commissionales eisdem directas per curiam reginalem etc. tenoris et continentiae subsequentis—Videlicet—Joanna Regina Siciliae Serenissimi et Illustrissimi Domini Don Federici secundi memoriae immortalis dei gratia Siciliae, Hierusalem etc. Regis consors relicta etc. viris Mercurio Mazzarotta de Neapoli, et Antonio Follerio de Sancto Severino utriusque Juris doctores Commissariis ad infrascripta, fidelibus regiis, nobis dilectis gratiam nostram et bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrissimi et Reverendissimi Cardinalis de Aragonia Episcopi Cavensis fuit nobis expositum quemadmodum tenuit et possedit, ac in praesenti tenet et possidet dictum Episcopatum cum introytibus, prioratibus et grantiis ipsius, nec non censibus de cameratu et prioratu juste et rationabiliter, et nonnulla etiam bona,

(1) Autore del trattato da me cennato nella Conclusione della prima parte del presente lavoro.

territoria, tenimenta, jura erbagiorum et alia bona ad dictum Episcopatum, grantias et prioratus ejusdem spectantia et pertinentia: quae quidem bona sunt posita in Provincia Principatus citra et alibi, suntque a praedictis bonis et censibus nonnulla bona et census non ventariata, qua de re in maximum dapnum et praejudicium dicti episcopatus et jurium ipsius satis grave veniret, et propterea fuimus supplicatam et pro beneflitio ejusdem episcopatum prioratuum et grantiarum suarum, ne illorum bona dissipentur et annichilentur, ejum immo illa conserventur, alium probo et idoneo viro committere et indicare dictum inventarium renovari et reficere posse, benignius dignaremur. Nos enim rebus et bonis ecclesiasticis volentes intervenire debito favore, hujusmodi supplicationi tamquam justae et honestae benigne annuentes, tenore praesentium, nostra ex certa scientia, vobis praefatis Mercurio et Antonio Commissariis deputatis, et cuilibet vestrum in solidum dicimus committimus et mandamus quod bona omnia et singula praedicti episcopatus, prioratuum et grantiarum ipsius, quae de praesenti praefatus Illustrissimus et Reverendissimus Cardinalis, ac ejus procuratores posseserunt, eo modò quod bona praelibata omnia et singula possidere inveneritis per detentores et censuarios illorum cum interventu alicujus praesbyteri et fidelis nostri, novum publicum inventarium conficiatis, seu confici faciatis, pro dilucidanda veritatis claritate. Adeo ut bona ipsa in futurum indebiti occultari non valebunt. Super quibus omnibus, harum serie duximus eius nostras plenarie concedendas, mandamus propterea Universis et singulis officialibus et substitutis nostris, quique in sua positis dictione, ubi bona ipsa reperiantur quatenus nobis supradictis commissariis et cuilibet vestrorum prestent omni auxilium, favorumque necessarium et oportunum prout et ubi fuerint requisiti, et contrarium non faciant pro quanto gratiam nostram caram habent, et poenam ducatorom mille cupiunt evitare. Datum in civitate Puteolorum die VIIII mensis februarii Millesimo quingentesimo decimo quinto — La triste Reyna—Praedicta Regina mandavit mi-

hi etc. Antoninus Uniaya — quas quidem litteras vidimus legimus et inspeximus, et erant in carta bombicina cum sigillo Curiae regiae cum signis armorum de Aragonia nec abrasas, nec in aliqua ipsarum parte suspectas sed prorsus omni suspectioni carentes. Qui quidem commissarii volentes dictum notarium eligere sponte coram nobis ad conficiendum inventarium praedictum una cum annexis et connexis, elegerunt egregium notarium Joannem Marcum Juvenem de praedicta civitate tamquam idoneum sufficientem et publicum notarium, servata forma ipsarum regalium litterarum Commissionalium, et eidem notario jure proprio ut supra electo dederunt eius et voces ac omnimodas potestates etc. Quibus omnibus sic peractis etc. requisiverunt etc. nos etc. Unde etc. fiat etc.

Protocollo di Not. Liberato Mangrella 1514-15 fol. 94 l. B. 766 — Conservato nell'archivio della Trinità di Cava.

XXXVII.

11 Luglio 1518 — Diploma della Triste Reyna.

Joanna Regina Siciliae, Serenissimi et Illustrissimi Domini Ferdinandi Secundi, felicis memoriae, Dei gratia Siciliae, Hyerusalem etc. Regis Consors relicta, Princepsque Sulmonis etc. Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus quam futuris. Licet quae firma sunt confirmatione non indigeant, confirmantur tamen interdum, non quod id necessitas exigat, sed ut confirmantis aucthoritas elucescat, et rei gestae majus robur accedat. Sane dum essemus in civitate nostra Cavae, memoria repetentes longissima et maximi ponderis servitia prestita per Universitatem et homines ipsius Civitatis Serenissimae Domui nostrae Aragoniae, et praesertim Serenissimo Domino Regi Ferdinando primo Genitori, et Domino Nostro Colendissimo, felicissimae et perpetuae recordationis. Quae quidem servitia non sine maximis impensis, ac sudore et sanguine praedictae Universitatis et hominum ipsius eisdem progenitoribus nostris praestita et impensa fuerunt, tum alias de quibus auditum tantum habemus, quae digna fuerunt remuneratione non parum, et a memoria nunquam delenda. His igitur rationibus et causis, digne et rationabiliter, mente considerantes et animadvertentes quod per praedictos serenissimos Dominos Reges nostros progenitores, et praesertim per praedictum Serenissimum Dominum Regem Patrem nostrum Colendissimum in tantorum Servitiorum aliqualem remunerationem concessa et confirmata fuerunt multa privilegia et Capitula eidem Universitati et hominibus ipsis confirmamus, et quatenus opus est, de novo concedamus, ut pariter illis nos benificas, gratas et liberales ostendamus. Et propterea tenore praesentium de certa

nostra scientia, deliberate et consulto, de proprii nostri motus instintu, et ex gratia Speciali eidem Universitati et hominibus confirmamus, et quatenus opus est, de novo concedimus omnia eorum privilegia, juxta eorum seriem et tenorem, et praesertim quod Capitaneus tam praesens, quam successive futuris, qui pro tempore in dicta Civitate fuerit, non possint, neque valeant procedere ex mero officio in quovis casu nisi existente accusatore legitimo, vel denuntiatore, et etiam quod post querelam factam aut denunciationem, accusatorem seu denuntiatorem penitere possit, dictamque querelam, seu denunciationem accusator, seu denunciator ipse revocare usque ad ultimum peremptorium, vel litis contestationem, et alias, prout in eisdem Capitulis et privilegiis continetur: quibusvis ordinationibus et commissionibns in contrarium per nos datis, et in futurum dandis officialibus, qui in dicta Civitate pro tempore fuerint, non obstantibus, quas tamen, tenore praesentium, de certa nostra scientia, expresse cassamus, irritamus et annullamus, et semper pro cassis, irritis et annullatis haberi volumus et jubemus.

Item eidem Universitati et hominibus confirmamus, et quatenus opus est, de novo concedimus, quod possit creare exteros in Cives ipsius Civitatis, illosque adjungere, prout actenus creare et facere consueverunt, et quod gaudere possint quibuscumque immunitatibus, exemptionibus, gratiis, praerogativis et privilegiis, quibus gaudent alii cives oriundi ex eadem Civitate, non obstante, quod, sicut accepimus, propter bellorum turbationes Universitas et homines ipsi privilegium ab aliis Regibus super hoc sibi concessum amiserint; confirmando etiam per praesentes quoscumque Cives per ipsam Universitatem et homines actenus creatos et factos, gavisuros et potituros indiminute privilegiis et gratiis supradictis, et si ex eadem Civitate essent oriundi.

Item confirmamus, et quatenus opus est, de novo concedimus dictae Universitati et hominibus omnes et singulas suas consuetudines, stilos, observantias judiciarias et extra judiciarias, scriptas et non scriptas in quarum et

quorum possessione hactenus fuerunt, et in praesentiarum existunt.

Item confirmamus, et quatenus opus est de novo concedimus dictae Universitati et hominibus privilegium sibi concessum per retro Principes hujus regni, quod quando per Nos, seu Successores et Officiales nostros in dicta Civitate tentaretur derogare supradictis privilegiis et gratiis dictae Universitati et hominibus concessis, et per Nos illis confirmatis et de novo concessis, quod liceat dictae Universitati et hominibus impune hujusmodi conatui resistere et contradicere absque metu, et incursu alicujus poenae, adeo quod per dictum Capitaneum et quosvis Officiales, privilegiis, gratiis, consuetudinibus, stilis et aliis supradictis non possit aliquo modo, directe vel indirecte contraveniri, quorum et quarum tenorem haberi volumus praesentibus per expressis, et de verbo ad verbum specifice declaratis. Et volentes nos quod praedicta nostra confirmatio, et quatenus opus est, de novo concessio sit dictae Universitati et hominibus omni futuro tempore valida, firma, stabilis et fructuosa, nullumque timeat in judiciis, aut extra, diminutionis incomodum, dubietatis objecto, aut alterius cujuslibet nomini detrimentum, sed semper in suo robore et firmitate persistat: Mandamus quibuscumque officialibus nostris, majoribus et minoribus, praesentibus et successive futuris, quocumque titulo, auctoritate et jurisditione fungentibus, ad quos, seu quem spectat, seu spectabit, praesentesque pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae, et signanter Capitaneo et Officialibus dictae Civitatis nostrae Cavae, praesentibus et futuris, quatenus inspecta per ipsos et ipsorum quemlibet forma praesentium, et eadem inviolabiliter observata illa dictae Universitati et hominibus observent, et faciant, per quos decet, inviolabiliter observari, omni dubio et difficultate cessantibus. Volentes quod quodcumque dubium in praesentibus resultaret, semper interpetretur, et interpetrari debeat in favorem, utilitatem et comodum praedictae Universitatis et hominum, et non aliter, nec alio modo. Et contrarium non faciant pro quanto

gratiam nostram caram habent, iramque et indignationem nostras ac poenam ducatorum mille capiant.

In cujus rei testimonium praesentes nostras exinde fieri jussimus magno nostro pendenti sigillo munitas. Datum in Civitate nostra Castrimaris de Stabia, die undecima Julii millesimi quingentesimi decimi octavi 1518. La Triste Reyna — Antonius Visnaja — Domina Regina mandavit mihi — Antonino Phiodo — adest sigillum pendens.

Archivio Municipale di Cava — Vol. Privilegî.

XXXVIII.

22 Ottobre 1537 — Elezione del Sindaco.

Die 22 mensis octobris XI indictione 1537. Intus refectorium Sancti Francisci Cavensis Diocesis.

Congregatis subscriptis electis de auctoritate, parte etc. Et procedunt, exinde ad creandum et faciendum ac palloctandum Sindacum, in quo quidem Sindacatu concurrunt infrascripti — Videlicet Dominus Petrus Iacobus Capova, Notarius Nicolaus Franciscus de Parisio, et Cesar De Curtis de Cava.

Et perchè da la Provintia de Pasciano, alla quale specta et pertiene la creatione del Sindaco, sono stati proposti li soprascripti, magnifico Pietro Jacobo, Notar Cola Francesco et Cesaro, per questo congregati li subscripti electi per la electione et creatione di dicto Sindaco, per poteresi juridicamente palloctare uno per uno secondo è solito faresi. Che, primo, et che appresso sono state facte tre cartelle contenentino li nomi de li predicti et posti in busciola sono usciti primo ad Notar Cola Francesco, secondo ad dicto mag. Pietro Jacobo, ultimo al dicto mag. Cesare et pertanto è stato decretato che se palloctano prima li dicti Notar Cola Francesco et mag. Pietro Jacobo, quali palloctati, primo dicto lo Sindaco ad tutti dicti electi che debiano eligere lo più sufficiente et timente Dio et che facza lo servizio della Cesarea ed captolica Majestà et benefizio de dicta Città, li predicti mag.ci Petro Jacobo et Notar Cola Francesco foro primo loco palloctati: al quale Notar Cola Francisco sono venute pallocte dudici, et al dicto Mag. Pietro Jacobo pallocte sidici. Et similiter palloctato lo dicto mag. Cesare con dicto mag. Pietro Jacobo al dicto mag. Cesare li sono venute pallocte nove et al

dicto mag. Pietro Jacobo pallocte decennove, et cossì è stato decretato et confirmato lo dicto mag. Petro Jacobo Sindaco con li honori, pisi, prerogative et provvisione, debiti soliti et consueti.

Con potestate de possere defendere, tuere, proteggere, interesse, et manutenere et gubernare dicta Università, prout juris et moris est.

Electi subscripti —

Magnifico Joanne Berardino Longo
Magnifico Octaviano De Curtis
Magnifico Joanne Michele Trogisio
Magnifico Francisco De Perellis
Magnifico Berardino Capova
Magnifico Andrea Bertolotta
Floravante Jenoyno
Notar Ferdinando Iovene
Alfonso De Falcho
Stefano Pisapia
Dante De Mauro
Stefano Casaburi
Joan Vincenzo De Curtis
Notar Augustino Gagliardi
Magnifico Nicola Quaranta
Notar Francisco Trogisio
Notar Leonardo De Surrentino
Notar Jacobo De Alferio
Sebastiano Punzo
Prospero de Criscenzio
Filippo Camberlengo
Notar Joan Marzio Jovene
Joan Matteo Vitale
Paolo Punzo
Berardino De Bonoiurno
Santoro Quaranta
Leonardo De Vitale
Notar Diomede De Monica

12 Dicembre 1549 — Proposta di riforma dello Statuto del reggimento.

Die XII mensis Decembris, VIII Indictionis. 1549. In magno Burgo cavensi, et proprie intus Fundicum honorabilis Martii de furno de Cava — Congregatis infrascriptis Magnificis Electis, videlicet — Leonardo Puntio, Joanne Dominico de Mauro et Joanne Baptista de Monica, et Solimanno de Curti per nobilem Petrum Jacobum Capovam Sindacum Universalem dictae Civitatis, et propositis nonnullis rebus, concernentibus servitium Caesareae Majestatis et beneficium dictae Universitatis, fuit per eosdem provisum super eisdem subscripto modo, videlicet.

Perchè Notar Bartolomeo Tagliaferro ha presentate alcune lictere del Sig. Joan Andrea de Curti, derecte ali magnifici Sindaco et Electi, lle quali lictere in omnibus et per omnia sono del tenore sequente, videlicet.

A tergo — A li Multo Magnifici Signori — Li Signori Sindico et Electi de la Città de la Cava, como Fratelli Excellentissimi.

Intus vero — Multo Magnifici Signori — Li di paxati per le Signorie Vostre me fo inviata copia del decreto facto per questa Magnifica Università, in lo quale me si ingiungeva, che havessi pensieri circha la reformatione del Regimento di questa Magnifica Cità. Al quale volendo io obedire, como devo, ho tra me descusso quello che per multe ragioni in questo sia beneficio et utile universale. Et tutto lo ho comunicato con lo Egregio Notare Bartolomeo Tagliaferro, exhibitore de questa.

Et per non havere tempo de scrivere prolixamente, il parere mio delle cause che me moveno, ho dato peso al

predetto Notare Bartolomeo, che da mia parte lle expone alle Signorie Vostre: quale serianno contenti darli, sincomo son certo che per sua integrità li daranno, senza che io lo scrivesse, indubitata fede: et intesa sua relatione, et parendo ad quelle provarsi fare congregare la Università, et notificarli quello che per lui si exponerà, et si exequa quello che per dicta Magnifica Università serrà ordinato. Et con questo resto pronto al servitio de Vostre Signorie. Da Napoli lo dì sei di Decembre del 49. — Al servitio de Vostre Signorie. Joannes Andrea de Curti.

Il qual notar Bartolomeo da parte del predetto Signor Joan. Andrea ha referito et referisce, qualiter havendo sua Signoria maturamente rominato et descusso lo modo del Goberno de dicta Cità circha la congregatione de la Università ad banni emissionem, li ha parso et pare per tal causa havernosi causati, et posseno causare, et maxime ad questi tempi causarenose, et possernose causare multi inconvenienti, con dampni de dicta Università; como per experientia si è visto, et si vede: et maxime che congregandosi tucto il popolo, per la multetudine si genera confosione, et non si fa matura descossione de li negotii, perchè lle voluntati de li populi si tirano ad ogni parte.

Appresso como ad questi tempi si è visto . . . . . quum si bannisce la Università, ciascaduno, et maxime li homini de bono juditio, consiglio, o goberno si absentano, et nesciuno nce vene volentiere, excepto quelli che sono interessati, et quelli che da loro dependeno; et ut plurimum adpena si ponno congregare tanti che si pocza fare Università et la major parte sono de li Artifici de lo Burgo.

Et quod pejus est, perchè quelli che desponeno de cose universale, de jure son tenuti de mala administratione, et quum in tale Università si fanno conclusioni, si dice congregata Universitate ad banni emissionem, et non si sapeno quelli che tal conclosione et decreti fanno: per lo chè ogni cosa se pò fare, senza dubitare che se ne habia da dare cunto.

Per questo et per altre ragiuni, et ancho pigliando exem-

plo dalle principali cità del Regno, et considerando che la major parte de la cità sono quelli che so de più recto juditio et consiglio, ha parso al dicto Sig. Joan. Andrea doverse reformare dicto modo de farsi Università, et redursi alo numero de 40 consiliari de la cità, li quali ad ogni causa, dove bisognasse congregatione de Università, si habiano ad congregare al loco solito, in praesentia del Magnifico Regio Capitaneo; quale partecipatione sarrà ad Stato, et Servicio de la Majestà Cesarea, et beneficio de dicta Cità, li quali nominatim si debiano citare uno di per lo altro, con la assegnatione de la hora, quando si ha da fare dicto Consilio et Università, con licentia de dicto magnifico Capitaneo; et ipsi 40 Consiliarii, o vero la majore parte de loro congregati, habiano ad representare tucta la dicta Università, et possano tractare, descutere et terminare tucti negocii de ipsa Università, cossì come fosse tucta dicta Università in unum congregata.

Li quali consiliarii essendo citati per lo Jorato, o vero certiorati in quale si voglia modo per lo Sindaco che pro tempore serà, debiano ad hora deputata comparere personalmente in dicto loco solito ad fare dicto Consiglio et Università: et quello che non comparesse, ipso facto incorra a la pena di carlini cinque irremissibilmente applicanda al dicto magnifico Capitaneo, ritrovandose però in la Cità, et non havendo justo impedimento, che fosse tale, che in nullo modo possesse comparere.

Li quali Consiliarii, che si trovaranno in ciascheduno Consiglio, si debiano nominatim descrivere, et quando in li negocii nce fossero voti contrarii, si debiano annotare prima che si pocza concludere, quello al quale conviene la mayore parte de li dicti Consiliarii presenti.

Et perchè la Cità, per gratia de nostro Signor Dio, have copia de Licterati et homini de bono judicio et goberno, ad tale che ciascuno habia ad partecipare de li honuri et pisi de dicta Cità, dicto Sig. Joan Andrea è di parere che dicti Consiliarii non siano perpetui, ma che de ipsi ogni dui anni si habia ad mutare la mità, et la altra mità

informata de li negocii habia ad restare per li altri dui anni, in lo fino de li quali si habiano da motare.

Et che da li dicti 40 Consiliarii si habiano da eligere lo Sindico et Electi, li quali habiano la potestate secondo hanno havuto per lo passato.

Et interea si alcuno manchasse per morte, o vero per longa absentia che verosimilmente absorbesse la mayor parte del tempo, si debia eligere altro Consilario in suo loco.

Et che del modo si haverà da tenere in la motatione et in la electione del Sindico et Electi, appresso dicto Signor Joan Andrea scriverà suo parere.

Et essendo stato dato ad Sua Signoria lo peso de dire reformatione et electione, volendose conformare con la voluntà de epsa Università, come bona, santa et justa, circha la unione de dicta Cità, et de non haversi consideratione a lo antiquo stile delle Provincie; ma che si pigliassero li hordinati del goberno dove si trovano; have electi al dicto goberno et consiglio per questo biennio, complendo per tucto augusto none indictionis, nel qual tempo si haverà da fare la dicta mutatione de la metà ut supra, senza distintione de dicte provincie, et per retornare tucte lle electioni al tempo solito del fine di augusto, li infrascripti— videlicet. (Seguono i nomi).

Arch. Mun. Cavese, Classe 2.ª Sez. 2. N. 3. Vol. III. Deliberazioni fol. 28.

XL.

18 Dicembre 1549 — L' Università approva la nomina de' 40 eletti, giusta la riforma.

Die XVIII mensis Decembris VIII. Indictionis 1549, Cavae. Intus Ecclesiam Sancti Jacobi, sitam in magno Burgo Cavensi. Congregata Universitate per nobilem Petrum Jacobum Capova Sindicum Universalem dictae Civitatis, prius bannorum per loca solita consueta observata emissionem, alta et intelligibili voce per Joannem Baptistam Calabrese et Joanne Benedicto de Palmerio juratos dictae Civitatis ' in praesentia Magnifici Alfonsi Caballi de Sancta Maria, judicis dictae Civitatis, et propositis nonnullis causis et rationibus in servitio Caesareae majestatis et beneficio dictae Universitatis, per eamdem Universitatem, unanimiter et pari voto, nemine discrepante, fuit provisum subscripto modo — videlicet:

In primis — inteso per dicta Università lle lictere del sig. Joan Andrea de Curti et la relatione in hiscriptis facta per lo nobile notar Bartolomeo Tagliaferro da parte de lo dicto sig. Joan Andrea, circa la reformatione de lo goberno de dicta Cità, como de sopra appare, con la electione de li 40 consiliarii, li quali habiano da representare tucta dicta Università in ogni negocio che occorresse per essa Università unanimiter, et pari voto, nemine discrepante la dicta electione, ut supra facta, con tutte le qualità et clausole in dicta relatione contente, è stata acceptata, omologata et ratificata, et concluso che cossì si habia da exequire, et rengraziando el dicto sig. Joan Andrea de la faticha in ciò pigliata.

Arch. Mun. Cavese — Id. Eod.

XLI.

24 Luglio 1556 — Proposta di nuova riforma. Lettera del Duca d' Alba, ed esecuzione de' suoi ordini.

Die vicesimo quarto mensis Julii 14 Indictione 1556. In Civitate Cavae, et proprie intus Ecclesiam Sancti Jacobi, sitam in Burgo dictae Civitatis.

Congregata Universitate Civitatis praedictae de licentia Domini Capitanei dictae Civitatis, et in praesentia ipsius Domini Capitanei, bannita prius more solito et consueto per omnes Provincias et quarterios dictae Civitatis, et Casalia ejusdem Civitatis per loca solita et consueta per Juratos ejusdem Civitatis, pro servicio serenissimae Majestatis et Universali beneficio dictae Civitatis, fuit conclusum et decretum pro majori parte dictae Universitatis, modo infrascripto, videlicet:

È stato concluso unanimiter et pari voto pro mayori parte dictae Universitatis — Vista la lettera de lo Ill.mo sig. Duca D' Alva, Vicerrè nel presente Regno per Sua Majestà Serenissima, et quella letta in plena Università del tenor seguente, videlicet:

A tergo — Magnificis Nobilibusque Viris Egregiis Civibus et Habitantibus Civitatis Cavae, Regiis Fidelibus dilectissimis.

Intus vero — Philippus Dei Gratia Rex Castellae, Aragoniae, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae et Hiberniae etc. Magnifici nobilesque Viri Regii Fideles dilecti — Da vostra parte ne è stato presentato memoriale del tenor seguente — videlicet — Ill.mo et Eccellentissimo Signore.

La Università et Homini de la Città de la Cava fanno intendere ad Vostra Excellentia, come governandose antiquamente ad un modo inconveniente, incorse in danno più di

quarantacinque milia docati, et accorgendose che andava in royna, mutaro forma de governarse, et più anni detta Università fè il regimento con parere del magnifico Gio. Andrea de Curti Regio Consigliero; poy non volendo il prefato magnifico Gio: Andrea più impacciarse de dare detto parere, per togliere li designi et defecti che posseano succedere ad detta Università, pensaro li Eletti congregare la Università, et proponere che se facesse il regimento per quattro anni, et eligere quattro Sindaci, et pigliarli dove se trovassero de li cittadini de essa, che fossero eletti, et ponerli in una busciula, et 32 homini pur atti per eletti, dove se trovassero per detta Città, senza ragionare di quartieri et ponerlli in una altra busciula, et poy fare pigliare de la busciula et li quattro Sindici una cartella, et quel che venisse in sorte, fosse Sindico, et cossì da la busciula de li trentadue cavarne otto, per sciorte, uno appresso lo altro, et fare uno Sindico et otto Eletti, et lo altro anno seguente continuare de quelli che restassero tanto a la busciula de li Sindaci, come da li Eletti che restassero, fin che fosse fenito il quatrienio; et cossì de poy seguire. Et essendo stata bannita detta Università more solito, con licentia del magnifico Capitaneo de detta Città, per proponere il detto modo di regimento, et concludere questo, o altro che meglio a la Università predetta fosse parso, detto magnifico Capitaneo, prohibio, et non volse che se facesse, et perchè de questo è stato ragionato co li circospetti sogetti, perciò recorrono a la Excellentia vostra, et la supplicano li paresse, comandarli, che cossì exequeranno, et se reputa a gratia ut Deus—Visto per noy quanto da vostra parte ne è stato supplicato per lo preinserto memoriale, volendo sopra de quello debite provedere, ne ha parso farne la presente, per la quale ve decimo et ordinamo che ne debiate inviare cqua in Napoli doi homini per quartieri de quessa città, quali siano informati de quanto per lo preinserto memoriale se expone, ad chiò intesi, possiamo de poy provedere come conviene, et cossì dopo exequirete, che tale è nostra volontà et intenzione, non fa-

cendo lo contrario, si amate la gratia et il servizio de la predetta Majestà, et ad pena de docati mille. La presente reste in potere vostro. Datum in Palacio prope castrum novum, Neapoli, die 31 Iulii 1556. — Il Duca d'Alba — Vidit Polo Regens. — Vidit vilecto Regens. Albertinus pro Martirano Segretario. In partium, undecimo, folio CLXVII. Solvat tarenos duos — Volendo detta Università exequire quanto in essa se ordina, sono stati eletti, siccome per lo presente decreto se eligeno per andare avante detta Excellentia, et suo collaterale consiglio per la causa predetta:

Lo magnifico Gio:Benedetto Longo, et in sua absentia lo magnifico Francescantonio Longo, et lo magnifico Antonio David per la provincia, seu quartieri de Metigliano:

Et per lo quartiere de passiano li magnifici Gio: Laurentio de Curti, et Vito Antonio de Arminando.

Et per lo quartieri de Santo Aytoro li magnifici Giov. Matteo de la Moneca et Iuliano Ferrara.

Et per lo quartieri de lo Corpo de la Cava li magnifici Christofaro Pisapia et Alfonso Genoyno.

Quali prenominati sono stati eletti et Deputati per la detta Università ad comparere avante detta Excellentia, per la expeditione delle cose contente in lo preinserto memoriale.

Copia etc. — idem eodem fol. 180.

XLII.

15 Agosto 1556—Lettera del Duca di Alba contenente la nuova riforma.

Die XV mensis Augusti 14 indictionis 1556. In Civitate Cavae, et proprie intus Ecclesiam Santi Iacobi dictae Civitatis Congregata magnifica Universitate dictae civitatis pro servitio Serenissimae Majestatis, et bono regimine ejusdem Civitatis, et specialiter pro aperiendis et legendis licteris Illustrissimi hujus Regni Viceregis, dictis universitati et hominibus ipsius directis, circa futurum regimen ejusdem Civitatis, quibus apertis et lectis in plena Universitate, illisque supra caput cum omni qua decet reverentia receptis fuit conclusum unanimiter et pari voto, nemine discrepante modo infrascripto. Universitate bannita prius per casalia etc. de licentia Domini Capitanei ejusdem Civitatis, per loca solita et consueta ejusdem Civitatis Juratos etc.

Viste e lette le lettere dell'Excellentissimo Duca d' Alba Vecerrè nel presente regno per sua Majestà Serenissima, circa il regimento de detta Città, presentate per lo magnifico notaro Gio: Benedetto Giovene, del tenor seguente, videlicet.

a tergo — Magnificis viris Electis Universitati et Hominibus Civitatis Cavae, Regiis, Fidelibus, Dilectis.

intus vero— Philippus Dei gratia Rex Castellae, Aragoniae, Angliae, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungariae et Hiberniae. — Magnifici, nobilesque Viri, Regii, fideles, Dilecti. Perchè la intenzione nostra è che per servicio de sua Majestà, et bon regimento de quessa città, dobiate da fare electione de quaranta homini virtuosi, in ragione de Deci per qualsivoglia quartiero de essa città, et eletti che lle

havereti, se vadano ad congregare in loco solito et consueto congregarse il Consiglio de la Città, et in presentia del magnifico Capitaneo habiano da nominare tante personi de bona conscientia et timente Dio, qual siano de quessa predetta Città che siano bastanti per cinque, quattro, o tre anni al regimento et governo de essa ad ragione de persuni nove per ciaschuno anno, videlicet — otto per Eletti et uno per Sindico.

Et eletti nel modo predicto per detti quaranta, o per la maggior parte de essi, se repongano loro nomi in dui busciuli, in una de li Eletti, et l'altra de li Sindaci, qual se conservino clause et sigillate, come convene, dentro de una cascia per dui homini da bene, per voy eligendi, ad ciò venuto il tempo, se possano poy cavare per mano de uno figliolo piccolo senza fraude. Et quelli tali che usceranno debiano assumere in lloro el peso de detto governo, senza contradicione per comun beneficio. Et ad ciò quessa università non reste defraudata, ne debiati incontinenti inviare lista autentica de tutti le persuni che saranno inbusciolate per lo predetto; et ad quelle che usceranno al governo predetto li prestariti la solita obedientia con farli godere de li honori et dignità solite godernese per li altri simili predecessori officiali de quessa Città; non facendose llo contrario per quanto se ha cara la gratia et servicio de la predetta Majestà, et ad pena de docati mille. La presente resta al presentante—Datum in Palacio prope castrum novum, Neapoli. Die terciodecimo Augusti millesimo quingentesimo sexto — El dugue d'Alva — Vidit Villanus Regens — Vidit Albertinus Proregens — Albertus pro Martirano Segretario — In partium — Primo — Fol. CLXXXII. Solvit tarenos duos — a la Università de la Cava — È stato concluso che per effettuarse llo che se contene in lle preinserte lictere, se bandisca Università con licentia del signor Capitaneo de questa Città, per Dominica prima da venire in la quale se averanno da nominare li quaranta homini virtuosi in ragione de deci per qualsevoglia quartiere de essa Città, quali hanno da nominare tante persuni che sia-

no bastanti per tre anni al regimento et governo de essa città, servata lla forma delle preinserte lettere de sua Excellentia.

Copia etc. etc. vol. 6 fol. 191.

XLIII.

7 Luglio 1647 — Nuova proposta di riforma del reggimento.

Copia — Eccellentissimo Signore — Iulii 1647 — sigillum etc.

Li Deputati novamente eletti dalla fidelissima città della Cava, precedente pubblico parlamento in presenza del magnifico Governatore di detta città, supplicando vostra Eccellenza restar servita concederli in suo Regio beneplacito assenso, acciò possino convenire nelli pubblici et secreti parlamenti con il governo di quella, per poter concludere quello sarà per servitio di Sua Maestà Catholica, et buon governo di detta Città, et l'haveranno a gratia ut Deus — Liceat se congregare cum intervento magnificis gubernatoribus, servata forma Regiae Pragmaticae. Die 19 Iulii 1647, Pro sua Excellentia Grimaldus.

Die decimo septimo mensis Iulii 1647. In palatio Regiminis Fidelissimae civitatis cavae. Congregatis infrascriptis magnificis Sindico, Electis et Deputatis ad Regimen dictae Civitatis in pubblico parlamento cum praesentia Magnifici Ianuarii Griffi Regî Gubernatoris Ipsius, videlicet.

Not. Giuseppe Sorrentino Sindaco.

(Seguono i nomi)

Fuit per me pubblicus Notarius et Cancellarius dictae Civitatis ad requisitionem Dominicorum Magnificorum Sindici et electorum publice lectum infrascriptum memoriale cum capitibus subsequentibus tenoris sequentis — videlicet.

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore

La fidelissima città de la Cava supplicando dice a Vostra Eccellenza come per li disordini occorsi per l'addietro nel modo di governare detta città sono succeduti molti scandali universali, et ultimamente una sollevatione de popoli. In riguardo ad alcuni particolari che usurpandosi per loro privato interesse la potestà del governare, et restringendola ad alcuni pochi della loro factione, tenevano la città ripressa et molto mal sodisfatta, per il che avendo unito un general parlamento hanno riformato il modo del governo con sodisfactione universale, et ridottolo negli infrascritti capi, onde supplicano l' Excellentia V.ª si degni sopra di essi prestare il suo Regio Beneplacito ed interponere la sua authorità, et in nome di Sua Maestà, et l'haverà a gratia ut Deus.

Cap. 1° Perchè la detta Città stava ripartita in quattro Repartimenti, cioè Santo Adjutore, Mitigliano, Corpo della Cava et Pasciano, et al presente è stato concluso che il casale de Cetara che prima andava incluso nel Repartimento del Corpo della Cava, per maggior comodità di cittadini di quello abbia un altro Eletto. Pertanto si determina che s'eliggano sessantasei deputati che durino un anno solo, cioè per ogn'uno dei detti primi quattro quartieri quindici Deputati, e gli altri sei per detto casale de Cetara, li quali Deputati si habiano da eleggere dalli cittadini per ogni Casale seu Parrocchia al numero secondo la partitione fatta fra loro. In questa predetta electione ogni anno, uno o due giorni prima che si faccia il Sindico et Electi convocandosi il popolo a suono di campana, il quale debia convenire fra due hore dopo il segno della campana, et non venendo tutti, sia lecito eligersi il Deputato o Deputati respective da quelli che saranno presenti, et quello che haverà più voci s'intenda eletto per Deputato, et per fare questo atto singulis vicibus non sia necessaria accaparsi licenza de' superiori, ma basti che quella solamente sia domandata.

2. Che detti deputati eletti che saranno, s' habbiano a

congregare in giorno et luogo stabilito, et ivi per voti segreti; quali voti s'habbiano da leggere dal Capitaneo di essa Città pro tempore, con intervento et presenza di cinque Deputati, cioè uno per repartimento, la quale elettione debia farsi ogni anno alla fine d' Agosto non ostante che questa volta sia fatta prima.

Con conditione che il Sindico si debia eleggere ognuno di uno delli detti quartieri di Santo Adjutore, Mitigliano Corpo della Cava et Pasciano, ordine successivo et per circulum. Et gli eletti siano ognuno per Repartimento, et così si debia sempre osservare, acciò restino compartiti gl'onori et pesi inter cives, escludendo da detta futura electione de Deputati et governo per anni sessanta li spada et Cappa, et per anni cinquanta quelli che hanno governato per il passato da anni quindici a questa parte, prima della presente capitulazione, cioè Sindici, Eletti, Cascieri, Gabelloti et loro descendenti, di modo che siano Eletti nel governo solamente Dottori, Notari, Mercanti et altre persone quiete et idonee.

3. Che al Sindaco se dia solamente la provisione di ducati trentasei l'anno, restando franco tanto esso, quanto gli Eletti, di quello farsi occorrerà di peso in quell'anno.

4. Che quando il Sindico o Eletti si diputerà o deputeranno per andare in Napoli o altrove per servitio della Città, mediante parlamento, non se le dia più che carlini 6 il giorno per spese, con pagarli de più la carrozza o cavalcatura per l'accesso et ricesso.

5. Che per detti Sindico et Eletti non se possano domandare commissarii; nè altro superiore per assistere alla Electione del Governo se non in caso di necessità, precedente Parlamento, per evitare le spese, che sin hora, senza necessità, si sono fatte in grossa somma con gran danno di detta Città.

6. Che detti deputati debiano intervenire a tutt' i Parlamenti, conclusioni et altre pubbliche actioni che occorreranno, con farsi del tutto notamento ne i libri di detta città, da conservarsi nell'archivio di quella.

7. Che al casciero se constituisca la provisione dai ducati cinquanta per hora, et poi occorrendo a crescere e diminuire i pesi s'accresca e diminuisca detta provisione ad arbitrio del Parlamento; il quale Casciero debba dare sufficiente pleggiaria de bene et fideliter administrando, et di pagare tutto quello al che forsi sarà significato, con farsi li debiti libri d'introyto et esito: con conditione che non possa far pagamento alcuno senza ordine o mandato in iscriptis delli magnifici del governo, firmati dalla maggior parte di quelli.

8. Che detti Deputati con il Sindico et Eletti eliggano ogni anno un Cancelliero che sia Notaro habile et idoneo al quale se diano docati cinquantaquattro l'anno di provisione con peso che debia fare registro di tutte le scritture della città; et d'ogni altra cosa che in quella occorrerà. Restando però in arbitrio del Governo che entrarà anno per anno di posser confirmare il detto Cancelliero, nella quale provisione s'includano tutte le scritture che farà come notaro per servitio di detta Città.

9. Che li Maestri del Monte Universale di detta Città siano quattro, et uno Casciere de più, et se eleggano anno per anno dalli magnifici del governo, uno per ciascheduno delli prenominati quattro quartieri, juxta solitum.

10. Che il giudice Annale se elegga ognanno dalli magnifici del governo, et sia persona dabene et idonea a detto officio, et sia uno delli Deputati de quel quartiero dove esce il Sindico, al quale se diano docati diciotto, per sua provisione.

11. Che al Capitaneo di quest città, et ogni altro Officiale di essa non se dia casa alcuna, nè anco quella del Regimento, nè famiglia, denari o altra cosa per dette cause, ma il tutto resti a peso del carrico d'essi medesimi officiali, conforme all'antico solito, servata la forma del Privilegio della Città.

12. Che non si possa esercitare l'officio di Mastrodatti Criminale, se non da forastiero di detta Città, et non cittadini, et che sia pubblico Notaro; et che non possa eser-

citare nè per se, nè per intermedia persona, nè partecipare in nessun modo nell'emolumenti di detti Officii, se non per un anno solo, quale elasso, se debbia fare altra elettione similmente da forastieri, et che non si possa eliggere quello che una volta è stato maestro d' atti, se non saranno elassi cinque anni, et che tutti detti Maestri d'atti, finiti li loro officii , debbiano dare sindacato, conforme è di ragione, et che prima che cominciano ad esercitare, debbiano dare idonea et sufficiente pleggeria de recte et fideliter administrando, et di dar detto sindacato conforme all'antico solito et consuetudine di detta Città.

13. Che dalli detti Deputati et governo se eliggano ogni anno quattro avvocati di Poveri, uno per ogni Repartimento, li quali debiano componere tutte le inimicizie, odii et ranco, et ride difendere et agiustare i poveri, et in particulare dall'aggravii, che forsi loro si facessero, et da Regii officiali in detta città.

14. Che resti affatto proibito in detta città il gioco didadi, dal quale sono pervenuti in detta Città gravissimi mali.

15. Che tutte le spese che si faranno contro la forma della presente Capitulazione non se possono, nè debbiano ammettere nelli conti, et il contraveniente sia tenuto de proprio.

16. Che li grassieri di detta città s'abiano da eliggere dalli magnifici del governo, et quelli creare previa lista delli Parrochi, et maestri delle chiese dei Casali de dicta Città, servata la forma del privilegio et antico solito. Verum si abbia d'eliggere uno per ciascuno delli predetti primi quattro quartieri, per Repartimento; li quali habbiano potestà d'esercitare detto loro officio ciascuno per dentro del suo Repartimento, et tutti quattro nella piazza publica, et che l'emolumenti vadano a beneficio de quelle chiese, che andavano prima delle presenti Capitulazioni et che per detti del Governo non possano farsi sopracarte, alias sopraintendente, ma uno delli Eletti habbia da sopraintendere l'agravio del suo Repartimento, et faccia fare la giustizia

dalla Corte Civile di detta Città. Et rispetto al Casale de Cetara li sia lecito fare li suoi Grassieri Particulari cittadini di detto Casale, con la solita confirma dell'Illustrissimo Monsignore Vescovo di detta Città.

17. Che quando occorrerà farsi Parlamento publico, debia chiamarsi l'Eletto et Deputati di detto Casale di Cetara al quale sia lecito eleggere il suo eletto, et infra il termine prefisso per la Regia Pragmatica, et questo havendosi mira alla scarsezza che per ora tiene di persone habili al detto governo.

18. Che in nessuno altro futuro tempo si possa mai più ponere alcuna Gabella, o imposizione, ma havendo bisogno Sua Maestà, vuole la città sovenirla con la robba et con la vita, secondo la possibilità de ciascuno conforme sempre ha fatto, et questo in conformità della nova gratia fatta a tutto il Regno.

19. Che li Privilegi di detta Città debiano conservarsi in una cascia particulare dentro l'archivio di detta Città sotto due chiave, una delle quali debia tenere il Sindico, et l'altra il cancelliero pro tempore di detta città.

20. Che finito il governo ogn'anno si debbiano vedere li conti dell'administrazione passata di Sindico Eletti et Casciero per il rationale eligendo, con intervento, però di 4 persone delli quattro primi Repartimenti, uno per ciascheduno, eligendo per li deputati et governo nuovo, acciò le cose vadano più chiare et con più ordine, et questo al più fra termine di mesi due; quali classi et non essendo finita detta visione di conti, il detto nuovo governo sia tenuto de proprio in tutto quello che forsi saranno debitori li administratori del passato governo; et intanto sia sospesa la loro administrazione.

21. Che Sua Eccellenza resti servita far gratia ad essa Città non mandar più Capitanei a guerra in essa, nè nella Marina di Vietri, stante la vicinanza de un miglio incirca dal Preside Provinciale, guardie de Torri, fe leltà et experientia de suoi Cittadini, et habilità de persone militari.

22. Che sia lecito alli cittadini di essa fedelissima Città

pagando li debiti deritti immettere quaisivoglia quantità di sete in detta Città della Cava, tanto dalle Provincie di Calabria, quanto da ogni altra Provintia di questo Regno e fuor di esso, conforme l'antico solito, in virtù dei suoi privilegii, senza havere obbligo di portarle prima in questa città di Napoli, per evitare spese pericoli ed oltraggi d'essi cittadini, li quali vivono per lo più con l' industria et arte di dette sete, et che li sia lecito ancora extrahere le dette sete lavorate per extra Regno, facendo le debite speditioni nella Regia Dohana della Marina di Vietri, servata la forma delli loro Privilegi, confirmati dall'invittisimo Re Filippo secondo.

23. Si supplica Vostra Eccellentia resti servita concedere et confirmarli tutte le gratie, Privilegii et Immunità concesseli dalli Serenissimi Re Predecessori di questo Regno, et confirmati dall'illustrissimo Imperatore Carlo V de immortal memoria, et dall'invittissimo Re Filippo secondo suo figliuolo, sotto li 30 de luglio 1588, et che sia lecito per loro futura cautela et perpetua memoria far descrivere detto privilegio insieme con li presenti Capituli; che si degnarà Vostra Excellentia concederli, in una tavola marmorea da collocarsi in loco pubblico, eligendo per detta città della Cava.

24. Et perchè, ancorchè essa fedelissima città della Cava tenghi amplissimi Privilegi per il suo demanio, confirmatole con cause amplissime dalli Predecessori Serenissimi Re di questo Regno, et particularmente dall' immortal memoria dell'imperatore Carlo V, che nostro signore conservi in Cielo, come appare dalla lettura di detti Privilegii, con tutto ciò sotto vari pretesti per li passati nostri Vecerrè di questo Regno si è preteso ancorchè fosse contro l' espressa mente di Sua Maestà, di trattare di venderla, per il che ultimamente, non per via di transatione, giacchè li privilegi che tiene del Demanio sono così ampli, confirmati etiam cum Juramento et con clausole abdicative della potestà di vendere, che non possi in nessuna maniera violarsi, sè indotta per l' extrema volontà che sempre have havuto,

et ha al servitio di Sua Maestà a servirla de docati quindicimila, come con effetti sono stati pagati et imborsato il denaro in cascia militare con le conditioni et clausole apposte nell'istrumento stipulato sotto il di 7 di Luglio 1646, al quale s'abbia relatione; supplica Vostra Excellentia per evitare simili tentativi che in futurum potessero venire, in riguardo dell'infinita fedeltà et servitio di detta Città, a concederli che non siano obbligati a dar possessione di essa città ad altri che alli serenissimi successori di Sua Maestà che succederanno nel dominio universale di questo Regno, et che ad ogni altro di qualsivoglia grado, stato et conditione si sia, per qualsivoglia Eminenza et prerogativa de titolo che tentasse detta possessione, si sia lecito resistere armata mano etiam con convocare ajuti d' amici et da vicini, et impedirli detta possessione, et che per questo, non sia imputato mai vitio di Rebellione, o peccato di Maestà lesa stante che professano tutti d' havere a vivere et morire come fedelissimi vassalli di Sua Maestà, ma che tutto quello che ne seguirà se debbia imputare a giusta difesa de lor privilegi, la quale è concessa a tutti de jure naturae, per la quale a tutti si concede di poter scacciare la forza con la forza.

25. Perchè essa fidelissima città della Cava tiene risolutissima intentione di provare che li suoi cittadini da hoggi vivano quieti et pacificamente sotto la Protezione di Sua Maestà et sua Giustizia et perchè s'impedisce d'alcuni deliquenti che al presente vi sono, supplica Vostra Eccellentia a concederli l'infrascritta gratia, conforme ha concesso alla fidelissima città di Napoli, che tutti li delinquenti et contumaci cittadini et abitanti in detta città a tempo delli passati tumulti siano liberi et indultati di qualsivoglia lor inquisitione et delicti ancorchè non tenessero remissione di parte offesa, ma dove sarà necessario la debiano procurare fra dieci anni di tempo, ancorchè fossero forgiudicati di sentenza in qualsivoglia Tribunale, et Regie Giunte, et visite tanto più che essa fedelissima Città della Cava ha concluso in pubblico parlamento che tutti li delinquenti che

da hoggi inquieteranno lo publico o privati cittadini si debiano catturare a spese di essa fedelissima città per tener tanto essa Città quanto tutto il suo Distretto quieto et pacifico conforme conviene a fidelissimi vassalli di Sua Maestà.

26. Et acciò se levi l'occasione delli otiosi vagabondi et altre persone incivili di perturbare od inquietare la detta Città et suoi cittadini, et essa città se manutenghi in pubblica quiete, possino li magnifici del governo d'essa Città far procedere contro quelle persone che non teugono robe et entrata, con la quale possono vivere nè fanno arte, officio, nè exercitio alcuno, con far quelli carcerare castigare con ogni severità, come vagabondi, dal Magnifico Capitaneo della medesima città, o altri legittimi officiali, facendo contro di loro exeguire irremissibilmente le pene stabilite dalle leggi e dalle costituzioni, banni et Regiae Pragmatice.

Quo quidem memoriale cum lapitibus per me praefatum Notarium et Cancellarium lecto, et de verbo ad verbum repetito, fuit per dictos Magnificos Sindicum Electos et Deputatos unanimiter et pari voto, nemine discrepante fuit dictum et conclusum, quod praedictum memoriale cum lapitibus humiliter porrigatur Excellentissimo Domino pro Rege hujus Regni, ejusque Regio Collaterali Consilio pro obtinendis supra eis Regiis Decretatione et assensu. De quibus omnibus sic peractis, requisiverunt me infrascriptum Notarium et Cancellarium, ut de praedictis omnibus publicum actum conficere et in libro conclusionum dictae Civitatis registrare debeamus ad futuram rei memoriam et cautelam dictae civitatis. Unde etc. Notarius Octavius Coda Cancellarius Fidelissimae Civitatis Cavae.

INDICE

—

Cap. I.	Città e Territorio	Pag.	9-14
Cap. II.	Polizia Civile sotto i Longobardi . . .	»	15-30
Cap. III.	Polizia Civile sotto i Normanni . . .	»	31-44
Cap. IV.	Polizia Civile sotto gli Svevi	»	45-58
Cap. V.	Polizia Civile sotto gli Angioini . . .	»	59-93
Cap. VI.	Polizia Civile sotto gli Aragonesi . . .	»	94-110
Cap. VII.	Un Diploma di Carlo VIII.	»	111-118
Cap. VIII.	Vicende dell'Università dal 1495 al 1505.	»	119-137
Cap. IX.	Polizia Civile sotto gli Spagnuoli . . .	»	138-159
Cap. X.	Conclusione	»	160-218

DOCUMENTI INEDITI

I. Capitoli dell' Abate D. Filippo de Haya. (1322)	Pag. »	IV-VI
II. Diploma di Roberto d'Angiò (1312)	»	VII-XI
III. Diploma di Roberto d'Angio (1329)	»	XII-XIII
IV. Diploma di Giovanna I. (1433)	»	XIV-XV
V. Diploma di Giovanna II. (1416)	»	XVI-XVIII
VI. Capitoli dell'Abate Ligorio (1384)	»	XIX-XXI
VII. Diploma di Giovanna II. (1419)	»	XXII XXIII
VIII. Atto di elezione al governo della città (1461)	»	XXIV-XXVII
IX. Atto di elezione secondo la nuova Prammatica (1482)	»	XXVIII-XXIX

X. Ripartizione di oneri tra le Provincie (1482) . . . . . Pag. » XXX
XI. Ingresso del R. Capitaneo (1482) » XXXI-XXXIII
XII. Atto di elezione e ambasciata al Re (1483) . . . . . » XXXIV-XXXVII
XIII. Deliberazione sull' istanza del villaggio di Cetara, per erigersi in separato comune. (1486) » XXXVIII-XLII
XIV. Ordine del R. Capitaneo per le elezioni (1489). . . . . » XLIII
XV. Atto di Elezione del Sindico, Eletti e grassieri (1489) . . » XLIV-XLVI
XVI. Nomina de' Sindici per prestare fedeltà a Carlo VIII. (1495) . » XLVII-XLVIII
XVII. Diploma di Carlo VIII. (1495) . » XLIX-LIV
XVIII. Contratto per la guardia alla Città (1495). . . . . » LV
XIX. Deliberazione per pagamento di pedoni e artiglieria (1495) . » LVI
XX. Richiesta del R. Capitaneo sulla ribellione (1495) . . . . . » LVII-LVIII
XXI. Contratto per costruzione di nuove fortificazioni (1495) . . . » LIX-LX
XXII. Deliberazione per l'espugnazione di Salerno (1496) . . . . . » LXI
XXIII. Deliberazione per varii affari e pe' dazii (1496) . . . . . » LXII-LXIII
XXIV. Deliberazione per soccorsi al Re (1496). . . . . » LXIV-LXV
XXV. Deliberazione per le somministrazioni al Re assediante Palermo (1496) . . . . . » LXVI-LXVII
XXVI. Deliberazione pe' dazii e la cittadinanza conferita a tre Messinesi (1497) . . . . . » LXVIII-LXX
XXVII. Deliberazione del Sindico ed Eletti per la peste. (1497) . . » LXXI
XXVIII. Deliberazione pe'Sali, grascia e mastrodattia (1497) . . . . » LXXII-LXXIII
XXIX. Deliberazione per ottenere l'ere-

zione dell'Episcopato (1497) Pag. LXXIV-LXXV
XXX. Presa di possesso della Badia da parte della Cong. di S. Giustina di Padova (1497). » LXXVI
XXXI. Richiesta alla Badia per l'erezione dell'Episcopato. (1497). » LXXVII-LXXVIII
XXXII. Modificazione del Vicariato ed altri uffici (1497). . . . LXXIX-LXXX
XXXIII. Deliberazione per messi e doni al nuovo Re (1497) . . . » LXXXI-LXXXII
XXXIV. Protesta contro il Sindaco per lite mossa alla Badia (1502) » LXXXIII-LXXXVI
XXXV. Nuova protesta (1502) . . . » LXXXVII-LXXXIX
XXXVI. Nomina e possesso de' mastri datti per l'inventario de' beni episcopali. (1515) . . . » XC-XCII
XXXVII. Diploma della Triste Regina (1518). . . . . » XCIII-XCVI
XXXVIII. Elezione del Sindaco (1537) » XCVII-XCVII
XXXIX. Proposta di Riforma dello Statuto del Reggimento (1549). » XCIX-CII
XL. Approvazione della nomina di 40 elettori. (1549) . . . » CIII
XLI. Proposta di nuova riforma (1756). . . . . » CIV-CVI
XLII. Lettera del Duca d'Alba e nuova riforma (1556). . . . » CVII-CIX
XLIII. Nuova proposta di riforma (1647) . . . . . » CX-CXVIII

PUBBLICAZIONI DELLO STESSO EDITORE

CARDON, R. - Svolgimento storico della costituzione inglese dalle origini ai nostri giorni - Vol. I 1883, in 8° grande di pag. XIX - 355 . L. 6.00
Vol. II 1883, in 8° grande di pag. X - 613 » 10.00

— La giustizia e l'amministrazione studio 1884, in 8° di pag. 295. . . . . » 5.00

— L'ordinamento del governo locale in Inghilterra in 8° di pag. 118 ed una tav. . . . » 2.00

COGNETTI DE MARTIIS, S. - Le forme primitive dell'evoluzione economica libri quattro 1881, in 8° grande di pag. VI - 480 . . . . . » 10.00

FERRARIS C. T. - Saggi di economia statistica e scienza dell'amministrazione 1880, in 8° di pag. 476 . . . . . » 5.00

— La statistica e la scienza dell'amministrazione nelle facoltà giuridiche 1878, in 8° grande di pag. 113 . . . . . » 2.00

GARELLI DELLA MOREA, G. E. - Principi di economia politica. Corso di Lezioni nella R. Università di Torino anno scolastico 1874-75, seconda edizione con un appendice sulla questione sociale 1881, in 8° grande di pag. 489 » 8.00

— Saggio sulla scienza dell'amministrazione 1883 in 8° di pag. 192. . . . . » 3.50

MOSCA, G. - Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare. Studi storici e sociali 1884, in 8° di pag. 356. . . . . » 5.00

MAYR G. E SALVIONI G. B. - La statistica e la vita sociale 2ª ediz. interamente riveduta ed ampliata 1886 in 8° grande di pag. LXXXI - 592 con 30 figure intercalate ed una carta grafica. . . . . » 10.00